This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

W. 184.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT

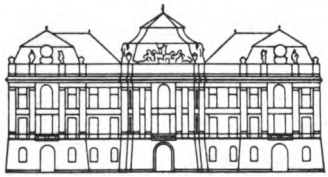

K.K. HOFBIBLIOTHEK
ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

74.W.184

Digitized by Google

Digitized by Google

OPERA DOGMATICA

CONTRO GLI ERETICI

PRETESI RIFORMATI.

Digitized by Google

Digitized by Google

OPERA DOGMATICA

CONTRA GLI ERETICI

PRETESI RIFORMATI

DEL BEATO

ALFONSO MARIA DE LIGUORI.

VOLUME II.

MONZA

COI TIPI DI LUCA CORBETTA

1831.

Digitized by Google

Digitized by Google

SEGUITO DELLA SESS. DECIMAQUARTA.

DEL SACRAMENTO DELL' ESTREMA-UNZIONE.

1. In fine del sacramento della Penitenza passa il concilio a dar le dottrine sopra il sacramento dell' Estrema-unzione, la quale dice che da' Padri fu giudicata come un final compimento della vita, che nel cristiano dovrebbe essere una perpetua penitenza. Soggiunge che siccome la divina bontà in vita ci ha provveduti di varie difese contra tutti gli assalti de' nemici, così non ha voluto lasciarci sprovveduti di speciali armi in quell' estremo combattimento della morte, in cui l' inferno adopera contra di noi tutte le sue forze.

Cap. I. Dell' istituzione del sacramento dell' Estrema-unzione.

2. In questo capo 1 si dice essere stata questa sacra unzione degl' infermi istituita da Cristo come vero e proprio sacramento, siccome sta insinuato nel vangelo di S. Marco e poi da S. Giacomo apostolo fu promulgato a' fedeli con quelle parole: *Infirmatur quis in vobis? inducat presbyteros Ecclesiæ, et*

Digitized by Google

orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini: et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus; et si in peccatis sit, dimittentur ei. Colle quali parole la Chiesa, ammaestrata dall' apostolica tradizione insegna esser la materia di questo sacramento l'olio benedetto dal vescovo; poichè l'unzione rappresenta la grazia, colla quale invisibilmente viene ad esser unta l'anima dell'infermo. La forma poi esser quelle parole: *Per istam unctionem etc.* Ecco le parole del concilio: *Instituta est autem sacra hæc unctio infirmorum tamquam vere et proprie sacramentum novi Testamenti, a Christo D. N. apud Marcum quidem insinuatum,* cap. 6, vers. 12 et seq., *per Jacobum autem apostolum ac Domini fratrem fidelibus commendatum ac promulgatum:* Infirmatur *etc.* (come sopra). *Quibus verbis, ut ex apostolica traditione per manus accepta Ecclesia didicit, docet materiam, formam, proprium ministrum et effectum hujus salutaris sacramenti. Intellexit enim Ecclesia materiam esse oleum ab episcopo benedictum; nam unctio aptissime Spiritus Sancti gratiam, qua invisibiliter anima ægrotantis inungitur, repræsentat: formam deinde esse illa verba:* Per istam unctionem *etc.*

3. A questo capo 1 corrisponde il canone 1, ove si dice: *Si quis dixerit Extremam*

Digitized by Google

unctionem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino institutum, et a B. Jacobo apostolo promulgatum, sed ritum tantum acceptum a Patribus aut figmentum humanum, anathema sit.

4. Sicchè si ha dal concilio in questo primo capo che il sacramento dell'Estrema-unzione è vero e proprio sacramento, istituito da Cristo, insinuato nel vangelo di S. Marco colle parole: *Et exeuntes prædicabant ut pœnitentiam agerent; et dæmonia multa ejiciebant, et ungebant oleo multos ægros et sanabant*, 6, 12 *et* 13, e promulgato da S. Giacomo: onde S. Giacomo non ne fu l'istitutore, ma solo il promulgatore; poichè l'istitutore di questo sacramento fu Gesù Cristo, com'è di tutti gli altri. Se poi Cristo immediatamente per S. Giacomo istituì questo sacramento, è questione; e niuna delle due opinioni è di fede, dicendo il Tridentino solamente che questo sacramento è istituito da Cristo, e ciò è senza dubbio di fede; e pare più probabile che immediatamente sia stato istituito dal Signore, mentre il concilio ascrive a S. Giacomo la sola promulgazione: *Instituta est sacra hæc unctio... a Christo Domino tanquam sacramentum novi Testamenti, apud Marcum quidem insinuatum, per Jacobum autem fidelibus promulgatum.* In qual tempo poi l'Estrema-unzione

Digitized by Google

fosse promulgata, scrive il Tournely, *compend. de sacr. Extr. unct., t. 2, p. 30, q. 2,* esser più probabile che fu promulgata dopo l'istituzione della Penitenza, come *perfectiva et consummativa* di quella, secondo parlano i Padri.

5. Lutero e Calvino han tolta affatto di mezzo l'Estrema-unzione, dicendo essere una superstizione de'papisti. Ma, come abbiamo osservato, il concilio afferma esser vero sacramento, concorrendovi le tre parti necessarie che costituiscono i sacramenti: vi è per 1.° il segno sensibile dell'unzione dell'olio; per 2.° vi è la promessa della grazia, *si in peccatis sit, dimittentur ei;* per 3.° vi è l'istituzione divina, *ungentes eum oleo in nomine Domini;* ed essendochè S. Giacomo non ne fu che semplice promulgatore, Cristo dovette esserne l'istitutore, a cui solo spetta d'istituire i sacramenti.

6. Si oppone da Calvino narrarsi da Sigeberto nella sua cronaca che l'Estrema-unzione fu istituita da Innocenzo I. Ma come può credersi a Sigeberto, quando lo stesso Innocenzo, *epist.* 1, *cap.* 8, asserisce che l'Estrema-unzione degl'infermi è vero sacramento, nè affatto dice parole ch'egli l'abbia mai istituita? anzi Sigeberto attesta lo stesso. Tutti i fatti asseriti dagli eretici sono tutti sospetti di falsità.

Digitized by Google

7. Si oppone che ne' primi sei secoli da coloro che scrissero la morte de' santi, non si fa menzione ch' essi avessero preso questo sacramento in fine di vita. Ma ciò che importa? nè pure scrissero che avessero presa l' Eucaristia, la quale certamente allora si prendeva in morte da tutti i fedeli. Basta sapere, come scrive Possidio nella vita di S. Agostino, ch' era allora massima comune dei santi che niuno dovea morire senza segni di penitenza: *Sacerdotes absque digna pœnitentia exire de corpore non debere.* Sotto nome di penitenza includeasi ancora il prender quest' ultimo sacramento.

8. Oppongono di più che da S. Giacomo l' effetto dell' Estrema-unzione si attribuisce all' orazione della fede, *et oratio fidei salvabit infirmum;* onde, dicono, se fosse sacramento, l'effetto si attribuirebbe all'unzione come materia ed all' orazione semplicemente come forma. Ma errano, perchè in verità all' unzione ed all' orazione semplicemente si attribuisce l'effetto: *ungentes eum in nomine Domini;* dopo le quali parole immediatamente si dice: *et oratio fidei salvabit infirmum;* le quali parole *oratio fidei* non si deon prendere *subjective* a rispetto della fede del ministro, ma *objective* a rispetto di tutta la Chiesa, mentre quell' orazione contiene l' oggetto della fede, ch' è il sacramento.

Digitized by Google

9. Abbiamo di più dal concilio di Trento, qual è la materia dell' Estrema-unzione : la materia *remota* è l' olio di ulive, come consta dall' eucologio de' Greci e dal sacramentario di S. Gregorio; poichè il nome di *olio* propriamente dinota quello di ulive, come spiega il catechismo romano, *part.* 2, *n.* 9: *ex olearum baccis tantummodo expressum.* Gli altri olj non sono semplicemente tali, ma sono olj *cum addito* di lino, di noce ec. Nè osta che Innocenzo I lo chiami crisma, perchè con tal nome volle dinotare qualunque unzione. Ma se mai accadesse, dice il Tournely, *tom.* 2 *de Extr. unct. pag.* 17, *q.* 4, che tal olio di ulive si trovasse misto con balsamo, come è l' olio de' catecumeni, ben sarebbe materia idonea del sacramento in caso di necessità.

10. Inoltre bisogna sapere che sebbene i Greci adoperano l' olio benedetto dal sacerdote, nondimeno tra' Latini, come consta da tutti i rituali, la benedizione dee aversi dal vescovo. È vero però che tal benedizione può dal papa commettersi anche a' sacerdoti semplici, come si ha dal decreto di Clemente VIII (vedi la nostra *Teologia morale, lib.* 6, *n.* 709, *dub.* 3). Se poi tal benedizione o sia consecrazione del vescovo o del sacerdote sia necessaria di necessità di sacramento, scrive Giovenino, *tom.* 7 *de Extr. unct.*

Digitized by Google

p. 424, *qu.* 1, che in quanto a' Greci consta che solamente sia di precetto, ma in niun luogo si parli di sacramento. Del resto altri dottissimi teologi, come Bellarmino, Estio ec., vogliono che sia necessaria di necessità di sacramento; ma lo nega Sambovio con altri, a cui par che aderisca Tournely, *tom.* 2 *de sacram., pag.* 15, e risponde alle ragioni di Bellarmino. Ma trattandosi di valore di sacramento non è lecito, fuorchè in caso di necessità, servirsi di materia dubbia. Quando però fosse mancato l'olio benedetto, ben può mischiarvisi qualche parte del non benedetto, ma in minor quantità, come si ha dal capo *Quod in dubiis, de consecr.*

11. La materia *prossima* poi è la stessa unzione, la quale nella chiesa latina dee farsi negli occhi, orecchie, narici, labbra, mani, piante de' piedi, o vicino a quelle parti, ed anche ne' reni rispetto agli uomini (non già alle donne) che possono muoversi senza pericolo in quella infermità; siccome si spiega nel sacramentario di S. Gregorio e nel rituale romano. I Greci poi usano di ungere nella fronte, nel mento, petto, ginocchia, mani e piedi. Del resto in caso di necessità, che non vi è tempo, basta ungere un solo senso più ovvio, dicendo: *indulgeat tibi Deus quicquid per sensus peccasti;* mentrechè S. Giacomo non altro esprime che *ungant.* Ma se vi è

Digitized by Google

tempo, non è lecito mai di tralasciare alcuna delle suddette particolari unzioni, come ben dice Tournely, *t.* 2 *de Extr. unct. pag.* 21, *q.* 3, con S. Tomaso. Anticamente gl'infermi tutti ordinariamente si sforzavano di andare alla Chiesa a prendere questo sacramento; il P. Chalon, *lib.* 3, *cap.* 3, ne adduce più esempi; e S. Cesario suppone che questa pratica era comune nella Chiesa, e perciò non si aspettava l'estremità della vita; ed in effetto così al presente praticano i religiosi trappesi nelle loro chiese.

12. Abbiamo ancora dal concilio qual sia la forma di questo sacramento, cioè: *Per istam etc.*, la quale forma fu già prescritta da Eugenio IV nella sua istruzione agli Armeni: *Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per visum, odoratum, gustum, tactum, auditum, gressus, lumborum delectationem*, come si ha nel decreto di Eugenio IV (e nel rituale romano), del quale il Tridentino, *sess.* 14, *cap.* 1, fa menzione: benchè riferisce il P. Chalon, *cit. lib.* 3, *c.* 1, esservi stata in ciò anticamente gran varietà; anzi rapporta più esempi ne' quali si è usata l'unzione di una sola parte del corpo. Del resto, in quanto al valore del sacramento non son necessarie le parole *per istam sanctam unctionem etc.*, nè il nominare

Digitized by Google

tutti i sensi; bastano le parole: *indulgeat tibi Deus quidquid per sensus deliquisti.* Ho detto per lo valore, poichè le altre parole, fuori del caso di necessità, non possono lasciarsi senza colpa. Altra è poi la forma de' Greci, colla quale si esprimono singolarmente gli effetti del sacramento. Scrive Giovenino, *de Extr. unct., p.* 22, *qu.* 2, che alcune chiese latine prima adoperavano la forma *indicativa*: *Ungo te hoc oleo etc.*, e riferiscono ivi S. Tomaso, S. Bonaventura ed altri che questa era la forma ambrosiana, che si usava a Milano: *Ungo te oleo sanctificato, in nomine Patris etc.* Del resto la forma che ora universalmente si usa nella chiesa latina è la *deprecatoria* descritta di sovra; e questa ancora attesta Giovenino, *pag.* 25, *qu.* 2, *v.* 3, essere stata sempre usata dalla chiesa greca.

Cap. II. Dell' effetto di questo sacramento.

13. In questo capo 2 dal concilio distinguonsi *res et effectus*: la *cosa* del sacramento è la grazia dello Spirito Santo; l'*effetto* poi è quello che qui appresso va spiegando il concilio. *Res porro et effectus hujus sacramenti illis verbis explicatur*: et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus; et si in peccatis sit, dimittentur ei. *Res etenim hæc gratia est Spiritus Sancti*,

Digitized by Google

cujus unctio delicta, si quæ sint adhuc expianda, ac peccati reliquias abstergit; et ægroti animam alleviat et confirmat, magnam in eo divinæ misericordiæ fiduciam excitando: qua infirmus sublevatus et morbi incommoda ac labores levius fert, et tentationibus dæmonis calcaneo insidiantis facilius resistit, et sanitatem corporis interdum, ubi saluti animæ expedierit, consequitur.

14. Sicchè gli effetti del sacramento sono principalmente tre: 1.° la remissione de' peccati coll' astersione delle reliquie del peccato: 2.° l' ajuto divino, con cui l' infermo soffre con maggior pazienza gl' incomodi dell' infermità, e con maggior forza resiste agli ultimi combattimenti del nemico: 3.° talvolta questo sacramento conferisce anche la sanità del corpo, quando è spediente alla salute dell' anima. I tomisti vogliono che questo effetto della sanità corporale provenga *ex opere operato*; ma Estio contende che sia *ex opere operantis*, cioè in virtù delle preci pubbliche della Chiesa, colle quali l' olio si consacra. Vedi Tournely, *de Extr. unct., p.* 56, *q.* 7.

15. Si questiona poi se la remissione de' peccati sia l' effetto primario per sè. Tournely, *de Extr. unct., p.* 49, *q.* 1, con Soto ed altri tomisti assolutamente l' affermano e lo ricavano così dalle parole di S. Giacomo –

Digitized by Google

si in peccatis fuerit, dimittentur ei –, come da quelle del concilio: – *cujus unctio delicta, si quæ sint adhuc expianda, abstergit* –, e così ancora da quelle della forma – *indulgeat tibi Deus quidquid... deliquisti etc.* –

16. Si questiona in secondo luogo se tal remissione de' peccati sia l' effetto primario semplice. Non si dubita che sia il primario; non è però il semplice e solo, poichè va aggregato con altri due effetti secondarj, cioè dell' *astersione delle reliquie de' peccati* e dell' alleggerimento dell' infermo. Per reliquie de' peccati s' intendono la propensione lasciata al male, il torpore a fare il bene e l'oscurità della mente: giacchè l' Estrema-unzione si dà per modo di un perfetto guarimento e compimento della Penitenza.

17. Si questiona di più quali peccati per sè e primariamente rimetta questo sacramento; se i veniali e se anche i mortali? L' afferma Sambovio, *de Extr. unct., disp.* 5, *a.* 1, dicendo che sebbene l' Estrema-unzione è sacramento de' vivi, nondimeno, perchè è un compimento di quello della penitenza, il suo effetto primario è di rimettere i veniali, e il secondario anche i mortali. Ma giustamente in ciò l'oppugna Giovenino, *de Extr. unct., pag.* 3, *q.* 4. Più presto in ciò è probabile la sentenza di S. Tomaso, il quale dice che i sacramenti de' vivi, come sono

Digitized by Google

la Confermazione, l' Eucaristia, l' Ordine e l' Estrema-unzione, non *per se*, ma *per accidens* rimettono anche le colpe gravi, quando il suscipiente si ritrova coll' attrizione, ma riputata da lui contrizione, e non può prendere altro sacramento. Ecco le parole dell' Angelico, il quale, parlando dell' Eucaristia, scrive: *Potest tamen hoc sacramentum operari remissionem peccati (mortalis); forte enim primo si (suscipiens sacramentum) non fuit sufficienter contritus, consequetur per hoc sacramentum gratiam charitatis, quæ contritionem perficiet et remissionem peccati.* 3. *part.*, *q.* 69, *a.* 3. E lo stesso dice il Santo del sacramento dell' Estrema-unzione, 3 *p.*, *qu.* 30, *art.* 1. S. Tomaso poi in questa dottrina è seguitato dal P. Gonet, dal card. Bellarmino, dal P. Concina, dal P. Suarez e da altri comunissimamente. La ragione la prendono giustamente dal Tridentino nella sessione 7, al can. 6, ove si dice: *Si quis dixerit sacramenta novæ legis ... gratiam non ponentibus obicem non conferre, anathema sit.* Chi riceve il sacramento colla contrizione stimata tale, certamente non mette alcun obice alla recezione della grazia.

Digitized by Google

Cap. III. Del ministro dell' Estrema-unzione e del tempo in cui dee darsi.

18. In questo capo 3 ed ultimo il concilio dichiara chi sia il ministro dell' Estrema-unzione, ch' è il vescovo o il sacerdote; e che i soggetti a cui dee amministrarsi sono gl' infermi in pericolo di morte. Dichiara di più che l' Estrema-unzione ben può riceversi di nuovo dagl' infermi che risanano e poi ritornano nello stesso pericolo. Di più si condannano quei che asseriscono che l'Estrema-unzione cessò quando cessò nella primitiva Chiesa la grazia delle curazioni. Di più dicesi che questo sacramento non si può disprezzare senza gravissima colpa: *Jam vero quod attinet ad præscriptionem eorum qui et suscipere et ministrare hoc sacramentum debent, haud obscure fuit illud etiam in verbis prædictis traditum: nam et ostenditur illic proprios hujus sacramenti ministros esse Ecclesiæ presbyteros, quo nomine, eo loco, non ætate seniores aut primores in populo intelligendi veniunt, sed aut episcopi aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati per impositionem manuum presbyteri. Declaratur etiam esse hanc unctionem infirmis adhibendam, illis vero præsertim qui tam periculose decumbunt ut in exitu vitæ constituti videantur: unde et sacramentum exeuntium*

Digitized by Google

nuncupatur. Quod si infirmi post susceptam hanc unctionem convaluerint, iterum hujus sacramenti subsidio juvari poterunt, cum in aliud simile vitæ discrimen inciderint. Quare nulla ratione audiendi sunt qui, contra tam apertam et dilucidam apostoli Jacobi sententiam, docent hanc unctionem vel figmentum esse humanum vel ritum a Patribus acceptum ... nèc promissionem gratiæ habentem; et qui illam jam cessasse asserunt, quasi ad gratiam curationum dumtaxat in primitiva Ecclesia referenda esset; et qui dicunt ritum et usum quem s. romanæ Ecclesiæ in hujus sacramenti administratione observat Jacobi apostoli sententiæ repugnare, atque ideo in alium commutandum esse; et denique qui hanc Extremam unctionem a fidelibus sine peccato contemni posse affirmant. Hæc enim omnia manifestissime pugnant cum perspicuis tanti apostoli verbis: nec profecto ecclesia romana, aliarum omnium mater et magistra, aliud in hac administranda unctione, quantum ad ea quæ hujus sacramenti substantiam perficiunt, observat quam quod B. Jacobus præscripsit. Nec vero tanti sacramenti contemptus absque ingenti scelere et ipsius Spiritus Sancti injuria esse posset.

19. A questo sacramento si aggiungono i canoni 3 e 4. Nel canone 3 si dice: *Si quis dixerit Extremæ unctionis ritum et usum*

Digitized by Google

quem observat s. romana ecclesia repugnare sententiæ B. Jacobi apostoli, ideoque eum mutandum, posseque a christianis absque peccato contemni, anathema sit.

20. Nel can. poi 4 dicesi: *Si quis dixerit presbyteros Ecclesiæ, quos B. Jacobus adducendos esse ad infirmum inungendum hortatur, non esse sacerdotes ab episcopo ordinatos, sed ætate seniores in quavis communitate, ob idque proprium Extremæ unctionis ministrum non esse solum sacerdotem, anathema sit.*

21. Sicchè abbiamo dal concilio che i ministri dell' Estrema-unzione non sono i laici, nè sono i seniori del popolo, come volea Calvino, ma solamente quelli che colla sacra ordinazione sono elevati alla dignità o vescovile o sacerdotale, come dimostra Estio, *in epist., pag.* 1142, *col.* 1, e come l' intendono i santi Padri. Nel nuovo Testamento i presbiteri non si prendono per altri che per li soli ministri della Chiesa; tanto più che S. Giacomo parla di quei sacerdoti che rimettono i peccati, il che non mai si è concesso a' laici. Oltrechè, dice il concilio che ciò non oscuramente si deduce dalle stesse parole di S. Giacomo. Inettamente alcuni nel secolo V ammetteano i sacerdoti per ministri, ma ne escludeano i vescovi: e par che volessero dedurlo dalla stessa epistola d' Innocenzo I *ad Decentium;* ma erravano, perchè

Digitized by Google

lo stesso Innocenzo nella nominata lettera fa espressa menzione de' vescovi; oltrechè lo stesso concilio nel cit. cap. 3 dice che così i vescovi come i sacerdoti sono i ministri dell' Estrema-unzione.

22. Ogni sacerdote amministra validamente l' Estrema-unzione, perchè in tale amministrazione non gli bisogna la potestà di giurisdizione, ma basta la potestà dell' ordine. Ho detto *validamente;* ma per amministrarlo lecitamente bisogna che abbia o la potestà ordinaria di vescovo o di parroco o la delegata da essi, come si prescrive nella clementina 1 *de privileg.* Se poi, mancando il sacerdote che ha questa giurisdizione, possa qualunque sacerdote anche religioso conferir questo sacramento, lo nega Navarro, *in man., cap.* 27, *n.* 101. Ma più probabilmente l'affermano Silvio, Soto ed altri molti con Tournely, *de Extr. unct., p.* 35, *q.* 2. Nè osta la clementina *Dudum, de sepultur.*, ove fu proibito a' religiosi sotto scomunica di non ledere i dritti de' parrochi; poichè ciò s'intende, dice Giovenino, per quei religiosi che col pretesto de' loro privilegi vogliono esercitare l' officio de' parrochi, ma non si intende del caso di necessità in cui dovrebbe darsi l' Estrema-unzione e manca il legittimo sacerdote. Si aggiunge a ciò l' autorità di S. Carlo Borromeo, il quale nel concilio

Digitized by Google

milanese V ordinò: *Si porro is (parochus) impeditus aut alias in mora est, mortisque periculum instat, hoc sacramentum sacerdos alius administret.*

23. Se poi ad amministrar l' Estrema-unzione vi bisognino più sacerdoti, secondo i Greci si richiedono sette sacerdoti, come si ha da' loro eucologj o pure cinque o tre, come porta M. Renaudot, *tom. 7, de sacram. etc.*; ma non si aspetta che l' infermo giunga all' estremo. Scrive il P. Chalon che prima, ungendo sette sacerdoti, si apparecchiava una lampana con sette lucignoli, ed ogni sacerdote accendeva il suo, e così col segno di croce e molte orazioni ungeano poi l' infermo. Anche presso i Latini anticamente, come si ha dal sacramentario di S. Gregorio, si chiamavano più sacerdoti. Ma da più secoli nella chiesa latina si amministra da un solo sacerdote. Nè osta quel che dice S. Giacomo: *inducat presbyteros*; perchè nelle Scritture sacre spesso il numero plurale prendesi per singolare, come in S. Luca dicesi: *Latrones in Christum blasphemasse*, quantunque ivi, come si legge, un solo bestemmiò: *Unus autem de his etc. Luc.* 23, 39.

24. Il P. Chalon nella sua storia de' sacramenti, *lib.* 3, *cap.* 1, narra che l' unzione prima faceasi promiscuamente da uno o più sacerdoti, secondo diversamente parlano

Digitized by Google

i rituali antichi presso Martene, 1, 2, *cap.* 7, *a.* 4: dice di più che questi sacerdoti alle volte tutti ungeano, recitando ciascuno la forma corrispondente al senso dell'infermo; alle volte poi uno ungeva una parte ed un altro l'altra, recitando ognuno la forma propria di quella parte. Per contrario poi riferisce Chalon nello stesso capo 1 più esempi di un solo sacerdote che amministrava questo sacramento. Dice di più che, prima di ungere l'infermo, si costumava di mettergli di sotto la cenere e il cilizio; almeno glielo metteano sovra, e si benedicea così il cilizio come la cenere. Ciò praticavasi specialmente nell'Italia.

25. Quali poi siano i soggetti che possono ricevere l'Estrema-unzione, nella chiesa orientale, come vogliono Arcudio, *lib.* 5 *de Extr. unct., cap.* 4, e Goario, vi è l'uso universale di ungere anche i sani; e lo stesso scrive Leone Allazio, *lib.* 3 *de cons. eccl. etc., c.* 16, *n.* 3, dicendo: *Non tantum infirmos, sed sanos quoque homines Extrema unctione, et sæpius, Græci inungunt.* E questa unzione de' sani tiene Arcudio che da' Greci si ha per vero sacramento; ma lo nega Goario con Giovenino, *pag.* 39, *qu.* 1, il quale dice che a tempo d'Innocenzo I anche i Latini si ungevano coll'olio santificato dal vescovo, affin di rimovere i morbi,

Digitized by Google

ma niuno sospetta che quella unzione fosse stata sacramento. Del resto già da S. Giacomo fu espresso che gl' infermi sono quelli a cui dee darsi l' Estrema unzione: *Infirmatur quis in vobis? inducat presbyteros etc.* Onde non è lecito dar questo sacramento a' sani, ancorchè fossero prossimi alla morte, come sono i condannati dalla giustizia. E dal concilio di Trento stan più distintamente designati gli infermi che debbono ungersi: *Declaratur etiam esse hanc unctionem infirmis adhibendam, illis vero præsertim qui tam periculose decumbunt ut in exitu vitæ constituti videantur.* Ma avverte Benedetto XIV nella sua bolla 53, § 46, al tom. 4 del suo bollario, che questo sacramento diasi agl'infermi, quando ancora son capaci di ragione, *dum sibi constant et sui compotes sunt*; e non si aspetti l' estremo tempo, in cui non sono più in sensi. Onde il catechismo romano, *de Extr. unct.*, § 9, dice: *Gravissime peccant qui illud tempus ægroti ungendi observare solent cum jam, omni salutis spe amissa, vita et sensibus carere incipiat.* Quindi dice Giovenino che ben possono ungersi gl' infermi che stanno in pericolo di morte, ancorchè non siano giunti in fine di vita: *Numerari debent omnes qui periculose laborant, sive in exitu constituti videantur, sive non.* E ciò si deduce chiaramente dallo stesso

Digitized by Google

concilio, ove si dice: *Unctionem infirmis adhibendam, illis vero præsertim qui in exitu vitæ constituti videantur;* quel *præsertim* significa che l' Estrema-unzione ben può darsi a coloro che anche non sono in fine di vita. Perlochè comunemente dicono i dottori esser sufficiente per dar lecitamente la Estrema-unzione che l' infermità sia certamente pericolosa di morte, benchè non prossima; onde Benedetto XIV nella citata bolla prescrive: *Ne sacramentum Extremæ unctionis ministretur bene valentibus, sed iis dumtaxat qui gravi morbo laborant.* E tra costoro giustamente dice S. Carlo Borromeo che debbon numerarsi quei vecchi decrepiti che patiscono un gran languore, benchè senza altre infermità.

26. Questo sacramento poi dee negarsi ai fanciulli che non ancora son giunti all' uso di ragione ed a' pazzi sin dalla nascita, perchè questi non mai han peccato attualmente; ma ben può darsi a' fanciulli che hanno sette anni compiti ed a' pazzi che in qualche tempo hanno avuta luce d' intervallo.

27. Per la disposizione poi di ricevere l' Estrema-unzione, ch' è sacramento de' vivi, si richiede che l' infermo stia in grazia; e se mai si ritrova in peccato, almeno dee avere la contrizione, della quale ne abbia una morale certezza; altrimenti dee confessarsene.

Digitized by Google

Giovenino, Tournely e Concina esigono assolutamente la confessione; ma altri autori si contentano della contrizione. Anticamente l' Estrema-unzione davasi prima del viatico; e così narra il P. Chalon, *lib.* 3, *cap.* 2, averla ricevuta Leone papa IX nel secolo XI, benchè rapporta ivi altri esempi diversi: ma da più secoli, dice Giovenino, nelle chiese latine si dà dopo del viatico; se però alcuno infermo vorrà prendere nello stesso tempo il viatico e l'Estrema-unzione, in tal caso, secondo il rituale di Parigi (com' è ragionevole), dee darsi prima l' unzione e poi il viatico, affinchè abbia prima luogo l' effetto dell' Estrema-unzione circa la remissione de' peccati: eccettochè se vi fosse pericolo che l' infermo potesse morire senza prender l' Eucaristia. Vedi Giovenino, *p.* 7 *de Extr. unct., qu.* 8, *pag.* 234.

28. Narra il P. Chalon, *lib.* 3, *cap.* 7, che anticamente in più luoghi l' unzione si reiterava per sette giorni consecutivi. Ma insegna il concilio che l' Estrema-unzione solo può reiterarsi, se gl' infermi guarissero e poi di nuovo cadessero in altro simile pericolo della vita: *Quod si infirmi post susceptam hanc unctionem convaluerint, iterum hujus sacramenti subsidio juvari poterunt cum in aliud simile vitæ discrimen inciderint.* Indi soggiunge il concilio: *Quare nulla ratione*

Digitized by Google

audiendi sunt qui illam (unctionem) jam cessasse asserunt, quasi ad gratiam curationum dumtaxat in primitiva Ecclesia referenda esset.

29. Per intender bene quel che si dice in questo luogo dal concilio, ripetiamo ciò che disse il concilio nel capo 1 parlando dell'istituzione di questo sacramento: *Vere et proprie sacramentum a Christo D. N. apud Marcum quidem insinuatum, per Jacobum autem commendatum ac promulgatum.* Come accennammo dunque da principio trattando di questo sacramento, ci ammaestra il concilio che l'Estrema-unzione fu insinuata o sia figurata nella curazione de' morbi, che prima dell' istituzione di questo sacramento faceano i discepoli del Signore, ungendo con olio gl' infermi: *Et ungebant oleo multos ægros et sanabant. Marc.* 6, 13. Vuole Calvino che S. Giacomo, dicendo *ungentes eum oleo in nomine Domini,* parli di quella stessa unzione di cui parla S. Marco e che adoperavasi per mano de' discepoli, i quali aveano il dono di sanare gl' infermi, ungendoli con olio; e da questo errore poi ne deduce l'altro, cioè ch' essendo mancato appresso il dono di tali guarimenti, cessò anche tale unzione, la quale nè pure oggidì è sacramento, ma una cerimonia inutile e superstiziosa. Ma erra in tutto; perchè l'unzione di cui parla S. Giacomo,

Digitized by Google

è quella che si fa da' sacerdoti ; ma l' altra di cui parla in S. Marco potea farsi da tutti , anche da' laici ; oltrechè , allora non era stato ancora istituito il sacerdozio. Nè è vero che, mancando quella curazione miracolosa , è mancata l' Estrema-unzione ; poichè tal sacramento , da che è stato istituito , è stato usato sempre nella Chiesa , come ne fan fede Origene , *hom.* 2 *in Levit.*, il Grisostomo , *de sacerdot.* , Innocenzo papa I , *epist. ad Decent.* , S. Gregorio , *Sacramentar.* ; e di ciò in quanti rituali sono usciti appresso se ne fa espressa menzione. Riferisce non però il P. Chalon , *lib.* 3 , *cap.* 1 , che ne' primi tre secoli di rado , per causa delle persecuzioni , si usava di dare questo sacramento; il che è molto verisimile.

3o. Dice in fine il concilio essere una grande scelleraggine se un cristiano disprezzasse questo sacramento: *Nec vero tanti sacramenti contemptus absque ingenti scelere et ipsius Spiritus Sancti injuria esse posset.* Ma quindi si dubita se, preciso il disprezzo del sacramento , pecchi gravemente quel fedele che volontariamente ricusa di prender l' Estrema-unzione. La sentenza più comune lo nega , e questa è seguíta da S. Tomaso , *in 4 sent.* , *dist.* 2 , *qu.* 1 , *a.* 1 , *q.* 3 , *ad* 1 , da Estio , Silvio , Sambovio , Navarro ed altri molti ; dicendo S. Tomaso che così

Digitized by Google

l' Estrema-unzione come la Cresima *non sunt de necessitate salutis.* All' incontro vi è la sentenza non improbabile di altri, del P. Concina, di Habert, di Giovenino con S. Bonaventura ec., i quali dicono esservi in ciò precetto positivo divino, per quelle parole di S. Giacomo: *Inducat presbyteros Ecclesiæ, et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini.* Questa ragione non mi persuade appieno, poichè tali parole non dinotano un precetto certo; ma dico esser obbligato ciascuno, stando in morte, a prender questo sacramento per ragione della carità che ciascuno dee esercitare verso sè stesso; attesochè quantunque possa l' infermo fortificarsi con altri mezzi, trovandosi però in quello stato, da una parte ritrovasi molto debole colla mente per potersi ajutare con atti buoni, dall' altra parte (come dice il Tridentino) allora sono più veementi le insidie del demonio: *Nullum tempus est quo vehementius (adversarius) omnes suæ astutiæ nervos intendat ad perdendum nos quam cum impendere nobis exitum vitæ perspicit.* E dice che il Signore in questo sacramento ci ha apprestato un certo fermissimo ajuto: *tanquam firmissimo quodam præsidio (nos) munivit.* Il privarsi poi volontariamente in tanto pericolo della salute eterna di un ajuto così potente a vincere l' inferno non so

Digitized by Google

come possa scusarsi dalla colpa grave della mancanza di carità che l'infermo usa con sè stesso con porsi a pericolo di cedere alle tentazioni in quello estremo contrasto col nemico.

SESSIONE VIGESIMAPRIMA.

DELLA COMUNIONE SOTTO L'UNA E L'ALTRA SPECIE E DELLA COMUNIONE DEGL' INFANTI.

1. In questa sessione diede il sacro concilio la dottrina a' fedeli circa i mentovati due punti, proibendo di credere e d' insegnare altrimenti. Nel capo 1 si disse che i laici e i chierici, che non consacrano l'Eucaristia, per niun precetto divino son tenuti comunicarsi sotto l' una e l' altra specie, essendo certo che la comunione d' una sola specie basta alla salute. *S. synodus, a Spiritu Sancto.... edocta atque Ecclesiæ judicium et consuetudinem secuta, declarat ac docet nullo divino præcepto laicos et clericos non conficientes obligari ad Eucharistiæ sacramentum sub utraque specie sumendum: neque ullo pacto, salva fide, dubitari posse quin illis alterius speciei communio ad salutem sufficiat. Nam etsi Christus .... hoc sacramentum in panis et vini speciebus instituit et apostolis tradidit, non tamen illa institutio et traditio eo tendunt ut*

Digitized by Google

Christi omnes fideles statuto Domini ad utramque speciem accipiendam adstringantur. Sed neque ex sermone illo, apud Joannem 6, *recte colligitur utriusque speciei communionem præceptum esse: namque qui dixit:* Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis, *Jo.* 6, *dixit quoque*: Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in æternum etc. Qui manducat hunc panem vivet in æternum. *Jo. ibid.*

2. A questo capo 1 corrisponde il can. 1, ove si dice: *Si quis dixerit ex Dei præcepto vel necessitate salutis omnes et singulos Christi fideles utramque speciem sanctissimi Eucharistiæ sacramenti sumere debere, anathema sit.*

3. Nel capo 2 si dice che la Chiesa ha sempre avuta la potestà, nell'amministrazione de' sacramenti, di stabilire e mutare quel che giudicasse meglio, secondo le varie circostanze che occorrono. Per ciò, sebbene dal principio della religion cristiana vi fosse stato l'uso di ambedue le specie, nondimeno la Chiesa per giuste cause ha stabilito l'uso d'una sola. *Præterea declarat, hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse ut in sacramentorum dispensatione.... ea statueret vel mutaret quæ pro.... rerum temporum et locorum varietate magis expedire judicaret.*

Digitized by Google

Id autem Apostolus non obscure visus est innuisse cum ait, 1 *Cor.* 4, 1: Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei.... *Quare... licet ab initio.... utriusque speciei usus fuisset, tamen, mutata consuetudine, justis causis hanc consuetudinem sub altera specie communicandi approbavit et pro lege habendam decrevit etc.*

4. A questo capo 2 corrisponde il can. 2, ove si dice: *Si quis dixerit sanctam ecclesiam catholicam non justis causis et rationibus adductam fuisse ut laicos, atque etiam clericos non conficientes, sub panis tantummodo specie communicaret, aut in eo errasse, anathema sit.*

Pietro Soave oppone che il concilio con questo canone fonda un dogma di fede sovra d'un fatto umano, cioè che la Chiesa abbia fatto il decreto da osservarsi per legge umana, e che poi per legge divina vi sia l'obbligazione di crederlo giusto. Si risponde che il concilio non ha fondato il dogma sovra del fatto umano, ma sovra il principio certo, che la Chiesa siccome non può errare nelle cose di fede e de' costumi, così non può moversi, senza giusta causa, a far le leggi circa l'amministrazione de' sacramenti.

5. Nel capo 3 si dichiara che sotto una delle due specie tutto ed intiero si riceve Gesù Cristo ed il vero sacramento: e

Digitized by Google

perciò, in quanto al frutto, chi riceve una sola specie non vien defraudato di alcuna grazia necessaria alla salute; *Insuper declarat... fatendum esse etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque sacramentum sumi; ac propterea, quod ad fructum attinet, nulla gratia necessaria ad salutem eos defraudari qui unam speciem solam accipiunt.*

6. A questo capo 3 corrisponde il can 3, ove: *Si quis negaverit totum et integrum Christum, omnium gratiarum fontem et auctorem, sub una panis specie sumi, quia, ut quidam falso asserunt, non secundum ipsius Christi institutionem sub utraque specie sumatur, anathema sit.*

7. Nel capo 4 s'insegna che gl'infanti non sono affatto obbligati alla comunione; poichè avendo ricevuta la grazia per lo Battesimo, non possono perderla in quell'età. E quantunque i Padri antichi l'usarono per qualche giusta causa conveniente a quel tempo, nondimeno certamente dee credersi che ciò non lo fecero come necessario alla salute. *Denique sancta synodus docet parvulos usu rationis carentes nulla obligari necessitate ad ... Eucharistiæ communionem; siquidem, per Baptismi lavacrum regenerati, adeptam gratiam in illa ætate amittere non possunt. Neque ideo tamen damnanda est antiquitas, si*

Digitized by Google

eum morem aliquando servavit: ut enim ss. illi Patres sui facti probabilem causam pro illius temporis ratione habuerunt, ita certe eos nulla salute necessitate id fecisse .... credendum est.

8. A questo capo 4 corrisponde il can. 4, ove: *Si quis dixerit parvulis, antequam ad annos discretionis pervenerint, necessariam esse Eucharistiæ communionem, anathema sit.*

9. In fine poi di questa sessione il concilio si riserbò di esaminare e definire in altro tempo, presentandosi l'occasione, i due articoli altra volta proposti, cioè: il primo, se l'uso del calice affatto non debba permettersi a' fedeli che non celebrano; il secondo, se tal uso per giuste ragioni debba concedersi ad alcuno o pure a qualche nazione o regno, sotto certe condizioni.

10. In questa sessione Alfonso Salmerone dimostrò esser certo che l'uso del calice non poteva esser di precetto divino, poichè la Chiesa già per lungo tempo avea proibito ai laici l'uso del calice, come provava dal concilio di Costanza e di Basilea e da tutti gli scrittori per cinquecento anni addietro. Tanto più che anche anticamente non a tutti si concedeva il calice, come apparisce da più istorie e libri de'Padri. Rispose poi alle opposizioni, dicendo che sebbene dal Signore nella cena

Digitized by Google

fu data l'Eucaristia a' discepoli in ambedue le specie, con dir loro, *bibite ex eo omnes*, ciò non però fu detto solamente a' discepoli. Nè siamo noi tenuti a seguitar tutte le azioni di Cristo secondo tutte le loro circostanze, ma secondo ci son comandate per la Scrittura o per la tradizione della Chiesa. Nè ostare, disse, il vangelo di S. Giovanni al capo 6, poichè là non si dice esservi alcun precetto di usare amendue le specie, mentre ivi altre volte si nomina la comunione di amendue ed altre volte del solo pane.

11. Scrive il P. Chalon nella sua istoria, parlando dell' Eucaristia, che gli orientali al presente amministrano il corpo ed il sangue con un cucchiajo, ma prima davasi a bere il sangue nello stesso calice, come dice S. Cirillo gerosolimitano; *catech.* 5 *myst.* Dipoi si praticò di dare una particella del pane sacrato bagnata nel sangue, secondo attesta Brocardo, *lib.* 5, *cap.* 3. Ciò lo proibì il papa Urbano nel concilio di Chiaramonte; ma tal modo di comunicare dice il P. Chalon, *cap.* 7, che fu praticato sino al secolo XII, poichè da quel tempo cominciò ad abolirsi la comunione delle due specie. S. Tomaso, 3 *p.*, *qu.* 80, *a.* 12 *ad* 2, scrive che a tempo suo già era abolita, e il concilio di Costanza espressamente la vietò. Pio IV papa concesse il calice alle chiese di Germania; ma

Digitized by Google

come riferisce il cardinal Bona, una tal concessione fu rivocata da S. Pio V. Scrive monsignor Bossuet nel trattato della comunione, *pag.* 165, che anche anticamente in certi giorni, come nel venerdì santo, si dava il solo corpo.

12. Disse poi il Salmerone che chi prende il sacramento in una specie non prende meno di chi lo prende in ambedue, giacchè sotto una sola delle specie si contiene intieramente Cristo, come già avean definito i concilj di Costanza e di Firenze. Se poi riceve tanta grazia chi si comunica sotto una specie quanto chi sotto amendue, disse la sua opinione essere che la grazia fosse eguale, e procurò di provarlo con più ragioni; del resto soggiunse che ciò non avea che fare sul presente articolo, dipendendo dal mero arbitrio di Dio.

13. Un certo fra Amante servita, teologo del vescovo di Sebenico, per difendere che riceveasi maggior grazia nella comunione di ambe le specie che di una sola, si avanzò a dire che il sangue non è parte della natura umana, ma è primo alimento, e che perciò il sangue di Cristo non conteneasi sotto la specie del pane; ma in ciò fu ben ripreso dagli altri, onde fu costretto a disdirsi, dicendo ch' egli avea addotto questa opposizione per poi confutarla.

Digitized by Google

14. Un certo altro portoghese all'incontro imprese a difendere che non vi era precetto divino che obbligasse nè pure i sacerdoti, i quali consacrano il sacramento, a prendere ambedue le specie: ma tutti gli altri se gli opposero con più ragioni, che il Pallavicino non riferisce; ma ben le adduce il cardinal de Lugo, *de Euchar.*, *disp.* 19, *sect.* 8, dove specialmente confuta Rafaele da Volterra, che narra aver Innocenzo VIII in ciò dispensato co' Norvegi.

15. In somma conclusero tutti che chi prende una sola specie prende niente meno di chi le prende amendue. In quanto poi all'effetto della grazia, altri sostennero che riceve maggior grazia chi assume tutte e due le specie, perchè i sacramenti cagionano quel che significano secondo i loro segni; moltiplicandosi i segni, si moltiplica la grazia. La maggior parte non però dissero che la grazia che s' infonde in virtù del sacramento è uguale così nell' uno come nell' altro modo.

16. In quanto poi agl' infanti, si fece il dubbio se fosse necessario per precetto divino far ricevere ad essi la comunione. Tutti risposero che no, mentre l' Eucaristia si dà per modo di cibo, la natura del quale è di ristorare quel che si perde per lo calore, cioè, nel suo vero senso, per lo disordine

Digitized by Google

delle passioni umane; e questa perdita non vi è negl' infanti, che son privi del libero arbitrio. Dissero nulladimanco alcuni pochi che agl' infanti colla comunione sempre in effetto si accresce in qualche modo la grazia: ma gli altri ciò negarono, poichè gl'infanti comunicano affatto materialmente, senza alcuna disposizione. Aggiunsero che a' tempi antichi non si dava agl' infanti l' Eucaristia a questo fine, ma per liberarli da'maleficj e dall' invasione de' demonj. In quanto finalmente al punto, se conveniva concedere ad alcuna nazione, come a' Germani, l' uso del calice, si rispose a' cesarei, che insisteano per tal concessione, che l' affare si sarebbe appresso meglio discusso e poi determinato: e poi si negò con disgusto de' cesarei.

17. Al capo 2 si aggiunsero in fine quelle ultime parole circa la consuetudine posteriore di dar la comunione sotto una specie: *Quam reprobare aut sine ipsius Ecclesiæ auctoritate pro libito mutare non licet.* Quelle si aggiunsero per ciò che opposero alcuni, cioè che in più regni, come in Cipro, in Candia e nella Grecia, si ritenea l' uso del calice: ma lor si rispondea che ciò era per uno special privilegio lor conceduto dalla Chiesa; onde, per non offendere i privilegiati, si aggiunsero anche quelle ultime parole.

Digitized by Google

18. Il Soave dice esser paruta meraviglia che, avendo il concilio con quattro anatemi fatti quattro articoli di fede, non avesse potuto poi dichiarare quello di conceder l'uso del calice, ch'è di legge ecclesiastica; quando all'incontro pareva ad altri che quello doveva prima trattarsi, perchè, concedendosi, sarebbero cessate tutte le dispute. Ma risponde il Pallavicino esser falso un tal discorso; mentre, siccome fu facile il vedere che non vi era precetto divino di usare il calice, altrettanto fu dubbioso il decidere se conveniva concederlo o vietarlo. Nè è vero che, concesso quello, sarebbero cessate le dispute; ancorchè la Chiesa l'avesse permesso, non sarebbe finita la questione che vi è co' novatori, se la Chiesa ha o no la potestà di proibirlo.

19. Dice di più il Soave che, dicendo il concilio che il fedele, ricevendo Cristo sotto la sola specie di pane, non è fraudato della grazia necessaria, parea già confessare che il fedele perde la grazia non necessaria, e quasi dubitava se l'autorità umana possa impedire la grazia sovrabbondante di Dio; il che sembra esser contra la carità. Risponde il Pallavicino essere un falso argomentare il dire che il fedele a cui è vietato l'uso del calice, non venendo fraudato di alcuna grazia necessaria, venisse a concedersi che venga

Digitized by Google

almeno fraudato di qualche grazia non necessaria. Spesso accade nel discorrere che si affermi o si neghi una cosa sotto una circostanza secondo la quale quella cosa può affermarsi o negarsi, restando sospeso l'evento di ciò che sarebbe senza tal circostanza.

20. In quanto poi al dire esser certo che la Chiesa non ha l'autorità (ch'è quel che vuol dire il Soave) di privare i fedeli della grazia sovrabbondante de' sacramenti o che, quantunque lo potesse, privandoli, sarebbe ciò contra la carità, si risponde che la Chiesa non dee riguardare il solo aumento della grazia in chi si comunica, ma più la venerazione del sacramento; altrimenti avrebbe fatto male di vietare la comunione e la celebrazione della messa nel venerdì santo o che si celebrasse più volte il giorno. Dice inoltre Pietro Soave che due cose diedero molto a parlare. La prima fu l'obbligo imposto di credere che l'antichità non tenesse per necessaria la comunione degl'infanti; poichè dove si tratta di cosa di fatto preterito, non vale l'autorità, la quale non può alterare le cose avvenute. All'incontro dice che S. Agostino in nove luoghi lungamente discorre della necessità che hanno i bambini dell'Eucaristia, ed aggiunge che la stessa chiesa romana più volte l'ha definita per necessaria alla salute degl'infanti; allegando

Digitized by Google

ancora l'epistola d'Innocenzo papa, che chiaramente ciò insegna. Ed aggiunge il medesimo che quei del concilio maravigliavansi come i Padri avessero posto con ciò altri in pericolo di dire che o Innocenzo o esso concilio avesse errato.

21. Ma il Pallavicino risponde e dice così: se forse il Soave intese che la Chiesa non possa dichiarar di fede la verità di un fatto preterito che non soggiace alla sua giurisdizione, ben si vede ch'egli è altrettanto ignorante quanto miscredente dell'autorità della Chiesa; giacchè è indubitato ch'ella ben può dichiarar di fede non essere avvenuto in fatti quel che Dio ci assicura nelle Scritture che non poteva succedere, come per esempio che un beato sia caduto nell'inferno. Ora, stando rivelato da Dio nelle Scritture che la Chiesa è la colonna e fermezza della verità, in virtù di tal rivelazione ben ha potuto il concilio definire ch'ella non ha errato col credere che la comunione de' bambini non era necessaria alla loro salute. Del resto il concilio non trattò mai in questo luogo dell'opinione che avessero i Padri antichi circa la comunione degl'infanti, ma disse che siccome quei santi Padri ebbero probabili ragioni del loro fatto, secondo le circostanze di quel tempo, così certamente dee credersi che ciò facessero senza veruna

Digitized by Google

necessità di salute. In quanto poi all' autorità di S. Agostino ed all' epistola d' Innocenzo I confessa il Pallavicino che S. Agostino, specialmente in due luoghi, mette la stessa necessità dell'Eucaristia che si ha del Battesimo, ma dice esser ben noto da gran tempo nelle scuole che il santo Dottore intese che il capo 6 di S. Giovanni non parlava della sola comunione sacramentale, ma dell' incorporamento mistico che si fa dell' anima con Cristo per mezzo del Battesimo e della fede. E con ciò S. Agostino cercò di confutare Giuliano, che negava la necessità del Battesimo per entrare nel cielo, siccome la negavano anche i pelagiani; e così provò il Santo il fatto del peccato originale. Questa fu l' intelligenza che S. Tomaso diede alla dottrina di S. Agostino, 3 *p.*, *q.* 80, *art.* 9 *ad* 3. Ed in verità, come mai S. Agostino poteva intendere di dire che i bambini dopo il Battesimo potesser ricadere in peccato senza loro colpa, quando fossero morti in quella età senza ricever l' Eucaristia ? L' epistola poi d' Innocenzo I, ch' è la vigesimasesta fra le sue decretali, scritta a' Padri milevitani, dice così tradotta: *Ciò che la fraternità vostra afferma predicarsi da loro* (cioè da' pelagiani), *a' bambini donarsi i premj della vita eterna anche senza il Battesimo, è cosa molto stolta per la ragione che, se non*

Digitized by Google

mangeranno la carne del Figliuolo dell'uomo e non beveranno il suo sangue, non avranno la vita in sè stessi. Ecco che Innocenzo intende dire nel Battesimo mangiarsi la carne di Gesù Cristo. E questi detti di S. Agostino e d'Innocenzo furono già ben discussi in Trento : e fu riprovato Erasmo come temerario, che volea ciò intendersi dell'Eucaristia.

22. La seconda cosa che narra il Soave è di aver molto dato a parlare il riferito capo per l'anatema con cui dichiarasi eretico chi dice non essersi mossa la Chiesa da giuste cause a dar la comunione senza il calice. Dice il Soave che ciò è fondare un articolo di fede sovra un fatto umano. Asserisce di più che alcuni del concilio molto maravigliavansi in udire che l'uomo non è tenuto ad osservare i decreti della Chiesa se son per diritto umano, ma ch'è tenuto poi a credere che quello è giusto di diritto divino; e che si mettevano per articoli di fede cose che si mutano alla giornata. Ma risponde il Pallavicino : « Posto ch'è di fede che la Chiesa non può errare nelle materie di fede e di costumi, è anche di fede che nel far leggi sovra la dispensazione de'sacramenti non può ella procedere senza giuste ragioni. » E posto che ogni legge umana, come insegna S. Tomaso, trae tutto il suo vigore dalla

Digitized by Google

legge eterna di Dio, che ci comanda di ubbidire a' nostri superiori, per conseguenza siam tenuti noi alle leggi umane, secondo da' superiori ci saranno intimate. Del resto, non siamo obbligati a credere con certezza di fede la giustizia di ogni legge umana, fuori di quelle leggi dove si ha la promessa divina di assistere ad alcun legislatore umano; siccome vi è la promessa di assistere alla Chiesa nelle leggi di religione, ancorchè la legge si varii secondo le circostanze de' tempi.

23. Il cardinal Madruccio s' ingegnò di provare che il concilio ben poteva e doveva accordare a Cesare l'uso del calice, siccome erasi concesso dal concilio di Basilea a' Boemi. Ma si opposero il patriarca di Gerusalemme ed il patriarca eletto di Aquileja: e questi disse che l' intenzione di Cesare era buona, ma forse non era tale quella degli altri che l' importunavano; poichè tra alcuni andava girando l' errore di Giovanni Wicleffo e Pietro dresdese, che la comunione di ambe le specie era necessaria alla salute: onde ben potea temersi che que' popoli, accordandosi loro l'uso del calice, argomentassero o che tal uso fosse necessario o che sotto le specie del pane vi fosse il corpo di Gesù Cristo e sotto quelle del vino il solo sangue.

24. L' arcivescovo di Otranto propose di

Digitized by Google

rimetter l'affare al papa; ma vi si oppose il Granatese con altri, dicendo esser cosa molto pericolosa il mutare i riti dell'Eucaristia in quei tempi così torbidi. Aggiunse che la Chiesa non senza ragione avea tolto l'uso del calice, come per lo pericolo di versarsi il sangue, di renderci quello materia di stomacaggine, essendo cresciuto il numero de' fedeli; onde la concessione più presto sarebbe valuta a nutrire che ad estirpare in quei popoli la miscredenza. Di più disse non esser conveniente che il concilio facesse ordinazioni particolari per una sola nazione: disse che dal concilio di Costanza erasi vietato il calice per togliere l'errore in Boemia che quello era necessario di precetto divino: disse che non ostava l'esempio di S. Leone, di aver concesso un tempo il calice, perchè allora lo concesse affin di togliere l'errore de' manichei, che negavano a Cristo aver vero corpo e vero sangue; nè convenire il rimedio da taluno proposto di comunicare col pane intinto nel vino consacrato, come usano i Greci, mentre ciò fu proibito da Giulio papa nel can. *Cum omne, dist.* 2 *de consecr.*, avendo Cristo data agli apostoli ciascuna delle specie separatamente.

25. Discorse in fine il Lainez e disse che in quanto al conceder l'uso del calice ed annullare il decreto di Costanza, ben potea

Digitized by Google

farsi dal concilio, ma trattandosi di dispensare a tal legge con alcuna azione, ciò spettava al papa. Del resto disse a lui parere che non conveniva di fare nè l'uno nè l'altro: nè valer la ragione di dar rimedio all'infermità di quei cattolici che domandavano il calice, perchè, dispensando in ciò, li avrebbe animati ad altre richieste impertinenti; giacchè essi niente dimostravano di credere all'autorità del concilio, ma volevano la concessione del calice solo per usarlo senza pericolo di esser castigati dall'imperatore. Disse di più che questa concessione avrebbe mosso l'appetito di avere anche l'uso del calice alle altre nazioni.

26. In somma le ragioni, in breve, di negare il calice furono: 1.° il disordine d'introdurre nei riti della Chiesa la varietà, sempre nociva alla verità: 2.° il vedere non osservate le condizioni con cui il concilio di Basilea e Paolo III aveano dispensato: 3.° l'essere in vigore le stesse ragioni in Germania che mossero il concilio di Costanza a negare l'uso del calice, e specialmente il pericolo di versare il sangue, la difficoltà del conservarlo, gl'inconvenienti nel dispensarlo al popolo quando era molto, la difficoltà di portarlo agl'infermi nelle campagne, la stomacaggine che tal uso naturalmente reca a'fedeli ove concorresse la moltitudine: 4.° il

Digitized by Google

pericolo di confermare l'errore sparso già nella Germania, che nelle specie del pane non vi fosse il sangue: 5.° il dar ansa a richieste più avanzate ed alle altre nazioni di chiedere lo stesso uso del calice.

27. Soggiungo qui molte notizie dell'antichità circa la comunione ed altri usi dell'Eucaristia. Nel darsi la comunione il diacono anticamente con voce alta dicea: *Sancta sanctis.* I sacerdoti poi nel porgere la particola diceano solamente: *Corpus Christi.* E chi la ricevea rispondeva: *Amen,* in segno della sua fede: e ciò durò sino al secolo VI, come si ha dall'autore delle Costituzioni apostoliche, *l.* 8, *c.* 13, e come scrive S. Leone verso il detto secolo VI, *serm.* 6 *de jejun.* Ma Giovanni diacono nella vita di S. Gregorio, *l.* 2, rapporta che a' suoi tempi diceasi: *Corpus D. N. Jesu Christi custodiat animam tuam.* Nella messa comune prima comunicavansi i sacerdoti, poi i diaconi, suddiaconi e chierici, ed in fine i laici, uomini e donne: ma non tutti gli astanti alla rinfusa; poichè si riconosceano particolarmente quei che dovean comunicarsi: ed i frammenti che restavano si davano a' fanciulli innocenti; e questo uso de' frammenti a' fanciulli seguitò sino al secolo XII, in cui fu abolito. I soli ecclesiastici si comunicavano all'altare, gli altri a' balaustri o ne' luoghi dove si ritrovavano.

Digitized by Google

28. Nelle chiese orientali, anche da' laici, la comunione riceveasi stando in piedi; ognuno bassando gli occhi e la testa, stendea la mano, ove ricevea il pane consacrato, come si ha da Tertulliano, *lib. de idol., c.* 7, da S. Cipriano, *epist.* 56, e da S. Ambrogio presso Teodoreto, *histor. l.* 5, *c.* 17. E secondo rapporta S. Cirillo gerosolimitano, *epist.* 289, si stendea la mano destra colle dita aperte, ma unite fra di loro, e colla sinistra si sostenea la destra: gli uomini stendeano la mano nuda, ma le donne coperta da un pannolino che chiamavasi *domenicale*. Di ciò fa menzione S. Agostino riferito dal P. Chalon nel cap. 7, trattando dell' Eucaristia; e S. Giovan damasceno e il ven. Beda attestano che quest' uso durò sino al secolo VIII.

Agl'infermi si portava il solo corpo; ed in fatti S. Onorato col solo corpo comunicò S. Ambrogio moribondo. Talvolta non però gl' infermi comunicavansi colle due specie, e spesso i medesimi andavano alla Chiesa a prendere il Viatico; e quando non potevano andarvi, si diceva la messa nella stessa loro camera.

29. È cosa nota poi che i primi cristiani teneano nelle proprie case l'Eucaristia, sotto la specie però del solo pane, ed ivi segretamente prendeano la comunione da loro stessi, secondo attesta S. Luca: *Frangentes circa*

Digitized by Google

domos panem. Act. 2, 46. E Tertulliano, *lib.* 2 *ad uxorem, cap.* 5, parla di ciò come di cosa ordinaria. Ed in tempo delle persecuzioni se ne provvedeano per molto tempo, specialmente quei che nelle loro città non aveano che una sola messa. S. Basilio, scrivendo a Cesaria, dice in una lettera che i solitarj, benchè non avessero sacerdoti, aveano però seco l'Eucaristia. Tal uso in oriente ebbe vigore sino al secolo VI, come narra Anastasio bibliotecario. In occidente quest'uso non durò tanto tempo, benchè seguitò ad esservi, ma di rado.

3o. In quanto poi alla frequenza della comunione, non si dubita che ne'tre primi secoli, secondo le costituzioni apostoliche e come attesta S. Giustino, *apolog.* 2, *lib.* 8, *cap.* 20, il sacerdote nella messa dava la comunione a tutti coloro che a quella aveano assistito. S. Cipriano, *de orat. dom.*, scrive: *Noi riceviamo ogni giorno l'Eucaristia, come un cibo di salute..., se per qualche grave colpa non siam costretti ad astenercene.* Tanto che poi quest'uso passò in legge, secondo il canone degli apostoli, formato nel fine del secolo III o principio del IV, che dicea: *Bisogna separar dalla comunione quei fedeli che, venendo alla Chiesa e udendovi le divine Scritture, non restano a prender la santa comunione.* Tal precetto fu rinnovato

Digitized by Google

dal concilio di Antiochia sotto Giulio papa; ed in molti luoghi fu osservato sino al V secolo. Anzi, come scrive Strabone, cap. 22, taluni credeano esser tenuti a comunicare più volte il giorno, se udivano più messe. Appresso non però, raffreddato il fervore, il concilio di Agda nell'anno 506, col can. 18 (che poi diventò come legge ecclesiastica) ordinò sotto pena di scomunica che ognuno almeno comunicasse tre volte l'anno, a Natale, Pasqua e Pentecoste. Ma Teodoro arcidiacono di Cantorbery ne' suoi Spicilegi, *tom.* 9, *cap.* 52, scrisse de' Greci: *I Greci, chierici o laici, comunicano ogni domenica; e chi non comunica è scomunicato. Lo stesso praticano i Romani, ma senza la pena della scomunica.* Raffreddatasi di poi vie più la divozione de' fedeli, fu necessario che il concilio latèranese ordinasse che ogni fedele giunto agli anni della discrezione si confessasse e comunicasse almeno una volta l'anno, come si ha nel capo: *Omnis utriusque sexus, de pœnit. et rem.*

31. Diciamo qualche cosa delle *agape* che si usavano ne' primi tempi della Chiesa. Avendo Gesù Cristo istituito questo sacramento dopo la cena fatta in Gerusalemme, i primi cristiani costumarono similmente di comunicare dopo una semplice cena, alla quale assisteva il vescovo o qualche sacerdote. Tali

Digitized by Google

cene si chiamavano *agape*, cioè cene di carità, poichè in greco *agape* significa amicizia. In esse i ricchi sollevavano i poveri; e si faceano nelle chiese: onde l'Apostolo, 1 *Cor.* 11, 21 *et* 22, riprese coloro che non soccorrevano i poveri, scrivendo: *Unusquisque enim suam cœnam præsumit ad manducandum; et alius quidem esurit, alius autem ebrius est. Numquid domos non habetis ad manducandum et bibendum? aut ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis eos qui non habent?* Di queste agape ben fanno menzione S. Ignazio martire, *epist. ad Smyrnæos, n.* 8, e Tertulliano, *apolog.* 18, *cap.* 59. Di poi s'introdusse il digiuno prima della comunione; il tempo nondimeno in cui questo digiuno fu introdotto, non si sa: del resto S. Isidoro ne parla come di cosa generalmente praticata al suo tempo.

32. Parlando poi delle festività di questo sacramento, prima non se ne celebrava altra che quella del giovedì santo, in cui fu istituita l'Eucaristia. Ma nell'anno 1208 rivelò il Signore a S. Giuliana vergine, monaca ospitaliera in Liegi, allorchè la Santa era di sedici anni, ch'egli voleva nella Chiesa una solennità particolare per questo gran dono fattole del sacramento dell'altare. A principio la festa fu istituita dal vescovo di Liegi: ma poi nell'anno 1264 da Urbano IV fu ampliata

Digitized by Google

per tutta la Chiesa e stabilita nel giovedì dopo l'ottava di Pentecoste. Indi Clemente V la confermò nell'anno 1311 e la fe'accettare dal concilio generale di Vienna. Prima, come scrive monsig. Baillet, in tale festa recitavasi l'officio del Sacramento, secondo l'uso della chiesa gallicana, composto dalla stessa S. Giuliana, o pure (come dicono altri) da un divoto religioso chiamato Giovanni, ajutato dalle orazioni di S. Giuliana. Ma poi cominciò a recitarsi l'officio che ora si recita, composto da S. Tomaso d'Aquino, che lo fece per comando di Urbano IV all'uso della chiesa romana.

33. Parlando poi della processione del SS. Sacramento, non si sa il tempo preciso in cui fu istituita; poichè Urbano IV nel suo breve non ne fa menzione. Mons. Thiers riferisce essere stata istituita da papa Giovanni XXII, che morì nell'anno 1333. Ed è certo che a tempo di Martino V nel 1433 e di Eugenio IV suo successore già si praticava, mentre essi pontefici concessero l'indulgenza plenaria a chi, confessato, assisteva all'officio del Sacramento ed anche a tutti coloro che assistevano alla processione.

34. Nè pure si sa il tempo quando si è introdotto l'uso di esporre il Sacramento sull'altare; solo si sa (come porta il P. Croiset nella sua opera grande, al giorno 25 di

Digitized by Google

agosto) che per l' infermità di S. Luigi re di Francia in tutto il regno si fecero l'esposizioni del Sacramento, e ciò fu verso l'anno 1248, sedici o diciotto anni prima della detta festa istituita. Gli ostensorj erano prima di diverse forme , di croci, di soli e di torrette, che si usavano da trecento anni fa. Ciò s' intende delle specie scoperte , perchè prima nelle processioni si portavano coperte. Avvertasi qui esser proibito, per decreto della S. C. del concilio , il portare il Sacramento agl' infermi solo per adorarlo , o il portarlo seco per provare la propria innocenza , ed anche il condurlo alla porta della chiesa per sedar le tempeste o spegnere gl' incendj.

35. Gli antichi poi servivansi dell' Eucaristia per varj usi. I vescovi la mandavano tra di loro in segno di comunione. Portavasi ne' viaggi per custodia. Serbavasi una parte del sacrificio per lo giorno seguente: così il P. Chalon , *cap.* 2. Di più usavasi di seppellire i morti coll' Eucaristia ; così narra essere stato seppellito S. Basilio lo scrittore della di lui vita. Di più S. Teodoro papa scrisse la condanna di Pirro monotelita coll' inchiostro mischiato col divino sangue sul sepolcro di S. Pietro, come scrive Paolo diacono di Aquileja. Niceta, presso Chalon , c. 12 , nella vita di S. Ignazio patriarca di Costantinopoli , narra una simile condanna

Digitized by Google

contra Fozio. Il P. Martene, *to.* 1 *de rit.*, *l.* 1, *c.* 5, *a.* 4, porta che nelle dedicazioni delle chiese riponeansi nell'altare tre particole consacrate colla calcina; e così fece il papa Urbano, consacrando la chiesa del monastero di Marmoutiers.

36. Nelle chiese orientali anticamente conservavasi l'Eucaristia in colombe d'oro o di argento sospese sopra gli altari; Le Brun, *to.* 2, *pag.* 171, scrive ciò praticarsi in Francia. Ivi solea riporsi ancora l'Eucaristia in certi ciborj a modo di torri, a cui successero poi le pissidi in forma di coppe coperte. Erano poi questi ciborj d'oro, d'argento, di pietre preziose, d'avorio, di cristallo, di vetro ed anche di legno; Chalon, *cap.* 13. Al presente gli orientali non più conservano l'Eucaristia sull'altare, ma o nelle sagrestie o in alcuni armarj o vero nel muro a lato degli altari, appesa ad un chiodo dentro una borsa, e non con quella decenza con cui la conservano le nostre chiese occidentali.

SESSIONE VIGESIMASECONDA.

DEL SACRIFIZIO DELLA MESSA.

1. Il Granatese riprovò il canone 2, ove si dice che Gesù Cristo ordinò sacerdoti gli apostoli con quelle parole: *Hoc facite in meam*

Digitized by Google

commemorationem ; adducendo la sentenza di Nicola Cabasila, il quale fu di parere che il sacerdozio fu lor conferito nel giorno di Pentecoste. S. Tomaso e Scoto dicono che fu conferito già nella cena, ma con condizione di non poterlo esercitare se non dopo ricevuto lo Spirito Santo nella Pentecoste ; ma dice il Pallavicino che queste opinioni ebbero poco seguito.

2. Un teologo portoghese, fra Francesco Forero domenicano, parlando de' testi di Malachia : *Ab ortu enim solis usque ad occasum magnum est nomen meum in gentibus : et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda, quia magnum est nomen meum in gentibus ; dicit Dominus exercituum,* 1, 11 ; e del Vangelo ; *Hoc facite in meam commemorationem ; Luc.* 22, 19: disse che questi testi non tanto provano per forza della lettera quanto dell' interpretazione de' Padri ; e perciò dicea che la potestà data a' sacerdoti di sacrificare non solo si provava dalla Scrittura, ma dalla tradizione ancora. Fu non però malamente udito il P. Forero, poichè ciò era contra la sentenza comune. Specialmente Melchiorre Cornelio, teologo del re Bastiano, fe' un dotto discorso, ove dimostrò che il testo di Malachia così fu inteso dal concilio niceno II, e che Gesù Cristo dicendo quelle parole – *hoc*

Digitized by Google

facite in meam commemorationem – singolarmente impose agli apostoli che consacrassero il pane ed il vino.

3. Parimente qui si dubitò se il concilio prima de' canoni dovesse premetter la dottrina, e si concluse che sì; perchè il concilio tenea l'officio anche d'insegnare, illustrando quel che definiva colle ragioni che valessero non come fondamenti della nostra fede ma come difese contra le opposizioni degli eretici. La maggior questione poi fu se Cristo offerì sè stesso per noi al Padre nel sacrificio della cena, come difese il Salmerone, o in quello della croce, come sostenne il Soto.

4. Sovra l'istituzione de' sacerdoti nella cena furono contrarj il Guerrero, il Duinio ed altri, dicendo ciò esser dubbioso, anzi contrario al sentimento di alcuni Padri. Al Guerrero e al Duinio non piacque il dirsi che Gesù Cristo nella cena offerisse sè stesso al Padre. All'Ajala non piaceva il dirsi che in questo sacrificio si compissero tutti quelli della natura e della legge, perchè ciò non si dimostrava nè per la Scrittura nè per la tradizione; ed anche perchè sembrava con ciò derogarsi al sacrificio della croce.

5. Dice il Soave che al decreto del concilio di aver Cristo offerto sè stesso nella cena, contraddissero venticinque Padri; ma il Pallavicino

Digitized by Google

scrive che furono solamente i due nominati, il Guerrero ed il Duinio, come apparisce dagli atti. Ma veniamo a quel che insegnò e poi definì il concilio. Nel capo 1, parlando dell' istituzione della messa, disse che, essendo imperfetto il sacerdozio del vecchio Testamento, è stato di bisogno che sorgesse un altro sacerdote secondo l' ordine di Melchisedech, N. S. Gesù Cristo, che potesse perfezionare nella santità tutti coloro che avevano a farsi santi. Onde il Salvatore benchè doveva offerirsi a Dio una volta, morendo in croce per redimere gli uomini, nondimeno, perchè colla sua morte non dovea terminare il sacerdozio, nell' ultima cena egli si offerì al Padre sotto le specie di pane e di vino, dichiarandosi appunto, secondo l'ordine di Melchisedech, sacerdote eterno, e lasciando alla Chiesa un sacrificio con cui si rappresentasse quello della croce, per conservarne la memoria, ed insieme affinchè per suo mezzo si applicasse a noi la virtù salutare di quello in remissione de' peccati che giornalmente commettiamo. *Quoniam sub priori Testamento, teste Apostolo, Hebr. 7, propter levitici sacerdotii imbecillitatem consummatio non erat, oportuit sacerdotem alium secundum ordinem Melchisedech surgere, D. N. Jesum Christum, qui posset omnes, quotquot sanctificandi essent, ad perfectum*

Digitized by Google

adducere. Is igitur Deus et Dominus noster etsi semel seipsum in ara crucis, morte intercedente, Deo Patri oblaturus erat, ut æternam illic redemptionem operaretur, quia tamen per mortem sacerdotium ejus extinguendum non erat, in cœna novissima, qua nocte tradebatur, ut dilectæ sponsæ suæ Ecclesiæ visibile... relinqueret sacrificium quo cruentum illud... repræsentaretur ejusque memoria... permaneret, atque illius salutaris virtus in remissionem eorum quæ a nobis quotidie committuntur peccatorum applicaretur, sacerdotem secundum ordinem Melchisedech se in æternum constitutum declarans, corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit.

6. A questa prima parte del capo 1 si appartiene poi il can. 1, ove si definì: *Si quis dixerit in missa non offerri Deo verum et proprium sacrificium, aut quod offerri non sit aliud quam nobis Christum ad manducandum dari, anathema sit.*

7. Sicchè dalle riferite parole del concilio si ricava che la messa è vero e proprio sacrificio, di cui il sacerdote fu Gesù Cristo, secondo l'ordine di Melchisèdech, siccome fu predetto da Davide: *Tu es sacerdos in æternum, secundum ordinem Melchisedech;* e siccome scrive l'Apostolo; *Hebr.* 5, 6. Dicesi: *secondo l'ordine di Melchisedech;*

Digitized by Google

perchè Melchisedech offerì in sacrificio pane e vino, *Genes.* 14, 18: *Melchisedech enim protulit panem et vinum; erat enim sacerdos Altissimi.* La particola *enim* dimostra chiaramente che quel sacrificio fu di pane e vino. Se dunque il Redentore, secondo l'ordine di Melchisedech, è stato sacerdote, bisogna confessare che nell'ultima cena egli istituì questo sacrificio, offerendo sè stesso al Padre sotto le specie di pane e di vino, giacchè non può assegnarsi altro tempo in cui avesse fatto un tal sacrificio.

8. Siegue l'altra parte del capo 1, ove si dice che sotto le specie di pane e vino diè a mangiare il suo corpo ed a bere il suo sangue agli apostoli, costituendoli sacerdoti con tutti gli altri lor successori nel sacerdozio, acciocchè da indi in poi seguissero ad offerire un tal sacrificio con quelle parole: *Hoc facite in meam commemorationem; Luc.* 22, 19: poichè, celebrata l'antica pasqua, che gli Ebrei celebravano in memoria della loro uscita dall'Egitto, egli istituì la nuova pasqua, cioè sè stesso, che dovea sacrificarsi dalla Chiesa per mezzo de'sacerdoti in memoria del suo passaggio da questo mondo al Padre, quando ci redense col suo sangue; e questa è quella offerta monda che non può essere imbrattata dall'indegnità degli offerenti, e che il Signore predisse per Malachia

Digitized by Google

doversi offerire in ogni luogo al suo gran nome, e che l'Apostolo chiaramente indicò, 1 *Cor.* 10, 21, dicendo: *Non potestis mensæ Domini participes esse et mensæ dæmoniorum;* intendendo per questa mensa l'altare ove si sacrifica. Al che corrisponde quell'altro testo, *Hebr.* 13, 10: *Habemus altare de quo edere non habent potestatem qui tabernaculo deserviunt.* Dove si nomina altare bisogna che vi sia vittima e sacrificio. Onde il Tridentino nel suddetto capo 1 soggiunse: *Ac, sub earumdem rerum symbolis, Apostolis, quos tunc novi Testamenti sacerdotes constituebat, ut sumerent (corpus et sanguinem suum) tradidit; et eisdem eorumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent, præcepit per hæc verba:* hoc facite in meam commemorationem, *ut semper catholica ecclesia intellexit et docuit; nam, celebrato veteri pascha, quod in memoriam exitus de Ægypto multitudo filiorum Israel immolabat, novum instituit pascha, seipsum ab Ecclesia per sacerdotes sub signis visibilibus immolandum in memoriam transitus sui ex hoc mundo ad Patrem, quando per sui sanguinis effusionem nos redemit etc. Et hæc quidem illa munda oblatio est quæ nulla indignitate aut malitia offerentium inquinari potest; quam Dominus per Malachiam nomini suo, quod magnum futurum esset in gentibus,*

Digitized by Google

in omni loco offerendam prædixit; et quam non obscure innuit apostolus Paulus scribens Corinthiis, 1, 10, 21, *cum dicit non posse eos qui participatione mensæ dæmoniorum polluti sunt, mensæ Domini participes fieri: per mensam altare utrobique intelligens. Hæc denique illa est quæ per varias sacrificiorum, naturæ et legis tempore, similitudines figurabatur; utpote quæ bona omnia per illa significata, velut illorum omnium consummatio et perfectio, complectitur.*

A questa parte del cap. 1 corrisponde il can. 2, ove: *Si quis dixerit illis verbis* – Hoc facite in meam commemorationem – *Christum non instituisse apostolos sacerdotes; aut non ordinasse ut ipsi aliique sacerdotes offerrent corpus et sanguinem suum, anathema sit.*

9. Opposero alcuni del concilio, come si è detto di sopra, che le parole – *Hoc facite in meam commemorationem* – non abbastanza provavano che Gesù Cristo avesse fatto vero sacrificio, sicchè nella cena non solo avesse dato il suo corpo in cibo agli apostoli, ma anche offerto al Padre per la redenzion del mondo. Ma ciò fu ributtato dagli altri, mentre non si dubita che Gesù Cristo veramente sacrificò nella cena il suo corpo al Padre; altrimenti, come si è provato, non sarebbe stato sacerdote secondo l'ordine di Melchisedech,

Digitized by Google

nè figura dell' agnello pasquale. Inoltre ciò si prova colle parole di S. Luca: *Hoc est corpus meum, quod pro vobis dàtur. Luc.* 22, 19. E di S. Paolo: *Quod pro vobis frangitur.* 1 *Cor.* 11, 24. Le parole *datur* e *frangitur* non significano darsi e frangersi solo in cibo, ma darsi e frangersi in sacrificio; poichè non dicesi *vobis datur* e *frangitur*, ma *pro vobis:* oltrechè, il dire *frangitur* non conviene al corpo di Cristo, se non nella specie di pane, come riflette il Grisostomo, *hom.* 24. Ed è certo che l' Apostolo, dicendo *frangitur*, ebbe riguardo alla specie di pane, come lo dice anco in altro luogo, 1 *Cor.* 10, 16: *Panem quem frangimus etc.* E si dice anche negli Atti, *Actor.* 2, 46: *Frangebant circa domos panem.* Se dunque Cristo sacrificò sè stesso nella cena e poi disse: *Hoc facite in meam commemorationem,* la parola *hoc* dimostra che gli apostoli e sacerdoti successori dovean fare lo stesso che avea fatto il Signore, cioè offerirlo in sacrificio sull' altare. Nè vale quel che dicono gli eretici, che Cristo fu chiamato il solo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedech; perchè i sacerdoti non sono propriamente successori nel sacerdozio di Cristo, ma solamente vicarj; mentre è vero ch'egli è il principale offerente, ma quelli ancora offeriscono.

10. Nè pur vale il dire che per l'*oblazione*

Digitized by Google

monda di Malachia s' intendono le limosine ed altre buone opere che si offeriscono a Dio con retta intenzione, perchè queste sempre sono state grate a Dio e non mai rifiutate. Ma in Malachia si dice, 1, 10: *Et munus non suscipiam de manu vestra;* dunque non parla delle buone opere, ma de' sacrificj antichi, che d' indi avanti Iddio rifiutava per l' oblazione monda del sacrificio dell' altare che gli si doveva offerire in ogni luogo: *Et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda;* colle quali parole si esclude ancora l' altra falsa spiegazione degli eretici, che s'intenda il sacrificio della croce; perchè il sacrificio della croce non si offerisce in ogni luogo, ma si offerì solo nel Calvario ed una sola volta.

11. Nel capo 2 s'insegna dal concilio che la messa è un sacrificio visibile, propiziatorio per li vivi e per li morti; e si dice così: *Et quoniam in divino hoc sacrificio, quod in missa peragitur, idem ille Christus continetur et incruente immolatur qui in ara crucis semel seipsum obtulit, docet s. synodus sacrificium istud vere propitiatorium esse, per ipsumque fieri ut, si cum vero corde et recta fide... pœnitentes ad Deum accedamus, misericordiam consequamur etc. Hujus quippe oblatione placatus Dominus gratiam et donum pœnitentiæ concedens, crimina et*

Digitized by Google

peccata, etiam ingentia, dimittit; una enim eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui seipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa. Cujus quidem oblationis, cruentæ, inquam, fructus per hanc uberrime percipiuntur: tantum abest ut illi per hanc quovis modo derogetur. Quare non solum pro fidelium vivorum peccatis, pœnis, satisfactionibus et aliis necessitatibus, sed et pro defunctis in Christo nondum ad plenum purgatis, rite, juxta Apostolorum traditionem, offertur.

12. Dicesi dunque che per la messa si applica a' fedeli il frutto della croce. Onde errano i novatori dicendo che il frutto della croce si applica a tutti e che perciò il sacrificio della croce basta non solo alla redenzione ma anche ad applicarne il frutto; ond' è superfluo quello dell' altare. Poichè si risponde che, secondo la dottrina del concilio, il sacrificio della messa è lo stesso che quello della croce: solo è diversa tra essi la ragion di offerirlo; e perciò quello dell'altare niente deroga a quello della croce. Nè il sacrificio dell' altare è istituito in difetto di quello della croce, ma solo come mezzo, per cui il Signore ci applica il merito del sacrificio del calvario.

13. Dicono i novatori che il sacrificio dell'altare si chiama sacrificio, solamente perchè

Digitized by Google

è una figura e memoria di quello della croce. Ma errano, perchè quantunque anche il Tridentino dica che la messa è istituita *in memoriam et repræsentationem* del sacrificio della croce, con tutto ciò è di fede che la messa è sacrificio per sè e reale per la vittima presente, la quale contiene la reale oblazione di Cristo che ivi si offerisce sotto le specie di pane e di vino, sicchè ivi non solo vi è la rappresentazione del sacrificio di sangue, ma la vera oblazione di Cristo realmente presente, come fu presente nel Calvario. Onde nel concilio si dice: *Idem ille Christus continetur qui in ara crucis semel seipsum cruente obtulit.*

14. Chiaramente poi il concilio dichiara che il sacrificio dell'altare è impetratorio de' beni così spirituali, come temporali, con quelle parole: *peccata etiam ingentia dimittit;* non già direttamente, come spiegano comunemente i dottori, ma indirettamente, in quanto che Iddio col sacrificio dell' altare concede la grazia per cui l' uomo è mosso alla contrizione ed a purificarsi nel sacramento della Penitenza. In quanto poi alla pena temporale che resta a soddisfarsi dopo il perdono della colpa, questa ben si rilascia, se non in tutto, almeno in parte, in virtù della messa, come consta dall' esempio de' defunti, a cui giova la messa, quantunque essi non siano più capaci di meritare.

Digitized by Google

15. A questo capo 2 corrisponde il can. 3, ove: *Si quis dixerit missæ sacrificium tantum esse laudis et gratiarum actionis aut nudam commemorationem sacrificii in cruce peracti, non autem propitiatorium; vel soli prodesse sumenti; neque pro vivis et defunctis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus et aliis necessitatibus offerri debere, anathema sit.* Sotto nome di necessità s' intendono anche gli altri beni temporali che per virtù del sacrificio si dispensano da Dio a' fedeli, secondo egli conosce giovar loro alla salute eterna.

16. Che poi la messa sia vero sacrificio propiziatorio, cioè che rende Iddio propizio a perdonarci non solamente le pene ma ancora le colpe, come dichiara in questo capo 2 il concilio, ciò si prova dalla stessa istituzione dell' Eucaristia, fatta specialmente in remissione de' peccati: *Hic est sanguis meus, qui pro multis effundetur* (o pure, come sta nel greco, *effunditur*) *in remissionem peccatorum.* Dicesi *effundetur* a rispetto del sacrificio cruento, e dicesi *effunditur* a rispetto dell' incruento presente di ogni messa. L' uno e l' altro si nomina in remissione de' peccati; ma in quello della croce Cristo pagò il prezzo della nostra redenzione, nell' altare ci applica il frutto di questo prezzo. Essendo poi il sacrificio propiziatorio, per

Digitized by Google

conseguenza è ancora impetratorio di nuove grazie, come dicono comunemente i Padri, S. Cirillo, S. Gio. Grisostomo, S. Ambrogio, S. Girolamo e S. Agostino presso il Bellarmino.

17. Dicesi di più nel citato capo 2: *Non solum vivorum, sed pro defunctis etc.* E lo stesso si replica nel can. 3. Ciò si prova dal libro 2 de' Maccabei, *cap.* 12, *v.* 43 *et* 46, ove si legge: *Collatione facta, duodecim millia drachmas argenti misit Hierosolymam offerri pro peccatis mortuorum sacrificium... Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur.* Ciò di più provasi colla perpetua tradizione della Chiesa, come attesta S. Agostino in più luoghi, e specialmente *in lib. de cura pro mortuis, c.* 1, *n.* 3. E S. Gio. Grisostomo, *hom.* 3 *in epist. ad Philip.*, scrive: *Non frustra ab apostolis sancitum est ut in celebratione mysteriorum memoria fiat eorum qui hinc discesserunt;* come in effetto nelle liturgie di S. Giacomo e di S. Clemente ed in tutte le altre si ritrova già la commemorazione che si fa de' morti. Dice Calvino: *Defunctos neque accipere neque manducare.* Ciò prova solamente che i morti non possono partecipare del cibo eucaristico, ma non già che non possono partecipare del frutto del sacrificio. Tertulliano, *de coron. milit.*, scrive, parlando del

Digitized by Google

raccomandare i defunti nella messa: *Hunc ritum ex consuetudine retentum traditio est auctrix, consuetudo confirmatrix.* Ed aggiunge: *Oblationes pro defunctis, pro natalitiis annua die facimus.* E S. Anastasio, *serm. de defunct.*: *Incruentæ hostiæ oblatio propitiatio est.* Scrive S. Epifanio, *hæres.* 75, essere stata condannata come eresia anche dalla chiesa antica l'opinione di Aerio, che dicea non potersi sacrificare per li morti. S. Cipriano, *lib.* 1, *epist.* 9, scrisse: *Sacrificium celebrari pro defunctis in altari.* E lo stesso scrisse S. Agostino, *in Enchirid., cap.* 110. Ma su tal materia più a lungo si parlerà, trattandosi, nella sessione XXV, del purgatorio.

Dell' efficacia del sacrificio della messa.

18. Scrive il Bellarmino, *lib.* 6, *cap.* 4, che il sacrificio della messa si offerisce da tre: da Gesù Cristo, dalla Chiesa e dal sacerdote; ma non già dello stesso modo: Cristo offerisce come sacerdote o sia offerente primario, per mezzo dell'uomo sacerdote suo ministro; la Chiesa non offerisce come sacerdote e come ministro, ma come popolo per mezzo del sacerdote; il sacerdote poi offerisce come ministro di Cristo e come intercessore per tutto il popolo. Sempre nondimeno Cristo nella messa è il principale

Digitized by Google

offerente, che perpetuamente si offerisce sotto le specie di pane e vino per mezzo de' sacerdoti suoi ministri (come parla il concilio, *idem offerens Christus sacerdotum ministerio*), i quali, sacrificando, rappresentano la di lui persona; onde disse il concilio lateranese, *in cap. Firmiter, de Sum. Trin.*: *Simul (Christus) est sacerdos et sacrificium.* Così convenne alla dignità di questo sacrificio che principalmente fosse offerto non dagli uomini peccatori, ma da quel sommo sacerdote che non è soggetto a' peccati: *Talis decebat ut nobis esset pontifex, sanctus, innocens, impollutus. Hebr.* 7, 26. Altri poi offeriscono *abitualmente*, come coloro che sono assenti e desiderano che il sacrificio si offerisca: altri *attualmente*, e sono quei che assistono alla messa: altri *causalmente*, perchè son causa che si dica la messa.

19. La messa ha valore *ex opere operato*, cioè da sè stessa, senza riguardo al merito del sacerdote; e ciò avviene per la divina promessa: *Hic est enim sanguis meus novi Testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Matth.* 26, 28. Quindi giustamente il concilio nel citato capo 2 disse: *Hujus quidem oblationis cruentæ fructus per hanc uberrime percipiuntur.* Non importa poi che l'effetto non si abbia subito o

Digitized by Google

non per tutti; basta che sia infallibile per parte del sacrificio: giacchè il sacrificio per avere il suo effetto richiede la disposizione dell' uomo, senza cui non ne riceve il frutto; ma ciò accade per difetto dell' uomo, non del sacrificio.

20. In due modi poi il valore del sacrificio può essere *ex opere operato*: per prima se quell'opera è un certo strumento che produce l' effetto; e così operano i sacramenti immediatamente: per secondo se l'opera che si fa non è strumento che immediatamente produce l' effetto, ma infallibilmente muove Dio a produrre l' effetto, indipendentemente dalla bontà del ministro. E così la messa opera anche *ex opere operato*; non ottiene ella per esempio la giustificazione, come la penitenza che immediatamente giustifica, sempre che il penitente è disposto colla contrizione, ma l' ottiene mediatamente, come insegna S. Tomaso, *in* 4 *sent.*, *dist.* 12, *q.* 2 *ad* 4, colla sentenza comune. Onde nel citato capo 2 del concilio si disse: *Per hoc sacrificium peccata etiam ingentia dimitti, quia Deus, hoc sacrificio placatus, gratiam et donum pœnitentiæ concedit.* E se ne assegnò la ragione: *Quia eadem est hostia, et idem offerens, qui fuit in cruce.* E perciò l'effetto non dipende dalla bontà del ministro. La messa per altro ha vigore in ciò per modo

Digitized by Google

d'impetrazione; ma perchè l'orazione si offerisce da Cristo, perciò l'impetrazione è infallibile, purchè non si metta obice in contrario da coloro per cui si prega.

21. Nè osta il dire con Kemnizio che, se la messa rimette i peccati, restano inutili i sacramenti: poichè si risponde che ciò sarebbe se i peccati immediatamente si rimettessero; ma per la remissione è sempre necessario il sacramento della Penitenza. La messa poi infallibilmente impetra un ajuto speciale a' peccatori che corrisponde alla loro disposizione; onde se il peccatore resiste alla grazia, allora per suo difetto il sacrifizio non opera. In quanto non però a' beni temporali, Iddio sempre li concede, quando sono utili alla salute. Non è necessaria poi, come si disse, la bontà del ministro per ottenere gli effetti della messa, perchè principalmente ella si offerisce da Cristo; e perciò, ancorchè il sacerdote sia peccatore, la messa opera per sè *ex opere operato*: nondimeno la bontà del sacerdote sempre giova ad impetrare *ex opere operantis*.

22. Secondo la sentenza più comune de' teologi, il valore della messa è finito, e perciò, secondo la pratica universale della Chiesa, sogliono spesso offerirsi più messe per ottenere lo stesso beneficio; a differenza del sacrifizio della croce, che fu di valore

Digitized by Google

infinito, e perciò quello della croce non si replica. La ragione poi migliore, perchè il valore della messa sia finito, è perchè questa è la volontà di Cristo, il quale non vuol concedere se non una certa misura, applicando a ciò parte del frutto della sua passione, affinchè in tal modo gli uomini spesso offeriscano questo sacrifizio.

23. Si dimanda per quali persone possa offerirsi la messa? È certo, come abbiam veduto e come insegna il concilio, che la messa può offerirsi per tutti i cattolici viventi, ancorchè peccatori, e per tutti i defunti, come si dice nel canone della messa: *Pro omnibus orthodoxis atque catholicæ fidei cultoribus.* È certo all'incontro che non può offerirsi per li dannati, giacchè le loro colpe e pene sono irremissibili. Così neppure può offerirsi per gli eretici: mentre la Chiesa (*cap. A nobis, de sent. excomm.*) ha proibito offerirsi direttamente la messa per gli scomunicati, come sono tutti gli eretici; indirettamente nondimeno, nell'offerta del calice, ben si offerisce per essi la messa con quelle parole: *Offerimus pro totius mundi salute.*

24. In quanto poi agl'infedeli, il Bellarmino stima che ben può offerirsi la messa per li principi gentili, come scrisse il Grisostomo, *hom.* 6 *in ep. ad Tim.*, e Tertulliano,

Digitized by Google

lib. ad Scapulam, dicendo: *Sacrificamus pro salute imperatoris*; giacchè nella legge antica si offerivano sacrificj per Dario, *lib.* 1 *Esdræ*, *cap.* 6, e per Eliodoro, *lib.* 2 *Machab. cap.* 3. Nè osta quel che dice S. Agostino, *lib.* 1 *de orig. an.*, *cap.* 9., dove: *Quis offerat sacrificium corporis Christi, nisi pro iis qui sunt membra Christi?* Poichè dice Bellarmino che ivi non parla il Santo de' gentili viventi, ma de' morti, per li quali certamente non può pregarsi nella messa. Del resto dice il Bellarmino che ben può applicarsi il sacrificio della messa per la conversione così de' gentili come degli eretici.

25. Passiamo al capo 3, ove si parla della messa in onore de' santi, e si dice così: *Et quamvis in honorem et memoriam sanctorum nonnullas interdum missas Ecclesia celebrare consueverit, non tamen illis sacrificium offerri docet, sed Deo soli, qui illos coronavit. Unde nec sacerdos dicere solet: offero tibi sacrificium, Petre vel Paule; sed, Deo de illorum victoriis gratias agens, eorum patrocinia implorat, ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in cœlis quorum memoriam facimus in terris.*

A questo capo corrisponde il can. 5: *Si quis dixerit imposturam esse missas celebrare in honorem sanctorum et pro illorum intercessione apud Deum obtinenda, sicut Ecclesia intendit,*

Digitized by Google

anathema sit. Il sacrificio della messa è il supremo culto, che non può offerirsi che a Dio solo in segno del suo supremo dominio; onde, dicendosi la messa di qualche santo, ella si offerisce in onore del santo, ma direttamente si offerisce a Dio solo: così S. Agostino, *lib.* 8 *de civ. Dei, cap.* 27. E questa è la tradizione e pratica anche della Chiesa antica, come si legge nelle antiche liturgie. Giustamente poi la Chiesa offerisce la messa in onore de' santi, così per ringraziamento delle grazie loro fatte da Dio, come per implorare presso il Signore il lor patrocinio ed insieme per animarci ad imitarli colla loro memoria.

26. Nel capo 4 si tratta del canone della messa e si ributtano le calunnie degli eretici, che lo fan vedere pieno di errori e d'inezie; e si dice non contenersi ivi cosa che non odori di santità e pietà. *Et cum sancta sancte administrari conveniat, sitque hoc omnium sanctissimum sacrificium, ecclesia catholica, ut digne reverenterque offerretur ac percipiretur, sacrum canonem multis ante sæculis instituit ita ab omni errore purum ut nihil in eo contineatur quod non maxime sanctitatem ac pietatem quandam redoleat mentesque offerentium in Deum erigat; is enim constat cum ex ipsis Domini verbis, tum ex apostolorum traditionibus ac sanctorum*

Digitized by Google

quoque pontificum piis institutionibus. A questo capo 4 corrisponde il can. 6: *Si quis dixerit, canonem missæ errores continere, ideoque abrogandum esse, anathema sit.*

27. Primieramente dà fastidio a' novatori lo stesso nome di *canone*, che dinota regola stabile. Essi vogliono che sia libero ad ognuno di servirsi nella messa di quelle preci che più gli aggradano; onde Kemnizio riprova il Tridentino, il quale dice essere stato il canone composto parte dalle parole di Cristo e parte degli apostoli e de' pontefici. Egli suppone che un certo Scolastico sia stato l'autore del canone, mentre S. Gregorio, *lib.* 2, *ep.* 54, scrive: *Precem Scholastici recitari super oblationem.* Ma erra; poichè S. Ambrogio, S. Ottato e lo stesso S. Gregorio, con altri autori antichi, il canone della messa lo chiamano ordine o regola ed anche canone. È vero che il canone greco della messa in molte parti differisce dal nostro, poichè in Grecia si usa la liturgia di S. Basilio o di S. Gio. Grisostomo, in Milano quella di S. Ambrogio, in Toledo nella Spagna la liturgia detta mozarabica, ed in Roma si usa quella ch'è comune nella chiesa latina; ma tutti questi canoni differenti sono stati concessi ed approvati da' sommi pontefici ed in niente differiscono nella sostanza, nè vi è in essi alcuno errore.

Digitized by Google

28. In quanto poi allo Scolastico voluto da Kemnizio per autore del canone, secondo le parole di S. Gregorio, bisogna sapere che non si sa se S. Gregorio il nome di Scolastico l'abbia avuto per nome proprio o per nome di autorità, come di maestro o dottore, com'è più facile; mentre il medesimo S. Gregorio chiamò scolastico anche S. Matteo. Oltrechè avverte il Bellarmino che quella parola di S. Gregorio – *precem Scholastici recitari super oblationem* – non s'intende di tutto il canone, ma facilmente delle sole tre orazioni che si dicono prima della comunione, mentre scrive Micrologo, *cap.* 18, che quelle tre orazioni sono fuori del canone. Del resto, è certo, come scrive il Bellarmino, *lib.* 6, *cap.* 19, che gli apostoli a principio nella messa alle parole della consacrazione non aggiungeano che il solo *Pater noster*; benchè appresso vi aggiunsero altre cose, e tra le altre l'orazione per li defunti, attestando S. Gio. Grisostomo, *hom.* 3 *in epist. ad Philipp.*, che l'orazione per li morti nella messa discende dalla tradizione degli apostoli. S. Isidoro attesta, *lib.* 1 *de offic.*, *cap.* 15, che S. Pietro fu il primo che diede alla Chiesa una certa forma di celebrar la messa, aggiungendovi certe preghiere e riti. Appresso poi i pontefici vi aggiunsero diverse preci, sino a S. Gregorio magno, il quale fu

Digitized by Google

l' ultimo (come scrive Walfrido, *de observ. Eccl., cap.* 22) che aggiunse al canone quelle parole: *Diesque nostros in tua pace disponas.* Quantunque poi le liturgie antiche si chiamino con diversi nomi di autori, come di S. Basilio, di S. Gio. Grisostomo, di S. Ambrogio, di S. Gelasio, di S. Gregorio (ch' è la nostra romana) e di S. Isidoro, questi santi non però non composero nuove liturgie, ma solamente quella che a'loro tempi usavasi la ridussero a miglior forma, come prova il Bellarmino nel luogo citato.

29. Nel capo 5 si parla delle cerimonie solenni del sacrificio della messa; e si dice che, richiedendo la natura degli uomini che per mezzo de'segni esteriori si sollevi la mente a meditare i misterj divini, perciò la santa Chiesa ha istituiti alcuni riti nel dirsi la messa, e specialmente quello che alcune preci dicansi a voce alta, alcune altre a voce bassa. Inoltre ha ordinate più cerimonie, come le benedizioni, i lumi, le vesti ec., secondo l'antica tradizione e disciplina, acciocchè così si conservasse la maestà del sacrificio, ed i fedeli si eccitassero a contemplare le gran cose che questo sacrificio contiene: *Cumque natura hominum* (sono le parole del concilio) *ea sit ut non facile queat sine adminiculis exterioribus ad rerum divinarum meditationem sustolli, propterea pia mater*

Digitized by Google

Ecclesia ritus quosdam, ut scilicet quædam submissa voce, alia vero elatiore, in missa pronuntiarentur, instituit. Cæremonias item adhibuit, ut mysticas benedictiones, lumina, thymiamata, vestes aliaque id genus multa, ex apostolica disciplina et traditione, quo et majestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes fidelium per hæc visibilia religionis et pietatis signa ad rerum altissimarum, quæ in hoc sacrificio latent, contemplationem excitarentur. Ed a questo capo 5 corrisponde il can. 9, ove si condanna di anatema chi dice doversi condannare il rito di dire a voce sommessa parte del canone, e specialmente le parole della consacrazione.

3o. Calvino, *lib.* 4, *instit. cap.* 17, § 43, confessa essere le cerimonie della messa antichissime e non lungi dall'età degli apostoli; nondimeno le chiama *rubiginem cœnæ Domini, natam ex procacitate humanæ confidentiæ.* Lutero poi ed i luterani non riprovano tutte le cerimonie, mentre nelle loro messe ne osservano alcune: ma Lutero, *lib. de capt. babil.*, dice che la messa dee dirsi a somiglianza di quella che celebrò Gesù Cristo, senza vesti, senza azioni e senza canto. Non condanna per altro l'uso de' lumi, degl' incensi e simili; nel che si contraddice. Poco probabile è poi l'opinione che i lumi si usavano per ragione de' luoghi oscuri in

Digitized by Google

cui prima celebravansi le messe; e le incensazioni si adoperavano per togliere il mal odore di tai luoghi sotterranei: poichè queste e simili cerimonie furono principalmente istituite per fini spirituali, come i lumi in segno di venerazione alla maestà del Sacramento e per dimostrare sotto la figura del lume la luce del Vangelo, secondo scrive S. Girolamo, *ad Vigilant., tom. 4, par. 2, p. 289,* ove dice: *Per totas orientis ecclesias, quando legendum est Evangelium, accenduntur luminaria . . . , ut sub typo luminis illa lux ostendatur,* cioè la luce divina. Così parimente, parlando delle incensazioni, dice S. Tomaso che quelle si adoperavano, *ad repræsentandum effectum gratiæ, 3 p., qu. 83, a. 5 ad 2.* Kemnizio ammette il benedire le specie ed anche la recitazione de'salmi, del simbolo e di altre preci (le quali non sono propriamente cerimonie), ammette ancora le vesti, i vasi sacri e gli altri ornamenti; ma dice che queste cose sono arbitrarie, non già necessarie. Chiama poi superstizioso ed empio l'offerire per li vivi e per li morti, l'invocare i santi, la soddisfazione per le anime purganti e la benedizione dell'acqua.

31. Noi diciamo che tali cose non sono per sè intrinsecamente necessarie, ma che la Chiesa ha ben potuto prescriverle, e noi

Digitized by Google

siamo obbligati ad ubbidire. Dice il Tridentino che molte sono per tradizione apostolica. Nè importa che S. Paolo, 1 *Cor.* 11, non ne faccia menzione; perchè l' Apostolo parla solamente di ciò che fece il Salvatore, e tale tradizione cominciò sol dopo l'Ascensione. In quanto alle vesti già nell' antica legge erano prescritte a' sacerdoti sacrificanti; e nella nuova legge è certo che il loro uso è antichissimo, come consta da ciò che scrivono gli autori presso Bellarmino, *lib.* 6, *cap.* 24. S. Gregorio, secondo riferisce Giovanni diacono, *in vita B. Greg., l.* 2, *c.* 37, mandò in Inghilterra i vasi e le vesti per la messa. S. Geronimo, *contra Pelagian. lib.* 1, scrive che i sacerdoti e il clero nella messa usavano le vesti bianche; e S. Gio. Grisostomo, *hom.* 83, descrive le orazioni che il sacerdote dovea recitare nel porsi le sacre vesti.

32. In quanto poi a' templi ed altari, i novatori li ammettono, ma riprovano le consacrazioni di quelli: queste non però si provano dal Bellarmino, *cap.* 14, essere state antichissime; come anche antichissimo è stato l' uso de' sacri vasi. Nè osta quel che oppone Calvino di S. Ambrogio: *Aurum sacramenta non quærunt, l.* 2 *de offic., c.* 28. Il Santo non riprova i vasi d' oro, ma dice che i sacramenti non abbisognano dell' oro

Digitized by Google

per esser validi; onde in caso di soccorrere i poveri ben quelli possono vendersi: del resto egli li conservava sino a tal necessità.

33. Riprovano poi Lutero e Calvino la necessità del digiuno prima della celebrazione: dice Lutero bastar che non siasi usato eccesso nel cibarsi o nel bere; se la riverenza al Sacramento, egli scrive, ciò richiedesse, avrebbe da vietarsi anche il respirare, perchè nel corpo entra l' aria prima di Gesù Cristo. Inetto paragone! in ricevere l' aria non vi è irriverenza, ma ben vi è in ricevere cibo terreno prima del celeste. L' uso del digiuno è antichissimo, come attestano Tertulliano, *in lib.* 2 *ad uxor.*, S. Cipriano, *lib.* 2, *epist.* 3, S. Gio. Grisostomo, *hom.* 27 *in prior. ad Corinth. et ep.* 3 *ad Cyriac.*, e S. Agostino, *ep.* 118, *cap.* 6, ove scrive che tal digiuno fu istituito dagli apostoli ispirati dallo Spirito Santo, e che sin da allora osservavasi in tutta la Chiesa per onore di tanto sacramento. Ciò vien prescritto anche da' concilj antichissimi, come dal conc. III cartaginese, dal conc. II matisconese, dal conc. I bracarese, dal conc. toletano IV; e finalmente il concilio generale di Costanza condannò precisamente il celebrare dopo aver preso cibo o bevanda. Ma dicono: Cristo celebrò dopo la cena. Ma quella fu la cena pasquale, la quale si celebrava per memoria

Digitized by Google

dell' uscita dall' Egitto, ed al presente è cessata. Ma S. Paolo, 1 *Cor.* 11, 34, ammette il cibarsi prima della comunione, dicendo: *Si quis esurit, domi manducet.* Ma ciò non significa che prima si mangi e poi si faccia la comunione; ma, siccome spiegano S. Gio. Grisostomo, Teofilatto ed altri, significa che se alcuno ha fame e non volesse aspettare, si mandi in sua casa a cibarsi.

34. Parlando finalmente delle cerimonie dentro la messa, come delle elevazioni di mani o di occhi, delle inchinazioni, genuflessioni ec., di queste vi sono più esempi anche nelle divine Scritture. L'elevazione poi dell' ostia e del sangue, la frazione del pane consacrato e la commistione di quello col sangue, scrive Bellarmino al capo 15 che sono antichissime; e così anche il canto e il suono degli strumenti, i quali già si usavano nell' antica legge. Pietro Martire riprova la musica, come cerimonia giudaica; ma risponde il Bellarmino che le cerimonie le quali eran figure delle cose future della nuova legge, quelle son riprovate, ma non già le altre che son di ragion naturale, come il cantar le divine lodi, l' incensare, il genuflettere, il battere il petto ec.

35. Nel capo 6 si tratta della messa privata, nella quale il solo sacerdote comunica; ivi si dice: *Optaret quidem sacrosancta*

Digitized by Google

synodus ut in singulis missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent, quo ad eos ss. hujus sacrificii fructus uberior proveniret. Nec tamen, si id non semper fiat, propterea missas illas in quibus solus sacerdos sacramentaliter communicat, ut privatas et illicitas, damnat, sed probat atque commendat: siquidem illæ quoque missæ vere communes censeri debent; partim quod in eis populus spiritualiter communicet; partim verò quod a publico Ecclesiæ ministro non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus qui ad corpus Christi pertinent, celebrentur. A questo capo 6 appartiene il can. 8, ove: *Si quis dixerit missas in quibus solus sacerdos sacramentaliter communicat illicitas esse, ideoque abrogandas, anathema sit.* Propriamente parlando, tutte le messe possono dirsi pubbliche; sì perchè pubblico è il sacrificio, offerendosi per tutta la Chiesa; sì anche perchè il ministro è pubblico, mentr'egli sull'altare non celebra solo per sè ma per tutti i fedeli, come scrive il Tridentino: *Quod a publico Ecclesiæ ministro non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus celebrentur.* Ciò si prova anche dall'uso antico della Chiesa, come abbiamo dal concilio agatese dell'anno 511 e dal toletano XII, can. 5 ec. La stessa ragione

Digitized by Google

ciò l'assicura; perchè la natura del sacrificio non ricerca che la sola persona dell'offerente, nè è necessario che vi assistano quelli per cui si offerisce.

36. Lutero distingueva e dicea la messa *pubblica* esser quella che celebravasi col canto e coll'assistenza de' ministri ed in cui tutti si comunicavano in chiesa: la messa *privata* esser poi quella che diceasi senza canto o in oratorio privato, o pure quella in cui il solo sacerdote si comunica; e questa riprovò come illecita *(lib. de miss. priv.)*: e lo stesso dicono gli altri luterani. Ma questa loro opinione, come abbiam veduto nel can. 8, fu condannata come eretica.

37. È errore evidente il dire che la messa in cui comunica il solo sacerdote sia illecita; poichè la dispensazione della vittima agli assistenti non è affatto di essenza del sacrificio, com'è la consecrazione e la consumazione di quella. Anche nell'antica legge, *Levit.* 6, 7, quando si offeriva il sacrificio *pro peccato*, il popolo niente gustava della vittima; e pure quello era tenuto per vero sacrificio.

38. Oppongono primieramente i contrarj esser ciò contra l'istituzione di Cristo; mentr'egli nella cena comunicò tutti coloro che v'erano presenti e poi disse: *Quemadmodum ego feci . . ., ita et vos faciatis. Jo.* 13, 15.

Digitized by Google

Si risponde che con tali parole non già intese il Signore d'imporre che si celebrasse la messa con tutte le circostanze con cui egli la celebrò; altrimenti tutte le messe dovrebbero dirsi dopo la cena, di notte, escluse le donne ec. Ciò solamente prescrisse, che il celebrante sempre si comunicasse, e non si negasse la comunione a chi la cerca.

39. Oppone Kemnizio che siccome il ministro della divina parola (che ancora è pubblico) non può predicare se non è presente il popolo, così il sacerdote non può sacrificare e partecipare del sacrificio se non alla presenza degli altri partecipanti. Si risponde che altro fa il ministro sacrificando, altro predicando: predicando, la sua azione si offerisce agli uomini; sacrificando, a Dio: tanto più che il sacrificio è simile all'orazione, che giova anche agli assenti.

40. Oppongono di più che la messa privata è contra l'antica pratica della Chiesa; poichè nell'*ep.* 1 *ad Cor.* 11, 20, si contrappone la cena del Signore alla cena privata: *Jam non est dominicam cœnam manducare.* Di più nel can. 9 o 10 degli apostoli, e nel can. *Peracta, dist.* 2, *de consecr.*, apparisce che si escludeano dalla messa quei che non comunicavano. Si risponde al primo che ivi non si parla della comunione, ma delle *agape*, in cui i ricchi invitavano i

Digitized by Google

poveri a cenar seco per affetto di carità; e perciò S. Paolo rimprovera coloro che questa carità non usavano: *Unus quidem esurit, alius autem ebrius est. Numquid domos non habetis ad manducandum et bibendum? aut ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis eos qui non habent?* Sicchè parla delle cene private, ove s'imitava la cena del Signore, in cui cenò egli nella pasqua insieme co' suoi servi. E quantunque l'Apostolo avesse parlato dell' Eucaristia, egli riprende quelle cene private da cui si escludeano gli altri, ma non già quelle nelle quali non intervenendo tutti, niuno si escludea, come avviene nelle nostre messe. Al secondo si risponde che nel can. 9 apostolico e can. *Peracta*, sebbene fosse stata ivi imposta la comunione a tutti gli astanti, nondimeno non s' impose già a' sacerdoti che lascino di celebrare se non vi sono altri che si comunicano. Anticamente era solo proibito il celebrare a quei sacerdoti che non si comunicavano, come si ha dal concilio toletano XII, can. 5, ove si disse: *Quale erit sacrificium, cui nec ipse sacrificans partecipasse dignoscetur?* Dunque già si parlava d' una messa nella quale niuno si comunicava; e questo concilio si fece più di novecento anni sono.

41. Non osta poi che la messa sia privata: 1.°, per ragion del *luogo* privato;

Digitized by Google

poichè primieramente Gesù Cristo celebrò in una casa privata; e degli apostoli sta scritto negli Atti, 2, 46: *Frangebant circa domos panem.* E così i pontefici, in tempo delle persecuzioni, celebravano ancora nelle case, nelle grotte e nelle carceri; e presso Bellarmino si riferisce che S. Gregorio nazianzeno, S. Ambrogio ed altri dissero la messa nelle case private.

42. Non osta per 2.° che la messa sia privata per ragione del *tempo,* cioè ne' giorni che non sono di festa. Gli avversarj soglion celebrare nelle sole domeniche: del resto non riprovano la messa cotidiana; ed a torto si riproverebbe, mentre è certo nella Chiesa l' uso della messa cotidiana, come attestano S. Gio. Grisostomo, *ad Ephes. hom.* 3, e S. Geronimo, *in cap.* 1 *ad Tit.*, ed altri.

43. Non osta per 3.° che la messa sia privata per ragion del *fine,* applicandosi per una persona privata o per un negozio particolare. Ma ciò non può dirsi, perchè tutte le messe si offeriscono per tutti i fedeli vivi e morti (fuorchè per li dannati), come apparisce dal messale. Onde se la messa si applica ad uno, quegli parteciperà maggiormente del frutto, ma di tutti gli altri ciascun ne avrà la sua parte. E di ciò fu antichissimo l' uso, come si ha dal Levitico ne' capi 4 e 5, ove parlasi de' sacrificj per lo principe,

Digitized by Google

per lo sacerdote ec. Giobbe, cap. 1, sacrificava per li figli. E nella nuova legge consta che celebravasi ne' natalizj de' santi; S. Agostino, *lib.* 9 *conf., cap.* 12, parlando della sua santa madre defunta, scrisse: *Cum offerretur pro ea sacrificium etc.*

44. Non osta per 4.° che sia privata per ragione della *deficienza degli assistenti.* Melantone riprende la chiesa romana perchè fa dire le messe senza il concorso di tutto il popolo; ma gli altri luterani non si fanno alcuno scrupolo su questo punto. Del resto sappiamo che S. Ambrogio celebrò nella casa di una matrona romana; S. Maris celebrò nella sua celletta, come attesta Teodoreto; anzi S. Gregorio, *lib.* 4, *ep.* 43, proibì che ne' monasteri si celebrasse con concorso di popolo, acciocchè i monaci non fossero disturbati dal loro raccoglimento.

45. Non osta per 5.° che la messa sia privata, perchè dicesi nella stessa chiesa, oltre la messa conventuale. I luterani riprendono la moltiplicità delle messe: ma a torto, perchè nella Chiesa i sacerdoti sempre sono stati molti; e non è da credersi che uno o pochi di essi celebrassero e gli altri se ne astenessero. Ciò anche si prova dalla moltitudine che vi era delle chiese e degli altari che nelle stesse chiese vi erano, come ne fan menzione S. Ambrogio, *ep.* 33, S. Gregorio,

Digitized by Google

lib. 5, *ep.* 50, e S. Leone, *epist.* 81 *ad Dioscor.*

46. Non osta per ultimo che la messa sia privata per ragione che in quella il solo sacerdote si comunica; poichè, secondo abbiam veduto di sopra, nella messa privata si trova già tutta l'essenza e l'integrità del sacrificio istituito da Cristo. Ma dicono: *Christus semel oblatus est. Hebr.* 9, 28. Ma ivi parla S. Paolo del sacrificio della croce, del quale volle poi Gesù Cristo che si facesse continua memoria col sacrificio dell'altare, per cui si applica a' fedeli il frutto del sacrificio della croce.

47. Nel capo 7 si parla dell'acqua che dee mischiarsi nel vino: *Monet deinde s. synodus præceptum esse ab Ecclesia sacerdotibus ut aquam vino in calice offerendo miscerent: tum quod Christum Dominum ita fecisse credatur, tum etiam quia e latere ejus aqua simul cum sanguine exierit, quod sacramentum hac mixtione recolitur; et cum aquæ in Apocalypsi B. Joannis populi dicantur, ipsius populi fidelis cum capite Christo unio repræsentatur.*

48. Nel capo 8 si dice non essere spediente che la messa dicasi in lingua volgare, ma che da' pastori si dichiari qualche punto di quelli che nella messa si leggono: *Etsi missa magnam contineat populi fidelis*

Digitized by Google

eruditionem, non tamen expedire visum est Patribus ut vulgari passim lingua celebraretur. Quamobrem, retento ubique cujusque ecclesiæ antiquo et a s. romana ecclesia, omnium ecclesiarum matre et magistra, probato ritu, ne oves Christi esuriant, neve parvuli panem petant, et non sit qui frangat eis, mandat s. synodus pastoribus et singulis curam animarum gerentibus ut frequenter, inter missarum celebrationem, vel per se vel per alios, ex iis quæ in missa leguntur aliquid exponant; atque inter cætera ss. hujus sacrificii mysterium aliquod declarent, diebus præsertim dominicis et festis.

49. A questo capo 8 corrisponde in parte il can. 9, il quale parla di tre cose: della voce sommessa, della lingua volgare e dell'acqua nel calice: *Si quis dixerit ecclesiæ romanæ ritum quo submissa voce pars canonis et verba consecrationis proferuntur damnandum esse; aut lingua tantum vulgari missam celebrari deberi; aut aquam non miscendam esse vino in calice offerendo, eo quod sit contra Christi institutionem, anathema sit.*

50. I novatori contendono che nella messa debba usarsi totalmente la lingua volgare (benchè Lutero, *lib. de form. missæ*, ciò lo lasciò in arbitrio del celebrante): ma la

Digitized by Google

chiesa cattolica per più ragioni ha giustamente ordinato il contrario; poichè (ben riflette il Bellarmino, *de missa*, *cap.* 11) l'oblazione della messa consiste più nel fatto che nelle parole, mentre la stessa azione con cui si presenta la vittima, cioè Gesù Cristo nell'altare, è vera oblazione, senza che si offerisca colle parole. In quanto poi alla consacrazione, vi bisognano le parole; ma queste non si dicono ad istruire il popolo, bensì a fare il sacrificio. Ed anche le parole dell'oblazione non si dirigono al popolo, ma a Dio, che intende ogni linguaggio. Anchè gli Ebrei nelle pubbliche funzioni della lcro religione sempre usarono la lingua ebraica, ancorchè quella avesse lasciato poi di esser volgare presso di loro dopo la cattività di Babilonia. Di più questo è stato l'uso perpetuo, in oriente di celebrare in lingua greca o caldaica, ed in occidente in lingua latina; e ciò parimente si usò nel tempo in cui quelle lingue presso gli occidentali non erano più volgari.

51. Ciò fu necessario, parlando della lingua latina usata in occidente, affinchè vi fosse la comunicazione tra le chiese; altrimenti un tedesco non potrebbe celebrare in Francia. Si aggiunge di più che spesso un linguaggio non può esprimere la forza delle espressioni dell'altro; onde se in diverse

Digitized by Google

regioni dovesse dirsi la messa in diversi idiomi, riuscirebbe difficile il conservare l'identità de' sensi. Si aggiunge che ciò fu necessario ancora affinchè fosse costantemente uniforme il rito della Chiesa nel ministrare i sacramenti e così si evitassero gli scismi; altrimenti vi sarebbe stata una gran confusione nel trasportare ciascuna nazione il messale romano nel suo proprio idioma. Che perciò i vescovi della Francia di comun consenso supplicarono Alessandro VII nel 1661 a sopprimere la traduzione fatta del messale romano in lingua francese dal dottor Voisin nel 1660. Ed in fatti nello stesso anno ai 12 di gennajo fu quella condannata dal papa.

52. Oppongono che nel concilio lateranese IV, nel 1215, al cap. 9, si concesse ad ogni nazione il celebrar l' officio in lingua volgare. Qui bisogna scioglier l' equivoco: il concilio ivi parlò solo di quei greci e latini che abitavano nelle stesse città; ed a questi soli fu fatta la permissione, anzi fu comandato che ciascuna nazione celebrasse nella sua lingua greca o latina.

53. Pietro Soave dice che i decreti intanto non diedero materia di parlare, in quanto erano espressi con sì oscuro stile che non si giungeva a capirli. Ma ciò primieramente è una mera calunnia; giacchè i decreti sono così chiari che in leggerli, ognuno, di

Digitized by Google

qualunque mediocre intendimento, li comprende. Dice poi che solamente la proibizione della messa in lingua volgare fu con qualche parola contraddetta da' protestanti. Ma se quelli dissero qualche parola, Soave si scagliò fieramente su questo punto contra la Chiesa e contra i pontefici, giungendo a dire *ch' essi avean posto il cielo sotto la terra.* E si affatica a dimostrare che tutte le lingue una volta furono volgari, affin di provare che prima solo in volgare fu celebrata la messa. Ma ciò non si nega da' cattolici, nè il dire ciò fu dannato dal concilio. Nel can. 9 non si condannò se non chi dicesse: *lingua tantum vulgari missam celebrari debere.* E ciò molto giustamente fu detto, considerato l'antichissimo uso della Chiesa di celebrare in greco ed in latino, anche dove questi linguaggi non si parlavano, e considerate anche le ragioni che vi erano: per primo perchè (come si disse di sovra) spesso un linguaggio non può esprimere il senso dell' altro; onde se in diversi regni si volesse celebrare in diversi idiomi, sarebbe molto difficile conservare l' identità de' sensi e per conseguenza l' unità della Chiesa, e quindi ne nascerebbero molte controversie e scandali. E per questa ragione anche le leggi civili non si trasportano, ma lasciansi nell' antico loro linguaggio. Inoltre se ciascuna regione dovesse

Digitized by Google

celebrare nel suo proprio idioma, i sacerdoti non potrebbero aver comunicazione in diverse provincie. Inoltre non conviene che i misteri di nostra fede si ascoltino tutto giorno dal volgo in favella comune, senza che da' sacri dicitori sieno quelli spiegati loro secondo la propria capacità.

54. Adduce poi il Soave falsamente la contraddizione di due lettere papali; la prima di Giovanni VIII, *epist.* 247 (vedi nel Baronio all' anno 880) dove il papa concesse alla nazione degli Slavi (da' quali discendono i Boemi) il dir la messa e l' officio in lingua slava. Ma questa stessa concessione fa vedere che allora non era lecito celebrare in volgare senza special privilegio: il quale fu dato a quella nazione ad istanza di S. Metodio, che di fresco l' avea convertita; e perciò ancora condiscese il papa a dar loro tal privilegio, poichè ivi non eravi per allora sufficiente numero di sacerdoti atti a celebrare in sermone latino.

55. La seconda lettera è di S. Gregorio VII, *lib.* 7, *epist.* 11, il quale scrisse parimente a quei popoli, ma dugento anni appresso, quando erasi già dilatata la religione ed anche la cognizione della lingua latina, che non potea consentir loro la celebrazione de' divini officj nel volgare slavo; e ne apportò questa ragione, cioè che Dio ha voluto

Digitized by Google

che la Scrittura in alcuni luoghi fosse oscura perchè, se fosse aperta ad ognuno, forse soggiacerebbe al disprezzo, o pure, essendo mal intesa dai poco esperti, li trarrebbe in errore. Posto ciò, dove sta la contraddizione? Soggiunse poi S. Gregorio e disse che la permissione fatta altre volte non era bastevol fondamento a seguitarla; poichè la Chiesa antica ha tollerate più cose le quali appresso sono state meglio esaminate e corrette. Ma qui con maggior furore scagliasi il Soave contra S. Gregorio, e grida: *Dunque le buone istituzioni son pubblicate per corruttele e solo dall' antichità tollerate? e gli abusi introdotti appresso son canonizzati per correzioni perfette?* Ecco com' egli caccia fuori il veleno che conservava contra la Chiesa. Ma dove mai S. Gregorio quell' antica usanza la chiamò *corruttela?* È vero che la chiamò *corretta*, ma ciò non s' intende già del lecito e dell' illecito, ma del buono e del migliore; siccome spesso una legge del Digesto si dice corretta nel Codice, ed un canone delle Decretali si dice corretto nel Sesto, senza tacciare la prima legge o canone per corruttela. E come mai può egli aver poi la temerità di chiamare *abuso introdotto il non celebrare in volgare*, dopo tante ragioni che se n' adducono?

56. Al detto capo 8 corrisponde il can. 9,

Digitized by Google

ove fu condannato chi dicesse doversi condannare il rito di dire parte del canone con voce bassa, e che la messa debba dirsi solamente in lingua volgare, e che non doveasi mischiare l' acqua col vino nel calice che dovea offerirsi: *Si quis dixerit ecclesiæ romanæ ritum quo submissa voce pars canonis et verba consecrationis proferuntur damnandum esse; aut lingua tantum vulgari missam celebrari debere; aut aquam non miscendam esse vino in calice offerendo, eo quod sit contra Christi institutionem, anathema sit.* In quanto al celebrarsi la messa in lingua volgare, già abbastanza se n'è parlato qui sopra in questo capo 8. In quanto poi all' acqua che si mischia nel calice, ne reca la ragione Alessandro I nel can. *In sacramentorum etc., de consecr., dist.* 2, ove disse il pontefice: *In sacramentorum oblationibus, quæ inter missarum solemnia Domino offeruntur, passio Domini miscenda est ut ejus, cujus corpus et sanguis conficitur, passio celebretur: ita ut, repulsis opinionibus superstitionum, panis tantum et vinum aqua permixtum in sacrificium offerantur. Non enim debet (ut a Patribus accepimus, et ipsa ratio docet) in calice Domini aut vinum solum aut aqua sola offerri, sed utrumque permixtum, quia utrumque ex latere ejus in passione sua profluxisse legitur.*

Digitized by Google

57. In quanto finalmente al dirsi con voce sommessa parte del canone, e specialmente le parole della consecrazione, di ciò già si fece menzione nel capo 5, ove si disse che fra i riti della Chiesa vi era questo: *ut scilicet quœdam submissa voce, alia vero elatiore in missa pronuntiarentur.* Vuole Kemnizio cogli altri avversarj che ciò sia contra l' istituzione di Cristo: ma il Tridentino c' insegna il contrario, secondo i documenti che n' abbiamo dell' antichità. Nella liturgia di S. Gio. Grisostomo in un luogo della messa si prescrive: *Sacerdos oret secreto;* e lo stesso dicesi nella liturgia di S. Basilio. E nella chiesa latina abbiamo l' epistola prima d' Innocenzo I, ov' egli, scrivendo al vescovo eugubino, disse espressamente che la parte principale della messa è segreta. Nè osta il dire con Kemnizio esser ciò contra l' istituzione di Gesù Cristo, che pronunziò a voce alta le parole della consecrazione: *Hoc est corpus meum: hic est calix etc.;* poichè allora ciò fu necessario per istruire gli apostoli del rito di consecrare. Il che anche al presente si pratica quando il vescovo ordina i sacerdoti; ma ciò poi non corre nelle messe che si celebrano per lo popolo. È vero che nella chiesa greca le parole della consecrazione si dicono a voce alta; ma ciò che importa? Non già diciamo noi esser ciò

Digitized by Google

illecito, ma diciamo che nè pure è illecito il dirle a voce bassa; onde dobbiamo in questo punto ubbidire alla Chiesa, secondo che ella ha prescritto per i greci e per i latini. Oltrechè nella chiesa greca per certe altre parole nella messa sta prescritto che si pronunzino a voce bassa. Il cardinal Bona, *lib.* 2, *cap.* 13 *rerum liturg.*, stima che nel secolo X cominciò l'uso di proferire in segreto il canone. Altri non però dicono che non si prova con alcun antico documento che prima tutto si dicesse a voce alta. Del resto, ancorchè solo dal secolo X fosse principiato l'uso di dire segretamente il canone, dee bastarci il sapere che tutta la chiesa occidentale da otto secoli così ha praticato e che dal concilio di Trento questa dottrina e questo uso è stato approvato per retti fini.

58. Soggiungo qui altre notizie dell'antichità circa la celebrazione della messa e circa le oblazioni nelle chiese orientali. Prima le chiese de' greci consisteano in tre parti: vestibolo, navata e santuario. Al presente non però per la povertà si usa la sola nave, e il santuario, il quale è diviso da una gran balaustrata che ha tre parti; ivi non entrano che i soli vescovi, i sacerdoti, i diaconi. L'altare sta in mezzo isolato. Entrando a sinistra vi è un altarino che si chiama *protesis*, o vero *proposizione*, ove si prepara

Digitized by Google

il pane e il vino per la messa. Alla destra poi vi è un altro altarino per gli abiti sacri ed altro che serve al sacrificio. Il diacono vestito prepara il pane nella patena, la quale è un bacino grande. Il pane è rotondo o quadrato o a forma di croce, e sempre di sovra vi è impressa la croce. Il sacerdote poi con un coltellino punge il pane più volte, e ad ogni incisione il diacono dice: *Preghiamo Dio.* Indi il sacerdote, taglia un pezzo di crosta dicendo: *perchè la vita sua fu tolta dalla terra.* E il diacono risponde: *Sacrificate al Signore.* Di poi il sacerdote depone l' ostia nel bacino, di nuovo incidendola e dicendo: *Uno de' soldati aprì il suo lato, e subito uscì sangue ed acqua.* Il diacono dice: *Benedite Signore,* e mette il vino e l' acqua nel calice. Il sacerdote poi taglia molte particelle del pane, ed appresso incensa i doni ed anche il velo che deve coprirli.

59. Parliamo ora delle oblazioni. Dopo aver fatti uscire dalla chiesa i catecumeni ed i penitenti pubblici, che non poteano assistere alla messa de' fedeli, serrate le porte, mentre il coro cantava l' offertorio con altri versetti, il vescovo prendeva le oblazioni. Prima offerivano diverse cose, ma poi fu ordinato che in queste oblazioni non si ricevesse che il pane e il vino, porzione di

Digitized by Google

cui si riponea per lo sacrificio e per coloro che comunicavano, e il resto si conservava; così il P. le Brun nel libro delle liturgie, *t.* 1, *p.* 286. E ciò durò sino al secolo IX. Prima il corporale si reclinava sopra l'oblata, e perciò chiamavasi *pallium*, donde è derivato poi il nome di *palla* a quel pezzo di lino, con cui ora si copre il calice, chiamato ancora *animetta*. I certosini conservano sinora l' uso antico di quei corporali grandi, co' quali coprono il calice.

60. Le parole della consacrazione sempre sono state dette in segreto. Di più scrive il P. Chalon nella sua storia de' sacramenti, che le parole della consacrazione non si scriveano nelle liturgie, ma si trasmetteano a voce tra' sacerdoti; e ciò durò dal tempo degli apostoli fino al IV secolo, in cui si legge poi il canone fatto simile al nostro. L' eucologio de' greci per la messa in questo solo differisce dal canone nostro che ivi l' orazione – *fiat corpus et sanguis D. N. Jesu Christi* – si dice dopo le parole della consacrazione: *hoc est corpus meum;* ma nel nostro canone si recita prima immediatamente dopo le parole: *quam oblationem etc.* Qui si noti quel che abbiamo già notato in altro luogo, cioè che se alcuni Padri dissero farsi la transustanziazione per la preghiera del sacerdote, *fiat corpus etc.*, intesero ciò dire

Digitized by Google

perchè le parole di Cristo – *hoc est corpus meum* – erano già comprese e registrate appresso unitamente colla suddetta preghiera, come si legge in tutte le liturgie. Di più si noti che il cardinale Bessarione, ritrovandosi nel 1438 al concilio di Firenze, spiegò che secondo la dottrina di S. Gio. Grisostomo ben essi teneano come noi, nel dirsi le parole – *hoc est corpus meum* – e le altre – *hic est calix etc.* – farsi la transustanziazione della sostanza di pane e vino in quella del corpo e sangue di Gesù Cristo. Il rito de' Cofti, abbracciato anche da altri orientali, circa la consacrazione è alquanto differente dal nostro; il sacerdote dice: *lo benedisse;* e il popolo risponde: *amen*: *e lo diede a' suoi discepoli, dicendo*: *Questo è il corpo, ch' è infranto, e dato per la remissione de' peccati;* e il popolo risponde: *amen, noi crediamo che così sia.*

61. Inoltre si avverta che S. Gregorio nel cap. 22 *de reb. eccles.*, scrisse queste parole: *Fuit mos apostolorum solummodo ad orationem dominicalem hostiam oblationis consecrare.* Da ciò prese abbaglio Strabone di dire che gli apostoli celebrassero, come si fa nel venerdì santo, senza pronunziar le parole di Cristo: *hoc est corpus meum.* Ma S. Gregorio non disse già che gli apostoli consacravano colla sola orazione domenicale,

Digitized by Google

ma *solummodo ad orationem dominicalem*, cioè al tempo che diceasi il *Pater noster*, senza escluder le parole dette da Cristo. Scrivono il Grisostomo e Procolo suo successore che gli apostoli nella messa, oltre il *Pater noster*, aggiungeano altri inni e preghiere.

SESSIONE VIGESIMATERZA.

DEL SACRAMENTO DELL' ORDINE.

1. Gli eretici moderni si sono molto affaticati in toglier dal numero de' sacramenti il sacramento dell' Ordine: onde il concilio volle che con molta cura ed esattezza fosse esaminata questa materia in più sessioni da' teologi così minori come maggiori. E prima di tutto si notarono sette articoli, ne' quali si conteneano gli errori degli avversarj contra il sacramento dell' Ordine.

2. Art 1. Che l' Ordine non è sacramento, ma solo un certo rito di eleggere i ministri della parola di Dio e de' sacramenti. Art. 2. Che l' Ordine è un' invenzione umana, ritrovata da persone non perite delle cose ecclesiastiche. Art. 3. Che l' Ordine non è un solo sacramento, e che gli ordini inferiori non tendono come gradi al presbiterato. Art. 4. Che non vi è gerarchia ecclesiastica, ma che tutti i cristiani son sacerdoti: e che alla

Digitized by Google

elezione si richiede la chiamata del magistrato e il consenso del popolo: e che chi una volta fu sacerdote può tornar laico. Art. 5. Che nel nuovo Testamento non vi è sacerdozio visibile nè potestà a consecrare ed offerire il corpo di Gesù Cristo nè ad assolvere i peccati, ma solo l'officio di predicare il vangelo; e quei che non predicano cessano di esser sacerdoti. Art. 6. Che l'unzione e tutte le altre cerimonie non si ricercano nel conferire gli ordini, anzi che sono inutili e dannose; e che per l'Ordine non si dà lo Spirito Santo. Art. 7. Che i vescovi non sono superiori ai preti nè hanno potestà di ordinare: e se l'hanno, esser ciò comune a' preti: e che le ordinazioni fatte da loro, senza il consenso del popolo, non sono valevoli.

3. Indi nella prima congregazione che si fece, discorse il Salmerone: disse per 1.° che il sacrificio e il sacerdozio sono fra loro non solo congiunti, ma inseparabili: onde alla dottrina dell'uno necessariamente succedea quella dell'altro. Per 2.° disse che S. Agostino, *lib.* 19 *de civ. Dei*, distinse l'ordine con cui si dispongono le cose e l'ordine ecclesiastico con cui si discerne il diaconato dal sacerdozio, e da questo il vescovado. Si prende ancora l'ordine per quella cerimonia sacra, come scrisse il Maestro delle

Digitized by Google

sentenze, con cui si dà potestà nella stessa Chiesa; e disse che l'Ordine, preso quest'ultima significazione, è vero sacramento, come lo comprovò coi testi di S. Paolo: *Noli negligere etc., Resuscites etc.*, e col concilio fiorentino e cartaginese IV. Disse per 3.° che questo sacramento fu istituito da Cristo secondo la dottrina de' Padri e dello stesso concilio, nella sessione antecedente 22 con quelle parole di S. Luca, 22, 19: *Hoc facite in meam commemorationem.* E con quelle altre parole: *Accipe Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata etc. Jo.* 20, 22 *et* 23. Dove il Signore col soffio dello Spirito Santo *(insufflavit in eos)* comunicò a' suoi discepoli la potestà nel corpo mistico, cioè di assolvere i peccati. Per 4.° disse che come si legge nel cap. ult. di S. Marco, quando Cristo condusse fuori gli apostoli e li benedisse allora li costituì vescovi, secondo insegnano S. Agostino e S. Clemente romano nel lib. 8 delle Costituzioni apostoliche; e ciò ben convenne, poichè mandandoli a predicare ed a fondare la Chiesa, era lor necessaria anche la potestà di crear nuovi sacerdoti e vescovi. Per 5.° aggiunse che il diaconato è vero sacramento, secondo si narra negli Atti, *cap.* 6, *vers.* 6, ove si dice: *Orantes imposuerunt eis manus*: colla quale imposizione si comunicò loro, in virtù del

Digitized by Google

sacramento, la grazia dello Spirito Santo, siccome si disse poi di S. Stefano ordinato in quel tempo diacono: *Erat plenus Spiritu Sancto et prædicabat;* nè esser vero che i diaconi furono ordinati per attendere alle mense terrene, ma alle sante del sacramento dell' altare, ricevendo allora la facoltà di dispensare l' Eucaristia, come dissero Clemente, Evaristo, Ignazio martire, Cipriano, Girolamo, il concilio di Neocesarea e Beda. E benchè in alcuni canoni del sesto concilio riferiscasi l' istituzione loro al ministerio da farsi alle mense delle vedove, disse que' canoni della Chiesa non esser accettati; oltrechè, ben può spiegarsi che i diaconi avessero avuto allora l' una e l' altra incumbenza delle mense temporali e spirituali.

4. E lo stesso dicesi di S. Paolo e S. Barnaba quando fu detto loro: *Ite et prædicate*: poichè allora lor furono imposte le mani, e poi fu lor comandato di andare a predicare; il che non poteva intendersi del sacerdozio, che già l' aveano ricevuto; onde s' intendea del vescovado. E di essi poi si racconta che costituivano per le città i preti; il che è proprio de' vescovi. Per ultimo disse che nell'ordinazione s' imprime il carattere spirituale; onde concluse non esser vero che l'Ordine è semplice elezione a predicar la divina parola, ma che è vero sacramento e carattere,

Digitized by Google

per la divina facoltà data alla Chiesa. Inoltre impugnò il dire che i preti e diaconi possano costituirsi da'magistrati laicali, essendo la lor potestà soprannaturalmente di pascer le pecorelle, come fu detto a S. Pietro qual primo pastore. E per tanto ciò fu proibito al popolo nel concilio VIII dal lateranese e dal fiorentino. Che se qualche volta il popolo li avea eletti, ciò fu per concessione apostolica; ma il diritto poi di confermare e dar la potestà spirituale spettava solamente alla Chiesa.

5. Nel secondo congresso ragionò poi il P. Pietro Soto domenicano e disse, contra il 4 articolo, esservi nella Chiesa la gerarchia, cioè la preminenza nel governo che aveano i vescovi sovra i sacerdoti, secondo il detto di S. Paolo: *Posuit episcopos regere ecclesiam Dei. Act.* 20, 28. Di più adusse il detto dell'Apostolo: *Obedite præpositis vestris, et subjacete eis etc. Hebr.* 13, 17. Dunque nella Chiesa vi sono i superiori a cui dee ubbidirsi. Nè ostare quel che dice S. Pietro, 1 *Ep.* 2, 9: *Vos autem genus electum, regale sacerdotium etc.* Poichè disse ciò intendersi del sacerdozio corporale, non già spirituale. Parlò poi circa l'articolo 5 e provò che nella Chiesa vi è vero sacerdozio. Indi contese contra Salmerone che prima veramente era data al popolo l'elezione de'ministri,

Digitized by Google

e lo provava con quelle parole: *Tunc placuit apostolis et viris senioribus cum omni Ecclesia eligere viros ex eis et mittere Antiochiam etc. Act.* 15, 22. E volea che questa fosse vera tradizione apostolica; ma se gli oppose Melchior Cornelio, mandato dal re di Portogallo, sostenendo che il popolo assisteva solo per far la dovuta testimonianza, ma che non eleggeva.

6. Nel seguente congresso parlò il detto Cornelio e disse che dell' unzione de' sacerdoti, disprezzata dagli eretici, ne fa menzione Fabiano papa, S. Dionigi ed Innocenzo III, *cap.* 1 *de sacra unct.* Provò che il vescovo era superiore a' preti, e che non ostava il detto di S. Girolamo, ove pareva che eguagliasse l' uno cogli altri, provando che in molti altri luoghi il santo Dottore parlava della preminenza de' vescovi, e che, in quel luogo che si oppone, il Santo intendea parlare di quella sola potestà che ugualmente hanno così i sacerdoti come i vescovi. Finalmente dopo che ne' predetti ed altri congressi furono ben discussi i mentovati sette articoli de' novatori, il concilio formò quattro capi ed otto canoni sovra il sacramento dell' Ordine.

Digitized by Google

Cap. I. Dell' istituzione del sacerdozio della nuova legge.

7. In questo capo 1 si disse che il sacrificio e il sacerdozio vanno talmente congiunti che in ogni legge ambedue sono sempre stati. Essendovi il sacrificio dell' Eucaristia esterno e visibile per istituzione del Signore, bisogna ancor confessare che vi sia esterno e visibile sacerdozio, anche istituito da Cristo, in cui si diede la potestà agli apostoli e successori di consacrare e di assolvere, secondo dimostrano le sacre Scritture e l' insegna la tradizione: *Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione conjuncta sunt ut utrumque in omni lege extiterit. Cum igitur in novo Testamento sanctum Eucharistiæ sacrificium visibile ex Domini institutione catholica ecclesia acceperit, fateri etiam oportet in ea novum esse visibile et externum sacerdotium, in quod vetus translatum est. Hoc autem ab eodem Domino Salvatore nostro institutum esse, atque apostolis eorumque successoribus in sacerdotio potestatem traditam consecrandi, offerendi et ministrandi corpus et sanguinem ejus, necnon et peccata dimittendi et remittendi, sacræ litteræ ostendunt et catholicæ ecclesiæ traditio semper docuit.*

8. A questo capo 1 concerne il can. 1,

Digitized by Google

ove si dice: *Si quis dixerit non esse in novo Testamento sacerdotium visibile et externum; vel non esse potestatem aliquam consecrandi et offerendi verum corpus et sanguinem Domini et peccata remittendi et retinendi, sed officium tantum et nudum ministerium prædicandi Evangelium; vel eos qui non prædicant prorsus non esse sacerdotes, anathema sit.*

9 A questo capo concerne ancora il can. 8, ove si dice: *Si quis dixerit episcopos qui auctoritate romani pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figmentum humanum, anathema sit.*

10. Sicchè Gesù Cristo fu il vero istitutore del sacramento dell'Ordine, ed egli poi ne concesse la potestà di esercitarlo agli apostoli e loro successori, dando loro la potestà di consacrare ed offerire il sacramento dell'altare con quelle parole: *Hoc facite in meam commemorationem. Luc.* 22, 19. E la facoltà di assolvere i peccati con quelle altre: *Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt Jo.* 20, 22 *et* 23.

Cap. II. De' sette Ordini.

11. Nel capo 2 si disse che, essendo il ministero del santo sacerdozio cosa divina,

Digitized by Google

fu conveniente che nella Chiesa vi fossero più ordini di ministri che servissero a'sacerdoti, tonsurati, ordinati negli ordini minori e ne' maggiori, come ne fan menzione le Scritture. E si sa che sino dal principio della Chiesa sono stati in uso i proprj ministerj del suddiacono, acolito, esorcista, lettore ed ostiario, come spesso ne fanno menzione i Padri e lo stesso sacro concilio; benchè non sono tutti eguali, poichè il suddiaconato si riferisce agli ordini maggiori da' Padri e concilj, ne' quali si fa anche memoria spessissimo degli altri inferiori: *Cum autem divina res sit tam sancti sacerdotii ministerium, consentaneum fuit, quo dignius et majori cum veneratione exerceri posset, ut in Ecclesiæ ordinatissima dispositione plures et diversi essent ministrorum ordines qui sacerdotio ex officio deservirent; ita distributi ut qui jam clericali tonsura insigniti essent per minores ad majores ascenderent: nam non solum de sacerdotibus, sed et de diaconis sacræ litteræ apertam mentionem faciunt; et quæ maxime in illorum ordinatione attendenda sunt, gravissimis verbis docent, et ab ipso Ecclesiæ initio sequentium ordinum nomina atque uniuscujusque eorum propria ministeria, subdiaconi scilicet, acolithi, exorcistæ, lectoris et ostiarii, in usu fuisse cognoscuntur, quamvis non pari gradu;*

Digitized by Google

nam subdiaconatus ad majores ordines a Patribus et sacris conciliis refertur, in quibus et de aliis inferioribus frequentissime legimus.

12. A questo capo 2 corrisponde il can. 2, ove si dice: *Si quis dixerit, præter sacerdotium, non esse in ecclesia catholica alios ordines, et majores et minores, per quos, velut per gradus quosdam, in sacerdotium tendatur, anathema sit.*

13. Tutti gli ordini ecclesiastici maggiori e minori si riferiscono alla confezione, amministrazione e venerazione della ss. Eucaristia; ed a questo fine tutti essi sono stati istituiti, come insegna S. Tomaso: e perciò l'Ordine si definisce: *Ordo est ritus sacer quo spiritualis potestas confertur ad ea quæ ad Eucharistiæ confectionem et dispensationem pertinent.*

Dice Pietro Soave essere stato a molti di ammirazione il definirsi dal concilio che gli ordini inferiori non sono se non gradi a' superiori, e che tutti son gradi al sacerdozio; poichè anticamente molti chierici restavano in tali ordini e non passavano al sacerdozio. Si risponde che il concilio non disse essere gli ordini inferiori meri gradi al sacerdozio; ma disse che nella Chiesa vi erano gradi minori e maggiori, per li quali, come per certi gradi, si passava al sacerdozio. Dal che

Digitized by Google

non ne siegue che molti non possan restare ne' gradi inferiori.

Nel cap. III s' insegna che l' Ordine è vero sacramento.

14. Nel capo 3 si disse che l' Ordine sia vero sacramento, come consta dalle Scritture, dalla tradizione e dal consenso uniforme de' santi Padri. Si disse di più che per la sacra ordinazione, attese le parole e segni esterni, si conferisce la grazia agli ordinati; onde non può dubitarsi che l' Ordine sia uno de' sette sacramenti, siccome ce ne assicura l'Apostolo con quel che scrisse a Timoteo: *Admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum etc.* 2 *Tim.* 1, 6: *Cum Scripturæ testimonio, apostolica traditione et Patrum unanimi consensu perspicuum sit per sacram ordinationem, quæ verbis et signis exterioribus perficitur, gratiam conferri, dubitare nemo debet ordinem esse vere et proprie unum ex septem s. Ecclesiæ sacramentis; inquit enim Apostolus:* Admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum: non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrietatis.

15. A questo capo 3 corrispondono i canoni 3 e 5. Nel can. 3 si disse: *Si quis*

Digitized by Google

dixerit Ordinem sive sacram ordinationem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino institutum, vel esse figmentum quoddam humanum excogitatum a viris rerum ecclesiasticarum imperitis; aut esse tantum ritum quemdam eligendi ministros verbi Dei et sacramentorum, anathema sit.

16. Nel can. 5 poi si disse: *Si quis dixerit sacram unctionem qua Ecclesia in sacra ordinatione utitur non tantum non requiri, sed contemnendam et perniciosam esse, similiter et alias ordinis cæremonias, anathema sit.*

17. Che l'Ordine sia vero sacramento, per niun modo può dubitarsi, poichè non vi manca veruno requisito. Vi è per 1.° il segno sensibile, ch'è l'imposizione delle mani (ed anche la tradizione degli strumenti, richiesta da altri): insieme colla forma, ch'è l'orazione che dice il vescovo, come si dice negli Atti, parlando dell'ordinazione de' diaconi: *Orantes imponentesque eis manus, dimiserunt illos. Actor.* 13, 3. E lo stesso dicesi dell'ordinazione fatta di Paolo e Barnaba, *Actor.* 13, 5. Per 2.° vi è la promessa della grazia, come ci attestano l'Apostolo, che, scrivendo a Timoteo, gli disse: *Noli negligere gratiam, quæ in te est, quæ data est tibi per prophetiam cum impositione manuum presbyterii.* 1 *Tim.* 4, 14. E poi S. Giovanni,

Digitized by Google

scrivendo quelle parole del Signore: *Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata etc.* Per 3.° vi è l' istituzione divina, come si legge negli Atti, 13, 2 *et* 3: *Ministrantibus autem illis Domino et jejunantibus, dixit illis Spiritus Sancti: Segregate mihi Saulum et Barnabam in opus ad quod assumpsi eos. Tunc jejunantes et orantes imponentesque eis manus, dimiserunt illos.*

18. Parlando poi della materia di questo sacramento, in quanto a' Greci è stata sempre la sola imposizione delle mani; in quanto poi a' Latini vi sono diverse opinioni: altri vogliono che sia la sola tradizione degli strumenti, e che le parole del vescovo aggiunte a quelli siano la forma, e che l' imposizione delle mani sia materia accidentale. Altri vogliono che la materia essenziale sia la sola imposizione coll' orazione del vescovo che n' è la forma; e che la tradizione degli strumenti colle orazioni del vescovo ivi annesse siano materia e forma avventizie, accidentali o integrali per maggiormente esprimere gli effetti della data potestà. La terza sentenza poi è di coloro che per materia richiedono l' una e l' altra, cioè l' imposizione delle mani e la tradizione degli strumenti, come parti ambedue essenziali del sacramento, colle orazioni ivi annesse, che sono la forma: e questa

Digitized by Google

sentenza in pratica dee seguirsi. Del resto la sentenza a noi più probabile è la seconda, cioè che l' imposizione delle mani sia l' unica materia essenziale, come si prova dalle Scritture di sovra riferite: *Tunc jejunantes et orantes imponentesque eis* (cioè a Paolo e Barnaba) *manus, dimiserunt illos. Actor.* 13, 3. *Noli negligere gratiam quæ in te est, quæ data est tibi per prophetiam, cum impositione manuum presbyterii.* 1 *Tim.* 4, 14. *Admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum.* 2 *Tim.* 1, 6. S. Ambrogio: *Homo imponit manum, Deus largitur gratiam. De dignit. sacerdot.* Tournely, *tom.* 2 *de sacram., pag.* 350 *et seq.*, raccoglie su ciò molte sentenze de' santi Padri e dice che anche nella chiesa latina, prima del secolo X, non si usava che la sola imposizione. Bellarmino siegue la stessa opinione, e Maldonato, *de Ordine, part.* 1, *qu.* 3, giunge a dire che questa sentenza si appartiene alla fede; ed errano (dice Estio *in* 4 *sent., dist.* 24) quei che vogliono intendere questa imposizione di mani per la stessa porrezione degli strumenti. Sicchè, secondo la nostra sentenza, la sola imposizione è la materia dell' Ordine e la forma è l' orazione del vescovo, ove s' invoca lo Spirito Santo. Dunque, dicono i contrarj, le parole del vescovo, con cui si dà la potestà

Digitized by Google

di sacrificare: *Accipe potestatem offerre sacrificium etc.*, e di assolvere i peccati: *Accipe Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis etc.*, non sono forme del sacramento? No, rispondiamo; ma sono dichiarazioni del vescovo delle due potestà ricevute nella imposizione delle mani e nell'orazione ivi congiunta.

19. Del resto dee in ogni conto seguirsi la terza sentenza, che nell'ordinazione de' sacerdoti e diaconi sia necessaria così l'imposizione delle mani, come la tradizione degli strumenti; alla quale per altro favorisce quel che nel decreto di Eugenio IV si dice: *Sextum (sacramentum) est Ordinis, cujus materia est illud per cujus traditionem confertur Ordo.* La chiesa latina usa la tradizione degli strumenti almeno da sette secoli, come si ha dall'ordine romano e dagli altri rituali; così scrive Morino: *Si conjecturis locus est, anni sunt septingenti circiter cum initium huic additamento factum est. De Ord. p. 3, exerc. 7, cap. 1.* E il P. Martene scrive: *Hanc instrumentorum traditionem præscriptam reperi in pontificali Radbodi noviomensis episcopi ab annis octingentis. De antiq. eccl. rit., cap. 8, art. 6, n. 17.* Ma da ciò maggiormente si prova che la tradizione non sia essenziale, giacchè per lo spazio di tanti secoli antecedenti non se ne trova fatta

Digitized by Google

menzione, nè si trova che per mancanza di tal tradizione alcuno mai sia stato dichiarato invalidamente ordinato. Ed a questa sentenza par che certamente aderisca il Tridentino, mentre nella sess. 14, al capo 3, spiegando quali sono i ministri dell' Estrema-unzione, dice che sono *sacerdotes ab ipsis (episcopis) rite ordinati per impositionem manuum presbyterii:* ch' è la seconda imposizione di mani che si fa dal vescovo nella messa dell' ordinazione, allorchè con tre altri sacerdoti stende le mani sovra i presbiterandi.

20. E della stessa maniera leggonsi negli atti ordinati i diaconi dagli apostoli: *Et orantes imposuerunt eis manus. Act.* 6, 6. E perciò diciamo che il suddiaconato non è sacramento, poichè nell' ordinazione de' suddiaconi non vi è imposizione di mani, come abbastanza sembra averlo spiegato Urbano II nel concilio Beneventano, dicendo: *Super his solis (scil. sacerdotibus et diaconis) præceptum apostolicum habemus.* E pertanto scrive Giovenino, *de sacr. ord. q.* 1, *concl.* 3, *pag.* 438, che per dodici secoli nella chiesa latina il suddiaconato non è stato annoverato fra gli ordini maggiori; siccome neppure oggidì lo è annoverato da' Greci.

21. Oppone Kemnizio che l' imposizione delle mani si facea dagli apostoli agli ordinati non già perchè lor conferisse un sacramento,

Digitized by Google

ma in segno di raccomandarli a Dio. Ma risponde il Bellarmino che nel capo 6 degli Atti degli apostoli apertamente si distingue l'orazione dall' imposizione delle mani; e ciò si fa più chiaro da quel che scrisse l'Apostolo nell'epistola prima a Timoteo, 5, 22, ove si legge: *Nemini cito manus imposueris, neque communicaveris peccatis alienis.* Non può dirsi *communicare peccatis alienis* chi prega per un altro, quantunque indegnissimo, ma solamente chi ordina un indegno. Di più dice Kemnizio che nelle Scritture vi è per gli ordinati la promessa della grazia, ma non della grazia giustificante, siccome richiede ogni sacramento. E di nuovo gli risponde Bellarmino che quando Gesù Cristo diè agli apostoli la potestà di rimettere i peccati, ch'è una parte del sacerdozio, disse loro: *Accipite Spiritum Sanctum.* Posto ciò, è certo che nelle Scritture non si chiama assolutamente Spirito Santo quel dono che non è congiunto colla grazia giustificante e può stare col peccato.

22. All' incontro ben possiamo dire con Bellarmino e Giovenino nel luogo citato, concl. 6, che il vescovado sia vero sacramento (contra l' opinione di altri che dicono non esser altro che una estensione del sacerdozio); poichè abbiamo per 1.° nel vescovado l' istituzione divina da quelle parole: *Posuit*

Digitized by Google

episcopos regere ecclesiam Dei. Abbiamo per 2.° il rito sensibile da quel che scrisse l' Apostolo a Timoteo, da esso ordinato vescovo: *Admoneo te ut resuscites gratiam quæ data est tibi per impositionem manuum mearum.* 2. *Tim.* 1, 6. Nelle quali parole abbiamo ancora la promessa della grazia.

Cap. IV. Della ecclesiastica gerarchia e della ordinazione.

23. In questo capo 4 il concilio dice che, essendochè nel sacramento dell' Ordine s' imprime il carattere, perciò condanna coloro i quali dicono che i sacerdoti del nuovo Testamento hanno solamente una potestà temporaria o sia a tempo; in modo che ritornano allo stato laicale quei che non esercitano il ministero di predicare. Come anche condanna chi asserisce che tutti i cristiani sono sacerdoti e che tutti i sacerdoti hanno la stessa potestà, confondendo la gerarchia ecclesiastica, contra quel che dice S. Paolo: *Non omnes apostoli etc.* Di più dichiara che, oltre i gradi ecclesiastici, i vescovi, come successori degli apostoli, principalmente appartengono a quest'ordine gerarchico, essendo eglino posti dallo Spirito Santo a regger la Chiesa di Dio; perciò sono essi superiori a' sacerdoti e possono conferire i sacramenti della Cresima e

Digitized by Google

dell'Ordine e fare più altre cose che non possono gl'inferiori. Di più dichiara che nell'ordinazione così de' vescovi come degli altri ordini non si richiede essenzialmente l'autorità del popolo o d'altra potestà secolare; e che tutti quelli che per propria autorità ascendono agli ordini non sono che ladroni, non essendo entrati per la porta. Ecco le parole del concilio: *Quoniam vero in sacramento Ordinis, sicut in Baptismo et Confirmatione, character imprimitur, qui nec deleri neque auferri potest, merito s. synodus damnat eorum sententiam qui asserunt novi Testamenti sacerdotes temporariam tantummodo potestatem habere; et semel rite ordinatos, iterum laicos effici posse, si verbi Dei ministerium non exerceant. Quod si quis omnes christianos promiscue novi Testamenti sacerdotes esse aut omnes pari inter se potestate spirituali præditos affirment, nihil aliud facere videntur quam ecclesiasticam hierarchiam, quæ est ut castrorum acies ordinata, confundere, perinde ac si, contra B. Pauli doctrinam, omnes apostoli, omnes prophetæ, omnes evangelistæ, omnes pastores, omnes sint doctores. Proinde sacrosancta synodus declarat, præter cæteros ecclesiasticos gradus, episcopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem præcipue pertinere et*

Digitized by Google

positos, sicut idem Apostolus ait, a Spiritu Sancto, regere Ecclesiam Dei: eosque presbyteris superiores esse ac sacramentum Confirmationis conferre, ministros Ecclesiæ ordinare, atque illa pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent. Docet insuper sacrosancta synodus in ordinatione episcoporum, sacerdotum et cæterorum ordinum, nec populi nec cujusvis sæcularis potestatis et magistratus consensum sive vocationem sive auctoritatem ita requiri ut sine ea irrita sit ordinatio: quin potius decernit eos qui tantummodo a populo aut sæculari potestate ac magistratu vocati et instituti ad hæc ministeria exercenda ascendunt et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non Ecclesiæ ministros, sed fures et latrones, per ostium non ingressos, habendos esse.

24. A questo capo 4 corrispondono i canoni 4, 6, 7. Nel can. 4 si dice: *Si quis dixerit per sacram ordinationem non dari Spiritum Sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere:* Accipe Spiritum Sanctum; *aut per eam non imprimi characterem; vel eum qui sacerdos semel fuit laicum rursus fieri posse, anathema sit.*

25. Nel can. 6 si dice: *Si quis dixerit in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat*

Digitized by Google

ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit.

26. Nel can. 7 poi si dice: *Si quis dixerit episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi; vel eam quam habent illis esse cum presbyteris communem; vel eam vel ordines ab ipsis collatos, sine populi vel potestatis sæcularis consensu aut vocatione, irritos esse; aut eos qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi et sacramentorum ministros, anathema sit.*

27. A Pietro Soave non piacque la parola di gerarchia, con cui il concilio comprese tutti gli ordini e gradi ecclesiastici; dicendo il Soave: «La voce *hierarchia* è significazione aliena, per non dir contraria, alle Scritture divine ed all' uso dell' antica Chiesa: ella è voce inventata da uno (volea dir S. Dionigi areopagita) che, sebbene di qualche antichità, non si sa bene però chi sia e quando fosse; del rimanente è scrittore iperbolico nè imitato nell' uso di quel vocabolo nè degli altri di sua invenzione da alcuno dell' antichità: quando, seguendo lo stile di parlare di Cristo e degli apostoli e dell'antica Chiesa, conveniva non una *hierarchia*, ma una *hierodiaconia* o *hierodulia*.»

Digitized by Google

E soggiunge: « Pietropaolo Vergerio nella Valtellina facea soggetto delle sue prediche queste ed altre obbiezioni contra la dottrina del concilio. »

28. Egli cita il Vergerio, eretico, uomo appena tinto di lettere ma pieno di audacia, come si legge ne' suoi libri, che fanno nausea ad ognuno. Del resto il vocabolo di *gerarchia* fu ben usato da S. Dionigi, anzi ne fece il titolo di una delle sue opere più principali; e quest' opera è stata comunemente lodata da' dotti. Han dubitato alcuni se l'autore di tal opera sia stato veramente S. Dionigi l' areopagita; ma vi sono molte buone prove dei santi Padri ed anche dei concilj che sia stata sua. S. Gregorio nell' omilia 34 lo chiamò *antico e venerabil Padre* ed allegò questo suo libro; lo stesso fecero S. Martino papa nel concilio romano, S. Agatone papa nell' epistola a Costantino IV imperatore, Nicolò I in una sua epistola all' imperator Michele, il sinodo VI generale nell' azione quarta e il sinodo VII nell' azione seconda. Di più S. Massimo monaco e S. Tomaso han commentata quest'opera di S. Dionigi. Ma ancorchè tal libro non fosse in fatti di S. Dionigi, bastavagli la venerazione portatagli dalla Chiesa per tanti secoli affinchè il concilio non ripugnasse di prendere una voce così propria e adattata al suo senso. S. Massimo già

Digitized by Google

novecento anni prima del concilio ne' comenti in S. Dionigi ne discorse di proposito; S. Bonaventura trecento anni prima del concilio scrisse un trattato appunto con questo titolo di *gerarchia;* e da Giovanni Scoto dalla detta parola si era tratta la definizione dell' Ordine, dicendo ch' egli *è una facoltà speciale a porre in esecuzione alcun atto spirituale nella gerarchia ecclesiastica.*

29. Il Soave volea che la voce *hierodiaconia*, che significa il ceto de' diaconi della Chiesa, si accomunasse a tutto l' ordine ecclesiastico, dicendo che ciò sarebbe stato più conforme al parlare ed all'umiltà di Cristo e della Chiesa. Ma l' ordine de' diaconi sappiamo che nelle Scritture è posto in ultimo luogo a quello de'sacerdoti e de'vescovi: onde come potea il concilio servirsi della voce *hierodiaconia* nel descrivere tutto l' ordine ecclesiastico composto di vescovi, sacerdoti e diaconi, senza confondere l' infima parte colle due superiori? Ma ingiustamente il Soave impugna il concilio in essersi valuto della parola *gerarchia* (che significa *principato*), come nome ripugnante al parlare di Cristo e della Scrittura; condannando egli questa parola di principato, doveva insiem condannare tanti santi Padri, S. Cirillo alessandrino, S. Geronimo, S. Ilario, S. Agostino, S. Gregorio, Beda ed altri, che chiamano

Digitized by Google

i pontefici e i vescovi principi della Chiesa. Replica il Soave che non dovea il concilio usare una voce sino allora dagli altri concilj inusitata. Ma tralasciando le altre risposte, doveva egli sapere che nel sinodo VIII in due luoghi (nell'azione sesta e decima) si usò una tal voce: nell'azione sesta furon chiamati Nettario, Ambrogio e Niceforo *memorabili gerarchi;* e nell'azione decima al capo 14 il nome di gerarchico dato agli angioli è attribuito ancora a' vescovi della Chiesa.

30. Ma lasciamo le inezie del Soave e vediamo le opposizioni che fanno gli eretici alle cose insegnate in questo capo 4 dal concilio. Dicono in primo luogo, come già l'abbiamo accennato di sovra, che tutti i cristiani sono sacerdoti, secondo il testo di S. Pietro: *Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta etc.* 1 *Petr.* 2, 9. Ma si risponde che in questo luogo i laici impropriamente sono chiamati sacerdoti; perchè impropriamente si dice ch'essi sacrificano, offerendo a Dio le loro lodi, preghiere ed altre opere buone. Ecco come tutto ben lo spiega chiaramente S. Agostino: *Episcopi et presbyteri proprie vocantur sacerdotes; sed sicut omnes christiani dicuntur propter mysticum chrisma, sic omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacerdotis, de quibus Apostolus dixit:* regale sacerdotium. *Lib.* 20

Digitized by Google

de civit. Dei, cap. 10. Ciò si prova ancora da quel che disse il Signore a' soli apostoli: *Hoc facite in meam commemorationem. Luc.* 22, 19. Dunque non tutti sono sacerdoti. Di più abbiamo che S. Paolo e S. Barnaba, essendo stati ordinati vescovi dagli apostoli in Antiochia, ordinarono molti sacerdoti: *Et cum constituissent illis per singulas ecclesias presbyteros, et orassent cum jejunationibus, commendaverunt eos Domino, in quem crediderunt. Act.* 14, 22. Dunque non tutti i credenti sono sacerdoti.

31. Dicono gli eretici in secondo luogo che i vescovi ed i sacerdoti sono tutti eguali. Ma errano, mentre i vescovi di diritto divino sono superiori a' sacerdoti, come successori degli apostoli così nella potestà di ordinare come nella giurisdizione, secondo si ha dalla tradizione apostolica, con S. Leone e S. Gregorio. Scrive S. Girolamo: *Quid facit episcopus, excepta ordinatione, quod non facit presbyter?* Ecco che il vescovo è superiore a' sacerdoti in quanto alla potestà di ordinare. In quanto poi alla giurisdizione, abbiamo il detto di S. Paolo, il quale scrisse a Timoteo: *Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus aut tribus testibus. 1 Tim.* 5, 19. Aezio fu il primo che sparse questo errore di essere i sacerdoti eguali a' vescovi; e perciò fu numerato

Digitized by Google

fra gli eretici da S. Agostino, *de hæres. c.* 53. Lo stesso scrissero S. Ignazio martire, S. Cipriano, S. Girolamo. Lo stesso prima scrisse S. Clemente, *epist.* 1 *ad fratrem Dom.*, ove si legge: *Episcopos vicem apostolorum gerere, discipulorum presbyteros.* S. Epifanio, *hæres.* 75, scrisse: *Episcopum et presbyterum æqualem esse quomodo erit possibile?* S. Ambrogio, *cap.* 3 *in ep.* 1 *ad Tim.*, scrisse: *Post episcopum diaconi ordinationem subjicit, quare? nisi quia episcopi et presbyteri una ordinatio est, sed episcopus primus est, ut omnis episcopus presbyter sit, non tamen omnes presbyteri episcopi.* Nel Tridentino, come abbiamo notato di sovra nel canone 7, si condanna di anatema chi dice *episcopos non esse presbyteris superiores, vel eam (potestatem) quam habent, illis esse cum presbyteris communem.* E nel capo 4 medesimo par che ciò chiaramente sia definito essere di jus divino.

32. Si oppone per 1.° che nelle Scritture si trovano confusi i vescovi co' presbiteri, il che significa esser essi eguali. Non si nega da noi che in ordine ad offerire il sacrifizio eucaristico e ad alcuni altri ministerj niente differiscono i sacerdoti da' vescovi, e perciò in quanto a tali cose nelle Scritture si confondono co' vescovi; ma non già in quanto

Digitized by Google

alla potestà dell' ordine ed alla giurisdizione. Si oppone per 2.° che S. Girolamo scrive espressamente esser lo stesso il sacerdote che il vescovo : *Idem presbyter qui episcopus.* Si risponde per 1.° che ciò non si legge nelle opere del Santo dell' edizione romana e coloniese, ma solo della basileese, che fu più volte corrotta da Erasmo roterodamo. Si risponde per 2.° con Giovenino, *de sacr. ord.*, che a' sacerdoti nell'antica Chiesa spesso concedeasi in atto secondo, cioè in pratica, l' esercitare la giurisdizione de' vescovi ; ma in atto primo ella era tutta presso i vescovi. Anche i luterani non danno a tutti i loro presbiteri, o sieno ministri, la facoltà di ordinare, ma solamente (come dicono) a' sopraintendenti : benchè dice uno di loro, il Lomero, ch' essi non hanno sacerdoti; e giustamente lo dice, mentre non possono affermare di aver tra loro vescovi legittimamente ordinati.

33. Se poi i sacerdoti semplici per dispensa possano ordinare negli ordini minori, come si dice aver questo privilegio alcuni abati religiosi, è questione. Del resto è certo, come di sopra abbiam veduto nel capo 4 e can. 7, che insegna il concilio, il ministro dell' Ordine essere il solo vescovo, e ciò si ha dalla perpetua tradizione : onde non senza molta ragione Giovenino, *de sacr. ord.*,

Digitized by Google

qu. 4 in fin., concl. 2, pag. 449, ha per certo che il sacerdote semplice non può essere ministro nè pure straordinario dell'ordinazione.

34. Oppongono per 1.° che nel concilio niceno I e proprio nell'epistola alla chiesa alessandrina si disse che a quei sacerdoti che non aderirono allo scisma di Melezio, si concedesse la potestà *ordinandi et eos qui clero digni fuerint nominandi.* Ma risponde Tournely, *pag.* 363 *in fin.*, non essere stata con ciò conferita la potestà di ordinare i ministri della Chiesa, ma solamente di approvare col lor voto e confermare l'elezione fatta dal popolo, anche non aspettata l'approvazione degli altri del clero. E soggiunge esser falso o adulterato il can. 13 del concilio ancirano, ove diceasi: *Non licere nec presbyteris civitatis ordinare sine litteris episcopi in unaquaque parochia;* ma doversi leggere: *sed nec presbyteris civitatis sine litteris episcopi in unaquaque parochia aliquid agere.*: la quale interpretazione è conforme alla disciplina antica, nella quale si proibiva a' preti anche di esercitare il lor ministero in presenza del vescovo, se quegli nol comandasse.

35. Oppongono per 2.° che Eugenio IV nel suo decreto agli Armeni dice che il vescovo è ministro ordinario del sacramento

Digitized by Google

dell' Ordine; dunque i sacerdoti possono essere ministri straordinarj. Ma si risponde che il pontefice con tal parola non volle già affermare che i preti possono essere ministri straordinarj dell' Ordine.

36. Oppongono per 3.° che Innocenzo VIII nel 1489 diè la facoltà all' abate cisterciense di conferire il diaconato e suddiaconato a' suoi monaci: e Vasquez, *in* 3 *p. S. Th.*, *disp.* 243, *cap.* 4, attesta di aver letta questa bolla, che si conservava nel lor collegio complutese. Ma di tal bolla ne dubitano S. Tomaso, Silvio, Navarro ed altri; e dice Tournely, *pag.* 368, che di tal bolla non ve n' è altro esemplare, nè si ritrova nel bollario; di più che nella supplica dell'abate non si ritrova altra dimanda che di rinnovar loro il privilegio di poter ordinare i lor monaci nella prima tonsura e negli ordini minori: dal che si ricava tutto il resto esser falso; tanto più che nel concilio tridentino, *sess.* 23, *cap.* 10 *de refor.*, si proibisce agli abati il conferire la prima tonsura e gli ordini minori ad altri, fuorchè a' loro monaci.

37. Oppongono per 4.° il detto: *Qui potest majus, potest et minus:* ma il sacerdote può consacrar l' Eucaristia, può rimetter i peccati, che sono alcune cose maggiori dell' ordinare; perchè poi non può ordinare? Bisogna

Digitized by Google

dunque distinguere: chi può il più nello stesso genere o sia ordine, ben può il meno; v. g. chi può assolvere i peccati più gravi, può assolvere anche i più leggieri: ma ciò non corre quando il genere è diverso. Certamente è più rimettere i peccati che risuscitare i morti; ma con tutto ciò il risuscitare non è concesso a' sacerdoti. Ed anche parlando nello stesso genere, il confessore semplice può assolvere i peccati, ma non i peccati riservati.

38. Di più in fine del nominato capo 4 dice il concilio che nell' ordinazione de'sacri ministri *nec populi nec cujusvis sæcularis potestatis et magistratus consensum sive vocationem sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio: quin potius decernit eos qui, tantummodo a populo aut sæculari potestate ac magistratu vocati et instituti, ad hæc ministeria exercenda ascendunt, et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non Ecclesiæ ministros, sed fures et latrones, per ostium non ingressos, habendos esse.* È certo che, senza la vocazione divina, a niuno è lecito intromettersi ad esercitare i ministerj della Chiesa. Questa vocazione poi può essere ordinaria e straordinaria. La straordinaria è quando ella è immediatamente ordinata da Dio, come fu quella di S. Paolo. L' ordinaria è poi quella che vien

Digitized by Google

regolata da' superiori, i quali reggono la Chiesa, come sono il papa ed i vescovi. Dal che si deduce che la religione insegnata da Lutero e da Calvino è certamente falsa; poichè tali promulgatori l'hanno insegnata senza vocazione nè ordinaria nè straordinaria. Dicono i luterani che la vocazione de' sacri ministri dee aversi dal popolo o dal magistrato. Ma errano; perchè tali ministri debbono esser chiamati con quel modo con cui Cristo chiamò i suoi discepoli e li mandò a fondar la Chiesa, senza aspettare alcun consenso del popolo o del magistrato. In niun luogo si legge che un sacerdote sia stato ordinato da chi non era vescovo. S. Clemente, nel can. 1, dice: *Presbyter ab uno episcopo ordinetur.* E S. Ambrogio, *in cap.* 3, *ep.* 1 *ad Tim.*, scrive: *Neque enim fas erat ut inferior ordinet majorem; nemo enim tribuit quod non habet.* E perciò disse il Signore agli apostoli quando li mandò a propagare la fede, dando loro lo potestà di consacrar vescovi e sacerdoti: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Jo.* 20, 21.

39. È vero che ne' primi tempi il popolo assisteva all'elezione de' ministri; ma questa era una mera concessione gratuita, siccome anche oggidì si dà a' laici il jus di nominare o presentare alcuni officj o beneficj ecclesiastici, ma non mai essi han potuto istituire

Digitized by Google

ed ordinare; anzi per lo più quando il popolo assisteva, era solo per attestare la buona vita di coloro che doveano ordinarsi, secondo scrisse l'Apostolo: *Oportet... illum et testimonium habere bonum ab iis qui foris sunt.* 1 *Tim.* 3, 7. Ed in verità sarebbe una cosa molto disordinata il vedere che le pecorelle abbiano da costituire il loro pastore.

§ I. *Del celibato che si pratica nella Chiesa in quanto agli ordinati negli ordini maggiori.*

40. Lutero e tutti i novatori rimproverano la nostra Chiesa in voler che gli ordinati negli ordini maggiori sieno obbligati al celibato. Dicono che il celibato è impossibile ad osservarsi da coloro che stanno sani, senza un miracolo; e perciò vogliono che il matrimonio è necessario a tutti, e che l'obbligo della continenza agli ecclesiastici è causa di mille disordini e scelleratezze. Ma, checchè dicansi questi nuovi maestri di fede, è certo che il celibato è uno stato di maggior perfezione. Dimanda il calvinista Picenino: *Come si prova che lo stato de'celibi sia più perfetto?* Si prova primieramente con S. Paolo, il quale, 1 *Cor.* 7, 7, a tutti coloro che son continenti consiglia di eleggere lo stato del celibato, com'egli l'avea eletto per sè:

Digitized by Google

Volo enim omnes vos esse sicut meipsum. Dico autem non nuptis et viduis: bonum est illis, si sic permaneant, sicut et ego: quod si non se continent, nubant. Ibid. v. 8 *et* 9. Ed appresso replica a *Solutus es ab uxore? noli quærere uxorem.* Indi al verso 38 siegue a dichiarare che lo stato conjugale è buono, ma il celibato è migliore: *Igitur et qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit; et qui non jungit, melius facit.*

41. Si prova ancora colla ragione che tale stato è più perfetto del matrimoniale. Dice lo stesso Apostolo che chi sta legato colla moglie non può far di meno di non attendere alle cose del mondo e d'impiegarsi a piacere alla moglie, e perciò il suo cuore è diviso tra il mondo e Dio; ma chi non ha moglie attende solo a piacere a Dio, e così il suo cuore non è diviso ma è tutto di Dio: *Qui sine uxore est, sollicitus est quæ Domini sunt, quomodo placeat Deo; qui autem cum uxore est, sollicitus est quæ sunt mundi, quomodo placeat uxori, et divisus est. Ibid. vers.* 32 *et* 33. Finalmente conclude l'Apostolo ch'egli non intende di obbligare alcuno ad esser celibe, ma solamente il consiglia a coloro che desiderano di servire a Dio senza impedimento; avvertendo con ciò che i maritati hanno mille impedimenti in servire il Signore come vorrebbero.

Digitized by Google

42. Se dunque conviene il celibato ad ogni secolare che vuol essere tutto di Dio e vuol servirlo senza impedimento, quanto più conviene a' sacerdoti, che per obbligo del loro stato debbon essere tutti di Dio e tutti occupati nelle cose della sua divina gloria! I sacerdoti ed i leviti nell'antica legge, in quell'anno in cui doveano stare a servire nel tempio, doveano star separati dalle mogli; e per tal mancanza furono da Dio puniti i figli di Eli: or quanto più è giusto che i sacerdoti della nuova legge, i quali stanno addetti al sacrificio dell'agnello divino, stiano lontani dalle mogli! S. Paolo voleva che anche gli ammogliati per qualche tempo si astenessero dall'uso del matrimonio per attendere all'orazione: *Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi.* 1 *Cor.* 7, 5. Or quanto più il sacerdote dee star disoccupato dalle cose del mondo, dovendo servire all'altare della divina Maestà ed intendere al ben comune de' prossimi col predicare, confessare, assistere a' moribondi, le quali incumbenze richiedono un continuo studio e continua orazione, senza la quale difficilmente possono riuscire ben fatte? S. Francesco di Sales ebbe a convertire una vecchia eretica, la quale, dopo averlo importunato con mille dubbj e mille domande, un giorno andò a proporgli la maggior

Digitized by Google

difficoltà che le era rimasta, ed era che non potea capire perchè la Chiesa avesse proibito il matrimonio agli ecclesiastici. Il Santo le rispose: «Sorella mia, se io fossi stato maritato, col peso di moglie e figli, avrei potuto attendere a sentirvi tante volte ed a rispondere a tutti i vostri dubbj? certo che no.» E così la fe'capace, e quella si quietò. Quindi l'Apostolo vuole che i vescovi, i sacerdoti ed anche i diaconi osservino la continenza; onde scrisse a Timoteo: *Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, prudentem, ornatum, pudicum etc.* 1 *ad Tim.* 3, 2. E parlando de' diaconi, disse lo stesso: *Diaconos similiter pudicos etc. Ibid. v.* 8.

43. In quanto alla chiesa greca la pratica è stata che i vescovi dovessero assolutamente astenersi non solo dal contrarre matrimonio ma anche dall' uso del matrimonio contratto: in quanto poi a' sacerdoti che prima de' sacri ordini si ritrovan maritati, è loro permesso l'uso del matrimonio, ma non mai di contrar matrimonio dopo aver presi gli ordini. Ciò nella chiesa greca; ma nella latina sino a' nostri tempi non mai è stato permesso a' sacerdoti e a' diaconi nè pure l' uso del matrimonio già contratto. Ecco quel che S. Clemente nel can. 27 apostolico scrisse: *Innuptis qui ad clerum provecti sunt*

Digitized by Google

præcipimus ut solis lectoribus et cantoribus liceat, si voluerint, uxores ducere. Onde affatto è falso quel che asserisce Picenino, che S. Pietro e tutti gli apostoli ebbero e ritennero le mogli: poichè solo S. Pietro ebbe moglie, come si sa dalla suocera che si nomina nel vangelo, ma dopo l'apostolato la lasciò, come attesta Tertulliano: *Petrum solum invenio maritum per socrum; cæteros, cum maritos non invenio, aut spadones intelligam necesse est aut continentes. Tert. Monogam. cap.* 8. S. Girolamo concede a Gioviniano *(ex superfluo)* che gli altri apostoli, ancorchè avessero avute mogli, quando poi abbracciarono il Vangelo e l'apostolato tutti le lasciarono: *Petrus et cæteri apostoli, ut ei ex superfluo interim concedam, habuerunt quidem uxores, sed quas eo tempore acceperant quo evangelium nesciebant. Qui assumpti postea in apostolatum relinquunt officium conjugale.* E questa attesta S. Girolamo essere stata la perpetua pratica della chiesa latina, che così gli apostoli come i vescovi, i sacerdoti e i diaconi o sono stati eletti vergini o pure han dovuto usar continenza dopo la loro elezione: *Apostoli vel virgines fuerunt vel post nuptias continentes; episcopi, presbyteri, diaconi aut virgines eliguntur aut vidui aut certe post sacerdotium in æternum pudici. Ap. pro libris contra*

Digitized by Google

Jovin. ad Pammach., in fin. Di più abbiamo che tal continenza fu ordinata anche dal concilio cartaginese II nel can. 2, ove si disse: *Omnibus placet ut episcopi, presbyteri, diaconi vel qui sacramenta contrectant, pudicitiæ custodes, etiam ab uxoribus se abstineant. Et præmittitur ut quod apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitas, nos quoque custodiamus.* Lo stesso non oscuramente fu stabilito dal concilio niceno I, can. 13, ove si disse che gli ecclesiastici non ammettessero donne nelle loro case, *præter matrem, sororem, amitam;* dunque erano escluse le mogli. Lo stesso si stabilì ne' concilj di Aquisgrana, di Magonza e di Vormazia: onde mentiscono i centuriatori, che scrivono essersi introdotto in Germania il celibato poco prima dell' anno 400, ma con grande resistenza del clero, in cui molti sacerdoti petulanti poi disubbidirono.

44. Del resto il celibato degli ecclesiastici si ritrova confermato anche da Siricio papa, *epist. ad Himer. tarracon.*, da Innocenzo I, *ep.* 1 *ad Victric.*, e da S. Leone, *ep. ad Anast.*, come anche da' concilj torinese, cartaginese, turonese, toletano ed altri molti presso il cardinal Gotti nel suo libro *La vera chiesa ec., tom.* 2, *art.* 5, § 4, *n.* 14, ne' quali si ordinò la continenza de' vescovi, sacerdoti e diaconi, poichè il suddiaconato

Digitized by Google

solo nel secolo XII fu dichiarato ordine sacro ed impedimento dirimente per lo matrimonio dal concilio lateranese I nell' anno 1123, can. 21, e dal lateranese II nel 1139, can. 7. Dice il Picenino che Polidoro Virgilio, *lib. 5 de rer. invent., c. 4*, scrive che l'uso delle mogli de' sacerdoti si praticò sino a tempo di Gregorio VII. Ma ivi Polidoro non parla che de' soli sacerdoti della sinagoga; nè Gregorio su ciò fece alcuna legge nuova, ma solo attese a fare osservare l'antica, siccome attesta Lamberto ne' suoi annali, ove, parlando del predetto pontefice, scrive: *Hildebrandus decreverat ut, secundum instituta antiquorum canonum, presbyteri uxores non habeant.* Il celibato negli ecclesiastici prima fu di consiglio, ma poi fu di precetto.

45. Il Picenino asserisce francamente che molti vescovi antichi aveano e si servivano delle mogli; e poi di tutti questi molti non ne cita che soli due, Gregorio nazianzeno e Demetriano. Pretende il Picenino che Gregorio il giovane fosse stato generato da Gregorio il vecchio in tempo del suo vescovado. Ma il card. Gotti nel tomo 3 *de vera ecclesia etc. art. 5, § 3, pag. 220*, con bastanti documenti prova che S. Gregorio il figlio non poteva essere stato generato dopo il vescovado dal padre; ed all' incontro il

Digitized by Google

Picenino non provava, come avrebbe dovuto, che il vecchio S. Gregorio dopo il vescovado avesse generato; come nè pure lo provava per Demetriano. Tanto più che non si dubita che in que'tempi se si eleggeva qualche vescovo ammogliato, non altrimenti eleggeasi che colla condizione di separarsi dalla moglie dopo l'assunzione al vescovado; così ce ne assicura S. Girolamo, il quale, scrivendo contra Vigilanzio, dice: *Orientis ecclesiæ Ægypti aut sedis apostolicæ aut virgines clericos accipiunt aut continentes.* È vero che la Chiesa con suo dolore ha veduto in Inghilterra a tempo della regina Lisabetta molti vescovi che teneano e prendeano mogli in tempo del vescovado; ma, come scrive il Sandero, *lib.* 3 *de schism. anglic., pag.* 403 *et* 404, in quei tempi non si trovava uomo onesto che avesse data la figlia ad un vescovo, stimando tali nozze più presto un concubinato che un matrimonio. La stessa Lisabetta, contuttochè favoriva i matrimonj de'suoi vescovi, non volea però che tali mogli abitassero nella sua corte.

46. Ma veniamo alle opposizioni de' contrarj. Oppongono per 1.° il testo della Genesi, 1, 22: *Crescite et multiplicamini.* Dunque a tutti è comandato il matrimonio. Si risponde che questo non fu precetto, ma fu benedizione per la propagazione del genere

Digitized by Google

umano ed anche degli animali, mentre anche agli animali una simile benedizione fu data. E se mai per gli uomini fu precetto, fu precetto solamente per quel tempo nel quale stava in principio la generazione umana: ma dopo tal principio questo precetto non ha obbligato ciascun uomo in particolare, ma il genere umano in comune; altrimenti Elia, Geremia, il Battista e tanti altri, che ricusarono il matrimonio, avrebbero peccato; il che niuno avrà animo di dire.

47. Si oppone per 2.° Ma i patriarchi, uomini così santi, ed i sacerdoti dell'antica legge tutti si congiungeano in matrimonio. Se valesse un tale argomento, potrebbero i nostri sacerdoti anche avere più mogli, poichè quei patriarchi e sacerdoti antichi lecitamente aveano più mogli, siccome argomentava l'empio Bernardino Ochino; ma quando volle propagar quest'errore in Ginevra, fu da' ginevrini discacciato a titolo di bestemmiatore. Iddio elesse Abramo, Isacco, Giacobbe e gli altri discendenti di Abramo a propagar quella generazione dalla quale dovea prender carne umana il Verbo divino, come Dio disse ad Abramo: *In semine tuo benedicentur omnes gentes. Gen.* 22, 18. Gesù Cristo all'incontro elesse gli apostoli non per propagare la generazione, ma la fede in tutte le genti colla predicazione: *Euntes... docete*

Digitized by Google

omnes gentes. Matth. 28, 19. Perciò solamente a'patriarchi, ma non agli apostoli, furon necessarie le mogli. Così anche, parlando de' sacerdoti antichi, il Signore concesse le mogli ad Aronne ed a' leviti, volendo che il sacerdozio nella sola tribù di Levi fosse ristretto; onde, acciocchè non mancasse quel sacerdozio antico, fu necessario che i sacerdoti avessero le mogli: ma il sacerdozio della nuova legge non è ristretto ad una sola prosapia o ad un solo popolo, nè in questa nuova legge la discendenza dà il sacerdozio, ma lo dà la vocazione divina.

48. Si oppone per 3.° quel che scrisse S. Paolo a Timoteo de'vescovi e de'diaconi: *Oportet... episcopum... esse unius uxoris virum.* 1 *Tim.* 3, 2. *Diaconi sint unius uxoris viri. Ibid. v.* 12. Ma questi due testi dell'Apostolo non importano già obbligo a' vescovi ed a'diaconi che sieno mariti d'una moglie, ma solamente che non si elegga alcun vescovo o diacono che abbia avute più mogli e fosse bigamo. Ecco come lo spiega S. Giovan Grisostomo, *hom.* 10, 1 *ad Tim.*: Quando S. Paolo vuole che il vescovo sia marito di una sola moglie non già ordina che il vescovo debba aver moglie: *Non hoc veluti sanciens dicit, quasi non liceat absque uxore episcopum fieri*; altrimenti tanti vescovi antichi e santi, che sempre furono continenti,

Digitized by Google

o non avrebbero intese le parole dell' Apostolo o avrebbero peccato in non averlo ubbidito. La stessa esposizione fece S. Girolamo contra Gioviniano, che opponea questo medesimo testo di S. Paolo; ed osserva il Santo che non disse: *Eligatur episcopus qui unam ducat uxorem et filios faciat; sed qui unam habuerit uxorem... unius uxoris virum; qui unam uxorem habuerit, non habeat. Lib.* 1. *adv. Jovinian. in cap.* 3. Nota: *non habeat;* e lo stesso avverte S. Gio. Grisostomo, *in* 1 *Tim.* 3 *et in cap.* 1 *ad Tit.*, cioè che quei vescovi o diaconi ancorchè avessero avuta una sola moglie, ciascuno però dovea da quella separarsi dopo la sua ordinazione.

49. Si oppone per 4.° un altro testo di S. Paolo, ove si dice: *Doctrinam dæmoniorum... prohibentium nubere.* 1 *Tim.* 4, 1 *et* 3. Ma ciò s' intende per coloro che vogliono obbligare per forza i secolari ad osservare il celibato; onde ciò non può intendersi per coloro che spontaneamente han voluto prender l' ordine ecclesiastico. Ma dice il Picenino: se l' Apostolo dice che il matrimonio è onorevole in tutti, *Honorabile connubium in omnibus, Hebr.* 13, 4, perchè poi è disonorevole nel vescovo o nel sacerdote e diacono? Si risponde che, dovendo il vescovo, il sacerdote o il diacono essere tutto col pensiero e col cuore occupato nelle cose di

Digitized by Google

Dio e della Chiesa delle quali son ministri consecrati, loro sarebbe disconvenevole il matrimonio per le distrazioni che seco portano l'amore alla moglie, la cura de' figliuoli e il mantenimento della famiglia; e perciò saggiamente la Chiesa a'suoi ecclesiastici, che volontariamente han voluto eleggersi un tale stato, proibisce il matrimonio.

5o. Si oppone per 5.° un altro testo di S. Paolo, 1. *Cor.* 9, 5, dove scrisse: *Numquid non habemus potestatem mulierem sororem circumducendi, sicut et cæteri apostoli et fratres Domini et Cephas?* Ecco, dicono, che a Pietro ed agli altri apostoli era già permesso menar seco le mogli. Ma lo Apostolo non dice: *mulierem conjugem vel uxorem,* ma *mulierem sororem:* queste donne sorelle erano quelle donne pie che andavano cogli apostoli per preparar loro il vitto, come si deduce dal versetto antecedente: *Numquid non habemus potestatem manducandi et bibendi?* Così spiegano il detto testo il Grisostomo, Teodoreto Teofilatto e S. Agostino, *de op. monach. cap.* 4 *et* 5, con Tertulliano, che prima di tutti lo scrisse, *de monogamia cap.* 8: *Non uxores demonstrat ab apostolis circumductas..., sed simpliciter mulieres, qui illis, eodem instituto quo et Dominum comitantes, ministrabant.* Lo stesso scrisse Clemente alessandrino, *l.* 3

Digitized by Google

Stromat.: *Non ut uxores, sed ut sorores circumducebant mulieres.* Lo stesso scrisse S. Girolamo: *Perspicuum est non uxores intelligi, sed eas quæ de sua substantia ministrabant. Lib.* 1 *contra Jovinian.* Ed a Gioviniano, che gli opponea questo testo di S. Paolo, risponde: *Et ostendit eas germanas in spiritu fuisse, non conjuges. Ibid.* Oppone su di ciò il Picenino il can. *Omnino, dist.* 31, ove Leone IX disse: *Non licere episcopo, presbytero, diacono, subdiacono propriam uxorem causa religionis abjicere a cura sua.* Ma non avverte che queste parole niente giovano al suo intento, mentre il pontefice immediatamente soggiunge: *Scilicet ut ei victum et vestitum largiatur, non ut cum illa, ex more, carnaliter jaceat:* ed indi conclude il pontefice, parlando del testo citato di S. Paolo: *Vide inspiciens quia non dixit: Nunquid non habemus potestatem sororem mulierem amplectendi, sed circumducendi? scilicet ut de mercede prædicationis sustentarentur ab eis, nec tamen foret deinceps inter eos carnale conjugium.*

51. Si oppone per 6.° che nel can. 3 del niceno I si fosse detto che niuno avesse dovuto separarsi dalla sua moglie, lasciandosi la libertà a Pannuzio di ammogliarsi, e vietandosi solo nel canone l'abuso di femmine straniere: *Nolite et episcopo, presbytero,*

Digitized by Google

diacono subintroductam habere mulierem. Ma il cardinal Gotti nel § 4, *pag.* 222, *n.* 10, rapporta Socrate e Sozomeno, i quali scrivono che i Padri del niceno permisero a' vescovi, sacerdoti e diaconi servirsi delle mogli già prese (come si permette ne' Greci), ma non già di prenderle dopo l'ordine, come vogliono i contrarj, dall'esempio di Pannuzio. Del resto, il cardinal Baronio dà per sospetta l'istoria di Pannuzio; e con ragione, poichè nel predetto can. 3 del niceno niente si trova determinato a favore delle mogli de' vescovi; fu bensì ivi proibito agli ecclesiastici di tenere in casa altre donne, fuorchè la madre, la sorella e la zia. *Interdixit per omnia magna synodus non episcopo, non presbytero, non diacono, nec alicui omnino qui in clero est licere subintroductam habere mulierem, nisi forte aut matrem aut sororem aut amitam vel eas tantum personas quæ suspicionem effugiunt.*

§ II. *Del voto di continenza degli ecclesiastici.*

52. Lutero impugna questo voto come temerario, non essendo, egli dice, capaci gli uomini di osservarlo; con che viene a tacciare tutta la Chiesa, la quale in tutti i secoli, se non ha sempre comandata, almeno

Digitized by Google

ha sempre approvata ed esortata la continenza ne' suoi ministri. I maggiori santi che risplendono nella Chiesa son quei che sono usciti dal clero o dal chiostro ed hanno osservato il voto da essi fatto di castità. Dice il Picenino che la natura ci chiama al porto del matrimonio: dice bene parlando della natura carnale ed animalesca, ma non già della natura ragionevole e saggia. Sarebbe senza dubbio temerario l'animo di colui che presumesse di fare un tal voto e di osservarlo colle proprie forze; ma non è temerario quegli che coll'Apostolo dice confidato in Dio: *Omnia possum in eo qui me confortat. Phil.* 4, 13.

53. I nostri ecclesiastici e religiosi fanno il voto e non presumono di osservarlo colle proprie forze, ma continuamente con umiltà e confidenza pregano la divina bontà, che a far tal voto li ha chiamati, a dar loro l'ajuto di perseverare in tal continenza; e Dio non manca di confortarli ad essergli fedeli. Il concilio di Trento, sess. 24, nel can. 9, condanna chi dice *posse omnes contrahere matrimonium qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum .....; cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos, supra id quod possumus, tentari.* Essendo dunque il Signore pronto a dar la perseveranza

Digitized by Google

a chi rettamente gliela domanda, se alcuno ecclesiastico manca poi al voto già fatto, la colpa è tutta sua. I novatori parlano di questo voto come di cosa impossibile e dicono esser ciò contra l'ordine del cielo. Dunque tanti santi, che ora adoriamo sugli altari e che han fatto un tal voto, han trasgredito l'ordine del cielo? Ma se il maritarsi è contra l'ordine del cielo, come S. Paolo potea dire che il celibato è migliore del matrimonio? *Igitur et qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit: et qui non jungit, melius facit.* 1 *Cor.* 7, 38. E come poteva consigliare le vedove a non rimaritarsi, dicendo ch'ei parlava collo spirito di Dio? *Beatior autem erit si sic permanserit, secundum meum consilium; puto autem quod et ego spiritum Dei habeam. Ibid.* v. 40. Non è dunque temerità il far voto di continenza, confidando in Dio ed osservando in ciò il consiglio dell'Apostolo; è temerità e gran temerità il rimproverare chi siegue un tal consiglio, lodato non solo da S. Paolo ma anche dal medesimo Salvatore allorchè disse: *Et sunt eunuchi qui seipsos castraverunt propter regnum cœlorum. Matth.* 19, 12.

54. Ma la Chiesa come può proibire il matrimonio? La Chiesa non lo proibisce a chi è libero, ma gli dice coll'Apostolo: *Cui vult, nubat; tantum in Domino.* 1 *Cor.* 7, 39.

Digitized by Google

Ma a chi volontariamente, essendo libero, ha voluto obbligarsi ad osservar la castità, giustamente la Chiesa gli comanda di osservarla, e giustamente lo castiga se non l'osserva. Niuno è tenuto a far voti; ma se alcuno promette a Dio con voto alcuna cosa, il Signore vuole che gli osservi la promessa: *Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere; displicet enim ei infidelis et stulta promissio: sed quodcumque voveris, redde. Eccli.* 5, 3.

§ III. *Notizie dell' antichità circa il sacramento dell' Ordine.*

55. Nei primi tempi della Chiesa non vi erano che i vescovi, i sacerdoti e i diaconi. Nel concilio romano poi, sotto Silvestro papa, si fa menzione ancora de' suddiaconi, acoliti, esorcisti, lettori, ostiarj e custodi de' martiri. In Africa, in vece de' custodi, vi era l'ordine de'salmisti o siano cantori. Questi ordini erano più o meno giusta i diversi luoghi e tempi. I Greci non hanno che il vescovado, sacerdozio, diaconato, suddiaconato e lettorato, come si dice in S. Dionigi, *c.* 5. Del resto ben può dirsi che tutti gli ordini minori siano d'istituzione divina; poichè Gesù Cristo, dando la facoltà agli apostoli di stabilire la Chiesa, diede insieme loro la potestà d'istituire quei ministri che

Digitized by Google

sembrassero necessarj alla celebrazione e decoro de' sacri misteri. Il suddiacono sino al secolo XII non fu sacro; poichè nell' anno 1091, nel concilio di Benevento, dicesi che il solo sacerdozio e diaconato erano ordini sacri; e Pietro Cantore, che morì nel 1197, scrisse, *lib. de verb. mirif.*, che il suddiaconato di fresco era stato dichiarato sacro. I Greci danno anche il suddiaconato ed il lettorato, colla imposizione delle mani. Wicleffo, Lutero e Calvino non fanno distinzione di ordini fra chierici e laici, se non ad arbitrio de' superiori.

56. Anticamente non si ordinavano altri, se non quelli ch' eran meramente necessarj al servizio delle chiese o del vescovo; onde subito che uno era ordinato, era applicato alla sua carica, e le ordinazioni vaghe eran proibite dal concilio calcedonese. Questa disciplina durò sino al secolo XI. E il Tridentino, *sess.* 23 *de ref.*, *cap.* 16, essendosi in ciò rilassata la disciplina, ordinò che niuno si ordinasse senza benefizio, e che solo in caso di necessità o di utilità della Chiesa si potessero alcuni ordinare col patrimonio. Anticamente per li sacerdoti vi bisognava l'età di trent' anni, per li diaconi venticinque e per li vescovi cinquanta, secondo le Costituzioni apostoliche, *lib.* 2, *cap.* 1; benchè per li vescovi l'età fu poi ristretta sino a trenta anni.

Digitized by Google

57. In quanto agl' interstizj, come scrive il P. Martene, *lib.* 1, *cap.* 8, *art.* 3, papa Zosimo ordinò che se alcuno da fanciullo avesse atteso al servizio della Chiesa, stesse nel grado di lettore sino almeno al vigesimo anno. Chi poi fosse entrato grande a servire la Chiesa stesse cinque anni da lettore o esorcista; indi stesse quattro anni da acolito o suddiacono; e poi potesse ricevere il diaconato, nel quale stesse cinque altri anni; e di poi potesse ascendere al sacerdozio, se il vescovo ne lo stimasse degno. La necessità nondimeno del servizio della Chiesa, anche ne' tempi antichi, faceva accorciare il tempo delle promozioni, specialmente se taluno entrava nel clero dopo aver fatta vita monastica, come scrisse Gelasio papa, *epist.* 9, *c.* 1. Anticamente non vi era molta difficoltà a far sacerdoti senza essere stati prima diaconi, quando però erano persone di gran merito, stimandosi che gli ordini superiori conteneano già eminentemente gl' inferiori; e così specialmente S. Cipriano e S. Agostino furono ordinati sacerdoti. In quanto poi al tempo di ordinare, Gelasio papa, *ep.* 9, *c.* 11, scrisse che i sacerdoti e i diaconi si potessero ordinare solamente nei digiuni del quarto, del settimo e del decimo mese; ed inoltre nel principio della quaresima e nella settimana mediana nel sabato a sera. E lo stesso

Digitized by Google

si disse nel concilio romano sotto Zaccaria papa.

58. La tradizione degli strumenti colla formola *Accipe potestatem etc.*, dice il P. Morino, *de ordin. exerc.* 6, *c.* 2, che non oltrepassa lo spazio di cinquecento anni in là; e la imposizione delle mani che si fa dopo la comunione della messa colla formola *Accipe Spiritum Sanctum etc.*, dice Morino, *ex.* 7, *c.* 2, esser più recente della tradizione degli strumenti. Di più scrive Morino, *ex.* 3, *c.* 1, che prima del secolo IX in niun rituale si fa menzione degli strumenti con cui oggi si ordinano i sacerdoti e i diaconi, ma solo dell' imposizione delle mani.

SESSIONE VIGESIMAQUARTA.

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

1. PRIMA di venire a' canoni stabiliti circa questo sacramento, volle il concilio, con un breve compendio, darne la dottrina nel seguente modo: il primo padre del genere umano per istinto dello Spirito Santo, pronunziò il perpetuo e indissolubile vincolo del matrimonio, allorchè disse: *Hoc nunc os ex ossibus mei et caro de carne mea... Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem,*

Digitized by Google

et adhœrebit uxori suœ ; et erunt duo in carne una. Gen. 2 , 23 *et* 24. Con ciò il nostro Salvatore poi insegnò più apertamente che nel matrimonio due persone si congiungono e si fanno una carne; mentre, riferendo quelle ultime parole come proferite da Dio , disse : *Itaque jam non sunt duo , sed una caro. Matth.* 19, *Marc.* 10. E subito confermò la stessa perpetuità del vincolo, prima già pronunziata da Adamo, con queste parole: *Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Matth.* 19 , 6.

2. La grazia poi che santifica i conjugi e conferma quell' unione indissolubile fra di loro, lo stesso Cristo institutore de'sacramenti ce la meritò colla sua passione ; il che ben ci fu additato dall' Apostolo, dicendo : *Viri, diligite uxores vestras , sicut Christus dilexit Ecclesiam et seipsum tradidit pro ea ;* subito soggiungendo: *Sacramentum hoc magnum est : ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Ephes.* 5 , 32.

3. Essendo dunque che il matrimonio nella legge evangelica supera nella grazia per Gesù Cristo i matrimonj antichi , giustamente i santi Padri, i concilj e la tradizione di tutta la Chiesa sempre hanno insegnato che dovesse annoverarsi tra' sacramenti della nuova legge , contra i novatori , che non solo malamente han giudicato di questo sacramento,

Digitized by Google

ma, secondo il lor costume, col pretesto del Vangelo, introducendo la libertà della carne con gran danno de' fedeli, hanno asserito molte cose lontane dal sentimento della chiesa cattolica e dalla consuetudine approvata dagli apostoli; e perciò il concilio, volendo opporsi alla loro audacia, ha stimato di esterminare i loro errori co' seguenti anatematismi.

4. Nel can. 1 si dice: *Si quis dixerit Matrimonium non esse verum et proprie unum ex septem legis evangelicæ sacramentis a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre, anathema sit.*

5. Gli eretici antichi condannavano le nozze come cattive e vituperevoli; ma Iddio sin dal principio del mondo le dichiarò buone e lodevoli, dicendo: *Dixit quoque Dominus Deus: Non est bonum hominem esse solum; faciamus illi adjutorium simile sibi.* Gen. 2, 18. E lo confermò l'Apostolo scrivendo: *Igitur et qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit.* 1 *Cor.* 7, 38. Lutero e Calvino co' loro seguaci non negano che il matrimonio è stato istituito da Dio, ma negano che sia sacramento. Il Launojo all'incontro nel suo trattato, *de regia in matr. potest. par.* 1, *a.* 2, *c.* 11, dà in un altro eccesso, sforzandosi ivi di provare che anche prima di Cristo

Digitized by Google

nella legge di natura il matrimonio è stato vero sacramento. Erra Launojo; perchè, sebbene gli antichi chiamarono sacramento il matrimonio, ciò nondimeno lo diceano impropriamente, in quanto il matrimonio significa per sè una cosa spirituale o che conduce al bene spirituale. Non ha dubbio che il matrimonio, indissolubile in quanto è contratto naturale, trae l'origine dalla stessa legge naturale: poichè col matrimonio meglio si conserva la generazione umana e meglio provvedesi all'educazione de' figli; e perciò la fornicazione ripugna alla stessa natura: tutto poi quel ch'è della natura si riferisce a Dio, autore della natura e del matrimonio. *Relinquet homo* (disse Adamo) *patrem suum et matrem, et adhœrebit uxori suæ; et erunt duo in carne una. Gen.* 2, 24. Onde poi disse il Tridentino, *sess.* 24 *sub initio*: *Quibus verbis perpetuum et indissolubilem esse matrimonii nexum primus parens, divini spiritus instinctu, pronuntiavit.* E ciò fu quel che Cristo rimproverò poi a' Farisei, che l'interrogarono se fosse lecito lasciar la propria moglie: *Non legistis... dimittet homo patrem etc.?* con quel che si è detto di sopra; e poi soggiunse: *Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Matth.* 19, 6. Ma tutto ciò non fa, come suppone il Launojo, che il matrimonio sia stato sacramento prima del Vangelo.

Digitized by Google

6. Errano dall' altra parte i novatori (come si è detto di sovra) in negare al matrimonio l'esser di sacramento. Basta a provare che il matrimonio sia sacramento il vedere ch' esso ha tutt' i requisiti de' sacramenti : cioè 1.° che sia segno sensibile di cosa sacra; 2.° che sia stato istituito da Cristo; 3.° che abbia seco annessa la promessa della grazia. E per 1.°, che nel matrimonio vi sia il segno sensibile, qual è il consenso mutuo espresso degli sposi, e che sia simbolo di cosa sacra, l'abbiamo dalle parole di S. Paolo : *Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Ephes.* 5, 32. Oppongono Lutero e Calvino che la parola sacramento in greco non significa che misterio o sia arcano. Ma saggiamente risponde Bellarmino, *de matr. cap.* 1, *controv.* 1, che nel citato luogo si prova esser sacramento il matrimonio non solo dalla parola sacramento, ma da tutto il contesto, da cui apparisce che il matrimonio non solamente è segno di un contratto naturale, ma di una cosa sacra; giacchè l'Apostolo immediatamente soggiunge : *Ego autem dico in Christo et in Ecclesia ;* colle quali parole chiaramente si dinota che il matrimonio non è un semplice arcano ma un vero simbolo di cosa sacra. Ben riflette il Bellarmino che perciò l' Apostolo dopo le parole – *Propter hoc*

Digitized by Google

relinquet homo patrem et matrem suam, et adhœrebit uxori suæ, et erunt duo in carne una - soggiunge immediatamente: *Sacramentum hoc magnum est: ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Eph.* 5, 31 *et* 32. Il pronome *hoc* necessariamente si riferisce alle parole antecedenti: *Relinquet homo etc.* Dice S. Paolo: *sacramentum hoc*, cioè che l'uomo debba lasciare il padre e la madre per aderire alla moglie, *magnum est;* e perchè è grande? perchè un tal sacramento rappresenta l'unione di Cristo colla sua chiesa. Dice Erasmo: ma qual gran mistero vi è nel dire che l'uomo si congiunga colla donna? Risponde il Bellarmino che il mistero non consiste nella congiunzione carnale tra' conjugi, ma nell'essere una tal congiunzione indissolubile per causa appunto perchè ella rappresenta la congiunzione perpetua di Cristo colla Chiesa.

7. Tutto ciò viene insegnato da' santi Padri. Nel commentario che si attribuisce a S. Ambrogio si dice: *Mysterii sacramentum grande in unitate viri ac fœminæ esse significat.* S. Girolamo in questo luogo scrive: *Idipsum per allegoriam in Christo interpretatur et in Ecclesia, ut Adam Christum et Eva præfiguraret Ecclesiam.* Ed ivi adduce le parole di S. Gregorio nazianzeno, il quale scrisse: *Scio quia locus iste ineffabilibus plenus sit sacramentis et divinum cor quærat interpretis;*

Digitized by Google

ego autem pro pusillitate sensus mei in Christo interim illud, et in Ecclesia intelligendum puto. Proinde magnum mysterium (soggiunge il Bellarmino), *de quo Paulus loquitur, in ipso conjugio ponit, quatenus Christi et Ecclesiæ conjunctionem repræsentet.* Similmente S. Gio. Grisostomo, *hom.* 20 *in epist. ad Eph.*, nel matrimonio riconosce un gran mistero. Di più Lucio III papa prima dell'anno 400 disse che sente contra la Chiesa chi nega che il matrimonio sia sacramento. Lo stesso dicono S. Giustino, *dial. cum Tryphone*, S. Clemente alessandrino, *lib.* 3 *Strom.*, S. Ambrogio, *lib.* 1 *de Abraham, cap.* 7; e S. Agostino, *lib.* 1 *de nupt. et concup., c.* 10, scrive: *Sacramentum nuptiarum commendatur fidelibus conjugatis; unde dicit Apostolus: Viri, diligite uxores vestras.* Ed in altro luogo, *de fide et oper., cap.* 7, scrive: *In Ecclesia nuptiarum non solum vinculum, sed etiam sacramentum commendatur.*

8. Oppone Kemnizio che prima di S. Agostino niun padre ha chiamato sacramento il matrimonio. Ma erra; perchè S. Leone I, il quale fu 150 anni anteriore a S. Agostino, chiama il matrimonio sacramento; e S. Gio. Grisostomo, che fu anche prima di S. Agostino, *hom.* 20 *in epist. ad Eph.*, scrive: *Mysterium magnum esse in conjugio insolubili*

Digitized by Google

viri et fœminæ. S. Ambrogio, che precedè S. Agostino e S. Gio. Grisostomo, *ex comment. in cap.* 5 *ad Eph. lib.* 1 *de Abraham, cap.* 7, scrisse: *Qui sic egerit, peccat in Deum, cujus legem violat et gratiam solvit; et ideo qui in Deum peccat, sacramenti cœlestis amittit consortium.* Lo stesso scrisse Siricio papa, *ep. cap.* 4, ove chiama sacrilegio il contrarre altre nozze vivendo il primo conjuge: così anche scrisse Innocenzo I, *ep.* 9 *ad Prob.*, e S. Cirillo, *lib.* 2 *in Jo., cap.* 22. E quindi abbiamo che il Matrimonio è stato dichiarato sacramento dal concilio di Costanza, *sess.* 15, dal fiorentino nel decreto di Eugenio IV agli Armenti, e dal tridentino, *sess.* 24 *sub initio,* ove si disse che il matrimonio *merito inter novæ legis sacramenta annumerandum, ss. Patres nostri, concilia et universalis Ecclesiæ traditio semper docuerunt.* E questa è la maggior prova che il Matrimonio sia vero sacramento; il consenso e l'autorità della Chiesa universale, così greca, come latina.

9. Sicchè non può dubitarsi per 1.° che nel Matrimonio vi è il segno sensibile e significativo della cosa sacra. Per 2.° nè pure può dubitarsi che il Matrimonio è stato istituito da Cristo ed elevato alla dignità di sacramento, o quando il Salvatore assistè e benedisse le nozze di Cana, o pure quando

Digitized by Google

ridusse il matrimonio al primo stato di Adamo, dicendo: *Dimittet homo patrem et matrem, et adhærebit uxori suæ; et erunt duo in carne una;* e poi soggiunse: *Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Matth.* 19, 5 *et* 6.

10. Per 3.° non può dubitarsi che nel Matrimonio vi sia la promessa della grazia. Ciò si ricava da quel che dice l' Apostolo, 1 *Tim.* 2, 15: *Salvabitur... per filiorum generationem, si permanserit in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietate;* tutti doni ricevuti colla grazia del sacramento. Inoltre la promessa della grazia si deduce dall' indissolubilità dichiarata dal Signore del Matrimonio nello stesso capo di S. Matteo 19, vers. 9, ove disse: *Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœchatur.* Poichè non può credersi che il Signore abbia costituito il Matrimonio indissolubile, senza conferir la grazia; giacchè senza l'ajuto divino sarebbe stato impossibile alle forze umane l'osservare una tale indissolubilità. Oltrechè, il matrimonio senza la grazia non sarebbe bastato per dar rimedio al fomite della concupiscenza, mentre nel matrimonio più presto la concupiscenza si accende che non si estingua. Onde il concilio di Trento, *sess.* 24 *sub initio*, dice che Cristo, ch' è

Digitized by Google

l' istitutore de' sacramenti, colla sua passione ci ha meritata la grazia, *quæ naturalem illum amorem perficeret et indissolubilem unitatem confirmaret*, secondo esorta l' Apostolo: *Viri, diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam. Ephes.* 5, 25. E poi soggiunge il concilio: *Cum igitur Matrimonium in lege evangelica veteribus connubiis per Christum gratia præstet; merito inter novæ legis sacramenta annumerandum etc.*

11. Nel can. 2 si disse: *Si quis dixerit licere christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prohibitum, anathema sit.* La poligamia è di due sorti: successiva e simultanea. La *successiva* è ben lecita, come dichiarò l'Apostolo: *Dico autem non nuptis et viduis: Bonum est illis, si sic permaneant, sicut et ego: quod si non se continent, nubant; melius est enim nubere quam uri.* 1 *Cor.* 7, 8 *et* 9. Ove si vede che S. Paolo consiglia a chi non è maritato di non maritarsi, ma loro non lo vieta. La poligamia all' incontro *simultanea*, cioè aver due mogli o mariti nello stesso tempo, questa nella legge nuova è affatto proibita, come quella che si oppone alla legge naturale. Lutero scrive nella sua esplica della Genesi al capo 16, e lo seguitano gli anabattisti, che la Chiesa, posto l'esempio de' patriarchi,

Digitized by Google

non può riprovare la moltiplicità delle mogli. Ma Cristo disse il contrario in S. Matteo, 19, 9: *Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœchatur.* E prima nello stesso capo 19, *v.* 3, avendo i farisei dimandato *si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa;* risponde loro il Signore: *Non legistis quia qui fecit hominem ab initio, masculum et fœminam fecit eos, et dixit: Propter hoc dimittet homo patrem et matrem, et adhœrebit uxori suæ? Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.* Se l'uomo si congiungesse con più mogli, *non esset una caro,* come spiegano uniformemente i santi Padri presso il Bellarmino, *cap.* 10 *de Matrim.* Non si nega che i patriarchi ed anche gli altri Giudei teneano lecitamente più mogli, come si ha nel *Deuter.* 21, 15; ma ciò fu permesso loro da Dio per dispensa, secondo le circostanze congruenti a quei primi tempi, come scrive S. Agostino, *l.* 3 *de doctr. christ.*, *c.* 17. Onde abbiamo che Dio stesso disse ad Abramo che avesse eseguite le parole di Sara sua moglie: *Audi vocem ejus. Gen.* 21, 12. E Sara lo persuase a ricevere per moglie anche Agar sua serva. Ma se la poligamia simultanea si oppone alla legge naturale, come potea permettersi a' patriarchi? Si risponde

Digitized by Google

che la poligamia si oppone a' fini secondarj del matrimonio, ma non già al primario, ch'è la propagazione della prole; il qual fine conveniva a tempo de'Giudei, come si è detto con S. Agostino, che specialmente fosse riguardato.

12. Non è vero poi che i patriarchi aveano una sola moglie, e le altre erano concubine per la generazion della prole; poichè ben risponde il Tournely, *de Matr., qu.* 5, *pag.* 528 *in fin.*, che in tal modo verrebbero i santi patriarchi ad incolparsi di letto violato. Aveano essi mogli del primo e del secondo ordine: del primo era una sola moglie, ch'era sposata con solennità, i figli della quale succedeano all' eredità paterna; le mogli poi del secondo ordine erano sposate privatamente, e i loro figli non avean parte nell' eredità, ma solo erano soccorsi dal padre con certi doni, come si legge di Abramo, *Gen.* 25, 5 *et* 6: *Dedit Abraham cuncta quæ possidebat Isaac; filiis autem concubinarum largitus est munera.* Queste seconde mogli erano chiamate alle volte concubine ed alle volte anche mogli, come si legge di Agar, Cetura, Bala e Zelfa seconde mogli di Abramo. E Dio stesso disse a Davide: *Dedi uxores Domini tui in sinum tuum.* 2 *Reg.* 12, 8. Del resto, come si è detto, nella legge evangelica l'avere più mogli è stato sempre vietato. Con tutto

Digitized by Google

ciò Lutero (a cui si unirono poi Melantone e Bucero) ebbe ardire di dar licenza solennemente, con un rescritto formale (rapportato da monsig. Bossuet nel suo libro *Variazioni dell' eresie ec.*) a Filippo langravio di rimaritarsi colla seconda moglie, vivente la prima; il che certamente è contra il jus divino positivo e, come noi teniamo, anche naturale, benchè Giovenino, *tom. 7, de Matr., pag. 459 in fin., v. Quœres*, ciò tenga per questione.

13. Nel can. 3 si disse: *Si quis dixerit eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus qui Levitico exprimuntur posse impedire Matrimonium contrahendum et dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare aut constituere, ut plures impediat et dirimat, anathema sit.*

14. E nel can. 4 si disse: *Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta Matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit.*

15. Pietro Soave, discorrendo sovra questi due canoni, oppone: Ma se il contratto del matrimonio è vero sacramento prima del Vangelo e prima della nostra Chiesa; siccome la Chiesa non può alterare il sacramento, così nè pure può alterare il contratto.

16. Ma rispondiamo all' opposizione del

Digitized by Google

Soave. Primieramente non è vero che innanzi al Vangelo il matrimonio fu sacramento; tutti i sacramenti sono stati istituiti da Cristo, e tra essi quello del matrimonio. È certo poi che nel matrimonio è distinto per sua natura il contratto dal sacramento: onde per sè parlando, ben può stare il contratto senza il sacramento; benchè ciò la Chiesa non lo permette, nè mai l'ha permesso. È vero che la potestà ecclesiastica non può alterare il sacramento; ma ben può alterare il contratto con apporvi alcune condizioni o limitazioni ed in tal modo impedire che il contratto sia sacramento, com' era prima: ed allora non muta già la materia del consenso, ma rende inabili gli sposi a contrarre le nozze. Sicchè la Chiesa può dar le leggi e determinare qual sia il contratto legittimo a costituire il Matrimonio. Dal che si deduce per necessaria conseguenza che siccome può ella stabilire gl' impedimenti impedienti ed anche dirimenti, secondo parla il concilio, non già *de jure divino*, ma solo *de jure humano*, così anche ne' detti impedimenti può dispensare: vedi Giovenino, *de Matrim., pag.* 469 *in princ. e pag.* 471, *vers. Quæres.*

17. Nel can. 5 si dice: *Si quis dixerit propter hæresim aut molestam cohabitationem aut affectatam absentiam a conjuge dissolvi posse Matrimonium, anathema sit.*

Digitized by Google

18. Il vincolo del matrimonio per jus naturale è indissolubile, o sia tra fedeli oppur tra infedeli, secondo dichiarò Iddio ad Adamo: *Relinquet homo patrem suum et matrem, et adhærebit uxori suæ; et erunt duo in carne una. Gen.* 2, 23. Come dicemmo di sovra, chi si marita con due conjugi non più fa una carne, ma la divide. Questa sola è la differenza tra il matrimonio degl'infedeli e de' fedeli, che quello degl'infedeli può sciogliersi nel caso che uno di essi si convertisse, e l'altro infedele non volesse seco abitare o volesse abitare, *sed non sine blasphemia divini nominis*, o pure se procurasse d'indurre il conjuge al peccato; in detti tre casi (che stanno espressi nel capo *Quanto* 7, *de divort.*) il fedele può contrarre altro Matrimonio con altra persona fedele; e ciò ben si ricava da quel che scrisse l'Apostolo: *Et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat... Quod si infidelis discedit, discedat; non enim servituti subjectus est frater aut soror in hujusmodi.* 1 *Cor.* 7, 13 *et* 15. Del resto, per la conversione di amendue i conjugi non si scioglie già il Matrimonio, come dichiarò Innocenzo III in cap. *Gaudemus* 8, *eodem tit. de divort.*, dicendo: *Per Baptismum non solvuntur conjugia, sed dimittuntur crimina.* Il matrimonio per tanto tra' fedeli non si scioglie mai,

Digitized by Google

ancorchè l'altro conjuge abbracciasse l'eresia o l'infedeltà, come si è detto nel riferito can. 5; poichè oltre la legge naturale, dichiarata dal Signore ad Adamo, vi è la legge positiva divina, dichiarata da Cristo con quelle parole: *Quod... Deus conjunxit, homo non separet, Marc.* 10, 9, e poi da S. Paolo, 1 *Cor.* 7, 39. Le nozze cogli eretici sono ben valide; ma al presente sono illecite, purchè il papa non vi dispensi per causa del ben comune, secondo più esempi che se ne sono avuti; così Tournely, *de Matr., pag.* 500. Del Matrimonio poi rato e non consumato se possa sciogliersi, se ne parlerà nel canone seguente.

19. A' Giudei per dispensa divina fu anche permesso il ripudio, che importa scioglimento dal vincolo; a differenza del divorzio, che importa solo divisione dal letto. Ciò si ha nel Deuteronomio 24, 1, ove si legge che poteano i Giudei, *dato libello*, prendere un' altra moglie e licenziare da sua casa la prima: *Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos ejus propter aliquam fœditatem, scribet libellum repudii et dabit in manus illius, et dimittet eam de domo sua. Deut.* 24, 1. Ed in tal caso quella donna ben potea prendere altro marito; vedi Tournely, *de Matrim., compend. pag.* 436, *Prob.* 2. Inoltre scrive il Giovenino, *tom.* 7

Digitized by Google

de Matrim., art. 2, *concl.* 1, *p.* 461, che a' Giudei era bensì permesso il prender altra moglie, ma che essi peccavano *si ductas uxores dimitterent a domo et thoro.* Un tal ripudio poi fu riprovato da Cristo nella nuova legge. I farisei interrogarono il Signore di due cose: per prima, se il marito potesse scacciar la moglie dal suo letto; per secondo, se potesse sposare un'altra donna. Gesù Cristo al primo quesito rispose esser lecito per la fornicazione della moglie separarsi da quella: al secondo poi rispose non esser mai lecito prendere un'altra moglie, vivente la prima. *Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœchatur. Matth.* 19, 9. Nel che dee notarsi che le parole *nisi ob fornicationem* debbono congiungersi col membro antecedente, *quicumque dimiserit uxorem suam,* cioè che pecca chi si divide dalla moglie, se non fosse per causa di fornicazione, *nisi ob fornicationem;* ma non già col membro seguente, *et aliam duxerit,* cioè che sia lecito *ob fornicationem* prender un'altra moglie; perchè, facendo così, *mœchatur.* Ma i farisei diceano: *Quid ergo Moyses mandavit dare libellum repudii et dimittere?* E il Salvatore rispose: *Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras; ab initio autem non*

Digitized by Google

fuit sic. Matth. 19, 7 *et* 8. Onde nella nuova legge, ch'è legge più perfetta dell'antica, Gesù Cristo proibì il ripudio e ridusse il matrimonio al primo stato.

20. Nel can. 6 si dice: *Si quis dixerit Matrimonium ratum, non consummatum, per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi, anathema sit.* Il matrimonio rato tra gl'infedeli ben si può sciogliere a loro arbitrio, ma non già tra' fedeli, perchè dal Battesimo si rende fermo ed insolubile, eccettochè se uno de' conjugi facesse professione religiosa; mentre allora il matrimonio si scioglie. Ma come si scioglie se il matrimonio tra' fedeli è insolubile? Si risponde che in tal caso non si scioglie per disposizione degli uomini, ma di Dio, il quale allora dispensa per la perfezione dello stato religioso. Per tanto la Chiesa ha concesso ai conjugi due mesi di tempo a deliberare se mai volessero farsi religiosi; ne' quali due mesi non son tenuti a consumare il matrimonio. Se poi il papa possa sciogliere il matrimonio rato con sua dispensa, altri lo negano; ma più gravi autori all'incontro l'affermano, come il Bellarmino, il Gaetano, il Navarro, il Sanchez, i Salmaticesi ed altri, dicendo che il papa, come vicario di Cristo, ben può dispensare in quelle cose che sebbene son *de jure divino*, nondimeno hanno

Digitized by Google

avuto l' origine dalla volontà umana, purchè vi concorra una gravissima causa. Poichè, come dice il P. Pichler saggiamente, sebbene nel contrarre le nozze si dia il jus agli atti matrimoniali, nondimeno il matrimonio consiste nell' unione de' voleri e nel vincolo perpetuo degli animi, e non già nell'uso del matrimonio, il quale uso è solamente una certa cosa conseguente. *Matrimonium consistit in consensu mutuo, dato jure ad actus conjugales; unde copula actualis est tantum aliquid consequens et usus dati juris.* E ciò lo conferma S. Tomaso, dicendo: *Conjunctio illa vinculum est quo conjuges ligantur formaliter, non effective. Suppl. quæst.* 44, *a.* 1 *ad* 1. Ond' è che la B. V. fu sempre vergine e fu vera moglie di S. Giuseppe, come lo stesso Signore dichiarò al Santo: *Joseph fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam. Matth.* 1, 20. Quindi poi S. Agostino, *l.* 5, *c.* 16, *n.* 62 *et l.* 1 *de nupt., cap.* 11, scrisse sul citato testo: *Conjux vocatur ex prima fide desponsationis, quam concubitu nec cognoverat nec fuerat cogniturus.* Dice non però Giovenino, *to.* 7 *de Matr., pag.* 458, *quær.* 3, che il contratto del matrimonio dee avere almeno indirettamente per oggetto la generazione della prole; poichè il contraente dà jus all' altro nel suo corpo, sicchè indirettamente consente che si

Digitized by Google

serva di esso per la prole: e dice che Maria santissima in tanto contrasse le nozze con S. Giuseppe in quanto per divina rivelazione già sapea che il Santo non sarebbesi mai servito di tal jus; che perciò S. Tomaso crede che la B. V. il voto che fece di castità, non lo fe' prima, ma dopo il matrimonio.

21. Ma ritorniamo al riferito can. 6. Pietro Soave afferma essere stato a molti di maraviglia che si ponesse come articolo di fede disciorsi il matrimonio non consumato per la professione solenne; la quale solennità dice non esser più che di ragione ecclesiastica, secondo Bonifacio VIII. Ma gli risponde S. Tomaso con altri gravissimi teologi che la solennità del voto in quanto a' riti è di ragione ecclesiastica, ma in quanto all'oggetto del voto ella è divina, poichè rende l'uomo immutabilmente consacrato a Dio, e per tanto nel matrimonio rato il voto lo scioglie dal vincolo. Il cardinal Bellarmino ben distingue la differenza che vi è fra il voto semplice e il voto solenne di castità che scioglie il matrimonio rato. La semplice promessa ella sì bene obbliga ma non trasferisce il dominio della cosa promessa in colui al quale si promette; come in fatti se uno promette qualche cosa ad un amico e poi la dona e consegna ad un altro, egli pecca, ma

Digitized by Google

la roba spetta al donatario. E così si confuta l'error di Lutero, che diceva esser nullo il matrimonio di quel conjuge che avesse fatti gli sponsali con un'altra; poichè cogli sponsali solo si promette, ma non si trasferisce il jus sovra del proprio corpo. Nel voto solenne il religioso muta stato, consecrando sè stesso a Dio ed alla Chiesa, la quale ben può costringerlo all' osservanza del voto anche per via di giudizio; il che non avviene nel voto semplice. Così sta dichiarato da Alessandro III nel concilio III lateranese, ove, *in append. par.* 5, *cap.* 1, si disse: *Post consensum illum legitimum de præsenti datum, licitum est alteri monasterium eligere..., dummodo inter eos carnis commixtio non intervenerit: et alteri, si servare noluerit continentiam, licitum esse videtur ut ad secunda vota transire possit.* Lo stesso si disse da Innocenzo III, *cap. Ex parte, de convers. conjug.*, e da Gregorio magno, *causa* 26, *qu.* 2, *can. Decreta*, e più diffusamente da Bonifacio VIII, *cap. un. de voto, in Sexto*, ove sebbene dice il pontefice: *Quod voti solemnitas ex sola constitutione Ecclesiæ est inventa;* ciò s'intende, come si è spiegato di sovra con S. Tomaso ed altri, in quanto a' riti della solennità, ma non in quanto all' essenza ed all' effetto del voto solenne, che rende la persona immutabilmente consecrata a Dio: e

Digitized by Google

ciò si conferma con molti esempi de' santi. Vedi Tournely, *pag.* 545, *vers.* 2 *Probatur*; il quale poi nella *p.* 546, *Quæres* 1, dimanda *quo jure* ciò avvenga: e risponde che non già avviene per legge naturale e nè pure per sola legge ecclesiastica, della quale non v'è principio, ma per legge divina positiva, in grazia della professione religiosa: e ciò si crede stabilito dalla tradizione, sccondo la regola di S. Agostino, *lib.* 4 *de Bapt., cap.* 26, comunemente accettata: *Quod universa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur.*

22. Nel can. 7 poi si disse: *Si quis dixerit Ecclesiam errare cum docuit et docet, juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius conjugum matrimonii vinculum non posse dissolvi; et utrumque, vel etiam innocentem qui causam adulterio non dedit, non posse, altero conjuge vivente aliud matrimonium contrahere; mœcharique eum qui, dimissa adultera, aliam duxerit; et eam quæ dimisso adultero alii nupserit, anathema sit.*

23. Alcuni erroneamente dissero che per l'adulterio di uno de' conjugi anche si scioglie il vincolo del matrimonio; e lo ricavano dalle parole di Gesù Cristo: *Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam*

Digitized by Google

duxerit, mœchatur. Matth. 19, 9. Il Launojo nel suo trattato, *de reg. in matr. pot., pag.* 452, audacemente si sforza a provare che sino al concilio di Trento gli scrittori avean difeso che per le dette parole – *nisi ob fornicationem* –, coll' adulterio si scioglieva il vincolo: ma Tournely, *de Matr., pag.* 541, scrive che Launojo, come in molte sue proposizioni, così ancora in questa *profecto castigandus et censura notandus est.* In S. Marco si dice, 10, 11: *Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit.* Ed in S. Luca si dice, 16, 18: *Omnis qui dimittit uxorem suam, et alteram ducit, mœchatur.* Queste proposizioni son generali e non ammettono eccezione, come scrive S. Agostino, *lib.* 1 *de adult., cap.* 9. E queste spiegano chiaramente come debbono intendersi le parole di S. Matteo, *nisi ob fornicationem*, che (come si è detto di sovra) debbono riferirsi al *dimiserit* antecedente, non già al *duxerit* susseguente, cioè che il marito per l' adulterio della moglie può scacciarla dal letto col divorzio, ma non prendersi un' altra, sciogliendo il vincolo. Il che si dice ancora da S. Paolo, 1 *Cor.* 7. 10: *Iis autem qui matrimonio juncti sunt, præcipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere.* E nel *vers.* 39. *Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit.* Onde S. Agostino,

Digitized by Google

l. 2 *de adult., c.* 5, poi scrisse: *Nullius viri posterioris mulier esse incipit, nisi prioris esse desierit.* E il concilio di Trento nel detto canone 7 condanna chi dice *propter adulterium vinculum posse dissolvi.* Il Launojo scrive che questo canone spetta alla disciplina, non al dogma: ma ben gli risponde il Tournely, *pag.* 541, dicendo che nel detto canone 7 dicesi che la Chiesa *docuit et docet, juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium, vinculum non posse dissolvi.* L'errore si oppone al dogma, l'abuso alla disciplina; dicendosi dunque che la Chiesa non erra insegnando ciò, è chiaro che tal dottrina spetta al dogma.

24. Nel can. 8 si disse: *Si quis dixerit Ecclesiam errare cum ob multas causas separationem inter conjuges quoad thorum seu quoad cohabitationem ad certum incertumve tempus fieri posse decernit, anathema sit.*

25. Le giuste cause per fare il divorzio sono quattro. La prima è l'apostasia dalla fede, secondo l'Apostolo: *Hæreticum hominem post unam et secundam correptionem devita. Ad Tit.* 3, 10. La seconda è se il conjuge *nolit cohabitare sine injuria Creatoris vel pervertendo ad peccatum*, come si ha nel cap. *Quanto, de divort.* La terza è l'adulterio dell'uno de'conjugi, come si ha da S. Matteo: *Quicumque uxorem dimiserit, nisi*

Digitized by Google

ob fornicationem, mœchatur. Matth. 19, 9. La quarta può essere la sevizie con pericolo di ricevere danno grave nella vita. Kemnizio riprova il divorzio per qualunque causa, per giusta che sia; ma bisogna che in ciò trovi chi gli dia ragione, mentre la Scrittura, i santi Padri ed i teologi tutti gli son contrarj.

26. Nel can. 9 si dice: *Si quis dixerit clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos, posse Matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto; et oppositum nil aliud esse quam damnare Matrimonium, posseque omnes contrahere Matrimonium qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum, anathema sit: cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari.*

27. Al Soave danno fastidio queste ultime parole: *cum Deus id recte petentibus non deneget.* Oppone temerariamente che nel Vangelo si legge che Iddio non dona a tutti la castità, e che S. Paolo esortava coloro che n'erano privi, a provvedersi col Matrimonio e non già a domandarla; il che sarebbe stato più facile, se alla retta domanda infallibilmente seguisse l'impetrazione. Quante falsità in poche parole! Primieramente il concilio

Digitized by Google

non parlà de' secolari, che, non sentendosi chiamati al celibato, giustamente dall'Apostolo sono esortati al Matrimonio per non dannarsi: *Quod si non se continent, nubant; melius est enim nubere quam uri.* 1 *Cor.* 7, 9; ma parla degli ordinati *in sacris* o de' regolari, che volontariamente han voluto obbligarsi alla continenza. Per 2.° il concilio non parla del dono di castità conceduto in effetto ad alcuno colla grazia efficace, che per altro non si dà a tutti; ma parla dell'efficacia della preghiera, colla quale si ottiene l'osservanza del voto, contra Lutero che scusava chi contravveniva al voto fatto per non sentire in sè la grazia di avere il dono della castità: e perciò il concilio dice che chi è tentato ad offendere la castità, la richieda a Dio, perchè Dio non permetterà che sia tentato oltre le sue forze. Il Soave qui si oppone al sentimento di tutti i Padri e delle divine Scritture, che ci esortano in mille luoghi del nuovo e vecchio Testamento a ricorrere a Dio ne' nostri bisogni, colla promessa che l'umile e perseverante preghiera è certamente e sempre esaudita da Dio. Quel che si dice poi in questo canone è tutto conforme a quel che disse il concilio nella sess. 6, cap. 9., ove si legge: *Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adjuvat ut possis.*

Digitized by Google

28. Quanto poi disconvenga a' ministri della Chiesa lo stato conjugale e quanto giustamente la Chiesa obblighi gli ordinati *in sacris* ad osservar la continenza, si veda ciò che ne ho scritto in fine della sessione antecedente XXIII, del sacramento dell' Ordine.

29. Nel can. 10 si disse: *Si quis dixerit statum conjugalem anteponendum esse statui virginitatis vel cœlibatus; et non esse melius ac beatius manere in virginitate aut cœlibatu quam jungi Matrimonio, anathema sit.*

30. Chi asserisce quel che sta posto nel riferito canone, si oppone direttamente a quel che disse l' Apostolo, 1 *Cor.* 7, 38 *et* 40: *Igitur et qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit; et qui non jungit, melius facit... Beatior autem erit, si sic permanserit, secundum meum consilium.* E si oppone a quel che disse lo stesso Salvatore: *Sunt eunuchi qui seipsos castraverunt propter regnum cœlorum. Qui potest capere capiat. Matth.* 19, 12.

31. Nel can. 11 si disse: *Si quis dixerit prohibitionem solemnitatis nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam ab ethnicorum superstitione profectam; aut benedictiones et alias cæremonias, quibus Ecclesia in illis utitur, damnaverit, anathema sit.*

Digitized by Google

32. E nel can. 12 si disse: *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit.* Scrive il cardinal Bellarmino che le cause matrimoniali, le quali sono meramente civili, ove solamente si tratta delle successioni de' beni, delle doti o delle eredità, spettano tutte a' tribunali civili. Le cause poi che riguardano il contratto del matrimonio, come sono le cause circa il valore di esso o circa gl'impedimenti o circa i gradi della consanguinità o affinità, spettano a' tribunali ecclesiastici: poichè, non dividendosi il contratto dal sacramento, anzi essendo lo stesso contratto fondamento del sacramento, perciò tali cause son tutte spirituali; mentre il giudicare del valore del contratto è lo stesso che giudicare del valore del sacramento.

33. Quindi passa il concilio a formare il decreto di riforma circa il Matrimonio, che contiene dieci capi. Nel capo 1 dichiara che i matrimonj clandestini, cioè fatti prima del concilio, col solo consenso de'contraenti, senza la presenza del parroco e di altri testimonj, sono stati rati e veri Matrimonj; e così parimente le nozze contratte da' figli di famiglia senza consenso de'parenti. Quindi prescrive che prima di contraere si facciano tre dinunzie pubbliche del Matrimonio futuro,

Digitized by Google

per vedere se vi sono impedimenti; ed indi si contragga il Matrimonio in presenza del parroco e di due o tre altri testimonj; e il parroco, dopo esatto il consenso degli sposi, dica: *Ego vos in Matrimonium conjungo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*, o pure si serva di altre parole giusta il rito usato in ciascuna provincia. Si dà poi facoltà agli ordinarj, quando vi è giusta causa, di dispensare alle suddette dinunzie. Per coloro non però che attenteranno di contrarre senza la presenza del parroco e di due o tre testimonj il concilio dichiara invalido il loro contratto e li rende inabili a più contrarre. Nello stesso capo si prescrivono poi altre cose meno principali che nel seguente capo si leggono.

34. Caput 1. *Tametsi dubitandum non est clandestina matrimonia, libero contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit, et proinde jure damnandi sunt illi, ut eos sancta synodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant quique falso affirmant matrimonia a filiisfamilias sine consensu parentum contracta, irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse; nihilominus sancta Dei ecclesia ex justissimis causis illa semper detestata est atque prohibuit. Verum, cum sancta synodus animadvertat prohibitiones illas, propter hominum, inobedientiam*

Digitized by Google

jam non prodesse ; et gravia peccata perpendat quæ ex eisdem clandestinis conjugiis ortum habent ; præsertim vero eorum qui in statu damnationis permanent, dum, priore uxore, cum qua clam contraxerant, relicta, cum alia palam contrahunt et cum ea in perpetuo adulterio vivunt, cui malo cum ab Ecclesia, quæ de occultis non judicat, succurri non possit nisi efficacius aliquod remedium adhibeatur ; idcirco sacri lateranensis concilii, sub Innocentio III celebrati, vestigiis inhærendo, præcipit ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho tribus continuis diebus festivis in ecclesia inter missarum solemnia publice denuntietur inter quos Matrimonium sit contrahendum : quibus denuntiationibus factis, si nullum legitimum apponatur impedimentum, ad celebrationem Matrimonii in facie Ecclesiæ procedatur ; ubi parochus, viro et muliere interrogatis et eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat : Ego vos in matrimonium conjungo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, *vel aliis utatur verbis juxta receptum uniuscujusque provinciæ ritum. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio matrimonium malitiose impediri posse, si tot præcesserint denuntiationes ; tunc vel una tantum denuntiatio fiat vel saltem, parocho vel duobus vel tribus testibus præsentibus,*

Digitized by Google

Matrimonium celebretur. Deinde ante illius consummationem denuntiationes in ecclesia fiant, ut si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur; nisi ordinarius ipse expedire judicaverit ut prædictæ denuntiationes remittantur: quod illius prudentiæ et judicio sancta synodus relinquit. Qui aliter quam præsente parocho vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos præsenti decreto irritos facit et annullat. Insuper parochum vel alium sacerdotem qui cum minore testium numero, et testes qui sine parocho vel sacerdote hujusmodi contractui interfuerint, necnon ipsos contrahentes graviter arbitrio ordinarii puniri præcipit. Præterea eadem sancta synodus hortatur ut conjuges ante benedictionem sacerdotalem, in templo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent: statuitque benedictionem a proprio parocho fieri, neque a quoquam, nisi ab ipso parocho vel ab ordinario, licentiam ad prædictam benedictionem faciendam alii sacerdoti concedi posse, quacumque consuetudine, etiam immemorabili, quæ potius corruptela dicenda est, vel privilegio non obstante. Quod si quis parochus vel alius

Digitized by Google

sacerdos, sive regularis sive sæcularis sit, etiam si id sibi ex privilegio vel immemorabili consuetudine licere contendat, alterius parochiæ sponsos, sine illorum parochi licentia, Matrimonio conjungere aut benedicere ausus fuerit; ipso jure tamdiu suspensus maneat quamdiu ab ordinario ejus parochi qui matrimonio interesse debebat seu a quo benedictio suscipienda erat absolvatur. Habeat parochus librum in quo conjugum et testium nomina diemque et locum contracti matrimonii describat; quem diligenter apud se custodiat. Postremo sancta synodus conjuges hortatur ut, antequam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonii consummationem, sua peccata diligenter confiteantur et ad ss. Eucharistiæ sacramentum pie accedant. Si quæ provinciæ aliis, ultra prædictas, laudabilibus consuetudinibus et cæremoniis hac in re utuntur, eas omnino retineri sancta synodus vehementer optat. Ne vero hæc tam salubria præcepta quemquam lateant, ordinariis omnibus præcipit ut, cum primum potuerint, curent hoc decretum populo publicari ac explicari in singulis suarum diœcesum parochialibus ecclesiis; idque in primo anno quam sæpissime fiat; deinde vero quoties expedire viderint. Decernit insuper ut hujusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die

Digitized by Google

primæ publicationis in eadem parochia factæ numerandos.

35. Sicchè per 1.° in quanto a' matrimonj clandestini dichiara il concilio che quantunque dalla Chiesa fossero detestati e proibiti, non però prima erano veri e rati, cioè veri sacramenti; e condanna di scomunica chi lo negasse. Qui fa le sue maraviglie Pietro Soave, dicendo che molti (cioè egli solo) non intendevano come si definisse che i matrimonj clandestini erano sacramenti, benchè fossero detestati. Ma si risponde che siccome quando alcuno fosse legato con voto semplice di castità o pure obbligato cogli sponsali ad una donna, se poi contraesse matrimonio con un'altra, peccherebbe, ma quello sarebbe vero sacramento; lo stesso accadeva prima del concilio nel matrimonio clandestino, che era vero sacramento, ma illecitamente fatto. Dice poi: postochè i matrimonj erano veri sacramenti, come poteva la Chiesa mutare la sostanza del sacramento, facendo che il mutuo consenso, in cui la sostanza del sacramento consiste, non sia più materia sufficiente? Si risponde che il concilio non mutò la materia, ma rendè inabili gli sposi a contrarre il matrimonio contra la legge della Chiesa; poichè, come si disse di sovra, ben può la Chiesa apporre certe condizioni, non già al sacramento, ma al contratto del

Digitized by Google

matrimonio, senza le quali il contratto è nullo; ed allora il consenso non è materia idonea del contratto e per conseguenza nè pure del sacramento. Quindi il concilio dichiarò: *Qui aliter quam præsente parocho vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos s. synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus nullos esse decernit.* Avvertasi però che questa dichiarazione non vale per quei luoghi ove il tridentino non è stato ricevuto.

36. Per 2.° in quanto a' matrimonj de'figli di famiglia, senza il consenso de'parenti, quantunque dica il concilio essere stati sempre dalla Chiesa detestati e proibiti; nondimeno li dichiara validi e condanna di scomunica chi dice esser nulli. Già prima ciò fu dichiarato da Nicola I papa, *ad cons. Bulgar.*, c. 3, e da Innocenzo III, *cap. Tuæ fraternitatis, de sponsal.* Ordinariamente parlando però tali matrimonj, come insegnarono S. Leone e Clemente III, sono illeciti così per lo danno pubblico come per l'irriverenza che in ciò si usa co'genitori. Si è detto *ordinariamente;* perchè nel caso che i genitori ingiustamente negassero il lor consenso, allora ben sono leciti. I novatori e specialmente Kemnizio dice che non può esser mai valido quel

Digitized by Google

matrimonio che non ha Dio per autore. Si risponde che Dio in due modi può essere autore del matrimonio: in quanto è sacramento ed in quanto è contratto onesto. In quanto ad esser sacramento, basta che vi concorrano i requisiti, co'quali ha voluto Iddio che il sacramento sia valido. In quanto poi all'essere onesto, quando il matrimonio ingiustamente da' figli si contrae contra la volontà de' parenti, allora Iddio non è già autore di tal peccato; onde il matrimonio è valido, ma illecito. Diceano già nel concilio i Francesi che tali matrimonj erano illeciti secondo la disciplina e non secondo il dogma (come contendeano i novatori); perciò voleano che si dichiarassero irriti: ma il concilio dichiarò ch'erano validi, ed il Tournely, *de Matr., pag.* 553, attesta che nè pure per gli editti di Francia sono affatto nulli i matrimonj de' figli fatti col dissenso de' parenti; e il clero gallicano spiegò di poi che gli editti riguardavano il solo contratto civile, prescindendo dalla validità del matrimonio. Riferisce il card. Pallavicino che davanti si era detto nel concilio che i figli di famiglia non potessero contrarre matrimonio prima degli anni diciotto parlando de' maschi e sedici delle femmine; e senza il consenso del padre o avolo paterno, eccettochè se questi fossero assenti o ingiustamente dissentissero: ma il concilio

Digitized by Google

mutò poi disposizione e determinò come si è detto di sovra.

37. Per 3.° determinò il concilio che i matrimonj, per esser validi, da allora in avanti dovessero contrarsi in presenza del parroco o altro sacerdote di sua licenza, il quale pronunziasse poi quelle parole: *Ego vos conjungo etc.;* dichiarando di più il concilio inabili a contraere tra di loro quegli sposi che attentassero di contrarre le nozze senza la presenza del parroco e di due o tre testimonj. Dal che si deduce che tali matrimonj non hanno vigore nè pure di sponsali. In ciò poi si sappia che il consiglio di Francia ordinò agli oratori del re che in suo nome facessero istanza nel concilio che si annullassero i matrimonj che si contraggono senza la presenza del sacerdote e di tre altri testimonj; e così essi oratori ne fecero la domanda nella congregazion generale, coll'insinuazione ancora del cardinal di Lorena; e così già poi si stabilì nel concilio, come di sovra si è detto, dichiarandosi affatto nulli i matrimonj contratti senza la presenza del parroco e de' testimonj. Onde, se, quando gli sposi danno tra loro il consenso, il parroco dorme o non intende quello che si fa, il matrimonio è invalido. Se poi sia valido quando il parroco è solamente ripugnante ad assistervi, secondo la sentenza che vuole essere il sacerdote il

Digitized by Google

ministro del matrimonio, anche sarebbe invalido; ma secondo la sentenza nostra, che i contraenti siano i ministri, è ben valido, giusta il decreto ancora della S. C. del concilio appresso Fagnano, *in cap. Quod nobis, de clandestin., n.* 54. Pietro Soave asserisce che da altri furon derise le parole prescritte al parroco dal concilio: *Ego vos conjungo in matrimonium etc.*, facendo un articolo di fede che quelle fossero la forma del sacramento. Ma si risponde che la Chiesa non ha mai inteso dichiarare di fede che tale sia la forma del sacramento del Matrimonio; mentre la sentenza che gli sposi, non già il sacerdote, siano i soli ministri del Matrimonio è molto più comune, e la sentenza contraria è da molti autori notata di censura, come vedremo nel seguente numero.

38. Parliamo qui dunque dell'accennata questione, se i ministri del matrimonio siano i contraenti o il sacerdote che assiste. La prima sentenza vuole che sia il sacerdote, e la forma siano le parole riferite: *Ego in matrimonium vos conjungo etc.;* così tengono il Tournely, *de Matr. q.* 3, *concl.* 2, *pag.* 502, e Melchior Cano, *de loc. theol. lib.* 8, *cap.* 5, con Estio, Pietro de Marca, Silvio, Maldonato ed altri. con Siricio papa, *epist. ad Himer.*, ove disse che senza la benedizione del sacerdote *nuptiæ non carent suspicione*

Digitized by Google

fornicariæ vel adulterœ conjunctionis; e con Tertulliano, il quale, *lib.* 2 *ad uxorem, cap. ult.*, dice che la benedizione *aut signat aut sanctificat Matrimonium.* Soggiunge il Tournely che in tutti i sacramenti il ministro è il sacerdote: ma se i contraenti fossero i ministri, avverrebbe che la donna amministrerebbe il sacramento; il che dice affatto ripugnare alla natura di sacramento.

39. La nostra sentenza dunque è che gli stessi contraenti siano i ministri del Matrimonio: che la materia di questo sacramento sia la tradizione che fanno gli sposi vicendevolmente de' loro corpi, e la forma sia l'accettazione che ne fanno. Questa sentenza, di cui a lungo ho scritto nella mia *Morale, lib.* 5, *cap.* 2, *num.* 897, dallo stesso Melchior Cano è chiamata comune, come anche è chiamata dal Bellarmino, che chiama la contraria nuova e falsa. Merbesio attesta che la sentenza di Cano prima di lui da tutti i teologi non era stata mai stimata probabile, e che il Vasquez e Ledesma dicono non potersi ella difendere senza nota; e Soto e Wigandt con Vega, Lopez, Enriquez e Manuel la chiamano temeraria. La nostra è tenuta poi da Giovenino, *to.* 7 *de matr., p.* 458, *concl.* 4, dicendo che la forma sono le parole e i segni per cui si esprime il consenso degli sposi; come anche da Cabassuzio, dal

Digitized by Google

Frassen, dal Gonet, dal Suarez, da Holzman, dal cardinal Gotti, da Benedetto XIV, *de synod., l. 7, c.* 18, e da innumerabili altri dottori e specialmente da S. Tomaso, il quale, *in 4 sent., dist.* 26, *qu.* 2, *a.* 1 *ad* 1, dice: *Verba quibus consensus matrimonialis exprimitur sunt forma hujus sacramenti, non autem benedictio sacerdotis, quæ est quoddam sacramentale*, cioè cerimonia sacra che si richiede per precetto della Chiesa: e questo diciamo intendere i santi Padri allorchè dicono richiedersi la benedizione del sacerdote. Diciamo poi, per rispondere al Tournely, che Iddio ha costituito i ministri secondo la natura di ciascun sacramento: e perchè il matrimonio consiste nel contratto elevato alla dignità di sacramento, il Signore ha voluto che gli stessi contraenti che han da fare il contratto ne siano i ministri.

40. Si prova per 1.° la nostra sentenza dal cap. *Quanto, de divort.*, dove Innocenzo III insegna: *Etsi matrimonium infidelium verum existat, non tamen est ratum. Inter fideles autem verum et ratum existit, quia sacramentum fidei, quod semel est admissum, nunquam amittitur, sed ratum efficit conjugii sacramentum* (nota), *ut ipsum in conjugibus illo durante perduret.* Sicchè anticamente intanto il matrimonio clandestino tra' fedeli era vero e rato (viene a dire indissolubile), in

Digitized by Google

quanto era sacramento : *ratum efficit conjugii sacramentum.* Dunque , se prima del concilio il matrimonio contratto senza il sacerdote era sacramento , necessariamente dee dirsi che i soli sposi erano i ministri di quello. Nè vale a dire con i contrarj che quel *sacramentum fidei* non era il sacramento del Matrimonio , ma il sacramento del Battesimo che lo rendea rato : mentre non è vero che i matrimonj contratti fra gl' infedeli per lo Battesimo si fanno rati e indissolubili; poichè vi sono molti esempi rapportati dal Cardenas e da altri , e singolarmente da Benedetto XIV, *de synod., lib.* 6 , *cap.* 4 , *num.* 5, di diversi pontefici, come di Urbano VIII, di S. Pio V e di Gregorio XIII, che anche dopo la conversione de' conjugi dalla loro infedeltà hanno dichiarati sciolti i loro matrimonj per giuste cause; il che non avrebbero potuto fare, se que' matrimonj si fossero fatti indissolubili per lo Battesimo. Dunque il solo sacramento del Matrimonio li rendea indissolubili.

41. Si prova per 2.° dal concilio fiorentino, ove si disse : *Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de præsenti expressus.* Se dunque i contraenti sono *causa efficiente* del matrimonio , essi dunque sono i ministri non solo del contratto (come vogliono gli avversarj), ma

Digitized by Google

anche del sacramento; poichè il concilio ivi intende di spiegare non già il contratto, ma il sacramento, dicendo: *Septimum est sacramentum Matrimonii etc.*

42. Si prova per 3.° da quel che dispone il concilio in questo medesimo capo 1, dicendo: *Qui aliter quam præsente parocho etc., matrimonium contrahere attentabunt, eos s. synodus omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus nullos esse decernit.* Basta dunque, secondo queste parole, che gli sposi contraggano *præsente parocho*, per esser valido il Matrimonio, ancorchè il parroco non parli, anzi positivamente ripugni di assistere. E secondo la pratica della Chiesa oggidì si hanno tali matrimonj per validi e veri sacramenti.

43. Si prova per 4.° dalle altre parole che il concilio assegna al parroco da pronunziare in tempo del contraersi le nozze: *Ego vos in matrimonium conjungo etc.*, e poi soggiunge: *vel aliis utatur verbis, juxta receptum uniuscujusque provinciæ ritum.* Il che non avrebbe potuto dire, se avesse tenuto che quelle parole fossero la forma del sacramento; non potendosi mai credere che il concilio avesse voluto ammettere per vere forme tutte quelle che si usavano per ciascuna provincia. Questo argomento al Pallavicino, *lib.* 23, *cap.* 14, è paruto evidente a provare che i contraenti,

Digitized by Google

e non il sacerdote, sono i ministri del matrimonio. Di più Benedetto XIV, *de sinod. l.* 8, *c.* 13, *n.* 8, così ragiona. Spesso avviene, egli dice, che gli sposi contraggono *reluctante parocho, ac testibus fortuito adstantibus*: ora in tal caso, secondo il Cano, tali matrimonj sarebbero meri contratti, ma non sacramenti. Ma la Chiesa, dice Benedetto, li ha per veri sacramenti, nè pretende che poi si rinnovino colla presenza del parroco; e perciò abbiamo che la sacra Penitenzieria, quando concede la dispensa a riconvalidare qualche matrimonio nullo per impedimento dirimente occulto, vi appone la clausula: *Secreto et sine assistentia parochi et testium reconvalidetur.* E così dee farsi, come avverte lo stesso Benedetto con Van-Espen, Habert, Pontas e collo stesso Tournely e con più dichiarazioni della S. C. del concilio. Non nego che Benedetto, benchè tenga la nostra sentenza, nondimeno dà per probabile la contraria in questo trattato del sinodo, ove per altro parla da dottor privato; ma io trovo nel suo bollario, dove parla da pontefice, che nell' epistola all' arcivescovo Goano, la quale comincia: *Paucis ut habetur* (si veda al to. 4 del suo bollario alla pag. 27), egli dice espressamente che la materia del sacramento del Matrimonio è la mutua tradizione de' corpi espressa colle parole o coi

Digitized by Google

segni ; e la forma è la mutua accettazione: *Materia est mutua corporum traditio, verbis ac nutibus assensum exprimentibus : et mutua corporum acceptatio forma.* Chi poi volesse intender le risposte agli argomenti de' contrarj, le osservi nella mia *Morale* al luogo già di sovra citato.

44. Il parroco poi che dee assistere al Matrimonio ha da esser quello del domicilio del marito o della moglie: l'uso nondimeno è che sia quello della donna, ma colla licenza del parroco dell'uomo; vedi Tournely, *de matr. pag.* 580, *quær.* 2. Peccherebbe gravemente poi un parroco di diversa parrocchia che assistesse al Matrimonio senza le lettere testimoniali del parroco di alcuno degli sposi e il Matrimonio sarebbe nullo. Le nozze non però contratte avanti il proprio parroco, benchè in aliena parrocchia, secondo il Tridentino in questo cap. 1, sono ben valide; poichè la celebrazione del Matrimonio è atto di giurisdizione volontaria che può esercitarsi in ogni luogo.

45. Passiamo agli altri capi del concilio. Nel cap. 2 si tratta della cognazione spirituale, tra quali persone si contragga; e si dice: *Docet experientia, propter multitudinem prohibitionum, multoties in casibus prohibitis ignoranter contrahi Matrimonia: in quibus vel non sine magno peccato*

Digitized by Google

perseveratur, vel ea non sine magno scandalo dirimuntur. Volens itaque sancta synodus huic incommodo providere et a cognationis spiritualis impedimento incipiens, statuit ut unus tantum, sive vir sive mulier, juxta sacrorum canonum instituta, vel ad summum unus et una baptizatum de Baptismo suscipiant: inter quos ac baptizatum ipsum et illius patrem et matrem, nec non inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem ac matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur. Parochus, antequam ad Baptismum conferendum accedat, diligenter ab iis ad quos spectabit sciscitetur quem vel quos elegerint ut baptizatum de sacro fonte suscipiant; et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat, et in libro eorum nomina describat, doceatque eos quam cognationem contraxerint, ne ignorantia ulla excusari valeant. Quod si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, cognationem spiritualem nullo pacto contrahunt; constitutionibus in contrarium facientibus non obstantibus. Si parochi culpa vel negligentia secus factum fuerit, arbitrio ordinarii puniatur. Ea quoque cognatio quæ ex Confirmatione contrahitur confirmantem et confirmatum illiusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur: omnibus inter alias personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis.

Digitized by Google

46. Nel capo 3 si tratta dell' impedimento di pubblica onestà, e questa si restringe tra certi limiti, come siegue: *Justitiæ publicæ honestatis impedimentum, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt, sancta synodus prorsus tollit; ubi autem valida fuerint, primum gradum non excedant, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest hujusmodi prohibitio absque dispendio observari.*

47. Nel capo 4 si dice che l'affinità per la fornicazione si restringe al secondo grado. *Præterea sancta synodus, eisdem et aliis gravissimis de causis adducta, impedimentum quod propter affinitatem ex fornicatione contractam inducitur et Matrimonium postea factum dirimit ad eos tantum qui in primo et secundo gradu conjunguntur restringit; in ulterioribus vero gradibus statuit hujusmodi affinitatem Matrimonium postea contractum non dirimere.*

48. Nel capo 5 si vieta il contrarre tra gradi proibiti; e si prescrive il quando dovrà in quelli dispensarsi. *Si quis intra gradus prohibitos scienter Matrimonium contrahere præsumpserit, separetur et spe dispensationis consequendæ careat; idque in eo multo magis locum habeat qui non tantum Matrimonium contrahere sed etiam consummare ausus fuerit. Quod si ignoranter id fecerit, si quidem*

Digitized by Google

solemnitates requisitas in contrahendo Matrimonio neglexerit, eisdem subjiciatur pœnis; non enim dignus est qui Ecclesiæ benignitatem facile experiatur, cujus salubria præcepta temere contempsit. Si vero, solemnitatibus adhibitis, impedimentum aliquod postea subesse cognoscatur cujus ille probabilem ignorantiam habuit, tunc facilius cum eo et gratis dispensari poterit. In contrahendis Matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio vel raro; idque ex causa et gratis concedatur. In secundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos principes et ob publicam causam.

49. Nel capo 6 si determinano più cose contra i rattori. *Decernit sancta synodus inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere Matrimonium. Quod si rapta, a raptore separata et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat: et nihilominus raptor ipse ac omnes illi consilium, auxilium et favorem præbentes sint ipso jure excommunicati ac perpetuo infames omniumque dignitatum incapaces; et si clerici fuerint, de proprio gradu decidant. Teneatur propterea raptor mulierem raptam, sive eam uxorem duxerit, sive non duxerit, decenter arbitrio judicis dotare.*

Digitized by Google

50. Nel capo 7 si dice che i vaghi con cautela debbono congiungersi in matrimonio. *Multi sunt qui vagantur et incertas habent sedes: et ut improbi sunt ingenii, prima uxore relicta, aliam et plerumque plures, illa vivente, diversis in locis ducunt. Cui morbo cupiens sancta synodus occurrere, omnes, ad quos spectat, paterne monet ne hoc genus hominum vagantium ad Matrimonium facile recipiant: magistratus etiam sæculares hortatur ut eos severe coerceant. Parochis autem præcipit ne illorum Matrimoniis intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint et, re ad ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint.*

51. Nel capo 8 s'impongono gravissime pene contra il concubinato. *Grave peccatum est homines solutos concubinas habere; gravissimum vero et in hujus magni sacramenti singularem contemptum admissum uxoratos quoque in hoc damnationis statu vivere ac audere eas quandoque domi etiam cum uxoribus alere et retinere. Quare ut huic tanto malo sancta synodus opportunis remediis provideat, statuit hujusmodi concubinarios, tam solutos quam uxoratos, cujuscumque status, dignitatis et conditionis existant, si postquam ab ordinario, etiam ex officio, ter admoniti ea de re fuerint, concubinas non ejecerint, seque ab earum consuetudine non*

Digitized by Google

sejunxerint, excomunicatione feriendos esse; a qua non absolvantur, donec reipsa admonitioni factæ paruerint. Quod si in concubinatu per annum, censuris neglectis, permanserint, contra eos ab ordinario severe pro qualitate criminis procedatur. Mulieres, sive conjugatæ sive solutæ, quæ cum adulteris seu concubinariis publice vivunt, si ter admonitæ non paruerint, ab ordinariis locorum, nullo etiam requirente, ex officio graviter pro modo culpæ puniantur, et extra oppidum vel diœcesim, si id eisdem ordinariis videbitur, invocato (si opus fuerit) brachio sæculari, ejiciantur; aliis pœnis contra adulteros et concubinarios inflictis in suo robore permanentibus.

52. Nel capo 9 si proibisce a' signori temporali o magistrati il far cosa contraria alla libertà del Matrimonio. *Ita plerumque temporalium dominorum ac magistratuum mentis oculos terreni affectus atque cupiditates excœcant ut viros et mulieres sub eorum jurisdictione degentes, maxime divites vel spem magnæ hæreditatis habentes, minis et pœnis adigant cum iis Matrimonium invitos contrahere quos ipsi domini vel magistratus illis præscripserint. Quare, cum maxime nefarium sit, Matrimonii libertatem violare et ab eis injurias nasci a quibus jura exspectantur, præcipit sancta*

Digitized by Google

synodus omnibus, cujuscumque gradus, dignitatis et conditionis existant, sub anathematis pœna, quam ipso facto incurrant, ne quovis modo, directe vel indirecte, subditos suos vel quoscumque alios cogant quo minus libere Matrimonia contrahant.

53. Nel capo 10 si proibiscono le solennità delle nozze in certi tempi: *Ab adventu Domini Nostri Jesu Christi usque in diem epiphaniæ et a feria quarta cinerum usque in octavam paschatis inclusive, antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari sancta synodus præcipit: in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit: quas episcopi, ut ea qua decet modestia et honestate fiant, curabunt; sancta enim res est Matrimonium et sancte tractandum.*

SESSIONE VIGESIMAQUINTA.

DECRETO DEL PURGATORIO.

1. Già' il concilio nella sess. 6 al can. 30 aveva insegnato esservi il purgatorio, condannando di anatema chi dicesse che dopo la giustificazione e remissione della pena eterna non restasse nel peccatore alcun reato di pena temporale da soddisfarsi in questo o nel futuro secolo in purgatorio, prima di

Digitized by Google

entrare nel cielo: *Si quis, post acceptam justificationis gratiam, cuilibet peccatori pœnitenti ita culpam remitti et reatum æternæ pœnæ deleri dixerit ut nullus remaneat reatus pœnæ temporalis exsolvendæ, vel in hoc sæculo vel in futuro in purgatorio, antequam ad regna cœlorum aditus patere possit, anathema sit.* Onde nel presente decreto si disse che la chiesa cattolica, istruita dallo Spirito Santo, dalle sacre Scritture, dalla tradizione de' Padri e da' concilj ed ultimamente da questo medesimo concilio, avendo insegnato esservi il purgatorio, *sess.* 6, *can.* 30, e le anime ivi ritenute venir molto giovate da' suffragi de' fedeli e specialmente dal sacrificio della messa, comanda a' vescovi che insegnino a' popoli la sana dottrina circa il purgatorio, tralasciando le questioni più sottili e non permettendo che si divulghino cose non certe o che hanno specie di falso. Di più, che si proibiscano quelle cose che appartengono alla superstizione ed al turpe lucro. Di più, che procurino soddisfarsi con diligenza e devozione da' sacerdoti i suffragi che da' fedeli sono stati lasciati a' defunti.

2. Ecco le parole del concilio: *Cum catholica ecclesia, Spiritu Sancto edocta, ex sacris literis et antiqua Patrum traditione, in sacris conciliis et novissime in hac œcumenica synodo docuerit purgatorium esse,*

Digitized by Google

animasque ibi detentas fidelium suffragiis, potissimum vero acceptabili altaris sacrificio juvari; præcipit sancta synodus episcopis ut sanam de purgatorio doctrinam, a sanctis Patribus et sacris conciliis traditam, a Christi fidelibus credi, teneri, doceri et ubique prædicari diligenter studeant. Apud rudem vero plebem difficiliores ac sublimiores quæstiones quæque ad ædificationem non faciunt et ex quibus plerumque nulla fit pietatis accessio a popularibus concionibus secludantur. Incerta item, vel quæ specie falsi laborant evulgari ac tractari non permittant. Ea vero quæ ad curiositatem quamdam aut superstitionem spectant vel turpe lucrum sapiunt, tamquam scandala et fidelium offendicula, prohibeant. Curent autem episcopi, ut fidelium vivorum suffragia, missarum scilicet sacrificia, orationes, eleemosynæ aliaque pietatis opera quæ a fidelibus pro aliis fidelibus defunctis fieri consueverunt, secundum Ecclesiæ instituta, pie et devote fiant; et quæ pro illis ex testatorum fundationibus vel alia ratione debentur, non perfunctorie, sed a sacerdotibus et Ecclesiæ ministris et aliis qui hoc præstare tenentur, diligenter et accurate persolvantur.

3. Che vi sia il purgatorio i cattolici lo tengono per dogma certo di fede contra gli

Digitized by Google

antichi albigesi e valdesi e contra i moderni novatori, che lo negano come invenzione de' nostri preti per cavarne lucro colle messe e funerali. Lutero nonperò un tempo l' ammise; cioè nella disputa avuta in Lipsia ai 6 di luglio 1519. Nè è vero che il purgatorio si neghi da' greci scismatici; essi negano solo esservi nel purgatorio il fuoco che purghi le anime: del resto gli stessi rabbini presso il card. Gotti (nella sua *Vera chiesa, t. 2, par. 1, pag.* 519) confessano esservi il purgatorio.

4. Si prova per 1.° dal testo di S. Matteo, 5, 25 *et* 26, dove si dice: *Esto consentiens adversario tuo cito, dum es in via cum eo: ne forte... in carcerem mittaris. Amen dico tibi: non exies inde donec reddas novissimum quadrantem.* Dunque nell' altra vita vi è un carcere da cui finalmente si esce dopo aver soddisfatta la pena di ogni leggier peccato; essendo certo che si danno i peccati veniali per sua natura, con cui morendo alcuno non può esser già condannato all' inferno, perchè è amico di Dio, nè può entrare in cielo, ove *nihil coinquinatum introibit. Apoc.* 21. Dunque va al purgatorio, nel quale vien purificato da ogni macchia. E lo stesso dicesi de' peccati gravi perdonati in quanto alla colpa, ma non soddisfatti in quanto all' intiera pena. Tertulliano, *de*

Digitized by Google

anima, cap. ult., parlando del testo citato di S. Matteo, scrive: *In summa cum carcerem illum quem Evangelium demonstrat, inferos intelligimus, et novissimum quadrantem modicum quoque delictum mora resurrectionis illic luendum interpretemur, nemo dubitabit animam aliquid pensare penes inferos.* Lo stesso si conferma dal vangelo di S. Luca, 12, 58 *et* 59, ove si dice: *Cum autem vadis cum adversario tuo ad principem, in via da operam liberari ab illo, ne forte trahat te ad judicem, et judex tradat te exactori, et exactor mittat te in carcerem. Dico tibi: non exies inde donec etiam novissimum minutum reddas.*

5. Si prova per 2.° dal vangelo di S. Matteo, 12, 32, ove si dice: *Qui autem dixerit (verbum) contra Spiritum Sanctum, non remittetur ei... in hoc sæculo, neque in futuro.* Col che certamente si prova il purgatorio, come scrivono S. Agostino, *l.* 21 *de civ. Dei, c.* 24, *et l.* 6 *ad Julian., c.* 5, S. Gregorio, *l.* 4, *dial. c.* 39, Beda, *in c.* 3 *Marci*, e S. Bernardo, *hom.* 66 *in Cantic.* Ma l'empio Pietro Martire scrive che ciò sta detto per esagerazione. In tal modo potremmo dire che quel che si legge in S. Matteo, 25, 46 – *Ibunt hi in supplicium æternum* – anche sia esagerazione e così non vi sia più inferno. Oppongono di più che nel citato vangelo

Digitized by Google

parlasi de' peccati contro lo Spirito Santo, i quali sono gravissimi; dunque ancora questi si rimetteranno nel purgatorio? Si risponde che in quanto alla colpa, ella solo in questa vita si rimette, e non si rimette se non colla detestazione di quella; nell' altra vita poi non si rimettono che le sole colpe veniali, e queste non si rimettono per mezzo delle pene, ma del primo atto che farà l'anima di amore verso Dio in uscir di vita: il quale atto di carità essendo molto ardente, include anche la detestazione di quelle colpe. Parlando poi delle colpe mortali, non si rimettono nell' altra vita; ma se sono già rimesse in questa, la pena temporale che sarà rimasta a soddisfarsi ben sarà rimessa nel purgatorio.

6. Si prova per 3.° con quel che si dice negli Atti degli apostoli, 2, 24: *Quem Deus suscitavit, solutis doloribus inferni.* Ciò non può intendersi detto de' Padri del limbo, perchè ivi essi non soffrivano dolori: dunque dee intendersi che il Signore libera alcuni del purgatorio e da quei dolori da cui possono esser liberati; giacchè da' dolori dell' inferno de' dannati niuno può esser liberato.

7. Si prova per 4.° dal testo di S. Paolo, 1 *Cor.* 3, 12 *et seq.*, ove si dice: *Si quis autem superædificat super fundamentum hoc, aurum, argentum, lapides pretiosos, ligna,*

Digitized by Google

fœnum, stipulam, uniuscujusque opus manifestum erit. Dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur, et uniuscujusque opus quale sit ignis probabit. Si cujus opus manserit quod superœdificavit, mercedem accipiet. Si cujus opus arserit, detrimentum patietur: ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. S. Agostino, *lib. de fide et op. c.* 16 *Enchir. c.* 68, dice che qui l'Apostolo distinse quei cristiani che fabbricano sovra fondamenti sodi, come di oro, d'argento, di pietre preziose, che significano le opere sante; e dice che tali edificj non possono essere offesi dal fuoco: ma quegli altri che edificano sovra legni e fieno, per cui significansi i peccati veniali o mortali non appieno soddisfatti in quanto alla pena temporale, dove il fuoco ha che bruciare, saran purgati dal fuoco ma in modo tale che il peccatore un giorno sarà salvo per mezzo del fuoco: *Ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem.* S. Ambrogio, *serm.* 20 *in ps.* 118, scrive: *Sed cum Paulus dicit:* Sic tamen quasi per ignem, *ostendit quidem illum salvum futurum, sed pœnam ignis passurum, ut per ignem purgatus fiat salvus, et non, sicut perfidi, æterno igne in perpetuum torqueatur.* Lo stesso scrive S. Agostino, *in ps.* 37, sovra il citato testo: *Ita plane, quamvis salvi per ignem, gravior tamen est ille*

Digitized by Google

ignis quam quidquid potest homo pati in hac vita. Così similmente lo spiegano S. Girolamo, *in 4, cap. Amos*, S. Bonaventura, S. Anselmo, S. Tomaso nel luogo citato ed altri Padri.

8. Si prova per 5.° con quel che si dice nel 2 libro de' Maccabei, 12, 43 *et seq.*, cioè che Giuda Maccabeo mandò in Gerusalemme dodici mila dramme di argento da impiegarsi in un sacrificio per li soldati uccisi nella guerra: *Et facta collatione, duodecim millia drachmas argenti misit Jerosolymam offerri pro peccatis mortuorum sacrificium, bene et religiose de resurrectione cogitans... Et quia considerabat quod hi qui cum pietate dormitionem acceperant, optimam haberent repositam gratiam. Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur.* Si noti: *ut a peccatis solvantur.*

9. Oppongono i novatori che questo libro de' Maccabei non è canonico, non ritrovandosi nel canone degli Ebrei. Si risponde che sebbene appresso gli Ebrei questo libro non fu canonico, nondimeno tale è presso la chiesa cattolica; mentre nel concilio cartaginese III, nel can. 47, si numera tra i libri divini: così anche lo numera Innocenzo I, *epist. ad Exuper., cap. ult.*, e Gelasio papa nel decreto de' libri canonici che diè

Digitized by Google

fuori in un concilio di settanta vescovi; così anche S. Agostino, *lib.* 18 *de civ. Dei, cap.* 36, e S. Isidoro, *lib.* 6. *etymol., c.* 1 *de verb. Dei; vide cap.* 1 *et* 15.

10. Oppongono per 2.° che Giuda non parlava del purgatorio, ma solo della risurrezione, come apparisce dalle parole di sovra riferite: *bene et religiose de resurrectione cogitans.* Si risponde che quantunque non si nomini ivi purgatorio, nondimeno ben si dichiara dal contesto: mentre Giuda fe' pregare espressamente per le anime di quei defunti acciocchè fossero sciolte da' peccati, come in fine del detto capo 12, *vers.* 46 si legge: *Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur.*

11. Si oppone per 3.° che ivi non si parla di alcuna legge, ma solamente dell' esempio di Giuda, che fece pregare per li morti; nè siamo noi obbligati a seguire l'esempio di un uomo perchè si legge nella Scrittura. Risponde il card. Bellarmino, *lib.* 1 *de purgat.*, che l'argomento non si prende solamente dall' esempio di Giuda, ma dall' uso antico e dal solenne rito del Testamento vecchio; mentre ivi si legge: *Omnes qui cum Juda erant ad preces conversi;* e poi: *Et facta collatione, Judas misit etc.* Il che significa che anche gli altri concorsero con Giuda a

Digitized by Google

dar quel suffragio a' morti. Si aggiunge a ciò la testimonianza della stessa sacra Scrittura, chiamando santa e salubre l'orazione che si fa per liberare i defunti da' loro peccati.

12. Si prova il purgatorio per ultimo da questo medesimo decreto del concilio, ove s'insegna che le anime ivi ritenute molto son giovate da' suffragi de' fedeli, e specialmente dalle messe: *Animasque ibi detentas fidelium suffragiis, potissimum vero acceptabili altaris sacrificio juvari.* E il tutto si conferma dalla comune tradizione de'santi Padri e dalla pratica universale della Chiesa. Ecco come scrive S. Agostino, il quale, parlando del giovamento che i suffragi de' fedeli apportano a' morti, *serm.* 32 *de verb. apost.*, scrive: *Orationibus s. Ecclesiæ et sacrificio salutari ex eleemosynis quæ pro defunctorum spiritibus erogantur, non est dubitandum mortuos adjuvari. Hoc non est negandum, non est dubium, non est dubitandum; hoc enim a Patribus traditum universa observat Ecclesia.* Ed in altro luogo aggiunge: *Si nusquam in Scripturis veteribus omnino legeretur, non pauca tamen est universæ Ecclesiæ, quæ in hac consuetudine claret, auctoritas; ubi in precibus sacerdotis quæ Domino Deo ad ejus altare funduntur locum suum habet etiam commendatio mortuorum. Lib. de cura pro mort. c.* 1. Tertulliano, *de monogamia c.* 10,

Digitized by Google

dice che la moglie prega per l'anima del marito suo defunto e gl'implora sollievo ed in ogni anno offerisce nel giorno della di lui morte: *Enim vero et pro anima ejus orat, et refrigerium interim adpostulat ei... et offert annuis diebus dormitionis ejus.* Di più lo stesso Tertulliano, *de corona milit. cap.* 3, parlando delle pratiche della Chiesa, dice: *Harum et aliarum disciplinarum si legem expostules, Scripturarum nullam invenies* (perchè in verità di quelle non si troverà forse nelle Scritture alcuna legge o sia precetto). *Traditio tibi prætenditur auctrix, consuetudo confirmatrix, fides observatrix;* e fra queste consuetudini annovera *oblationes pro defunctis.* Di più lo stesso autore, *lib. de exhort. ad castit., cap.* 11, parlando ad un marito a cui una moglie era morta e l'altra vivea, dice: *Stabis ergo ad Deum cum tot uxoribus quot illas oratione commemoras, et offeres pro duabus et commemorabis illas duas per sacerdotem..., et ascendet sacrificium tuum libera fronte.*

13. S. Cipriano, *lib.* 1, *epist.* 9, scrive: *Neque enim ad altare Dei meretur nominari in sacerdotum prece qui ab altari sacerdotes avocare voluit.* E parla d'una persona defunta; dunque a' suoi tempi si pregava già per li defunti nell'altare. S. Gio. Grisostomo, *hom.* 3 *in ep. ad Philipp.*, scrive: *Non frustra*

Digitized by Google

ab apostolis sancitum est ut in celebratione venerabilium mysteriorum memoria fiat eorum qui discesserunt. Ed in altro luogo, *hom.* 21 *in Acta*, dice: *Non frustra oblationes pro defunctis fiunt, non frustra preces, non frustra eleemosynæ, ut nos mutuum juvemus.* Ed in altro luogo, *hom.* 41 *in* 1 *ad Cor.*, dice: *Non est temere hoc excogitatum, nec frustra in memoriam mortuorum sacra mysteria celebramus... Nam, si Jobi illius liberos patris victima purgavit, quid dubites e nobis quoque, si pro dormientibus offeramus, solatii quiddam illis accessurum?* S. Girolamo ne' commentarj sovra i Proverbj, *in cap.* 11, ove si dice: *Mortuo homine impio, non erit ultra spes*, scrive: *Notandum autem quod etsi impiis post mortem spes veniæ non est, sunt tamen qui de levioribus peccatis post mortem poterunt absolvi, vel pœnis castigati vel suorum precibus et eleemosynis missarumque celebrationibus.* Se tali commentarj non sono di S. Geronimo, almeno si attribuiscono al ven. Beda.

14. S. Gregorio nisseno, *orat. de mortuis*, parlando degli uomini di buona vita, scrive: *In præsenti vita sapientiæ studio vel precibus purgatos, vel post obitum per expurgantis ignis fornacem expiatos, ad sempiternam felicitatem pervenire.* Il Picenino temerariamente dice che questo passo del

Digitized by Google

Santo poco serve, mentre il Nisseno sentiva cogli altri Greci che anche le anime de' dannati un giorno usciranno dall' inferno. Ma lungi dal Santo questa nera taccia di origenista; mentre egli in altro luogo, *orat. de M. Magd.*, dice così: *Absurdum enim est... eos qui animi curam gerunt incertum mortis diem non advertere et ardorem excruciantis illius ignis qui in æternum comburit* (si noti) *et nullum unquam refrigerium admittit.* Di più S. Ambrogio, parlando della morte di Valentiniano, scrisse: *Date manibus sacra mysteria, pio requiem ejus poscentes affectu: animam piam nostris oblationibus prosequamur.* Calvino non nega che i santi Padri abbiano scritto esser tradizione apostolica che vi sia il purgatorio, ove le anime si purgano; ma audacemente dice ch' essi Padri *aliquid humani passi sunt*, cioè, come vuol dire, nel dar credito a cose non vere o superstiziose. Ma veniamo alle opposizioni che fanno gli eretici all' esistenza del purgatorio.

15. Si oppone per 1.° da' novatori che nella Scrittura non si fa menzione che di due luoghi nell' altra vita, del paradiso e dell' inferno, non già del purgatorio. *Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aquilonem, in quocumque loco ceciderit, ibi erit. Eccl.* 11, 3. Si risponde che la Scrittura ivi parla de'

Digitized by Google

due ricettacoli eterni ove dopo il giudizio saranno collocate le anime allorchè non vi sarà più purgatorio. Oltrechè, rettamente dice il Bellarmino che di quelli che muojono debitori delle sole pene temporali giustamente si dice che cadono all'austro della salute eterna, non già all'aquilone della morte eterna, restando loro solamente a soddisfare i debiti temporali.

16. Si oppone per 2.° quel passo dell'Apocalisse, 14, 13., ove si dice: *Beati mortui qui in Domino moriuntur! Amodo jam dicit Spiritus ut requiescant a laboribus suis.* Qui può rispondersi con S. Anselmo in questo luogo, il quale dice non intendersi ivi il tempo della morte, ma del giudizio finale, di cui tratta S. Giovanni ed a cui dice riferirsi quella parola *amodo*. Ma la miglior risposta si è il dire che il citato testo non s'intende di tutti coloro che muojono in grazia, ma solo de' perfetti, che colla pazienza ed opere sante escono da questa vita pienamente purgati da ogni macchia.

17. Si oppone per 3.° che nell'altra vita non si rimette alcun peccato, sì perchè si sta in termine fuor di via; sì perchè nell'altra vita non si dà luogo alla penitenza, e senza penitenza niun peccato vien rimesso. Si risponde (come dicono alcuni) che dopo la morte l'anima, ancorchè non sia più in

Digitized by Google

via, nondimeno, per l'amore perfetto a Dio e per la detestazione del peccato che nello stesso tempo concepisce, vien perdonata di ogni colpa. O pure (come dicono altri teologi) che le anime purganti in qualche modo ancora sono in via, non essendo ancora giunte al termine, ch'è il possesso della gloria beata; e perciò ben può in esse aver luogo la penitenza, per cui vengono lor rimesse le colpe. Ma la prima risposta sembra più adequata.

18. Si oppone per 4.° che, rimettendosi la colpa per li meriti di Gesù Cristo, che sono d'infinito valore, non resta alcuna obbligazione di soddisfare la pena. Si risponde che quantunque si rimettano le colpe per li meriti di Cristo, nondimeno vuol la giustizia che resti a pagarsi la pena temporale non ancor soddisfatta. Ma si replica: se si ottiene la remissione delle pene per mezzo delle nostre soddisfazioni, dunque o dovrà dirsi che la pena de' peccati ci vien rimessa non già per la soddisfazione di Cristo, ma per le nostre opere soddisfattorie; o pure che ogni peccato vien rimesso per due soddisfazioni, una di Cristo e l'altra nostra. Si risponde che la soddisfazione di Cristo certamente basterebbe a liberarci da ogni obbligo di soddisfare, ma il Signore vuole che anche noi vi mettiamo la nostra soddisfazione; la

Digitized by Google

quale in tanto vale a liberarci dalle pene dovute, in quanto prende la forza dalla soddisfazione di Gesù Cristo.

19. Si oppone per 5.° che la pena è per la colpa; ove dunque non vi è più colpa, non può restare alcuna pena a soddisfarsi. Si risponde che col peccato si contraggono due debiti o sieno due reati, della colpa e della pena. Iddio rimette il reato della colpa al peccatore contrito, e l'ammette di nuovo alla sua amicizia e nello stesso tempo gli rimette la pena eterna; ma giustamente poi vuole ch'egli soddisfi la pena temporale: siccome un principe riceve il reo nella sua grazia, ma l'obbliga a pagar qualche pena.

20. Si oppone per 6.° che lo stesso ricercasi per meritare che per soddisfare: ma nel purgatorio non si può meritare; dunque nè pur soddisfare. Si risponde che quantunque nel purgatorio non si può meritare, giacchè per meritare si richiede la libertà e l'esser viatore, ben si può pagare la pena, la quale non sarà meritoria, ma sarà bensì soddisfattoria. È vero che in questa vita dal Signore anche le opere soddisfattorie sono rimunerate, perchè sono volontarie e perciò meritorie; ma nell'altra vita, ove si sta fuori di via, le anime non soddisfanno per propria elezione, ma son costrette per necessità a soddisfare e perciò non meritano.

Digitized by Google

21. Si oppone per 7.° il testo di Ezechiele, 18, 21 *et seq.*: *Si autem impius egerit pœnitentiam ... omnium iniquitatum ejus quas operatus est non recordabor.* Se dice Iddio che si dimentica delle iniquità del peccatore pentito, dunque non penserà di esigerne alcuna pena. Si risponde con Bellarmino che il non ricordarsi delle iniquità importa che il Signore non conservi più inimicizia col peccatore, ma non già che gli rimetta ogni pena dovuta.

22. Si oppone per 8.° un altro testo di S. Paolo, 2 *Cor.* 5, 1: *Si domus terrenæ nostræ hàbitationis dissolvitur, habemus domum non manufactam, ætèrnam in cœlis.* Dunque dopo morte non si va al purgatorio, ma al cielo. Si risponde collo stesso card. Bellarmino che qui l'Apostolo vuol dire essere il cielo aperto dopo la morte, ma non già prima, come consta dalle parole che sieguono: *Si tamen vestiti et non nudi inveniuntur.* Ma gli altri che dopo la morte non si trovano vestiti della veste nuziale, cioè non perfettamente purgati, *salvantur per ignem*, come disse in altro luogo; vedi al num. 7.

23. Si oppone per 9.° quel che dice S. Ambrogio, *lib. de bono mort., cap.* 2: *Qui ... hìc non acceperit remissionem peccatorum, illic non erit, nimirum in patria beatorum.* Dunque, dicono, non mai nell'altra vita si

Digitized by Google

rimettono i peccati a chi in questa non sono stati rimessi: sicchè, secondo S. Ambrogio, non vi è il purgatorio da noi creduto. Si risponde che il Santo intende parlare di que' peccatori che escono da questa vita con colpe gravi, come è chiaro dalle parole seguenti del medesimo Santo: *Non erit autem, quia ad vitam æternam non potuerit pervenire; vita æterna remissio peccatorum est.* La remissione de' peccati si chiama vita eterna *inchoata.*

24. Si dimanda per 1.° quale sia il luogo ove le anime si purgano. Vi sono tre opinioni: altri dicono che ciascuno soddisferà la pena in quello stesso luogo dove peccò. Ciò è molto probabile, se non per tutti, almeno per alcuni secondo i divini giudizj, siccome ve ne sono diversi esempi che si riferiscono dagli autori e specialmente da S. Gregorio. Altri dicono che il purgatorio è nello stesso luogo dell' inferno: il che anche è probabile. Nè osta che ivi siano ancora i peccatori condannati a patire in eterno; ben possono stare in una stessa carcere quei che sono condannati in perpetuo e quei che sono ivi ritenuti per qualche tempo. Altri in fine dicono, e questa è l' opinione più comune, che il purgatorio sia un luogo a parte, superiore a quello dell' inferno, ma anche sotto terra, chiamato dalla

Digitized by Google

Chiesa lago profondo: *Libera animas defunctorum de pœnis inferni et de profundo lacu.* Di più vogliono altri che il purgatorio di alcune anime macchiate di colpa non sia altro che l'esser prive della vista di Dio. Riferisce il ven. Beda che fu veduta un'anima stare in un luogo ameno, ma fuori del cielo: e di ciò Dionigi cartusiano ne rapporta più esempi; e il Bellarmino dice parimente ciò non essere improbabile.

25. Si ricerca per 2.° quanto durino le pene del purgatorio. Origene, *tom.* 14 *in Lucam,* dice che dopo il giorno della risurrezione le anime abbiano bisogno di un sacramento che intieramente le purghi per entrar nella gloria, ma questa opinione ben viene confutata da S. Agostino, *l.* 21 *de civ. Dei, cap.* 16, ove scrive non esservi altre pene da soddisfarsi, se non prima del giudizio finale. All'incontro Domenico Soto dice che le pene del purgatorio non oltrepassano il tempo di dieci anni per la gravezza di quelle: ma questa opinione nè pure sembra probabile; perchè sebbene può Iddio, con accrescere l'intensione delle pene, far che un'anima resti purgata da tutti i suoi peccati, come forse avrà fatto con più anime, ordinariamente nondimeno nel purgatorio i gran peccatori vi staranno a patire per più di dieci, di venti e più anni, secondo ci

Digitized by Google

additano le molte visioni che si leggono presso Beda, *l.* 5 *historiar.*, ove si narra che più anime stavano condannate a patire sino al giorno del giudizio. Si conferma ciò dalla pratica della Chiesa, la quale vuole che non si lascino i suffragi lasciati da' defunti, ancorchè quelli siano morti da cento o dugento anni.

26. Si cerca per 3.° con quali pene siano le anime purgate nel purgatorio. Lutero volea che fossero tormentate colla disperazione; ma ciò è falso. Alcuni cattolici poi vogliono che certe anime sono afflitte colla sola pena dell' incertezza della loro salute; ma il Bellarmino, colla comune de' teologi, saviamente dice che ogni anima nel purgatorio è certa di esser salva. La ragione si è, perchè ciascuna nel giudizio particolare vien certificata della sua salute o perdizione eterna: e la certezza della salute, scrive S. Bonaventura che molto allevia la pena di quelle sante anime; lo stesso amore di cui son piene verso Dio le fa certe che son salve. È certo inoltre che la loro maggior pena è quella del danno, cioè l' essere ritardate dalla vista di Dio. È certo ancora che patiranno la pena di senso; poichè, essendovi in ogni peccato la conversione alle creature, è giusto che dalle creature siano punite. Circa il dubbio poi se il fuoco del purgatorio sia corporeo o pure metaforico, come di timori, di angustie o di

Digitized by Google

rimorsi di coscienza, secondo vogliono alcuni, la Chiesa in ciò niente ha definito; ma, come scrive il Bellarmino, la sentenza comune de' teologi è che sia vero fuoco materiale. S. Gregorio, *l. 4 dialog. c.* 29, espressamente scrive che quel fuoco sia corporeo; e lo stesso sente S. Agostino, *de civ. Dei, lib.* 2, *cap.* 20. Si aggiunge che nella Scrittura le pene de' peccatori nell' altra vita si chiamano fuoco; ed è regola a tutti nota che le parole della Scrittura debbonsi prendere letteralmente, sempre che possono letteralmente spiegarsi.

27. Si cerca di più se le anime purganti sieno tormentate realmente da' demonj; S. Tomaso, *in 4 sent., dist.* 20, *art.* 1 *ad* 5, dice che no; perchè avendo elle superati i demonj in questa vita, non conviene che da essi vengano più cruciate. Ciò non ostante vi sono molte rivelazioni presso il Cartusiano e presso il ven. Beda e S. Bernardo, nelle quali si legge che le anime purganti sono anche da' demonj afflitte.

28. Circa poi la gravità delle pene del purgatorio, scrive S. Agostino, *in ps.* 37, parlando della pena del fuoco: *Gravior tamen ille ignis quam quidquid potest homo pati in hac vita.* Lo stesso dice S. Gregorio, e lo stesso confermano le rivelazioni di Beda e di S. Brigida. E S. Tomaso, *in 4, dist.* 20,

Digitized by Google

q. 2, *a.* 2, scrive che la minima pena di senso del purgatorio supera ogni massima pena di questa vita, e ciò oltre la pena di danno, che certamente così nell'inferno come nel purgatorio, avanza immensamente ogni pena di senso. Nondimeno S. Bonaventura, *in 4, dist.* 20, *a.* 1, *qu.* 2, scrive che non ogni pena del purgatorio è più grande delle pene di questa vita: la quale sentenza piace al Bellarmino; perchè, quantunque la privazione della vista di Dio sia una gran pena, ella non però vien molto mitigata dalla certezza di doverlo un giorno godere: e soggiunge che siccome si avvicina per ogni anima il fine del suo purgatorio, così la pena si va alleviando. Ed a ciò concerne quel che dice S. Agostino, *in Enchirid.*, *cap.* 112: *Minimam pœnam damni, si tamen æterna sit, majorem esse omnibus pœnis hujus vitæ.* Nota: *si tamen æterna sit;* dunque anche la pena del danno nel purgatorio non sarà sempre maggiore di tutte le pene di questa vita.

De' suffragi che si offeriscono da' fedeli per le anime purganti.

29. Di questo punto già si è detto molto ne' numeri antecedenti, provando l' esistenza del purgatorio. Resta qui solo a dirne in breve alcune cose più particolari. Aerio fu

Digitized by Google

il primo che negò essere utili i suffragi per li morti, ma fu tenuto per eretico, come attesta S. Epifanio, *hæres.* 75. I protestanti dicono lo stesso; ma la Chiesa afferma, *ex sacris litteris et antiqua Patrum traditione, in sacris conciliis et novissime in hac œcumenica synodo purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis, potissimum vero acceptabili altaris sacrificio, juvari.* E siccome di sopra anche si è provato coll'autorità del testo de' Maccabei, *l.* 2, *c.* 12, *n.* 46: *Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur;* vedi sopra, num. 8. E colla comune autorità de' Padri, i quali attestano questa essere la tradizione e pratica universale della Chiesa. S. Agostino, parlando del sollievo che i suffragi de' viventi recano a' defunti, *serm.* 32 *de verb. Apost.*, scrive: *Orationibus s. Ecclesiæ et sacrificio salutari et eleemosynis quæ pro defunctorum spiritibus erogantur non est dubitandum mortuos adjuvari. Hoc non est negandum, non est dubium, non est dubitandum: hoc enim a Patribus traditum universa observat Ecclesia.* Ed in altro luogo aggiunge: *Sed si nusquam in Scripturis veteribus omnino legeretur, non pauca tamen est universæ Ecclesiæ, quæ in hac consuetudine claret, auctoritas; ubi in precibus sacerdotis, quæ Domino Deo*

Digitized by Google

ad ejus altare funduntur locum suum habet etiam commendatio mortuorum. Queste sole autorità di S. Agostino (per altro addotte già di sovra) basterebbero a fondare la verità de' suffragi. Le altre autorità de' santi Padri confermano lo stesso , stando già addotte di sopra, cominciando dal *num.* 12. Ed in tutte le liturgie degli apostoli ritrovansi le orazioni per li defunti.

30. Si oppone che la Chiesa prega nella messa nell' orazione per li defunti : *Libera me , Domine , de morte æterna in die illa tremenda . . . dum veneris judicare sæculum per ignem.* Dunque, dicono i contrarj, colle orazioni posson liberarsi anche le anime dall' inferno? Si risponde che tali parole non si riferiscono al tempo presente della messa, ma a quello della morte , come se l' anima non fosse ancora uscita di vita , o pure al tempo del giudizio finale.

31. Si oppone di più che siccome Iddio non punisce uno per un altro ; così non accetta l' opera di uno per un altro. Si risponde che l' argomento è falso: perchè il punire uno per un altro sarebbe ingiustizia ; ma l' accettare l' opera offerta da uno per un altro non è contra la giustizia , ma è cosa che fomenta la carità fra gli uomini ed è conforme alla divina misericordia.

32. Si domanda qui in fine se le anime

Digitized by Google

del purgatorio possano per noi pregare. S. Tomaso l'angelico, *in* 2, 2, *qu.* 82, *a.* 11 *ad* 3, disse che le anime del purgatorio, trovandosi in istato di soddisfare colle pene i loro debiti, non possono pregare per noi: *Non sunt in statu orandi, sed magis ut oretur pro eis;* sono le sue parole. Ma molti altri gravi autori, come il Bellarmino, il Silvio, il card. Gotti ec., dicono che sebbene quelle anime in tale stato sono a noi inferiori, come bisognose delle nostre orazioni, nulladimeno come dilette di Dio ben possono per noi pregare, e che deesi piamente credere che il Signore palesi loro le orazioni, affinchè preghino per noi, e così tra noi ed esse si conservi questo bel commercio di carità.

33. Nello stesso decreto della mentovata sessione XXV il concilio, dopo aver parlato del purgatorio, passa a parlare dell'invocazione de' santi e della venerazione che si dee alle loro reliquie e sacre immagini.

De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et sacris imaginibus.

1. *Mandat sancta synodus omnibus episcopis et cæteris docendi munus curamque substinentibus ut, juxta catholicæ et apostolicæ ecclesiæ usum, a primævis christianæ religionis temporibus receptum, sanctorumque*

Digitized by Google

Patrum consensionem et sacrorum conciliorum decreta, in primis de sanctorum intercessione, invocatione, reliquiarum honore et legitimo imaginum usu fideles diligenter instruant, docentes eos sanctos, una cum Christo regnantes, orationes suas pro omnibus Deo offerre, bonum atque utile esse supplicitèr eos invocare et, ob beneficia impetranda a Deo per filium ejus Jesum Christum Dominum nostrum, qui solus noster redemptor et salvator est, ad eorum orationes, opem, auxilium confugere: illos vero qui negant, sanctos, æterna felicitate in cœlo fruentes, invocandos esse; aut qui asserunt vel illos pro hominibus non orare, vel eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse idololatriam, vel pugnare cum verbo Dei adversarique honori unius mediatoris Dei et hominum Jesu Christi, vel stultum esse in cœlo regnantibus voce vel mente supplicare, impie sentire: sanctorum quoque martyrum et aliorum cum Christo viventium sancta corpora, quæ viva membra fuerunt Christi et templum Spiritus Sancti, ab ipso ad æternam vitam suscitanda et glorificanda, a fidelibus veneranda esse, per quæ multa beneficia a Deo hominibus præstantur; ita ut affirmantes sanctorum reliquiis venerationem atque honorem non deberi, vel eas aliaque sacra monumenta

Digitized by Google

a fidelibus inutiliter honorari, atque eorum opis impetrandæ causa sanctorum memorias frustra frequentari, omnino damnandos esse, prout jam pridem eos damnavit et nunc etiam damnat Ecclesia. Imagines porro Christi, Deiparæ Virginis et aliorum sanctorum in templis præsertim habendas et retinendas eisque debitum honorem et venerationem impertiendam; non quod credatur inesse aliqua in iis divinitas vel virtus propter quam sint colendæ, vel quod ab eis sit aliquid petendum, vel quod fiducia in imaginibus sit figenda, veluti olim fiebat a gentibus, quæ in idolis spem suam collocabant; sed quoniam honos qui eis exhibetur refertur ad prototypa quæ illæ repræsentant, ita ut per imagines, quas osculamur et coram quibus caput aperimus et procumbimus, Christum adoremus, et sanctos, quorum illæ similitudinem gerant, veneremur: id quod conciliorum, præsertim vero secundæ nycænæ synodi, decretis contra imaginum oppugnatores est sancitum.

2. *Illud vero diligenter doceant episcopi, per historias mysteriorum nostræ redemptionis, picturis vel aliis similitudinibus expressas, erudiri et confirmari populum in articulis fidei commemorandis et assidue recolendis; tum vero ex omnibus sacris imaginibus magnum fructum percipi, non solum*

Digitized by Google

quia admonetur populus beneficiorum et munerum quæ a Christo sibi collata sunt, sed etiam quia Dei per sanctos miracula et salutaria exempla oculis fidelium subjiciuntur, ut pro iis Deo gratias agant, ad sanctorum imitationem vitam moresque suos componant, excitenturque ad adorandum ac diligendum Deum et ad pietatem colendam. Si quis autem his decretis contraria docuerit aut senserit, anathema sit. In has autem sanctas et salutares observationes si qui abusus irrepserint, eos prorsus aboleri sancta synodus vehementer cupit; ita ut nullæ falsi dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris occasionem præbentes statuantur. Quod si aliquando historias et narrationes sacræ Scripturæ, cum id indoctæ plebi expediret, exprimi et figurari contigerit, doceatur populus non propterea divinitatem figurari, quasi corporeis oculis conspici vel coloribus aut figuris exprimi possit. Omnis porro superstitio in sanctorum invocatione, reliquiarum veneratione et imaginum sacro usu tollatur; omnis turpis quæstus eliminetur; omnis denique lascivia vitetur; ita ut procaci venustate imagines non pingantur nec ornentur et sanctorum celebratione ac reliquiarum visitatione homines ad commessationes atque ebrietates non abutantur; quasi festi dies in honorem sanctorum per luxum

Digitized by Google

ac lasciviam agantur. Postremo, tanta circa hæc diligentia et cura ab episcopo adhibeatur ut nihil inordinatum aut præpostere et tumultuarie accommodatum, nihil profanum nihilque inhonestum appareat; cum domum Dei deceat sanctitudo. Hæc ut fidelius observentur, statuit sancta synodus nemini licere ullo in loco vel ecclesia, etiam quomodolibet exempta, ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab episcopo approbata fuerit; nulla etiam admittenda esse nova miracula, nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente et approbante episcopo, qui simul atque de iis aliquid compertum habuerit, adhibitis in consilium theologis et aliis piis viris, ea faciat quæ veritati et pietati consentanea judicaverit. Quod si aliquis dubius aut difficilis abusus sit extirpandus, vel omnino aliqua de iis rebus gravior quæstio incidat, episcopus, antequam controversiam dirimat, metropolitani et comprovincialium episcoporum in concilio provinciali sententiam exspectet: ita tamen ut nihil, inconsulto sanctissimo romanorum pontifice, novum aut in Ecclesia hactenus inusitatum decernatur.

3. Parleremo qui dunque distintamente in quattro paragrafi: per 1.° del culto de' santi; per 2.° della loro invocazione; per 3.° delle loro reliquie; e per 4.° delle sacre immagini.

Digitized by Google

§ I. *Del culto dovuto a' santi.*

4. Il primo che negò il culto dovuto ai santi, fu Simone mago, il quale impose ai discepoli che non avessero venerate le immagini de' santi, ma l' immagine sua e quella di Elena sua moglie. Calvino poi e i suoi seguaci negano doversi usare alcuna onorazione verso de' santi. Differisce l' onorazione dalla laudazione e adorazione. L' *onorazione* è quella che si fa per via di segni esterni: la *laudazione* è quella che si fa colle parole: l' *adorazione* poi è quella che comprende non solo l' una e l' altra, ma anche la venerazione interna; e questa ben si dee usare verso de' santi per la loro eccellenza sovrannaturale. Ci calunniano gli eretici che noi diamo a' santi lo stesso onore che diamo a Dio; ma noi diciamo che a' santi, a riguardo delle loro virtù sovrannaturali, si dee il culto chiamato di *dulia;* alla divina Madre quello d' *iperdulia,* per ragione de' doni e virtù più sublimi ch' ebbe essa B. Vergine; il culto poi di *latria* si dee solo a Dio per le sue infinite perfezioni, ed anche a Gesù Cristo per l' unione ipostatica ch' ebbe la sua carne colla divinità del Verbo. Questi culti si chiamano religiosi, a differenza del culto civile, che si usa cogli uomini a riguardo delle loro virtù naturali, o del politico che si dà ai

Digitized by Google

principi e magistrati a riguardo delle loro dignità.

5. Se poi i santi debbano solo venerarsi o possano anche adorarsi, questa è una questione di mero nome; basta che Iddio si adori con culto di latria come nostro supremo Signore, ed i santi con culto di dulia come servi di Dio e nostri intercessori presso la sua divina Maestà. Del resto nel sinodo VII, o sia niceno II, nell'azione sesta si disse: *Sive igitur placebit salutationem sive adorationem appellare; idem illa profecto erit, modo sciamus excludi latriam; hæc enim est alia a simplici adoratione, ut alibi est ostensum.*

6. Lutero (scrivendo sul vangelo della domenica 23 dopo pentecoste) ogni culto verso de' santi lo chiama cosa diabolica; ed i Centuriatori lo chiamano idolatria. Altri luterani poi dicono che i santi meritano qualche culto speciale, particolarmente la B. Vergine, che predisse di sè stessa: *Beatam me dicent omnes generationes;* ma non vogliono ammettere che questo culto sia religioso; onde riprovano le invocazioni, le peregrinazioni, e tutti gli altri pii ossèquj. Ma noi nella Scrittura abbiamo che Abramo adora gli angeli, *Gen.* 19, 1. Saule adora l'anima di Samuele, 2 *Reg. cap.* 28. I figli de' profeti avendo inteso che lo spirito di S. Elia riposava sovra Eliseo, l'adorarono. Dio stesso onora i santi,

Digitized by Google

come si dice in S. Giovanni: *Si quis mihi ministraverit, honorificabit illum Pater meus.* 12, 26. Se Dio onora i servi suoi, come può esser vietato a noi l'onorarli? S. Ambrogio scrive: *Quisquis honorat martyres, honorat Christum. Serm. in fin.* S. Cipriano scrive: *Sacrificia pro eis semper offerimus, quoties martyrium, passiones, et dies anniversaria commemoratione celebramus. Lib.* 4, *epist.* 5. S. Gio. damasceno scrive: *Honorandos esse sanctos, ut servos, amicos et filios Dei. Lib.* 4 *orthod. fid., c.* 16. S. Basilio scrive: *Ecclesia, per hoc quod eos honorat qui præcesserunt, præsentes impellit. Orat. in S. Mamantem.* S. Girolamo scrive: *Honoramus servos, ut honor servorum redundet ad Dominum. Epist. ad Riparium.* Teodoreto scrive: *Atqui nos græci homines nec hostias martyribus nec libamina ulla deferimus, sed ut sanctos homines Deique amicissimos honoramus. Lib.* 8 *de Græc.* E S. Agostino scrive: *Memorias martyrum populus christianus religiosa solemnitate concelebrat. Lib.* 20 *contra Faustum, c.* 21. Le autorità di tanti santi Padri ben debbono persuaderci che non solo possiamo ma dobbiamo venerare i santi con culto religioso, così per la loro eccellenza soprannaturale come per la grazia santificante, di cui in eterno saranno sempre ornati, e per la

Digitized by Google

visione di Dio che godono ed in eterno goderanno.

7. Si oppone per 1.° quel che dice l' Apostolo, 1 *Tim.* 1, 17: *Soli Deo honor et gloria.* Si risponde come di sopra che solo a Dio si dee ogni onore per la sua santità infinita ed increata; ma ciò non esclude che si debbano anche onorare i santi per la santità lor comunicata da Dio. Quindi apparisce quanto sia inetto quel che dicono gli eretici, che col culto che diamo a' santi si diminuisce quello che dobbiamo a Dio; poichè dice S. Girolamo (come abbiam veduto di sopra, *num.* 7) che l' onore che si dà a' santi ridonda anche a Dio come autore della loro santità. E così anche risponde S. Agostino a coloro i quali dicono che, onorandosi S. Pietro, si diminuisce l' onore dovuto a Gesù Cristo: *In Petro* (dice il Santo) *quis honoratur, nisi ille defunctus pro nobis? Sumus enim christiani, non petriani. Ep.* 232.

8. Si oppone per 2.° che noi, onorando i santi, commettiamo vera idolatria, venerandosi con offerir loro anche il sacrificio dell' altare. Ma tutto è falso; noi solo a Dio offeriamo le messe, come a nostro supremo Signore: bensì elle si offeriscono a Dio in ringraziamento delle grazie e dei doni da lui fatti a' suoi santi, pregandolo che per intercessione de' medesimi si degni di compartirci

Digitized by Google

le grazie che desideriamo; e così anche, sebbene molte chiese ed altari portano il nome di qualche santo, tutte non però le chiese e gli altari si erigono in onore di Dio.

9. Si oppone per 3.° che noi diamo alla B. Vergine quell' onore che si dee solo a Dio ed a Cristo, mentre la chiamiamo corredentrice, mediatrice e nostra speranza. Si risponde che la chiamiamo *corredentrice* non perchè Maria insieme con Gesù Cristo abbia redenti gli uomini, ma perchè, siccome scrive S. Agostino, *lib. de sancta virginit., cap.* 6, ella con esser madre del nostro capo Gesù Cristo e con aver cooperato colla sua carità, acciocchè i fedeli nella Chiesa spiritualmente nascessero alla grazia, divenne anche madre di noi, che membri siamo di quel capo: *Sed plane mater membrorum ejus (quæ nos sumus), quia cooperata est charitate ut fideles in Ecclesia nascerentur, qua illius capitis membra sunt.* Essendo ella madre carnale del Salvatore, è divenuta anche madre spirituale di tutt' i fedeli. In tutta la sua vita questa vergine eccelsa per mezzo della sua carità verso gli uomini cooperò alla loro salute, specialmente quando nel monte Calvario offerì all' eterno Padre la vita del Figlio per la nostra salute. La chiamiamo ancora *mediatrice*: non di giustizia, ma di grazia; essendo solo Gesù Cristo mediatore

Digitized by Google

di giustizia, che per li meriti suoi ha ottenuto agli uomini la riconciliazione con Dio. Maria è mediatrice di grazia presso Dio, come sono anche tutti i santi, ma mediatrice assai più potente de' santi; le preghiere de' quali son preghiere di servi, ma le preghiere di Maria son preghiere di madre, che non hanno mai ripulsa, come dice S. Bernardo: *Quæramus gratiam, et per Mariam quæramus; quia mater est et frustrari non potest.* Quindi le dice S. Pier Damiani: *Domina, nihil tibi impossibile, cui possibile est etiam desperatos ad spem salutis relevare; nam Filius, nihil negans, honorat.* Ed in questo medesimo senso s' intende quel che le dice lo stesso Santo (con tanto orrore del calvinista Picenino): *Accedis ad illud commune propitiatorium, Domina, non ancilla: imperans, non rogans.*

10. Si oppone per 4.° che a' santi non compete il culto di dulia, che noi loro diamo; mentre non siamo noi servi de' santi, ma conservi. Si risponde che noi siamo servi solamente di Dio, nostro supremo Signore: ma, imperfettamente parlando, ben possiamo ancora chiamarci servi de' santi, a riguardo della loro eccellenza purificata da ogni macchia; e maggiormente a riguardo del regno celeste ch' essi possedono e possederanno in eterno, quando che noi in questa terra non

Digitized by Google

siamo esenti da' peccati, non siamo ancor certi di esser tra il numero de' beati; e perciò giustamente veneriamo i santi col culto lor dovuto di dulia.

§ II. *Dell' invocazione de' santi.*

11. Vigilanzio e poi Wicleffo dissero che l'invocazione de' santi era cosa vana ed inutile, ma il concilio di Trento nel riferito decreto ordina a' vescovi che insegnino l'opposto, cioè: *Sanctos, una cum Christo regnantes, orationes suas pro hominibus Deo offerre; bonum atque utile esse eos suppliciter invocare.* Se è cosa utile lo scambievolmente raccomandarsi i fedeli viventi alle orazioni degli altri, tanto più ne gioverà l'invocare i santi affinchè ci ajutino colle loro molto più potenti preghiere. S. Paolo si raccomandava alle orazioni de' suoi discepoli: *Orationi instate ... orantes simul et pro nobis. Coloss.* 4, 2 *et* 3. Ed in altro luogo scrisse a' Romani: *Obsecro ... vos, fratres ..., ut adjuvetis me in orationibus vestris pro me ad Deum. Rom.* 15, 30. Dio stesso esortò gli amici di Giobbe a ricorrere alle di lui orazioni, per le quali promise loro di usar misericordia: *Ite ad servum meum Job.... Job autem servus meus orabit pro vobis; faciem ejus suspiciam, ut non vobis imputetur stultitia. Job* 42, 8. Or se le orazioni de' vivi,

Digitized by Google

dice S. Girolamo, vagliono ad impetrarci le divine grazie, avranno elle poi minor forza, dopo che quelli son passati a regnare con Cristo? *Moyses sexcentis millibus impetrat a Deo veniam, et Stephanus pro peccatoribus veniam deprecatur: postquam cum Christo esse cœperint minus valebunt? S. Hieron. contra Vigilant.* Dice Lomero luterano che noi invochiamo i santi non solo come intercessori, ma anche come ajutatori. Ma ciò che osta? i santi ci ajutano non per propria virtù, ma colla loro intercessione, per mezzo di cui noi riceviamo le divine grazie.

12. Si legge in Geremia: *Si steterint Moyses et Samuel coram me, non est anima mea ad populum istum. Jer.* 15, 1. Se Mosè e Samuele pregarono per lo popolo e il Signore li esaudì; come dunque dicono gli eretici che dalla Scrittura non si ha documento che i santi già morti preghino per li vivi? Giuda Maccabeo in una certa visione vide il pontefice Onia e il profeta Geremia già defunti che pregavano per lo popolo de' Giudei, come si hà nel *lib.* 2 *Machab.* A ciò non ha saputo Calvino risponder altro se non che questo libro de' Maccabei non è canonico. Dicono gli eretici che gli angeli e i santi pregano per noi, ma solamente in generale. Ma consta il contrario in Tobia al capo 12,

Digitized by Google

in Daniele al capo 10, in S. Matteo al capo 18 e nell' Apocalisse al capo 8, ove si legge che gli angeli ed i santi han pregato per gli altri anche in particolare.

13. Che poi l' invocazione de' santi sia stata approvata colla tradizione, si prova colle autorità de' santi Padri. S. Ambrogio, *in precat.* 2 *præpar. ad missam,* dice: *Ut efficax mea sit deprecatio, B. Mariæ virginis suffragia peto, quam tanti meriti esse fecisti etc.; apostolorum intercessionem imploro etc.* S. Gio. Grisostomo nella sua liturgia spesso invoca le preghiere della B. Vergine e degli altri santi. S. Agostino nelle sue meditazioni cap. 40 così prega: *Sancta et immaculata virgo Dei genitrix Maria, intervenire pro me digneris. S. Michael, S. Gabriel, ss. chori angelorum atque patriarcharum, apostolorum, martyrum, confessorum etc., per illum qui vos elegit, vos rogare præsumo ut pro me supplicare dignemini etc.* E lo stesso si legge di S. Atanasio, S. Cipriano, S. Ilario, S. Basilio, S. Epifanio e di altri Padri. Di più i Padri del concilio calcedonese, *act.* 11, diceano: *Flavianus post mortem vivit; martyr pro nobis oret.* Lo stesso di poi espressero i Padri del VI sinodo: *Christianus, solo Deo creatore suo adorato, invocet sanctos, ut pro se intercedere apud M. D. dignentur.* Di più nell' antifonario

Digitized by Google

gregoriano, *t.* 3, *fol.* 690, si legge: *Sancta Dei genitrix virgo Maria, ora pro nobis; precibus quoque apostolorum, martyrum etc. suppliciter petimus.* Di più scrive Incmaro che S. Remigio, quando battezzò Clodoveo, recitò le litanie de' santi. Il Picenino non approva le litanie nostre, inni ed orazioni, dicendo ch' elle dirigonsi a' santi senza nominar Gesù Cristo; ma travede, perchè tutte le nostre litanie, inni ed orazioni che si dicono in onore di qualche santo o cominciano da Dio o terminano con dar gloria alla SS. Trinità. Dà fastidio ancora al Picenino che noi tante volte replichiamo l' *Ave, Maria*, volendo farla da angeli, annunziando alla B. Vergine l' incarnazione già fatta. Ma noi non pretendiamo di farla da angeli nè di annunziarle l' incarnazione, ma solo di replicarle questo saluto a lei così caro per impetrare la sua potentissima intercessione; sapendo che tutte le lodi che diamo alla Madre si rifondono al Figlio, il quale gode che spesso la invochiamo, per concedere a noi i benefizj in grazia di lei.

14. S. Agostino, *lib. de cura pro mortuis, cap.* 16, parlando di S. Felice, scrive: *Non solum beneficiorum effectibus, verum etiam ipsis hominum aspectibus confessorem apparuisse Felicem, cum a barbaris Nola oppugnaretur, audivimus non incertis rumoribus,*

Digitized by Google

sed testibus certis. Ed altri simili esempi di santi che, invocati da' loro divoti, sono loro apparsi e lor hanno ottenute le grazie che chiedeano, si riferiscono da S. Gregorio nisseno nella vita di S. Gregorio neocesariense, da Teodoreto, *hist. l. 5, c. 24,* da Evodio, da Luciano e da S. Ambrogio, scrivendo de' SS. Gervasio e Protasio.

15. Replica il Picenino: ma voi, cattolici, indrizzate le vostre preghiere, non a Dio, ma a' santi, e gl' invocate, come a loro arbitrio stesse il donare le grazie e la salute eterna. Ma noi ben sappiamo che Iddio solo è il donatore delle grazie, ed a' santi ricorriamo solo come intercessori, che principalmente per li meriti di Gesù Cristo ci ottengono quelle grazie: onde i santi sono nostri mediatori presso il principal mediatore Gesù Cristo, il quale per li suoi meriti infiniti ci ottiene quanto di bene riceviamo: quindi la Chiesa prega Iddio, non per lo santo, ma per Cristo: *Concede nobis, Deus, intercessione S. N. hoc beneficium per Christum Dominum nostrum.* E quando prega per li meriti de' santi, intende ciò dire in quanto i santi, per l' amicizia che godono di Dio, sono più potenti ad impetrarci le grazie. E quando dice: *Sanate mentes languidas, augete nos virtutibus,* come si legge nell' inno degli apostoli, non s' intende che i santi son

Digitized by Google

quelli che possono sanarci dalla tepidezza ed accrescerci le virtù, ma solamente ch' essi colle loro preghiere possono ottenerci queste grazie. S. Paolo parlando di sè, *Rom.* 11, 14, disse: *Et salvos facerem aliquos ex illis.* E 1 *Cor.* 9, 22, parimente scrisse: *Ut omnes facerem salvos.* Come salvarli? Ajutandoli colle prediche e colle preghiere.

16. Che sia utile d' invocare i santi, è dogma di fede, come abbiam veduto; ma S. Tomaso l' angelico propone il quesito se noi non solamente possiamo, ma se siam tenuti di ricorrere all' intercessione de' santi, come necessaria alla nostra salute: *Utrum debeamus sanctos orare ad interpellandum pro nobis.* E risponde così: *Ordo est divinitus institutus in rebus, secundum Dionysium, ut per media ultima reducantur in Deum. Unde, cum sancti qui sunt in patria sint Deo propinquissimi, hoc divinæ legis ordo requirit ut nos qui, manentes in corpore, peregrinamur a Domino, in eum per sanctos medios reducamur; quod quidem contingit dum per eos divina bonitas suum effectum diffundit.* E soggiunge: *Et quia reditus noster in Deum respondere debet processui bonitatum ipsius ad nos, sicut, mediantibus sanctorum suffragiis, Dei beneficia in nos deveniunt, ita oportet nos in Deum reduci, ut iterato beneficia ejus sumamus*

Digitized by Google

mediantibus sanctis. In 4 sent., dist. 45, q. 3, art. 2. Si notino queste parole: *Sicut mediantibus sanctorum suffragiis Dei beneficia in nos deveniunt, ita oportet nos in Deum reduci, ut iterato beneficia ejus sumamus mediantibus sanctis.* Sicchè, giusta il santo Dottore, l' ordine della divina legge richiede che noi mortali, per mezzo de' santi, ci riduciamo in Dio e ci salviamo, con ricever per loro mezzo gli ajuti necessarj alla salute. Ed all' opposizione che si fa l' Angelico *(ad primum)*, cioè che pare superfluo ricorrere a' santi, mentre Iddio è infinitamente più di loro misericordioso e propenso ad esaudirci, risponde che il Signore ciò dispone non già per difetto di potenza, ma per conservare l' ordine retto ed universalmente stabilito di operare per mezzo delle cause seconde: *Non est propter defectum misericordiæ ipsius, sed ut ordo prædictus conservetur in rebus.*

17. E secondo l' autorità di S. Tomaso, scrive il P. Collet continuatore di Tournely, *tom. 1 de relig., cap. 2 de orat., a. 4, q. 1,* che sebbene Dio solo dee pregarsi come autor delle grazie, nondimeno noi siam tenuti di ricorrere anche all' intercessione de' santi per osservare l' ordine che circa la nostra salute il Signore ha stabilito, cioè che gl' inferiori si salvino implorando l' ajuto dei

Digitized by Google

superiori: *Quia lege naturali tenentur eum ordinem observare quem Deus instituit; at constituit Deus ut ad salutem inferiores perveniant, implorato superiorum subsidio.*

18. E se ciò corre parlando de'santi, maggiormente dee valere parlando dell' intercessione della divina Madre, le cui preghiere appresso Dio vagliono certamente più che quelle di tutti i santi: mentre disse S. Tomaso, *epist.* 8, che i santi, a proporzione del loro merito, possono salvare anche molti altri; ma Gesù Cristo e così anche la sua Madre si han meritato una tanta grazia che possono salvare tutti gli uomini: *Magnum est enim in quolibet sancto, quando habet tantum de gratia quod sufficeret ad salutem multorum; sed quando haberet tantum quod sufficeret ad salutem omnium, hoc esset maximum; et hoc est in Christo et in B. Virgine.* E S. Bernardo, *serm. in Dom. infra oct. Assumpt.*, parlando di Maria, scrisse: *Per te accessum habemus ad Filium, inventrix gratiæ, mater salutis, ut per te nos suscipiat qui per te datus est nobis;* spiegando con ciò che siccome noi non abbiamo l'accesso al Padre, se non per mezzo del Figlio, ch' è il mediatore di giustizia, così noi abbiamo l' accesso al Figlio per mezzo della sua Madre, ch' è mediatrice di grazia, ed ella colla sua intercessione ci ottiene i

Digitized by Google

beni che Gesù Cristo ci ha meritati. Ed in conseguenza di ciò lo stesso S. Bernardo, *serm. de aquæduct.*, dice che Maria ha ricevute da Dio due pienezze di grazia: la prima pienezza è stata l' incarnazione del Verbo eterno fatt' uomo nelle sue viscere, la seconda è stata la pienezza delle grazie che noi riceviamo da Dio per mezzo dell' intercessione di essa divina Madre. Quindi soggiunge il Santo: *Totius boni plenitudinem (Deus) posuit in Maria, ut proinde si quid spei nobis est, si quid gratiæ, si quid salutis, ab ea noverimus redundare, quæ ascendit deliciis affluens, hortus deliciarum, ut undique fluant et effluant aromata ejus, charismata scilicet gratiarum.* Sicchè quanto noi abbiamo di bene dal Signore, tutto lo riceviamo per mezzo dell' intercessione di Maria. E perchè mai ciò avviene? risponde lo stesso S. Bernardo: perchè Dio così vuole: *Sic est voluntas ejus, qui totum nos habere voluit per Mariam.* Ma la ragione più speciale si ricava da ciò che dice S. Agostino: il quale scrisse che Maria giustamente si dice nostra madre, perchè ella colla sua carità ha cooperato che nascessimo alla vita della grazia noi fedeli, che siamo membri del nostro capo Gesù Cristo: *Sed plane mater membrorum ejus (quæ nos sumus), quia cooperata est charitate ut fideles in Ecclesia*

Digitized by Google

nascerentur, qui illius capitis membra sunt. Lib. 3 de symb. ad catec., cap. 4. Ond' è che siccome Maria ha cooperato colla sua carità alla nascita spirituale de' fedeli, così anche vuole Dio ch' ella cooperi colla sua intercessione a far loro conseguire la vita della grazia in questo mondo e la vita della gloria nell' altro. E perciò la santa Chiesa ce la fa salutare e chiamare con questi termini; la vita, la dolcezza e la speranza nostra: *Vita, dulcedo et spes nostra, salve.* Quindi S. Bernardo, *cit. serm. de aquæd.*, parlando di sè, dicea: *Filioli, hæc peccatorum scala, hæc maxima mea fiducia, hæc tota ratio spei meæ.* La chiama scala; perchè siccome nella scala non si sale al terzo gradino se prima non si mette il piede al secondo; nè si giunge al secondo se non si mette piede al primo, così non si giunge a Dio che per mezzo di Gesù Cristo, e non si giunge a Gesù Cristo che per mezzo di Maria. La chiama poi la *massima sua fiducia e tutta la ragione di sua speranza;* perchè Dio (come suppone) tutte le grazie che a noi dispensa vuol che passino per mano di Maria. E finalmente conclude dicendo: *Quæramus gratiam, et per Mariam quæramus, quia quod quærit invenit et frustrari non potest.*

19. Si oppone dagli eretici per 1.° che i

Digitized by Google

santi in cielo non conoscono le nostre preghiere. Dice Calvino: *Non hanno essi orecchie così lunghe che possano ascoltarci.* Ma dalle Scritture apparisce il contrario; l' angelo S. Rafaele disse a Tobia: *Quando orabas cum lacrymis... ego obtuli orationem tuam Domino. Tob.* 12, 12. Di più nell' Apocalisse, *c.* 5, *v.* 8, si legge che i ventiquattro seniori teneano *singuli citharas et phialas aureas plenas odoramentorum, quæ sunt orationes sanctorum.* Aveano i vasi d' oro pieni di odoramenti; questi odoramenti sono le nostre preghiere, che s' innalzano come s' innalza il fumo dell' incenso, secondo dice Davide, *Ps.* 140, 2: *Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo.* Ma replicano che solo Iddio conosce i nostri pensieri e preghiere: *Tu nosti solus cor nostrum.* 3 *Reg.* 8, 39. Rispondiamo che Dio solo conosce i nostri desiderj per sua natura: ma i santi li conoscono per comunicazione. Altri poi vogliono che i santi conoscano le preghiere che loro facciamo per rivelazione che gliene fa il Signore: ma S. Gregorio tiene che i santi intendono le nostre orazioni in Dio medesimo, che vedono alla scoperta: *Quia quæ intus omnipotentis Dei claritatem vident, nullo modo credendum est quod sit forte aliquid quod ignorent. Quid est quod ibi nesciant, ubi scientem omnia sciunt? Lib.* 12,

Digitized by Google

cap. 13 *apud S. Thom. p.* 1, *q.* 89, *a.* 8. S. Agostino nondimeno dice che i santi più presto conoscono le nostre preghiere per ministero degli angeli: *Deus omnipotens, qui est ubique præsens, nec concretus nobis, exaudiens martyrum preces per angelica ministeria usquequaque diffusa, præbet hominibus ista solatia, quibus in hujus vitæ miseria judicat esse præbenda et suorum merita martyrum, ubi vult, quando vult, quomodo vult, maximeque per eorum memorias, quoniam hoc novit expedire nobis ad ædificandam fidem Christi, pro cujus illi confessione sunt passi, mirabili atque ineffabili potestate ac bonitate commendat. Lib. de cura pro mort. c.* 15.

20. Si oppone per 2.° da Calvino, *lib.* 3, *cap.* 20 *instit.*, che nel concilio cartaginese III, *cap.* 23, si proibisce nell' altare di dirigere le orazioni ad altri che all' eterno Padre; e lo conferma S. Agostino, *lib.* 22 *de civ. Dei, cap.* 11, il quale dice che i santi non s' invocano dal sacerdote che sacrifica. Si risponde che nel citato concilio non si fa parola dell' invocazione de' santi, ma solo dicesi che il sacerdote diriga il sacrificio non alla persona del Figliuolo o dello Spirito Santo, ma a quella del Padre, come si pratica al presente; quando si sacrifica, sempre si sacrifica a tutta la Trinità. Che poi

Digitized by Google

nel sacrificio s'invochi solo Dio, a cui il sacrificio si offerisce, ciò non impedisce che s'invochino i santi, affinchè preghino per noi, come scrivono S. Agostino, *tract.* 84 *in Jo.*, *et serm.* 17, e S. Cirillo *catech.* E lo stesso si fa chiaro dalle liturgie di S. Gio. Grisostomo e di altri antichi, dove si vedono invocati i santi.

21. Si oppone per 3.° dagli eretici che il Signore è prontissimo ad esaudirci: *Petite, et accipietis; quærite, et invenietis.* Dunque, dicono, a che servono le intercessioni de' santi, se non per diminuire la nostra confidenza di Dio? E lo confermano con S. Gio. Grisostomo, *homil. de profectu evang.*, il quale dice: *Certum non opus tibi patronis apud Deum... sed licet solus sit, omnino tamen voti compos eris.* Si risponde che benchè Dio è pronto ad esaudirci e non ha bisogno dei santi per consolarci, nondimeno egli è più pronto ad esaudir le preghiere de' santi che le nostre, a riguardo de' loro meriti maggiori; onde il Signore disse agli amici di Giobbe: *Et ite ad servum meum Job... Job autem servus meus orabit pro vobis etc. Job* 42, 8. S. Gio. Grisostomo poi nel luogo citato riprende quei ricchi che fanno limosine a' poveri, acciocchè preghino per essi; a questi esorta il Santo esser loro più utile che preghino per sè stessi che non per mezzo de' poveri.

Digitized by Google

22. Si oppone per 4.° che Gesù Cristo disse che noi dobbiamo dirigere le nostre orazioni al solo eterno Padre: *Sic... orabitis: Pater noster, qui es in cœlis etc. Matth.* 6, 9. Questo argomento prova troppo, onde non prova niente; poichè se provasse, proverebbe che noi non possiamo invocare nelle nostre preci nè pure il Figlio di Dio, nè lo Spirito Santo: ma ciò non lo dicono neppure gli stessi magdeburghesi, che ci fanno l' opposizione. *Centur.* 1, *lib.* 1, *cap.* 4.

23. Oppongono per 5.° che non vi è alcun precetto di raccomandarsi a' santi, nè vi è alcuna promessa, ricorrendo ad essi, di esser esauditi da Dio. Rispondiamo che se non vi è precetto, non vi è però proibizione di ricorrere a' santi: come lo proibiscono gli eretici; e quantunque non vi sia positiva promessa di esser esauditi, abbiamo nondimeno che Dio stesso talvolta ha esortati gli uomini di ricorrere all' intercessione de' suoi servi; onde disse, come di sopra abbiamo veduto, agli amici di Giobbe: *Ite ad servum meum Job... Job autem servus meus orabit pro vobis, et ego suscipiam faciem ejus. Job* 42, 8.

14. Si oppone per 6.° I santi in cielo niente possono più meritare e per conseguenza non possono impetrare alcuna grazia nè per sè nè per gli altri. È vero che non possono

Digitized by Google

più meritare, perchè sono fuor di via; ma per i loro meriti precedenti ben possono ottenerci le grazie che per loro mezzo noi domandiamo a Dio. Nè osta il dire che il Signore già appieno li ha rimunerati a riguardo de' loro meriti acquistati in terra; perchè tra le rimunerazioni che Iddio loro dispensa ancora vi è questa, d' impetrare a' divoti le grazie che dimandano per mezzo della loro intercessione.

25. Si oppone per 7.° che l' invocare i santi è ingiuria che si fa a Dio. Scrive l' Apostolo, *Rom.* 10, 14: *Quomodo ergo invocabunt in quem non crediderunt?* Quegli solo dunque in cui crediamo dee essere invocato. Noi non crediamo che solamente in Dio: dunque, dicono, o solo Dio dobbiamo invocare, o pensare che i santi siano Dei. Ma si risponde che siccome non si fa ingiuria a' monarchi allorchè si cercano intercessori presso di loro, così non si fa ingiuria a Dio interponendo i santi; anzi si fa loro onore, come intercessori appresso di lui; altrimenti S. Paolo anche avrebbe fatta ingiuria a Dio, raccomandandosi a' suoi stessi discepoli, come più volte si legge nelle sue epistole. Nel passo poi opposto di sovra non altro intende di dire l' Apostolo se non che non può invocare Iddio colui che non lo crede.

26. Oppongono per 8.° Ma S. Paolo dice: *Unus est mediator Dei et hominum, homo*

Digitized by Google

Christus Jesus. 1 *Tim.* 2, 5. Sicchè prendendo noi i santi per nostri mediatori, almeno facciamo ingiuria a Cristo, ch' è l' unico nostro mediatore. Si risponde che noi non intendiamo d' invocare i santi acciocchè in vece di Cristo intercedano per noi appresso Dio o pure affinchè essi ajutino Cristo a poterci ottenere le grazie, ma solo come mediatori presso Gesù Cristo, il quale è il principale e l' unico nostro mediatore che per li suoi meriti infiniti ci procura le grazie da Dio. Invochiamo per tanto i santi come intercessori appresso Cristo o presso Dio, affinchè più facilmente così possiamo essere esauditi da Dio per li meriti del Salvatore. In due modi uno può esser mediatore di un altro: primo, pagando il debito che colui dovea soddisfare; secondo, pregando il creditore di rimettere al debitore la soddisfazione dovuta. Gesù Cristo è nostro mediatore nel primo modo, avendo egli col suo patire pagati i nostri debiti; ed in questo modo dice l' Apostolo che Cristo è il nostro unico mediatore, come si legge dalle parole che ivi sieguono: *Qui dedit semetipsum redemptionem pro nobis.* Nel secondo modo poi anche i santi possono essere nostri mediatori, ma mediatori meramente di grazia, a differenza di Cristo, ch' è mediator di giustizia; mentre il Padre, secondo il patto fatto col Figliuolo,

Digitized by Google

è tenuto ad esaudirlo in tutto ciò che gli domanda per li suoi meriti. Quindi S. Gregorio nazianzeno non ripugna di chiamare i santi martiri mediatori tra noi e Dio; come anche Mosè non ripugnò di chiamarsi mediatore tra gli Ebrei e Dio: *Ego sequester et medius fui inter Dominum et vos in tempore illo. Deuter.* 5, 5. Ma sempre è vero che tutte le grazie che ci ottengono i santi ce le ottengono per la mediazione di Gesù Cristo.

27. Si oppone per 9.° che nel concilio laodiceno si proibì d'invocare gli angeli, per la dottrina di S. Paolo, che scrisse: *Nemo vos seducat, volens in humilitate et religione angelorum etc. Coloss.* 2, 18; con S. Gio. Grisostomo, *hom.* 5 *in Matth.*, ove disse: *Deus salutem nostram non tam aliis pro nobis rogantibus vult donare quam nobis.* Si risponde che S. Paolo ivi condanna l'idolatria di Simone mago, il quale dicea che alcuni angeli, perchè aveano fabbricato il mondo, doveano adorarsi come Dei minori; così spiegano quel passo S. Girolamo ed altri Padri. S. Gio. Grisostomo poi parla di coloro che, senza pregare per sè stessi, vogliono salvarsi colle preghiere degli altri; onde soggiunge il Santo: *Hæc dicimus non ut supplicandum esse sanctis negemus, sed ne dormientes ipsi aliis tantummodo nostra curanda mandemus.*

Digitized by Google

28. Si oppone per 10.° quel che si dice in Geremia, che noi solo in Dio, non già negli uomini, dobbiamo collocare la nostra speranza, maledicendo il Signore chi confida nella creatura: *Maledictus homo qui confidit in homine. Jer.* 17, 5. Rispondiamo che noi solo in Dio confidiamo come autore di tutte le grazie, ed in Gesù Cristo come nostro principal mediatore; nei santi poi confidiamo come intercessori o sieno secondarj mediatori, le cui preghiere posson meglio che le nostre impetrarci le grazie, perchè sono più efficaci e più care a Dio. Certamente chi mette la speranza nell'uomo indipendentemente da Dio, sarà maledetto; ma non già colui che sa tutte le grazie dipendere da Dio, e si raccomanda a' santi, affinchè colla loro intercessione gli ottengano quei beni che desidera.

§ III. *Della venerazione dovuta alle reliquie de' santi.*

29. Dicono i luterani che le ossa de' santi debbono sì bene trattarsi con riverenza, ma non già con culto religioso, baciandole, portandole in processione, genuflettendo alla loro presenza, o venerandole con candele accese. Noi diciamo che il culto religioso altro è l'*assoluto*, che si dà ad alcuna cosa per la sua propria eccellenza, altro è il

Digitized by Google

rispettivo, che si dà ad alcuna cosa per rispetto di un' altra. E tale è il culto alle reliquie che si dà loro a rispetto de' santi che in queste si riguardano. Noi abbiamo negli Atti degli apostoli, *c.* 19, *v.* 12, che le cinture e gli asciugatoj di S. Paolo si portavano intorno per sanare gl' infermi: *Ita ut etiam super languidos deferrentur a corpore ejus sudaria et semicinctia* (cioè strette cinture): *et recedebant ab eis languores, et spiritus nequam egrediebantur.* Sicchè dice Grozio, *Adnot. ad art.* 20 *consult. Cassandr.*, che lo stesso Dio in ciò ha voluto prevenirci nell' onorare le reliquie de' santi: *In hac re hominibus Deus ipse prœivit, reliquias sanctorum honorando.* Inoltre abbiamo nella Scrittura, 4 *Reg.* 2, 14, che le acque del Giordano rispettarono il mantello di Elia: *Et pallio Eliœ, quod ceciderat ei, percussit aquas, et non sunt divisœ.* Or se ha voluto il Signore che anche le vesti de' suoi santi siano onorate sino con miracoli, quanto maggiormente vorrà che siano da noi venerate le ossa de' corpi de' medesimi, che hanno cooperato alla divina gloria! E qui si noti che, secondo gli esempi qui sovra addotti della Scrittura, giustamente da noi si venerano non solamente le ossa de' santi ma anche le loro vesti, i bastoni ed altre cose santificate coll' uso da essi fattone o pure col tatto, come

Digitized by Google

sono gli strumenti co' quali i martiri sono stati cruciati.

3o. La venerazione alle reliquie de' santi si prova dalla tradizione de' Padri. S. Clemente, *lib.* 6 *const. apost., cap.* 3o, scrive: *Eorum qui in Deo vivunt nec reliquiæ sine honore manent.* S. Gio. Grisostomo, *hom.* 4o *in SS. Juvent. et Maxim.*, scrive: *Sæpe eos invisamus, capsulam attingamus, magnaque fide reliquias eorum contingamus, ut inde benedictionem aliquam assequamur.* S. Agostino, *epist.* 103, *vide l.* 22, *c.* 8 *de civ. Dei*, scrisse: *Reliquias b. martyris Stephani, quas non ignorat sanctitas vestra, sicut et nos fecimus, quam convenienter honorare debeatis.* Ed in altro luogo, *lib.* 1 *de civ. Dei, cap.* 13, dice che le reliquie de' santi debbon venerarsi, come quelle che sono state organi e vasi, di cui si è servito lo Spirito Santo nelle opere di sua gloria: *Quibus tanquam organis et vasis ad omnia bona opera usus est.* S. Geronimo, *epist.* 11 *ad Riparium*, scrive: *Christianos solum Deum honorare, sed martyres et reliquias eorum venerari, quorum honor ad Dominum redundat, qui dixit*: Qui vos suscipit me suscipit. Lo stesso santo Dottore, scrivendo contra Vigilanzio, che chiamava idolatri i cattolici perchè veneravano le reliquie de' santi, come i gentili veneravano gli idoli, dice: *Idololatras appellat ejusmodi*

Digitized by Google

homines: illud fiebat idolis, et ideo detestandum est; hoc fit martyribus, et idcirco recipiendum est. Lo stesso scrissero S. Atanasio, S. Basilio, S. Eusebio e S. Gregorio nisseno presso il Bellarmino, *lib. de reliq. et imag. SS.*: il quale in conferma di ciò adduce di più il concilio niceno II, il concilio cartaginese V e il bracarense III.

31. Ne' primi secoli i cristiani per soggezione de' gentili si asteneano da certe dimostrazioni esterne di religione, e tra le altre da questa del culto delle reliquie; ma terminate le persecuzioni nel secolo IV le ossa di S. Stefano furono le prime ad esser disumate e con gran venerazione portate in diversi luoghi, dove fecero molti miracoli, come attesta S. Agostino, *de civ. Dei, cap.* 8. Similmente i discepoli di S. Policarpo procurarono con ogni diligenza di aver in mano le reliquie del Santo; ed ottenutele, le conservarono con gran riverenza in luogo a parte, *ubi decebat*, come si ha dalla lettera della chiesa di Smirne presso Eusebio, *hist. lib.* 4, *cap.* 15.

32. Oppone l'eretico Amesio che Iddio nascose il corpo di Mosè, acciocchè da' Giudei non fosse venerato. Si risponde che ciò avvenne perchè in quei tempi erano i Giudei molto inclinati alla idolatria; onde, affinchè le ossa di Mosè non fossero da essi adorate

Digitized by Google

come cosa divina, volle Dio che stessero nascoste. Del resto Dio stesso dopo la cattività babilonica illustrò i sepolcri d' Isaia, di Geremia e di Ezechiele, e gradì il culto che davasi alle ossa de' medesimi. E dicendosi nella Scrittura che il Signore *Corpus Moysis sepelivit*, egli stesso c' insegnò che debbono onorarsi i corpi de' santi.

33. Si oppone per 2.° che Gesù Cristo riprese i farisei perchè aveano ornati i sepolcri de' santi: *Væ vobis ... qui ædificatis sepulchra prophetarum, et ornatis monumenta justorum! Matth.* 23, 29. Si risponde che Cristo riprese i farisei per la loro ipocrisia; mentre, contenti di queste dimostrazioni esterne, trascuravano le virtù dell' anima, volendo per tali culti esterni esser tenuti santi.

34. Si oppone per 3.° da Amesio che la maggior parte di tali reliquie sono supposizie e false, e che spesso accade che in vece dell' ossa de' santi si adorano le ossa de' ladri ed anche de' cani. Si risponde primieramente non esser vero che spesso le reliquie son false, specialmente se son reliquie esposte coll' autorità de' vescovi (che in ciò stanno molto oculati); senza la quale non possono esporsi, secondo il decreto del concilio in questa sessione. Si risponde per 2.° che quantunque qualche reliquia sia supposta per malizia o ignoranza di alcuno, non

Digitized by Google

perciò dee negarsi l'onore a tutte le altre per cui non vi è ragione di sospettare. E se finalmente per caso alcuna reliquia non fosse vera, basta a coonestare la venerazione che se le dà l'intenzione di onorare il santo di cui si suppone; poichè sempre noi veneriamo le reliquie colla tacita condizione se son vere.

§ IV. *Della venerazione alle sacre immagini.*

35. A' tempi nostri più vicini il primo che perseguitò le sacre immagini fu Andrea Carlostadio nell'anno 1522, come scrive Giovanni Cocleo nella vita di Lutero. Carlostadio fu seguíto poi dagli zuingliani e magdeburghesi e da Calvino, che fortemente riprovò il culto delle immagini insieme con tutti i suoi seguaci. Ma prima, circa l'anno 781, fu fatta una fiera guerra contra le sante immagini dagli imperatori Leone Isaurico e Costantino Copronimo, contra cui poi si celebrò il VII concilio, o sia niceno II (sotto Adriano papa); il quale a principio in Francia non fu ricevuto, perchè non bene ne aveano intesa la dottrina, ma poi, avendola intesa, fu accettato e tenuto per vero ecumenico, qual era. E nell'occidente si celebrò il concilio romano sotto Gregorio II, nel quale intervennero da mille vescovi, e fu parimente condannata l'eresia degl' iconoclasti.

Digitized by Google

36. Gli eretici vogliono condannarci quali idolatri, perchè noi veneriamo le sacre immagini, senza voler distinguere il divario che vi è tra l' idolo e l' immagine: l' *idolo* o sia simulacro è quella immagine (secondo il parlare delle Scritture) nella quale si adora un Dio falso; l' *immagine* poi sacra è una rappresentanza dell' originale che direttamente si venera: sicchè l' immagine è la figura del prototipo che vi è, l' idolo è la figura di quel prototipo o sia di quel Dio che non vi è. In modo che il culto che si dà all'immagine è sempre rispettivo al suo prototipo o sia esemplare che si adora: onde ingiustamente dice Durando che nell' immagine solamente il prototipo, ma non già l' immagine può venerarsi; poichè questa opinione è contra la sentenza comune de' cattolici, perchè sebbene il culto sempre si dà al prototipo, nondimeno ben si venera l' immagine ancora del medesimo.

37. Calvino asserisce che nei primi cinque secoli nella Chiesa non vi fu mai uso di tali immagini. Ma lo smentisce Tertulliano, il quale, *lib. de pudicit.*, in due luoghi attesta che nei sacri calici delle chiese cattoliche era impressa la figura di Gesù Cristo in forma di pastore colla pecorella sulle spalle. Il culto poi delle sacre immagini provasi con certezza per la tradizione apostolica e per la continua

Digitized by Google

pratica della Chiesa, come attesta il concilio VII nell'azione seconda e terza. E nella settima azione così definì: *Nos ss. Patrum doctrinæ insistentes, et catholicæ ecclesiæ, in qua Sanctus Spiritus inhabitat, traditionem observantes, definimus venerandas sanctorum imagines et in templis Dei collocandas tum parietibus et tabulis, tum in ædibus privatis, in viis publicis etc., quo omnes illis honorariam adorationem exhibeant, non veram latriam; imaginis enim in prototypon redundat. Sic disciplina vel traditio catholicæ ecclesiæ, quæ a finibus usque ad fines evangelium suscipit.* Di più nel mentovato sinodo VII, *act.* 6, si legge che S. Epifanio, che visse nel secolo V, disse: *Usque adeo venerandarum imaginum observatio in Ecclesia obtinuit ut ab eo hæc usque tempora recepta fuerit.* E secondo la mentovata regola di S. Agostino, quelle usanze di cui non si trova l'autore debbono supporsi di tradizione apostolica; e ciò ben si dice dell'adorazione delle immagini. Lo stesso attesta S. Basilio, *in Julianum: Historias imaginum illorum (apostolorum et martyrum) et palam adoro. Hoc enim nobis traditum a ss. apostolis non est prohibendum; sed in omnibus ecclesiis nostris horum historias eligimus.* S. Gio. Grisostomo, *tr.* 5 *in liturg.*, scrive: *Sacerdos conversus ad Christi imaginem*

Digitized by Google

inter duo ostia inflexo capite cum exclamatione dicit hanc orationem etc. Niceforo, *lib.* 6, *cap.* 16, attesta che S. Luca dipinse l' immagine della B. Vergine ; e dicesi che questa immagine si vede in Roma nella chiesa di S. Maria maggiore. Di più Anastasio bibliotecario romano, nella prefazione del sinodo VII, scrive al papa Giovanni VIII, ch' era succeduto ad Adriano II, queste parole: *Quæ super venerabilium imaginum adoratione præsens synodus docet, hæc et apostolica vestra sedes, sicut nonnulla scripta innuunt, antiquitus tenuit, et universalis ecclesia semper venerata est et hactenus veneratur.*

38. In conferma di ciò Sozomeno, *lib.* 5, *cap.* 20, e Niceforo, *lib.* 10, *cap.* 50, scrivono che a tempo di Giuliano apostata fu da' cristiani introdotta nella Chiesa la statua di Gesù Cristo, la quale era presso Pemade; il che accadde prima dell' anno 400. Parimente Eusebio nella vita di Costantino, *l.* 3 *et* 4, scrive che nelle chiese di Costantino edificate nella Palestina vi erano molte immagini sacre così d' argento, come d' oro. S. Gregorio nazianzeno, *epist.* 49 *ad Olympium*, si lamenta che la città di Cesarea stava per abbattersi, nella quale egli avea adorate nel tempio alcune statue, soggiungendo: *Si statuæ dejiciantur, hoc nos excruciat.*

Digitized by Google

S. Damaso nella vita di S. Silvestro scrisse che Costantino nella chiesa lateranese situò più statue di argento del Salvatore, de' dodici apostoli e de' quattro evangelisti. Nel sinodo VII, *act.* 6, si riferisce che i discepoli di S. Epifanio innalzarono un tempio sotto il nome del medesimo e vi collocarono la di lui statua. Scrive di più Niceforo, *lib.* 14, *cap.* 2, che Pulcheria Augusta pose nel tempio che aveva edificato in Costantinopoli l'immagine della divina Madre, che da Gerusalemme le avea mandata Eudocia. Narrasi ancora che il nostro Salvatore lasciò la sua immagine in un lenzuolo e la mandò al re Abagaro. Questo fatto da molti moderni vien negato, ma lo dà per vero il Damasceno, *lib.* 1 *de imagin.*; e, come scrive Evagrio (che anche lo dà per certo, *lib.* 4, *cap.* 26), il fatto fu comprovato da un gran miracolo operato in Edessa. Teodoreto, nell'istoria religiosa e proprio nella vita di S. Simeone stilita, narra che in Roma in tutte le officine stavano appese le immagini di detto santo.

39. Agli eretici dà gran fastidio che noi rappresentiamo Iddio e la SS. Trinità in forma corporea. Ma noi abbiamo che Giacobbe vide in tal forma corporea il Signore appoggiato alla scala per cui ascendeano e discendeano gli angeli: *Et Dominum (vidit)*

Digitized by Google

innixum scalæ dicentem sibi: *Ego sum Dominus Deus Abraham etc. Gen.* 28, 13. E nell' Esodo, 33, 23, si dice: *Tollamque manum meam, et videbis posteriora mea: faciem autem meam videre non poteris.* Di più in S. Matteo, nel battesimo che Gesù Cristo ricevè per mano di S. Giovanni, si legge che lo Spirito Santo apparve in forma di colomba: *Baptizatus autem Jesus ... Et vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam. Matth.* 3, 16. Nel sinodo VII fu approvata l' immagine dello Spirito Santo in forma di colomba. Di più presso Daniele si descrive Iddio come un vecchio canuto che siede nel suo trono: *Antiquus dierum sedens in throno, cujus vestimentum candidum quasi nix, et capilli quasi lana munda. Dan.* 7, 8. Di più abbiamo nella Scrittura che a Dio si attribuiscono membra umane. Or se la Scrittura attribuisce umane membra a Dio, perchè non si posson elle dipingere? Nel concilio in questa sessione 25 ben si ammette l' immagine di Dio, specialmente nelle pitture delle istorie; vuolsi però che s' istruisca il popolo a non credere che perciò la divinità possa figurarsi, come se cogli occhi si possa vedere: *Quod si aliquando historias et narrationes sacræ Scripturæ, cum id indoctæ plebi expediret, exprimi et figurari contigerit, doceatur populus non propterea divinitatem*

Digitized by Google

figurari, quasi corporis oculis conspici vel coloribus aut figuris exprimi possit. Sicchè quando da noi si dipinge la SS. Trinità, non si fa per rappresentare l' immagine di Dio qual è, ma solo per istruire il popolo nella cognizione di Dio per quelle analogiche similitudini.

4o. Alcuni poi son d' opinione che le sacre immagini debbon venerarsi collo stesso culto con cui si venera l' originale; sicchè le immagini di Dio debbano adorarsi con culto di latria, della B. Vergine con culto d' iperdulia e quelle de' santi di dulia: ma la migliore opinione con Bellarmino è che sebbene le immagini debbono differentemente onorarsi secondo il prototipo che rappresentano, nondimeno non propriamente, ma impropriamente (come si avverte nel VII sinodo) dee darsi loro il culto che meritano (secondo la differenza dell' originale); siccome si onora il legato d' un re collo stesso onore al re dovuto, ma impropriamente. Del resto S. Tomaso, 2, 2, *q.* 81, *a.* 3 *ad* 3, meglio di tutti scioglie questa difficoltà, dicendo, secondo la prima opinione di sopra riferita, che colla stessa adorazione con cui si adora Dio ed i santi, di latria o di dulia, ben possono adorarsi ancora le loro immagini; ma ne' prototipi l' adorazione è assoluta, nelle immagini è relativa: e così resta sciolto ogni dubbio.

Digitized by Google

41. Diciamo ora qualche cosa speciale del segno della santa croce. Certamente meritano più venerazione le reliquie o siano particelle del proprio legno in cui morì Gesù Cristo, per lo contatto del suo sacrosanto corpo, che le altre reliquie; come anche maggior venerazione deesi al segno della croce che alle altre immagini de' santi. Ma in ciò gli eretici con noi se la prendono, dicendo che, se deesi onorare ogni immagine della croce perchè Cristo in una croce morì, dunque dovrà onorarsi ogni fune, ogni flagello, ogni chiodo, ogni sepolcro, giacchè il Signore dalle funi, da' flagelli, da' chiodi fu tormentato ed in un sepolcro fu riposto. Si risponde che non tutte le funi, flagelli, chiodi e sepolcri son fatti a fine di rappresentare quelli di Cristo, come son fatte le croci, e perciò solamente le croci han ragione d' immagini e di esser venerate. Dio stesso vuol che sia venerato il segno della croce, per quel che abbiamo da S. Matteo, 24, 30: *Et tunc apparebit signum filii hominis in cœlo.* Questo segno del Figliuolo dell' uomo da tutti gli antichi si spiega per lo segno della croce, contra Calvino; e perciò ne' tre sinodi VI, VII ed VIII si formarono canoni speciali per la venerazione delle croci.

42. Ma replicano che la croce di Cristo merita più presto di essere detestata che

Digitized by Google

adorata, giacchè gli fu di tanto dolore e vituperio. Dicono che non ossequioso, ma ingiurioso sarebbe al padre quel figlio che onorasse il patibolo dove il padre è morto giustiziato. Si risponde che la croce benchè fu d'ignominia a Cristo secondo l'intenzione de' Giudei, gli fu però di gloria per la redenzione che sulla croce operò del mondo; onde noi giustamente la veneriamo, non come obbrobriosa, ma come gloriosa al nostro Salvatore. Oltrechè, la croce divenne gloriosa pel contatto di Cristo. Dunque diranno i miscredenti: l'asino ove sedè Cristo in Gerusalemme, anche divenne glorioso? Risponde S. Atanasio: *Non per asinum Christus diabolum devicit et dæmones, neque in eo salutem operatus est, sed in cruce. L. qu. ad Antioch. qu.* 1, 5. In quanto poi alle reliquie della croce oppongono che se si unissero tutte le di lei particelle che vanno sparse per la terra, oltrepasserebbero molte volte il legno della croce. Ma scrive il cardinal Gotti che, per quante parti se ne siano prese dalla croce, il santo legno niente si è diminuito; ed in ciò adduce l'autorità di S. Cirillo gerosolimitano, il quale attesta che quel santo legno *ad hodiernum diem apud nos apparens et apud eos qui, secundum fidem ex eo capientes, hunc universum orbem jam repleverunt*, a somiglianza della moltiplicazione de' pani.

Digitized by Google

43. Ma a chè servono le immagini quando abbiamo gli originali? Servono per conservare in noi, che siamo sensibili, la memoria di Gesù Cristo e de' santi, i quali c' insegnano le virtù che dobbiam praticare ed insieme ci ricordano d' invocarli nelle nostre necessità. Disse S. Gregorio nisseno nell'orazione fatta a Teodoro che anche le semplici pitture appese al muro, benchè mute, soglion parlare e molto giovare: *Solet enim etiam pictura tacens in pariete loqui maximeque prodesse.* Ma meglio di tutti il concilio di Trento, *decret. de invocatione sanct.*, descrive l' utile delle sacre immagini, dicendo: *Illud vero diligenter doceant episcopi per historias mysteriorum nostræ redemptionis, picturis vel aliis similitudinibus expressas, erudiri et confirmari populum in articulis fidei commemorandis et assidue recolendis; tum vero ex omnibus sacris imaginibus magnum fructum percipi, non solum quia admonetur populus beneficiorum et munerum quæ a Christo sibi collata sunt, sed etiam quia Dei per sanctos miracula et salutaria exempla oculis fidelium subjiciuntur, ut pro iis Deo gratias agant, ad sanctorum imitationem vitam moresque suos componant, excitenturque ad adorandum ac diligendum Deum, ac pietatem colendam. Si quis autem his decretis contrarie docuerit aut senserit, anathema sit.*

Digitized by Google

44. Si oppone per 1.° che nella Scrittura si proibisce ogni culto religioso delle immagini: *Non adorabis ea, et non coles. Deuter.* 5, 9. Per la parola *non adorabis* si proibisce il culto esterno, e per la parola *non coles* il culto interno. Si risponde che ivi si proibisce il culto idolatrico che i gentili davano alle statue, credendo che in quelle vi fosse intrinsecamente qualche virtù divina; ma non s' intende per quel culto religioso che si usa colle sacre immagini a riguardo de' sacri originali che rispettivamente rappresentano. E perchè i Giudei erano inclinati all' idolatria, perciò fu loro proibito l' adorare le immagini: onde scrive Giuseppe ebreo che per lo stesso fine nel tempio non vi erano immagini; benchè per altro vi erano figurati i cherubini, che anche erano vere immagini degli angeli. Del resto, essendo ora cessato il pericolo d' idolatrare, è cessato insieme quel precetto cerimoniale dato a' Giudei.

45. Si oppone per 2.° che l' immagine si venera come rispettiva al suo prototipo; dunque non può venerarsi come immagine. Si risponde che le immagini senza relazione agli originali che rappresentano non son capaci di onore, ma ben lo sono come relative; poichè allora, come dice S. Tomaso, 3. *p.*, *q.* 25, *a.* 3, o si adora il prototipo

Digitized by Google

nell' immagine, o si adora l' immagine per lo prototipo, il che si riduce allo stesso culto relativo.

46. Si oppone per 3.° che nel concilio illiberitano al can. 26 si proibì il metter pitture nelle mura del tempio. Ma si risponde che tal proibizione fu fatta per molti fini che al presente non han luogo: fu fatta acciocchè non pensassero i gentili che noi adoriamo le tele ed i simulacri; o pure acciocchè quelle sacre immagini da' gentili non fossero state maltrattate, giacchè in que' tempi ancora duravano le persecuzioni, come apparisce dal can. 25 di detto concilio.

47. Si oppone per 4.° che S. Gregorio in una sua lettera, *lib.* 11, *epist.* 13, *alias* 9, proibisce l' adorare le immagini. Ma si risponde che S. Gregorio ivi parlava di certe immagini che si adoravano con culto superstizioso con grande scandalo de' fedeli, come apparisce dal contesto della lettera. Del resto abbiamo che lo stesso S. Gregorio (come si legge nella sua epistola 54 nel libro 9) mandò in dono a Secondino un' immagine del Salvatore, e disse nella lettera ch' egli ben sapea che non l' avrebbe adorata come Dio, *sed ob recordationem Filii Dei, ut in ejus amore recalescas.* Di più inviò allo stesso Secondino una croce con due vesti o due scudi ove erano dipinte le immagini del

Digitized by Google

Salvatore, della SS. Vergine e degli apostoli Pietro e Paolo.

48. Si oppone per 5.° che nè pure i Giudei adoravano il vitello, nè i gentili (come dice Calvino) adoravano i loro idoli, credendo che fossero Dei, ma in quelli onoravano il vero Dio. Si risponde che così i gentili come i Giudei in fatti in quelle immagini o adoravano i falsi Dei o almeno riconoscevano in quelle una certa nascosta virtù divina, mentre collocavano in que' legni o pietre le loro speranze, facendole ultimi termini delle loro adorazioni; il che era vera idolatria. Onde scrive Daniele, 5, 4: *Bibebant vinum, et laudabant Deos suos aureos.* E de' Giudei scrisse Davide: *Et commisti sunt inter gentes... et servierunt sculptilibus eorum. Ps.* 105, 35 *et* 36. Che perciò diceano e pregavano Mosè: *Fac nobis Deos qui nos præcedant. Exod.* 32, 23. E Geroboamo, pervertendoli dal vero Dio, fece due vitelli d' oro e poi lor disse: *Nolite ultra ascendere in Jerusalem; ecce Dii tui, Israel, qui te eduxerunt de terra Ægypti.* 3 *Reg.* 12, 28. Onde Aaron, parlando del vitello d' oro, rimproverò loro: *Hi sunt Dii tui... qui te eduxerunt de terra Ægypti. Exod.* 32, 4. Niente di ciò vi è presso i cattolici, che niente di virtù occulta stimano esservi nelle sacre immagini; ma il culto che loro danno è tutto

Digitized by Google

relativo a' loro prototipi: e perciò la venerazione che si usa colle immagini, non è vietata, ma gradita da Dio; il che apparisce da innumerabili miracoli che il Signore si compiace di fare per mezzo di tali immagini. Il dire poi che tali miracoli son tutti falsi, non può dirsi senza una gran temerità.

49. Si oppone per 6.° da Calvino: Ma giacchè nelle immagini non vi è alcuna virtù nascosta, perchè correre ad una immagine e non ad un' altra, sino a far lunghe peregrinazioni? Si risponde che ciò non nasce dalla virtù particolare di quella immagine, ma dalla volontà del Signore, che spesso si compiace di fare più grazie per mezzo di una immagine che per un' altra, secondo i suoi divini giudizj; che per tanto infonde nelle anime più divozione ad una che ad un' altra immagine.

Delle indulgenze.

50. Nella stessa sessione vigesimaquinta fu ancora formato il decreto delle indulgenze: ove si disse che, avendo la Chiesa ricevuta da Gesù Cristo la potestà di conferir le indulgenze, delle quali si è fatto uso sin dagli antichissimi tempi, approvato da' sinodi come molto salutevole, il concilio insegna e comanda che si ritenga, e condanna di anatema

Digitized by Google

chi dice che le indulgenze sono inutili o che la Chiesa non può concederle. Vuole nondimeno che si tolgano gli abusi ec. *Cum potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesiæ concessa sit, atque hujusmodi potestate, divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit: sacrosancta synodus indulgentiarum usum, christiano populo maxime salutarem, sacrorum conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse docet et præcipit; eosque anathemate damnat qui aut inutiles esse asserunt vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant. In his tamen concedendis moderationem, juxta veterem et probatam in Ecclesia consuetudinem, adhiberi cupit; ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur. Abusus vero qui in his irrepserunt et quorum occasione insigne hoc indulgentiarum nomen ab hæreticis blasphematur emendatos et correctos cupiens, præsenti decreto generaliter statuit pravos quæstus omnes pro his consequendis, unde plurima in christiano populo abusuum causa fluxit, omnino abolendos esse. Cæteros vero qui ex superstitione, ignorantia, irreverentia aut aliunde quomodocumque provenerunt, cum ob multiplices locorum et provinciarum apud quas hi committuntur corruptelas commode nequeant specialiter prohiberi, mandat*

Digitized by Google

omnibus episcopis ut diligenter quisque in prima synodo provinciali referat; ut, aliorum quoque episcoporum sententia cognita, statim ad summum romanum pontificem deferantur, cujus auctoritate et prudentia, quod universali Ecclesiæ expediet, statuetur; ut ita sanctarum indulgentiarum munus pie, sancte et incorrupte omnibus fidelibus dispensetur.

51. Ecco la pietra di scandalo per cui Lutero diè principio alla sua perversione, e per tal causa egli e tutti i suoi seguaci hanno odiato a morte anche il nome d' indulgenza, la quale per altro da essi poco s'intende. Dice il luterano Gherardo, secondo ministro de' novatori, che noi diciamo aver Gesù Cristo soddisfatto per le nostre colpe, ma per le pene eterne e temporali ha lasciato a noi l' obbligo di soddisfarle; e che noi, per esentarci da queste pene, abbiamo inventate le indulgenze, per le quali (con danaro procurandocele da Roma) speriamo che le pene ci siano rimesse. Si risponde che il nostro Salvatore benchè precisamente ha soddisfatto per le nostre colpe e per la pena eterna da noi meritata, ha nondimeno soddisfatto ancora per la pena temporale da noi dovuta; quantunque ordinariamente la soddisfazione di Cristo non ci viene applicata per iscontare le pene temporali, se non colla

Digitized by Google

propria soddisfazione di noi stessi o per le indulgenze a noi concesse dal vicario di Cristo. Falsissimo è poi che le indulgenze sono state mere invenzioni de' cattolici: elle sono state insegnate da Cristo medesimo e dalla Chiesa per una continua tradizione. Come anche è falsissimo che queste indulgenze da noi si comprano; mentr' elle si concedono affatto gratuitamente, secondo da per tutto è noto.

52. Inoltre diciamo che, secondo la vera dottrina insegnataci dalla Chiesa, le indulgenze ci ottengono la remissione della pena temporale rimasta a soddisfarsi da noi per li peccati rimessi in quanto alla colpa; e ciò si fa, applicandoci la Chiesa i meriti di Gesù Cristo, che nel tesoro della Chiesa stanno riposti, avendo Cristo medesimo data la facoltà al suo vicario di dispensare a' fedeli tali indulgenze. In questo tesoro poi vi sono ancora i meriti de' santi, che in questa vita han pienamente soddisfatto per le loro colpe. E ciò avviene, non già perchè la soddisfazione di Cristo (la quale fu infinita) non bastasse, ma affinchè i meriti di que' santi non restassero inutili; e perciò il Signore li riceve per soddisfare i debiti degli altri.

53. Dice il Bellarmino, *tom.* 2, *l. de indulg.*, che ogni opera buona ha in sè il merito e la soddisfazione. Del merito non si

Digitized by Google

dubita dai cattolici, secondo abbiamo in S. Matteo, 25, 34 *et* 35, dove il Signore loda i meriti de' suoi eletti e per quelli li fa partecipi del suo regno: *Possidete paratum vobis regnum ... Esurivi enim, et dedistis mihi manducare etc.* E S. Paolo, *Rom.* 2, 6, scrisse: *Et qui reddet unicuique secundum opera sua.* In quanto poi alla soddisfazione, abbiamo quel che si dice in Tobia, 4, 11: *Eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat.* E nell' Ecclesiastico, 3, 33, si dice: *Sicut aqua extinguit ignem, ita eleemosyna extinguit peccatum.* Onde S. Cipriano scrisse, *serm. de eleem.*: *Eleemosynis atque operibus justis delictorum flamma sopitur.* Insegna S. Tomaso, *pag.* 1, *q.* 21, *art.* 1, che alle opere buone soddisfattorie deesi la mercede per la giustizia commutativa, alle meritorie per la distributiva. In quanto poi l' opera è meritoria, non può applicarsi ad altri; ma ben può applicarsi in quanto è soddisfattoria, mentre ben può il principe accettare la soddisfazione del debito fatta da uno per un altro.

54. È certo, secondo dichiarò Clemente VI nella costituzione estravagante che comincia, *Unigenitus, de pœnit. et rem.*, che nella Chiesa vi è il tesoro infinito delle soddisfazioni di Gesù Cristo; e vi sono ancora le soddisfazioni sovrabbondanti della B. Vergine,

Digitized by Google

che, essendo stata esente da ogni colpa attuale, secondo tiene la Chiesa, *sess.* 6, *can.* 23 *in Trident.*, non ebbe che soddisfare per sè; e la soddisfazione de' santi, i quali (come si disse di sovra) nelle opere sante della loro vita han soddisfatto più di quel che meritavano per le loro colpe.

55. È certo parimente che nella Chiesa vi è la potestà di applicare questo tesoro alle anime de' fedeli. Ciò si prova per 1.° dall' articolo del simbolo della comunione de' santi, per cui le opere soddisfattorie di uno possono applicarsi ad un altro per la mutua carità che si comunica tra' santi. Che poi i pastori della Chiesa abbiano questa facoltà di applicare a' fedeli le soddisfazioni che sono nel tesoro, ciò si ha dalla potestà delle chiavi data a S. Pietro ed a' suoi successori, con quelle parole: *Quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cœlis. Matth.* 16, 19. Il che importa potere scioglier le anime da ogni vincolo che impedisce di entrare nella gloria de' beati. A S. Pietro fu data la potestà di sciogliere anche ne' cieli: ella dunque comprende la remissione non solo della colpa, ma ben anche della pena, la soddisfazione della quale non ancor compita impedisce l'anima dal possesso della gloria. E ciò è quello che opera il beneficio delle indulgenze applicate alle anime. Il reato della colpa

Digitized by Google

non può rimettersi senza il sacramento della Penitenza, giacchè per la remissione vi bisogna l'infusione della grazia; ma il reato della pena ben può rimettersi fuori del sacramento, poichè non vi bisogna nuova grazia.

56. Che poi nella Chiesa vi è stato sempre l'uso di concedere le indulgenze consta dal fatto di quel peccatore incestuoso di Corinto, in favore di cui i suoi amici, vedendolo già pentito del suo fallo, pregarono S. Paolo a condonargli la pena meritata, *ne tristitia absorbeatur;* e l'Apostolo lor condiscese, dicendo: *Cui autem aliquid donastis, et ego; nam et ego quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi.* 2 *Cor.* 2, 10. Quel che l'Apostolo chiama donazione, noi chiamiamo indulgenza. S. Gregorio nel secolo VII, citato da S. Tomaso, *in* 4 *sent.*, *dist.* 20, *qu.* 1, *a.* 3, *q.* 2, concesse molte indulgenze alle stazioni: e S. Leone III, circa gli anni 800, come riferisce il Surio nella vita di S. Sviberto, e l'attesta anche S. Tomaso nel luogo citato, concesse altre indulgenze: ed Urbano II, presso S. Antonino, concesse indulgenza plenaria a coloro che andavano alla guerra sacra. Nè faccia maraviglia se i Padri non parlano espressamente delle indulgenze; perchè allora si usava il rigore de' canoni penitenziali, a' quali dipoi,

Digitized by Google

per la debolezza umana, son succedute le indulgenze più frequenti.

57. Di più nel concilio niceno I, *can.* 11, *alias* 12, si legge: *Licebit episcopo de his aliquid humanius cogitare.* Onde il concilio stabilì che i veri penitenti potessero da' vescovi impetrare l'indulgenza per la soddisfazione da loro dovuta. Lo stesso si ha nel concilio ancirano e nel concilio laodiceno. Inoltre Sergio papa, che sedè nell'anno 844, concesse altre indulgenze. Nè dee credersi che questi pontefici inventassero le indulgenze senza esempio. Di più il concilio generale claromontano, nell'anno 1096, concesse anche indulgenza plenaria ad ognuno che andasse alla guerra sacra. Di più, nell'anno 1116, Pasquale II, nel concilio generale lateranese, concesse quaranta giorni d'indulgenza a chi assisteva al sinodo; e nel seguente concilio lateranese del 1213, Innocenzo III concesse indulgenza plenaria a chi concorreva nel soccorso della Terra santa; come anche Martino V, siccome si ha nella seconda clementina, nel concilio di Costanza, concesse indulgenza plenaria. Delle indulgenze fa menzione anche Tertulliano, *lib. ad martyres, cap.* 1, dicendo: *Quam pacem quidam in Ecclesia non habentes, a martyribus in carcere exorare consueverunt.* E S. Cipriano, *lib.* 3, *ep.* 15, dice: *Pœnitenti,*

Digitized by Google

operanti, roganti potest clementer ignoscere; potest in acceptum referre quidquid pro talibus et petierint martyres, et fecerint sacerdotes. Onde i vescovi applicavano poi i meriti de' martiri per la soddisfazione dovuta da' peccatori penitenti.

58. Si oppone per 1.° che così i meriti di Gesù Cristo, come quelli de' santi, che sono nel tesoro della Chiesa, già sono stati a sufficienza da Dio rimunerati; onde niente sopravanza da riporre nel tesoro delle indulgenze. La risposta a ciò sta già data con quel che si è detto di sovra, cioè che le opere così di Cristo come de' santi sono state non solo meritorie ma anche soddisfattorie. Onde sebbene in quanto all' esser meritorie già sono state rimunerate, nondimeno, in quanto all' esser soddisfattorie, se non si applicassero in beneficio de' peccatori, resterebbero inutili così in Cristo come in molti santi, che han soddisfatto più di quel che temporalmente meritavano; e perciò si aggiungono al tesoro e per mezzo delle indulgenze si applicano agli altri.

59. Si oppone per 2.° che ogni peccato mortale è causa di un danno infinito all'anima chè lo commette; onde a togliere il peccato da quell' anima è stata necessaria tutta l' infinita soddisfazione di Gesù Cristo. Se fosse ciò vero, la passione del nostro Salvatore

Digitized by Google

non avrebbe potuto soddisfare che per un solo peccato mortale, mentre questo solo si avrebbe assorbiti tutti i meriti di Cristo. Onde si risponde che i meriti di Cristo, essendo d' infinito valore, sono sufficientissimi a soddisfare per tutti i peccati degli uomini, ancorchè fossero infiniti; quindi scrisse S. Giovanni: *Et ipse est propitiatio pro peccatis nostris; non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi.* 1 *Jo.* 2, 2. Oltrechè la miglior sentenza è che il peccato mortale è d' immensa malizia (S. Tomaso dice, *malitiæ quasi infinitæ*, per rispetto della maestà infinita di Dio offeso), ma non veramente infinita; altrimenti tutti i peccati mortali sarebbero di egual malizia, perchè l' infinito non può crescere nè diminuirsi.

60. Si oppone per 3.° che la soddisfazione di Cristo è infinita; onde sono inutili nel tesoro per le indulgenze quelle de' santi. Si risponde che non già si aggiungono al tesoro le soddisfazioni de' santi perchè quelle di Cristo non fossero bastanti, essendo elle d' infinito valore; ma, acciocchè quelle de' santi non restino inutili, il Signore, per onorare i suoi servi, vuole che ancora quelle concorrano in qualche modo all' ajuto de' fedeli. Tanto più che, siccome dice Domenico Soto, *in* 4 *sent.*, *d.* 21, *q.* 1, *a.* 2, i meriti di Cristo, benchè infiniti, si applicano

Digitized by Google

a' fedeli *modo finito ;* e così i meriti de' santi ben possono concorrere nelle indulgenze che si dispensano.

61. Si oppone per 4.° che i santi, nel fare le opere buone, han fatto quel che doveano; onde ci ammonisce Gesù Cristo: *Cum feceritis omnia quæ præcepta sunt vobis, dicite: servi inutiles sumus; quod debuimus facere, fecimus. Luc.* 17, 10. Sicchè (come dicono) di questi meriti de' santi non vi è che aggiungere al tesoro per comunicarli poi agli altri. A questo già si è risposto (*sess. VI, n.* 94, parlando del merito delle nostre buone opere): ma ricordiamo qui la risposta, che quantunque noi siamo tenuti di ubbidire a' divini precetti, nondimeno Iddio rimunera la nostra ubbidienza; e tanto più poi rimunera le opere di surrogazione, alle quali non eravamo obbligati: onde, allorchè i meriti di queste opere non ci sono necessarj per soddisfare i proprj debiti, la Chiesa li applica in beneficio degli altri.

62. Si oppone per 5.° che se i patimenti de' santi potessero soddisfare per le nostre colpe, noi potremmo chiamare i santi nostri redentori; ma ciò non può dirsi, perchè il nostro Redentore è solo Gesù Cristo: *Qui factus est nobis sapientia a Deo et justitia et sanctificatio et redemptio.* 1 *Cor.* 1, 30. Si risponde da alcuni che non si applicano

Digitized by Google

a noi coll' indulgenze le soddisfazioni de' santi, ma che Dio a riguardo di quelle ci usa misericordia. Ma questa proposizione, che fu detta da' lovaniesi, fu condannata da S. Pio V tra molte altre loro proposizioni: onde rispondiamo non esser dubbio che il nostro assoluto redentore è solo Gesù Cristo, che con i suoi meriti ci libera dalla potestà del peccato e del demonio; ed in ciò consiste la vera redenzione; ed in ciò (aggiungo) non entrano le soddisfazioni de' santi. Del resto non è cosa disconveniente il dire che i santi in qualche modo son nostri redentori, in quanto essi colle loro soddisfazioni sovrabbondanti ci liberano dalle pene che noi non ancora abbiam pagate per le nostre colpe. Ed in largo modo possiamo chiamare i santi nostri redentori, come Daniele esortò Nabucodonosor a farsi redentore di sè stesso con soddisfare i suoi peccati colle limosine: *Peccata tua eleemosynis redime. Dan.* 4, 24.

63. Si domanda per 1.° se l'indulgenza sia pagamento o pure assoluzione del debito. In ciò vi sono diverse sentenze; ma il Bellarmino egualmente dice che l'indulgenza insieme è soluzione ed assoluzione del debito. Che sia assoluzione nasce dalla potestà di assolvere i sudditi data da Cristo agli apostoli con quelle parole: *Quodcumque solveritis super terram, erit solutum et in cœlis.*

Digitized by Google

Matth. 18, 18. E così dichiarò Alessandro III, come si ha nel cap. *Quod autem consuluisti, de pœnit. et rem.*, ove disse il pontefice che niun superiore può concedere le indulgenze ad altri che a' suoi sudditi, siccome niuno come giudice può assolvere altri che i sudditi proprj. Così parimente Martino V nel concilio di Costanza, concedendo l'indulgenza plenaria, la chiama *absolutionem plenariam.* Così anche Gregorio VII nelle indulgenze che concesse per lo più si servì del termine di *assoluzione.* Di più dice il Bellarmino che quantunque il papa a rispetto de' fedeli viventi dà le indulgenze per modo di *assoluzione*, potrebbe nondimeno darle anche per modo di soluzione, come le dà per le anime de' defunti, colle quali non ha luogo l'assoluzione, perchè quelle non sono più suddite; onde il papa solo per modo di soluzione o sia suffragio applica loro dal tesoro della Chiesa tante indulgenze quante bisognano per la soddisfazione de' loro debiti. E così ancora potrebbe fare co' viventi: ma ordinariamente a' defunti si applicano per soluzione, a' vivi per assoluzione.

64. Si domanda per 2.° chi può concedere le indulgenze. In quanto all' indulgenza plenaria, solo il papa, *ex plenitudine potestatis*, può darla, come si ha dal cap. *Cum ex eo*,

Digitized by Google

de pœnit. et rem. In quanto poi alle indulgenze parziali, dallo stesso cap. *Cum ex eo* e dal cap. *Nostro, eod. tit.*, si ha che i vescovi possono dare l' indulgenza di un anno nella dedicazione della chiesa e quaranta giorni nell' anniversario di quella; e questa di quaranta giorni possoa concederla in altri casi. Ecco come si dice nel detto cap. *Cum ex eo: Hunc quoque dierum numerum* (cioè di quaranta) *indulgentiarum litteris præcipimus moderari, quæ pro quibuslibet casibus aliquoties conceduntur, cum rom. pontifex hoc in talibus moderamen consueverit observare.* E nel cap. *Nostro*, parlandosi degli arcivescovi, si dice: *Nostro postulasti certificari responso utrum per tuam provinciam possis concedere remissionis litteras generales. Nos igitur F. t. breviter respondemus quod per provinciam tuam libere potes hujusmodi concedere litteras, ita tamen quod statum generalis concilii non excedas.*

65. Se poi i vescovi possan concedere queste indulgenze per sè stessi *de jure divino* o per concessione del papa, ciò dipende (come dice il Bellarmino) dalla questione se la loro potestà proviene immediatamente da Dio o mediatamente per mezzo del papa. Bellarmino sostiene che sia mediatamente, ma la sentenza contraria è abbastanza e forse

Digitized by Google

più probabile. Alcuni vogliono che tal facoltà l'abbiano ancora gli abati di religione ed anche i parrochi e confessori: ma comunemente ciò si nega; e nel cap. *Accedentibus, de excess. prælat.*, sta espresso che fuori de' vescovi non è lecito ad altri concedere indulgenze. Dice S. Tomaso, *in 4 sent., dist.* 20, *q.* 1, *a.* 4, *q.* 1, che i veri prelati non sono altri che i vescovi. I regolari poi, benchè esenti, ben possono partecipare delle indulgenze date da' vescovi in comune; ma se le opere ingiunte non potessero essi adempirle senza rompere la regolare osservanza, vi bisogna la licenza del superior regolare, come dice lo stesso S. Tomaso.

66. Per concedere le indulgenze vi bisogna la giusta causa, anche a rispetto del papa; poichè elle dipendono dal jus divino. Non è per altro necessario che le opere ingiunte nella indulgenza eguaglino la soddisfazione dovuta da ciascuno; ma sempre vi bisogna una certa proporzione. Dice nondimeno S. Tomaso, *in 4 sent., dist.* 20, *quæst.* 1, *a.* 3, *qu.* 2, con S. Antonino, Paludano, Durando e Turrecremata, che basta ogni opera pia ingiunta, benchè minima: ma altri con S. Bonaventura richiedono maggior proporzione; onde Gersone, Riccardo, Gaetano ec., presso Bellarmino, dicono che se l'indulgenza è massima e l'opera è leggiera, non si guadagna. Nel

Digitized by Google

concilio di Trento si dice che le indulgenze debbono uniformarsi all'antichità, ove elleno erano pochissime. Innocenzo III, nel cap. *Cum ex eo, de pœn. et rem.*, dice che il papa ordinariamente non concede maggior indulgenza che di un anno. Il Bellarmino si unisce alla seconda sentenza, ma dice che quando l' opera ingiunta adempisce già il fine dell' indulgenza, ancorchè non sia proporzionata, pure l' indulgenza si guadagna, come avviene nell' indulgenza plenaria data a chi assiste alla canonizzazione de' santi: quell' assistenza, benchè non sia proporzionata, adempie nondimeno il fine dell' indulgenza, la quale si dà acciocchè il popolo, assistendo, si confermi nella fede. Inoltre, quando si concede l' indulgenza ad una persona particolare, vi bisogna la proporzione dell' opera ingiunta: ma quando è concessa in comune non è necessario che l' opera di ciascuno sia proporzionata all' indulgenza; basta che le opere di tutti insieme sian proporzionate al fine. Non è poi de' sudditi il giudicare della giustizia della causa per cui si dà l' indulgenza, ma ciascuno dee presumerla giusta.

67. È necessario, per guadagnar l' indulgenza, che l' opera ingiunta sia soddisfattoria e che il suscipiente sia in istato di grazia. Alcuni negano questa seconda condizione, dicendo che l' indulgenza non si appoggia alla

Digitized by Google

soddisfazione propria, ma a quella di Cristo e de' santi: ma il Bellarmino più probabilmente la richiede, poichè non possono a Dio piacere le opere de' nemici; n'eccettua però se coll'opera si adempisse il fine dell'indulgenza, come sarebbe se l'indulgenza fosse data a coloro che concorrono colle limosine per la fabbrica di una chiesa o di altro luogo pio: ma per guadagnare attualmente l'indulgenza sempre è necessario che la persona, almeno appresso, mettasi in istato di grazia. Quando nell'indulgenza si dice *pœnitentibus et confessis*, molti vogliono che basti la contrizione: ma Bellarmino stima esser probabile che sia necessaria la confessione; e così dicono ancora il Gaetano, il Navarro ed altri; e Benedetto XIV (*in constit., Inter præteritos*, § 5, vedi nel suo bollario *tom.* 3, *p.* 140), per lo giubileo dell'anno santo, avverte che per le parole – *vere pœnitentibus et confessis* – si dee intendere l'attual confessione.

Digitized by Google

TRATTATO
DECIMOSESTO ED ULTIMO
AGGIUNTO

Dell' ubbidienza dovuta alle definizioni del concilio e per conseguenza della chiesa cattolica romana, fuori di cui non vi è salute.

1. La chiesa non può esser mai vera se non è una, che insegni una dottrina ed una fede. *Una fides* (scrisse l'Apostolo), *unum baptisma, unus Deus. Ephes.* 4, 5. Onde, di tutte le chiese che insegnano diverse dottrine, poichè la verità non può esser che una, una sola può esser la vera chiesa: e fuori di quella non vi è salute, come scrisse lo stesso Calvino. Ora, per provare qual sia quest' una vera chiesa nella nuova legge del Vangelo, bisogna vedere quale sia stata la prima chiesa fondata da Gesù Cristo; perchè, trovata la prima, questa bisogna dire ch' è l'unica vera: la quale essendo stata vera una volta, ha dovuto e dovrà esser sempre vera; mentre a questa prima chiesa sta fatta dal Salvatore la promessa che le porte dell' inferno (cioè le eresie) non mai potranno abbatterla, com' egli disse a S. Pietro: *Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo ecclesiam meam; et portæ inferi non prævalebunt adversus eam.*

Digitized by Google

Matth. 16, 18. Onde S. Paolo disse poi, scrivendo a Timoteo, che questa chiesa fondata da Cristo è la colonna e base della verità: *Scias quomodo oporteat te in domo Dei conversari, quæ est ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis.* 1 *Tim.* 3, 15.

2. Vediamo dunque qual è stata questa prima chiesa fondata da Gesù Cristo. In tutta la storia sacra non si trova altra chiesa che sia stata la prima che la cattolica romana; ed all'incontro si legge che le altre chiese false ed eretiche tutte sono uscite appresso e si sono separate da essa. E questa chiesa è quella che descrive S. Paolo, la quale fu propagata dagli apostoli e poi governata da' pastori dagli stessi apostoli destinati a reggerla: *Ipse dedit quosdam quidem apostolos ...*, *alios autem pastores ... in ædificationem corporis Christi. Ephes.* 4, 12 *et* 13. Poichè questo carattere non può trovarsi che nella sola chiesa romana, i pastori della quale non si dubita che discendono per continua e legittima successione degli apostoli, a' quali Gesù Cristo promise la sua assistenza sino alla fine del mondo: *Et ecce ego vobiscum sum... usque ad consummationem sæculi. Matth.* 28, 20. Onde scrisse poi S. Ireneo: *Per Romæ fundatam ecclesiam, quæ habet ab apostolis traditionem et fidem, per successionem*

Digitized by Google

episcoporum provenientem usque ad nos, confundimus omnes eos qui per cœcitatem et malam conscientiam aliter, quam oportet, colligunt. Lib. 3, *cap.* 4. E ciò era quello che rendea sicuro S. Agostino che la chiesa romana è la vera chiesa di Gesù Cristo, dicendo, *epist. fundam., cap.* 4, *n.* 5: *Tenet me in ipsa Ecclesia ab ipsa sede Petri, usque ad præsentem episcopatum, successio sacerdotum.*

3. Questa verità che la chiesa cattolica romana è stata la prima fondata da Gesù Cristo, non ce la negano gli stessi eretici. Ecco come scrive il gran ministro luterano Gerardo, parlando appunto della nostra chiesa romana: *Certum quidem est primis quingentis annis veram fuisse, et apostolicam doctrinam tenuisse. De Eccles. c.* 11, *sect.* 6. Dicono essi non però ciò che ai tempi di S. Agostino disse l' cresiarca Donato, cioè che la chiesa romana fu vera sino al secolo V o, come dicono altri, sino al III o sino al IV, ma che poi sia mancata, essendo stata corrotta da' cattolici ne' veri dogmi della fede. Dunque per nove secoli il Signore ha potuto permettere che gli uomini vivessero senza chiesa finchè non venissero questi nuovi illuminati riformatori di fede, quali si vantano essere Lutero, Zuinglio, Calvino ed altri simili novatori? Ma come potea mancare quella

Digitized by Google

chiesa che da S. Paolo si chiama colonna e fermezza della verità, come abbiam notato di sopra, e contra la quale promise Gesù Cristo che non mai sarebbero prevaluti gli errori e le eresie? No, che la Chiesa non è mancata, nè potea mancare, secondo le promesse di Gesù Cristo. Il vero è, come dice S. Girolamo, che sono mancate ed hanno errato tutte le altre false chiese che dalla romana si sono divise: *Ex hoc ipso* (scrisse il santo Dottore, parlando degli eretici) *quod postea instituti sunt, eos se esse judicant quos Apostolus futuros prænunciavit*, cioè falsi profeti. Con questo argomento dell'impossibilità di poter mancare la prima Chiesa fondata dal Salvatore, attese le sue promesse, confutò S. Agostino i donatisti. Onde saggiamente dice un dotto autore (il P. Pichler, *theol. dogm., contr.* 3 *de Eccl., in præf.*) che per convincere tutte le sette degli eretici non vi è strada più certa e più sicura, che il far loro vedere che la nostra chiesa cattolica è stata la prima fondata da Gesù Cristo; giacchè, provato ciò, resta provato senza dubbio ch'ella è l'unica vera, e tutte le altre da essa uscite e separate stanno certamente in errore. Essendo morto Carlo II re d'Inghilterra, fu ritrovato un foglio scritto di sua mano e chiuso in un cassettino, ove si dicea così: « Cristo non può avere qui in terra

Digitized by Google

se non una chiesa (il che pare a me evidente) ; e quest' unica chiesa non può esser altra che la romana cattolica : onde stimo che l' unica questione è di sapere dove sia quella chiesa che noi professiamo di credere, e poi dobbiamo credere tutto ciò ch' ella ci propone. » E convinto da tal ragione il nominato re Carlo finalmente abbracciò la fede cattolica.

4. Ma ciò non ostante i novatori , stretti da tal argomento , hanno inventata un' altra risposta, dicendo ch' è mancata bensì la chiesa visibile, ma non già l' invisibile, che consta de' soli predestinati, come vogliono i calvinisti, o de' soli giusti, come vogliono i luterani confessionisti. Cose tutte opposte agli evangelj , ove sta dichiarato che la chiesa militante è composta de' giusti e de' peccatori, de' predestinati e non predestinati ; e perciò vien figurata ora all' aja, in cui vi è frumento e paglia ; ora alla rete, che contiene pesci buoni e cattivi ; ora al campo , in cui vi è biada e zizzania. Giovan Battista Groffio (presso Pichler), nell' anno 1695, in una sua scrittura pubblicò aver egli pregati più volte i predicanti ad additargli qualche testo di sacra Scrittura ove s' indicasse questa chiesa *invisibile* da essi riformati inventata ; e scrisse di non averlo potuto ottenere. Ma come mai poteva ottenerlo , se Gesù Cristo , parlando

Digitized by Google

degli apostoli che lasciava al mondo per propagatori della sua chiesa, disse loro: *Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi super montem posita. Matth.* 5, 14; una città sul monte non può esser celata agli occhi degli uomini: e così dichiarò che la Chiesa non può non esser visibile a tutti. Lo stesso dichiarò nel ministero delle chiavi dato a S. Pietro ed a' suoi successori, con quelle parole: *Et tibi dabo claves regni cœlorum: et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœlis; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cœlis. Matth.* 16, 18. Onde scrisse monsignor Bossuet, nella sua conferenza avuta col signor Claudio calvinista e data poi alle stampe, che quella fu dichiarata e stabilita tra di loro esser la vera chiesa di Cristo la quale esercita esternamente il ministero delle chiavi.

5. In ogni tempo è stato e sempre sarà necessario che la Chiesa sia visibile, acciocchè ognuno possa in ogni tempo apprendere la vera dottrina circa i punti di fede ed i precetti morali da' pastori della Chiesa, ricevere da essi i sacramenti, esser indirizzato per la via della salute ed illuminato e corretto, se mai egli erra. Altrimenti, se in qualche tempo la Chiesa fosse nascosta ed invisibile, a chi allora dovrebbero gli uomini ricorrere per sapere ciò che han da

Digitized by Google

credere e ciò che han da operare? *Quomodo credent ei* (scrisse l'Apostolo) *quem non audierunt? Quomodo autem audient sine prædicante? Rom.* 10, 14. Se i maestri sono occulti ed ignoti, come i popoli possono essere istruiti nelle massime della salute? Inoltre scrisse S. Paolo: *Obedite præpositis vestris et subjacete eis; ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri. Hebr.* 13, 17. Or come potrebbero i fedeli render questa ubbidienza, comandata da S. Paolo, a' loro prelati, se la Chiesa fosse invisibile e nascosta agli occhi umani, e fossero per conseguenza anche nascosti i pastori di quella? Ma no, dice lo stesso Apostolo; chè il Signore a questo fine ha destinati nella sua chiesa apostoli e pastori e dottori visibili che insegnassero la vera dottrina e guidassero le loro pecorelle per la retta via della salute, e così non restassero ingannate da' falsi maestri di errori: *Et ipse dedit quosdam... apostolos..., alios autem pastores et doctores etc.; ut jam non simus parvuli fluctuantes et non circumferamur omni vento doctrinæ in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris. Ephes.* 4, 11 *et* 14.

6. Ma principalmente è stato necessario che la Chiesa ed i suoi pastori fossero palesi e visibili acciocchè vi fosse un giudice

Digitized by Google

infallibile che avesse da Dio la facoltà di decidere i dubbj che da tempo in tempo fossero insorti, ed al cui giudizio tutti dovessero necessariamente sottoporsi: altrimenti non vi sarebbe stata la regola certa di fede per sapere quali sono i veri dogmi da credere ed i veri precetti da osservare, nè fra gli stessi fedeli finirebbero mai i contrasti; poichè se non vi fosse questo giudice o egli fosse fallibile, niuno si sottoporrebbe al di lui giudizio, se non quando il giudizio del giudice si uniformasse al proprio sentimento. Ma se i giudizj circa i punti di fede ed i precetti morali dovessero uniformarsi al sentimento proprio di ciascuno, tutti gli uomini certamente sarebbero sempre divisi e discordi nella credenza, e così la fede resterebbe ambigua ed incerta.

7. Questa necessità di un giudice infallibile ne' dubbj di fede l'han riconosciuta anche i pretesi riformati, come scrive monsig. Bossuet; il quale riferisce che nel libro composto da' calvinisti *Della disciplina della religione riformata*, vi sono due atti o sieno statuti fatti da essi. Il primo: « Che le questioni di dottrina sarebbero terminate colla parola di Dio (se si può) nel concistoro: quando nò, l'affare sarebbe portato al colloquio, indi al sinodo provinciale e per ultimo al nazionale, in cui si farebbe la final risoluzione colla

parola di Dio; alla quale se alcuno ricusasse di acchetarsi in tutti i punti e con espressa abjura de' proprj errori, sarebbe smembrato dalla chiesa.» Il secondo atto o statuto era la condanna degl' *indipendenti*, i quali diceano «che ciascuna chiesa particolare dovea governarsi da sè stessa, senza dipendenza da chi si sia.» Ma questa proposizione fu condannata formalmente dagli stessi calvinisti nel sinodo di Charenton, come quella che *pregiudicava alla vera chiesa e dava la libertà di formare tante religioni quante sono le parrocchie.* Giustamente indi confessò lo stesso celebre Puffendorfio protestante: *Pontificiorum melior est conditio quam protestantium: illi pontificem Ecclesiæ ut caput omnes agnoscunt; protestantes contra, capite destituti, fluctuant fœde lacerati et discerpti. Ad suum unaquœque respublica arbitrium omnia administrat et moderatur. De mon. pont., p.* 134.

8. Il calvinista Jurieu, vedendo non potersi negare che la vera chiesa di Gesù Cristo non può risedere tra le società separate dalla chiesa romana, che fu la prima di tutte, ha inventato un nuovo falso sistema, il quale è stato abbracciato specialmente dalle sette calvinistiche: dicendo che tutte o quasi tutte le loro società non discordano ne' punti fondamentali della fede e ch' elle non sono già uscite nè separate dalla chiesa romana, ma

Digitized by Google

sono la stessa chiesa. Siccome (egli dice) nella chiesa romana vi sono diverse sentenze, secondo le diverse scuole de' tomisti, scotisti, agostiniani e di altri, e con tutto ciò professano la stessa fede; così tra noi la fede e la chiesa è la medesima, benchè siano diversi i canoni e le discipline. E dicendo essi così, ben può dirsi loro quel che disse S. Agostino, *lib.* 13 *contra Faust.*, *cap.* 3, agli eretici del suo tempo: *Quod vultis, creditis: quod non vultis, non creditis: vobis potius quam Evangelio creditis.* Ma rispondiamo a questo nuovo maestro di fede, al signor Jurieu, che sebbene tra' cattolici vi sono diverse scuole e diverse sentenze, nondimeno le loro questioni si aggirano solamente circa alcuni punti non definiti dalla Chiesa, ma tutti poi convengono circa gli articoli di fede dalla Chiesa già determinati. Per esempio, tutte le scuole confessano la necessità della grazia ad ogni atto buono e la libertà dell' arbitrio nell' uomo, cose che noi teniamo per dogmi di fede: come poi sia efficace la grazia, se per lo concorso del libero consenso umano o efficace per sè stessa; se poi quest' efficacia sia nella predeterminazione fisica o nella dilettazione vittrice, e se nella dilettazione vittrice morale o vittrice relativa, come tutto si spiegò nel trattato aggiunto alla sessione VI del concilio della

Digitized by Google

giustificazione, queste son controversie dalla Chiesa non ancor decise e che al presente non si oppongono alla fede.

9. Ma esaminiamo pure quali sono i punti che il signor Jurieu tiene per fondamentali e quali per non fondamentali. I fondamentali egli non li dichiara, o li dichiara troppo confusamente, dicendo così: *Articolo fondamentale è quello da cui dipende la rovina della gloria di Dio e il distruggimento dell'ultimo fine dell'uomo.* Ma, per quel che può ricavarsi da' suoi scritti, i punti fondamentali sono quattro: il mistero della Trinità, il mistero dell'Incarnazione, il premio eterno de' giusti e la pena eterna de' peccatori dopo la presente vita. Ma noi diciamo che, oltre a questi articoli, tutti gli altri proposti dalla Chiesa come punti di fede, tutti debbono fermamente credersi da' fedeli con eguale assenso, e tutti sono fondamentali: e perciò le sette discordanti in tali punti sono state giudicate eretiche e separate dalla chiesa cattolica così da' santi Padri, come da' concilj, e specialmente dal concilio niceno I, *can.* 8, dal costantinopolitano I, *can.* 6, e costantinopolitano II, *act.* 3. Quindi a tempo di S. Vittore papa nel secolo II furon separati dalla comunione della chiesa romana gli Asiatici, detti *quartodecimani*, che voleano celebrar la pasqua nel giorno decimoquarto

Digitized by Google

della luna di marzo, e non già nella domenica seguente, come la celebra la chiesa cattolica per non uniformarsi alla pasqua de' Giudei: nel cartaginese II furon condannati i novaziani, che negavano la remissione ai caduti nelle persecuzioni: nel costantinopolitano II furon separati dalla Chiesa quei che diceano essere state le anime prodotte prima della formazione de' corpi, *can.* 1; e quei che diceano che i cieli e le stelle erano animati, *can.* 6. Inoltre leggiamo nel vangelo di S. Matteo, *cap.* 18, 17: *Si... Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus.* Basta dunque il non voler accordarsi alle definizioni dogmatiche della Chiesa per esser fuori della Chiesa, la quale (dice S. Paolo, *Ephes.* 4, 4), non essendo che un solo corpo, non può avere che un solo spirito.

10. Ma dice il Jurieu: Il distinguere i punti fondamentali da' non fondamentali è una questione spinosa e difficile a risolversi. Dice di più: Non appartiene alla Chiesa il definire quali sieno i punti fondamentali, ma eglino sono tali di lor natura. Ma, dimandiamo, chi definirà quali punti sono fondamentali e quali no? Forse il giudizio privato di ciascuno? Ma se dovesse essere così, quante definizioni vi sarebbero l'una contraria all'altra! Mille. Ed ecco in tal caso tante chiese e religioni, quante sono le definizioni

Digitized by Google

diverse de' punti. No (replica il Jurieu) non appartiene ad alcuno di definire quali punti di fede siano fondamentali, poichè questi punti fondamentali sono tali di lor natura. Ma se son tali di lor natura, perchè poi egli dice che il distinguere i punti fondamentali dai non fondamentali è una questione spinosa e difficile a risolversi? E chi poi definirà quali sieno questi punti fondamentali di lor natura? Questi punti fondamentali di lor natura o son manifesti da sè o sono oscuri: se son manifesti, essi non debbono esser soggetto di questione spinosa e difficile a risolversi; e se sono oscuri, essi han bisogno di definizione. Da tutto ciò si vede quanto è confuso ed insussistente questo nuovo sistema del Jurieu; nuovo già a tutti gli stessi riformati, i quali prima di lui non già si son chiamati uniti colla chiesa romana, ma si son vantati di essersi da lei separati, per essere ella dopo il secolo terzo, quarto o quinto, divenuta chiesa adultera (come dicono) e sede dell' anticristo, infetta di errori e d' idolatrie.

11. Inoltre, come il signor Jurieu può dire che tutte le chiese riformate sieno una sola e medesima chiesa, che professa la medesima fede, quando i teologi di Zurigo nella prefazione apologetica diretta alle chiese riformate, nel 1578, asseriscono che tra loro

Digitized by Google

vi erano più controversie circa i punti fondamentali, come intorno alla persona di Gesù Cristo, circa l' unione e distinzione delle due nature divina ed umana ed altre simili? Quindi soggiungono che le loro discordie erano giunte a segno che si erano tra essi riformati ripigliate molte eresie che prima erano state già condannate. Ecco le loro parole: *Tanto furore contenditur ut non paucæ veterum hæreses quæ olim damnatæ fuerunt, quasi ab inferis revocatæ, caput attollant.* Di più Giovanni Sturmio protestante, parlando similmente delle controversie che vi erano tra le loro chiese, dice: *Præcipui articuli in dubium vocantur, et multæ hæreses in ecclesiam Christi invehuntur; plana ad atheismum paratur via.* E quest'autore può dirsi profeta: perchè in fatti oggidì buona parte de' riformati son caduti nell'ateismo, siccome si scorge da' libri che continuamente caccian fuori; poichè, in verità, finalmente col tempo le cose si sono ben dicifrate, sì che i medesimi riformati han conosciuta l' insussistenza della loro pretesa evangelica religione; onde poi si sono abbandonati all' estremo dell' ateismo o sia materialismo, con negare ogni massima di fede e dire che ogni cosa è materia, e perciò che non vi è nè Dio nè anima nè altra vita per noi che la presente; e così han cercato di liberarsi da

Digitized by Google

ogni rimorso nella vita brutale che menano. Ma per quanto pensino e fatichino affin di rimuovere dalle loro coscienze questo rimorso, sarà sempre impossibile che vi giungano. Al più che potranno giungere sarà di mettersi a dubitare per loro malizia se vi è Dio e vita eterna: ma il pienamente persuaderselo non è nè sarà mai lor possibile, perchè la stessa ragion naturale ci detta che vi è un Dio creatore del tutto e giusto rimuneratore del bene e del male, e che le anime nostre sono eterne ed immortali. Pretendono in somma gl' infelici di trovar pace col figurarsi che non vi è Dio, per non aver alcun censore e punitore delle loro iniquità: ma non la troveranno mai questa pace; poichè il solo dubbio che Dio vi sia seguirà a tormentarli sempre col timore della divina vendetta.

12. Ma ritorniamo al punto. Secondo dunque dicono essi stessi novatori, mettonsi in dubbio tra loro anche gli articoli principali della fede: ed in fatti, come riferisce il cardinal Gotti nella sua dotta opera (*La vera chiesa, cap.* 8, § 1, *n.* 9), i luterani riconoscono una persona in Cristo; Calvino e Beza ne mettono due, uniformandosi in ciò all' empio Nestorio. Lutero ed altri suoi seguaci dicono che in Cristo la stessa natura divina patì e morì; ma Beza giustamente riprova questa esecranda bestemmia. Calvino

Digitized by Google

fa Dio autore del peccato; i luterani all' incontro dicono esser questa una bestemmia. Lutero dice che Cristo anche secondo l'umanità è in ogni luogo, ma Zuinglio ciò lo condanna. Lutero ammette tre soli sacramenti, Battesimo, Eucaristia e Penitenza; Calvino ammette il Battesimo e l' Eucaristia, ma nega la Penitenza; ma poi ammette l'Ordine, che nega Lutero. Di più Lutero confessa doversi adorare nell' Eucaristia la presenza reale di Gesù Cristo; ma Calvino ciò chiama idolatria. Melantone (a cui si unì in appresso anche Lutero) dice esser necessarie le opere buone per la salute eterna; ma i calvinisti dicono che le buone opere son di convenienza, non già di necessità. Bisogna dunque dire, che tutte queste nuove chiese riformate, nel contraddirsi in tali articoli, errano circa i punti principali della fede. Ed in fatti Calvino chiama i luterani falsarj ed anche idolatri, perchè adorano Gesù Cristo nell' Eucaristia; ed all' incontro Lutero chiama i zuingliani e gli altri sacramentarj sette dannate, bestemmiatrici ed eretiche, dicendo: *Hæreticos censemus omnes sacramentarios, qui negant corpus Christi ore carnali sumi in Eucharistia. Apud Ospin., par. 2, hist. sacramen., pag.* 326.

13. All' incontro ben dimostra la verità della chiesa cattolica il vedere la sua

Digitized by Google

costante uniformità di dottrina ne' dogmi della fede, tenuti fin dal principio in cui fu la Chiesa fondata da Gesù Cristo. Ella è stata la stessa in tutti i tempi; sicchè quelle verità che oggi noi crediamo furono già credute ne' primi secoli, come la libertà dell'arbitrio, la virtù de' sacramenti, la presenza reale di Gesù Cristo nell' Eucaristia, l'invocazione de' santi, la venerazione alle loro reliquie ed immagini, l'esistenza del purgatorio e simili. I novatori chiamano errori queste verità di fede: ma come questi errori in materia di fede poterono aver luogo ne' primi secoli nella nostra chiesa, la quale non si nega dagli stessi avversarj che fu la vera chiesa di Gesù Cristo in essi primi secoli? Dicono (come riferisce il Bellarmino, *De notis Ecclesiæ, cap.* 5) che tali errori furono certi *nei*, cioè piccoli difetti, nel volto della Chiesa nascente. Dunque l' adorare la presenza di Gesù Cristo nell' Eucaristia, il venerar la croce e le immagini ne' primi secoli non furono che semplici *nei?* E come poi questi *nei* sono diventati empie idolatrie, siccome essi avversarj oggi le chiamano? come le idolatrie possono chiamarsi semplici *nei?* e come ha potuto Dio permettere che questi errori così enormi regnassero nella sua chiesa sin dal suo principio, finchè venissero questi novelli maestri Lutero, Zuinglio e Calvino

Digitized by Google

a dissiparli? Ma no che questa chiesa, la quale da principio è stata vera, sempre sarà vera.

14. Ma la vostra chiesa cattolica, oppongono i novatori, si ha presa l'autorità di formare nuovi dogmi di fede e pretende dar l'autorità alle sacre Scritture. No: la Chiesa non forma nè può formare nuovi dogmi di fede, ma solamente dichiara quali sono quelli che Iddio ci ha insegnati per mezzo della Scrittura e della tradizione, che ambedue sono parola divina, scritta e non iscritta. Nè mai la nostra chiesa ha inteso di dare autorità alla divina parola, ma solo di dichiarare, assicurata dalla tradizione e dall' assistenza dello Spirito Santo, quali dogmi dobbiamo tenere per fede. Questa giustizia ce la rende lo stesso famoso calvinista Basnagio ne' suoi annali, ove scrive così: *Partes Ecclesiæ sunt in ea re, non auctoritatis quidem, quam canon ex se habet, adjunctio, sed declaratio.* Sicchè la chiesa cattolica, insegnando quale sia il vero senso della Scrittura, non si antepone alla Scrittura nè dà alla Scrittura l'autorità, ma si antepone al giudizio degli uomini privati, i quali debbono alla Chiesa ubbidire per quella autorità che Iddio le ha concessa.

15. Ma dicono i novatori: Questo è circolo vizioso, mentre voi credete infallibile

Digitized by Google

la Scrittura, perchè lo dice la Chiesa; ed infallibile la Chiesa, perchè lo dice la Scrittura. Ma errano: perchè tale opposizione varrebbe se si trattasse con un infedele che nega l' infallibilità così della chiesa come della Scrittura; ma non è circolo vizioso parlando con un cristiano che ammette l'infallibilità della Scrittura; poichè nella stessa Scrittura sta dichiarato che la vera chiesa non può errare, e perciò egli è tenuto a credere tutto quel che la Chiesa dichiara, e, credendo ciò, non può errare. Quindi dicea S. Agostino: *Ego Evangelio non crederem, nisi me Ecclesiæ commoveret auctoritas. Lib.* 1 *controv. epist. manich., c.* 5. Il vero circolo vizioso è quello de' novatori, mentre dicono che per la Scrittura si prova il senso privato e per lo senso privato si prova la Scrittura; giacchè l' una e l' altra proposizione sono false. È falso che il senso privato si prova dalla Scrittura, ed è falsissimo che la Scrittura si prova dal senso privato. Sicchè per li novatori le sacre Scritture non giovano; poichè, spiegandole essi non secondo il giudizio della Chiesa, ma secondo il senso privato di ciascuno, formano elle tante fedi diverse, quante sono le persone private. E perciò non sappiamo come possano essi chiamare eretici i sociniani, gli ariani ed altri simili, che negano la trinità

Digitized by Google

e la divinità di Gesù Cristo. Diranno che le Scritture a rispetto di queste due verità son chiare: ma i sociniani risponderanno che circa questi due punti le Scritture non si debbono intendere tutte letteralmente, ma solo allegoricamente. Or chi deciderà questa causa, quando tali eretici non vogliono sottoporsi alla vera chiesa, che sola può deciderla? Eh! che, tolta l'ubbidienza alla Chiesa, non vi è errore che possa più convincersi di errore circa qualunque punto di fede.

16. Ma, replicano, la chiesa romana di tempo in tempo ha definite più cose di fede che prima non erano di fede: dunque ella non è stata sempre uniforme ne' dogmi. Si risponde che l'aver la Chiesa definiti nel decorso de' tempi più dogmi prima non definiti non fa ch'ella non sia stata uniforme nelle cose di fede, perchè ciò non dimostra che la Chiesa abbia mutati i dogmi, ma solo dimostra che ella sul fondamento della Scrittura e della tradizione abbia di tempo in tempo, illuminata dallo Spirito Santo, dichiarati più articoli che prima non erano stati dichiarati, ma che per altro già erano di fede prima che la Chiesa li avesse definiti.

17. Ma, oh Dio, come non si accorgono questi novelli maestri di fede che, essendosi essi divisi dalla chiesa cattolica ed avendole perduta l'ubbidienza, han perduta ancora la

Digitized by Google

regola della fede, in modo che al presente essi non hanno più una regola certa per credere qual punto sia di fede e quale no e vanno all' oscuro, mutando di giorno in giorno le cose della fede? Tutta la regola di fede degli eretici consiste nella sacra Scrittura: ma qui sta l' inganno; perchè la sola Scrittura non può sempre renderli certi de' dogmi che debbono credersi.

18. Dicono dunque essi che l' unica regola di fede è la sacra Scrittura. In primo luogo si dimanda loro come sanno che vi sia Scrittura divina, cioè libri scritti da uomini stati ispirati da Dio? Come mai possono eglino provare l' esistenza della vera Scrittura? Forse per le profezie e miracoli che in quella stanno scritti? Ma chi ne assicura che tali profezie non sieno state scritte dopo che già sono avvenuti i fatti? ed i miracoli come sappiamo che sieno stati veri? Come in somma si prova che i libri i quali oggidì vanno sparsi della Scrittura sieno libri veramente ispirati da Dio? Per lo testo della stessa Scrittura? No: perchè il testo della Scrittura non può provare che quella sia Scrittura divina, mentre di ciò appunto si dubita, se quel testo sia veramente della sacra Scrittura o no.

19. In secondo luogo, quantunque costasse che esiste la divina Scrittura, come sapremo

Digitized by Google

quali sono i veri libri di quella, mentre può essere che in essa sia stato inserito dagli eretici qualche libro che non è canonico o pure ch' è canonico ma non ancora cognito? Nel canone cattolico si contengono 72 libri, 45 del vecchio Testamento e 27 del nuovo, come ce ne assicura il concilio di Trento nella sessione IV, il quale ricevè questo canone dal concilio di Firenze, e quello di Firenze dal romano sotto Gelasio papa; a' quali concilj si aggiunge il cartaginese III (secondo altri V o VII), che fu poi approvato dal sinodo ecumenico VI, ove dissero quei Padri di aver ricevuto lo stesso canone da Innocenzo I, il quale visse nel 402, e dichiarò di averlo avuto dagli apostoli per continua tradizione, la quale non era nota in tutti i luoghi per causa delle persecuzioni sofferte ne' tre secoli antecedenti.

20. Lutero dal mentovato canone a suo arbitrio ne tolse più libri del vecchio Testamento, cioè quel di Tobia, di Giuditta, della Sapienza, dell' Ecclesiastico, di Baruch e de' Maccabei; e del Testamento nuovo ne tolse l' epistola di S. Paolo agli Ebrei, l' epistola di S. Giacomo e quella di S. Giuda ed anche l' Apocalisse di S. Giovanni. Or dimandiamo a' luterani: come provano che questi libri non sono sacri, e che sono sacri all' incontro quelli ch' essi ammettono? Non possono

Digitized by Google

certamente provarlo dalle altre Scritture, perchè in quelle non si dichiara quali sieno i veri libri divini o pure i falsi.

21. Dicono che lo spirito privato dello Spirito Santo, che internamente gl' illumina, fa loro conoscere quali sieno i veri libri canonici. Ma se ogni cristiano ha questa luce interna, come vogliono, perchè non l'ha ancora un ariano, un nestoriano ed un calvinista, ch' è della stessa lor religione pretesa riformata? giacchè i calvinisti contra i luterani riconoscono per divina l'epistola di S. Paolo agli Ebrei e quelle di S. Giacomo e di S. Giuda e l'Apocalisse di S. Giovanni. Dunque codesto vostro spirito privato è molto oscuro e fallace, mentre non si fa conoscere egualmente da tutti: onde se le verità delle Scritture non potessero conoscersi che solo per lo spirito privato, avrebbe da conoscersi una cosa incerta per un' altra più incerta della medesima.

22. In terzo luogo, benchè costasse quali sono i libri veri canonici, come mai provano gli eretici che la versione di tali libri ch' essi ammettono sia legittima ed incorrotta? La Bibbia originalmente è stata scritta in tre lingue, ebraica, greca e latina: in lingua ebraica sono stati scritti i libri del Testamento vecchio; nella greca quelli del nuovo, fuorchè il vangelo di S. Matteo e l'epistola

Digitized by Google

di S. Paolo agli Ebrei, scritta in lingua siriaca, e fuori del vangelo di S. Marco, probabilmente scritto in Roma in lingua latina. Inoltre, della Scrittura si son fatte molte versioni, ma la sola volgata è stata dichiarata autentica dal concilio di Trento nella sessione IV; poichè, siccome avvertono gli eruditi, al presente il testo ebraico e greco, secondo gli esemplari che corrono, si ritrovano difettosi. È vero che anche la volgata, secondo parla il papa Clemente, nè pure oggidì è libera da ogni errore: ma sta definito che tali errori sono solamente accidentali, non già sostanziali; il che dobbiamo fermamente credere, attesa la promessa di Gesù Cristo che la Chiesa, la quale parla per mezzo del concilio, non può errare in cose sostanziali della fede. Gli eretici all' incontro han date fuori diverse versioni latine, ma tutte corrette e discordanti non solo dalla nostra volgata, ma dalle loro stesse versioni latine o volgari, che sono più corrette delle latine; in modo che in diverse loro Scritture si trovano varie sentenze aggiunte, e tolte parole, secondo meglio lor riusciva per approvare le loro particolari dottrine. Or come mai, atteso ciò, possono essi dire che le loro Scritture siano legittime e pure?

23. In quarto luogo, ancorchè costasse che alcuni esemplari fossero la vera ed

Digitized by Google

incorrotta versione, come provano qual sia il vero senso delle Scritture? Insegna S. Girolamo che la legge del Vangelo non è nelle parole delle Scritture, ma nel vero senso di quelle: *Non putemus in verbis Scripturarum esse Evangelium, sed in sensu... Interpretatione enim perversa, de evangelio Christi fit hominis evangelium aut, quod pejus est, diaboli.* Così le parole – *Pater major me est* –, *Jo.* 10, 28, come le intende un cattolico, son parole di Dio; ma come le intende un ariano sono una eresia. Così anche le parole – *Qui crediderit et baptizatus fuerit* –, *Marc.* 16, 16, intese da un luterano, sono eresia; intese da un cattolico, sono verità di fede.

24. Bisogna dunque distinguere i sensi della Scrittura, come già si disse da principio, parlando della sess. IV, num. 53. Altro è il senso letterale, altro il mistico; l'uno e l'altro può essere inteso da Dio. Per la maggior parte il vero senso è il letterale: nondimeno in alcuni testi il vero senso è il solo mistico; e ciò corre dove la sentenza della Scrittura non può intendersi detta letteralmente; ed in alcuni testi sono veri così il senso letterale come il mistico, siccome è in quel passo di S. Paolo: *Abraham duos filios habuit, unum de ancilla et unum de libera...: quæ sunt per allegoriam dicta; hæc enim sunt duo Testamenta etc. Gal.* 4, 22 *et* 24.

Digitized by Google

25. Ora in tanta diversità di sensi qual è la regola per conoscere il vero? Nel testo di S. Matteo, 26, 26 – *Accipite et comedite, hoc est corpus meum* – noi cattolici per la parola *est* intendiamo il tempo presente; sicchè, pronunziate tutte le riferite parole, il pane non è più pane, ma è corpo di Gesù Cristo, vero, reale e permanente; e così, rendendoci certi di questo senso l'autorità della Chiesa, abbiamo la ferma credenza del sacramento dell' Eucaristia. Ma Zuinglio intende la parola *est* per *significare*, cioè *questo significa il corpo mio;* e di ciò ne adduce l'esempio dell'Esodo, 11 e 12, ove si dice: *Est enim phase, idest transitus. Est phase*, cioè *significa transito.* Lutero all' incontro intende letteralmente la parola *est* per *essere;* non l'intende però nel tempo presente, in cui si pronunziano le dette parole, come l'intendiamo noi, ma nel tempo futuro, quando si amministra il sacramento, intendendo: *Questo sarà il corpo mio;* cioè nell' atto che sarà ricevuto da' fedeli. Calvino poi intende la parola *est* per *figura*, cioè *questo è figura* del corpo mio. Or in mezzo a tante spiegazioni diverse come potremo noi sapere il vero senso di questo testo, senza l'autorità della Chiesa che ce lo dichiari? Forse per lo spirito privato, come dicono i novatori? Ma le dette parole – *Hoc est corpus meum* –

Digitized by Google

Lutero le intende realmente del corpo di Gesù Cristo, Calvino le intende figuratamente: questi due capi, siccome dicono i loro seguaci, ambedue hanno avuta la luce interna dello Spirito Santo, ed ambedue sono stati mandati da Dio ad insegnarci la vera fede; ma l'uno dice che in quel pane dee adorarsi Gesù Cristo come Dio, l'altro dice che l'adorarlo come Dio è vera idolatria. A chi dobbiamo credere? A Lutero o a Calvino, posto che (siccome essi dicono) non vi è altra regola di fede che la Scrittura ed il senso privato? Ma come conosceremo la verità, quando la Scrittura può avere diversi sensi, ed il senso privato all'incontro è fallace e dubbio tra di loro, giacchè l'uno tiene l'opposto dell'altro?

26. Ma che fede possiamo apprendere da questi falsi maestri, quando essi, dividendosi dalla Chiesa, non hanno più regola di fede? E ben riflette monsig. Bossuet che siccome essi maestri han disprezzata l'autorità della chiesa cattolica, così poi i loro discepoli nè pure han fatto conto della loro autorità e si sono divisi in tante sette differenti, formando varie fedi e religioni. I luterani tra lo spazio di cinquant'anni si divisero in tre sette, di luterani, semiluterani e di antiluterani. Indi i luterani si suddivisero in undici altre sette, i semiluterani in altre undici e gli anteluterani

Digitized by Google

in cinquantasei, come riferisce il Lindano, *epist. procem. in Luth.* La scuola similmente de' calvinisti presto si divise in più sette, e di queste se ne numeravano più di cento. Si osservi specialmente presso Natale Alessandro, *hist. eccles. sæc. XV et XVI, c. 2, a. 17, § 3,* in quante sette in Inghilterra son divisi i calvinisti: vi sono i puritani, che seguono la dottrina pura di Calvino; i piscatoriani, che furono dichiarati eretici da' calvinisti di Francia; gli anglo-calviniani, che consacrano i vescovi ed ordinano sacerdoti, cose rigettate dagli altri calvinisti; gl' indipendenti, che non riconoscono superiori nè ecclesiastici nè politici; gli antiscrittoriani, che rifiutano tutte le Scritture; i quaccheri, che vantano di avere continue rivelazioni ed estasi; i ranteri, che stimano lecita ogni cosa a cui si sente incitata la natura corrotta. L' Olanda poi si trovò in progresso di tempo divisa in due fazioni di erminiani e di gomaristi: benchè appresso in un certo loro conciliabolo dell' anno 1618 fu condannato Arminio capo di una setta come scismatico; e perchè Grozio e il cancelliere Barnebeldo non vollero ubbidire, Grozio fu carcerato e Barnebeldo decapitato. Ecco la bella uniformità di fede che hanno queste società de' novatori! Questo fa lo spirito di superbia; fa che siccome i capi si distaccano dall' ubbidienza della Chiesa, così

Digitized by Google

i loro seguaci perdano la soggezione a' loro stessi maestri e formino nuove sette e nuovi sistemi.

27. Ed invano han preteso poi i loro predicanti di rimediare a questo disordine con monizioni, decreti, minacce, deposizioni e scomuniche, come fecero nel sinodo Vallone tenuto da essi in Amsterdam nell' anno 1690; chè di tutto poi gli altri riformati se ne sono risi, dicendo che i decreti, le deposizioni e le censure appartenevano al papismo, non già alla riforma, che gode il privilegio della libertà di coscienza. Ma non vedono che da questa maledetta ed esterminatrice libertà di coscienza son nate poi tante innumerabili sette diverse di eretici ed anche di deisti e di atei, che han riempita l' Inghilterra, l' Olanda e la Germania? Il ministro Papin (che si convertì poi per opera di monsignor Bossuet) fu talmente spaventato dalla vista delle conseguenze funeste alle quali vedeasi strascinato dalla forza della libertà di coscienza che coll' ajuto divino diè in dietro e ritornò in seno all' antica madre, la chiesa cattolica, la quale si ride di tutte queste nuove religioni, che non si accordano nè pure con loro stesse e non sono che un gruppo di errori, che ciascun miscredente adatta al suo proprio capriccio e li muta secondo gli piace; sicchè finalmente questi tali si

Digitized by Google

riducono a rilasciarsi in tutti i vizj ed a non credere più a niente. Saggiamente scrisse il vescovo di Londra Edmondo Gibson in una sua lettera pastorale: « Tra la rilassatezza e l'empietà vi è troppa gran vicinanza. » E monsignor di Fenelon, arcivescovo di Cambrai, disse: « Tra il cattolicismo e l'ateismo non vi è via di mezzo. »

28. Ma qual maraviglia è che i discepoli di Lutero e di Calvino siano così discrepanti tra loro nei punti di fede, quando essi medesimi maestri sono così contrarj a loro stessi, come abbiam veduto di sovra? Leggasi la storia della variazione delle chiese riformate scritta da monsignor Bossuet vescovo di Meaux ed osservinsi le contraddizioni che dissero e scrissero contra loro medesimi Lutero e Calvino. Le sole contraddizioni che Lutero (chiamato dai riformati *la prima fonte della fede pura* e chiamato apostolo da Calvino, il quale non dubitò di scrivere: *Res ipsa clamat non Lutherum initio locutum, sed Deum per os ejus*) pronunziò e scrisse da tempo in tempo circa le cose di fede bastano a far vedere la falsità della sua credenza. Egli mentre visse non fece altro che contraddirsi, sempre contrario a sè stesso, oppugnando le stesse sue dottrine, specialmente circa la giustificazione, circa il valor della fede e circa il numero de' sacramenti:

Digitized by Google

nel solo articolo dell'Eucaristia si notano da trenta sue contraddizioni; onde il cattolico principe Giorgio di Sassonia a tempo di Lutero saggiamente solea dire che *i luterani non sapeano oggi quel che avessero a credere il domani.* Quante sentenze poi mutò Calvino circa l'Eucaristia! Possono vedersi presso l'opera di monsig. Bossuet. Ma io dissi male, che tante contraddizioni bastavano a dimostrare la falsa credenza di questi novelli riformatori; poichè bastava una sola contraddizione a far conoscere ch'essi non erano già investiti dallo spirito di Dio, mentre lo stesso Lutero confessava: *Qui semel mentitur ex Deo non est.* Lo Spirito Santo è uno che *negare seipsum non potest.* 2 *Tim.* 2, 13. Troppo falsamente dunque vantavasi Lutero di aver lo spirito di Gesù Cristo, dicendo: *Certissimus sum quod doctrina mea non sit mea, sed Christi*: meglio avrebbe detto *sed diaboli.* Ma come poteva egli aver lo spirito di Gesù Cristo, sempre che (siccome riferisce il Sandero) non ripugnava di dire, *præf. tom.* 1: *Ego non amabam, imo odiebam justum et punientem peccatores Deum; tacitaque, si non blasphemia, certe ingenti murmuratione indignabar atque adeo furebam sœva et perturbata conscientia. Apud Sander. de visib. mon. lib.* 7.

29. In somma, tolta ch'è di mezzo l'autorità

Digitized by Google

della Chiesa, non servono più nè la rivelazione divina nè la stessa ragion naturale; perchè l'una e l'altra possono interpretarsi da ciascuno a suo modo, ciascuno potrà dire esser falsa la trinità delle persone divine, l'incarnazione del Verbo, l'immortalità dell'anima, l'inferno, il paradiso e tutto quel che vuole. Il signor Ramsey, parlando di Locke, dice che quando il filosofo non si guida coll'autorità della Chiesa, non può non errare. Un armeniano (Giovanni Vytembogardi, *epist. ad Lud. Colin. etc.*), parlando del sinodo di Dordrect, disse contra i riformati: « Tutti i dottori riformati, tra' quali si noverano Calvino e Beza come principali, accordano in questo punto generale che tutti i concilj e sinodi, per santi che siano, possono errare in ciò che spetta alla fede. » Onde poi siegue a dire: « Il fondamento della vera riforma.:. esige che nè si possa nè si debba alcuno sottomettere nè soscrivere a sinodo alcuno, se non con questa condizione, che dopo aver bene esaminati i di lui decreti al paragone della parola di Dio, che solo ci serve di legge in materia di fede, si trovino essi conformi a questa parola. » All'incontro vogliono i riformati che ciascuno assolutamente debba sottoporsi a' loro sinodi: ma come *assolutamente* si sottoporranno a' sinodi, se ciascuno non si dee sottoporre se non quando

Digitized by Google

troverà che i decreti del sinodo son conformi alla parola di Dio? Quindi concluse il suddetto armeniano: « Ma se eglino cangiano massima e vogliono che ciascuno si sottometta a' loro sinodi assolutamente, essi allora non possono più rispondere a' papisti cosa che vaglia, e bisognerà che diano loro vinta la causa. » Replico: tolta l' ubbidienza alla Chiesa, non vi sarà errore che non si abbracci o almeno si tolleri in altri. Questo è quel grande argomento che (come porta il P. Valsecchi) convertì un ministro francese: costui, vedendo che il sistema calvinistico lo portava a tollerare qualunque errore di eresia e d' infedeltà, si fe' cattolico e poi cacciò fuori un' opera molto utile: *Le due vie opposte in materia di religione.* E da tal sistema de' riformati della tolleranza e del permettersi ad ognuno l' esaminare se le decisioni della Chiesa sono uniformi alle sacre Scritture è nata quella moltitudine di empi che nel passato e presente secolo han cacciati fuori ne' paesi de' riformati tanti pestiferi libri.

3o. Replica un certo riformato: ma tra voi cattolici, non ostante l' infallibilità che predicate della chiesa romana, vi sono molti deisti e materialisti anche dentro l' Italia. Rispondiamo: così è; e volesse Dio che ciò non fosse vero, che tra noi certi libertini, per vivere nei vizj senza rimorso di coscienza

Digitized by Google

(pena con cui troppo caro si compra il piacer del peccato), si sono uniti all' infelice numero degl' increduli. Ma da chi si è fatto un tale acquisto , se non da' mentovati libri oltramontani che da per tutto si son mandati ad infettare la gente? Ma questi miscredenti se sono scoperti , tra noi non si tollerano , come si tollerano tra gli eretici. Del resto , l' infallibilità della nostra chiesa è ben atta ad estirpare ogni errore contro la fede ; e gli empi perciò sono empi perchè non ubbidiscono alla Chiesa ; a differenza della religion pretesa riformata , che non è atta a raffrenare la libertà di coscienza, in credere ciò che si vuole. Col falso principio dell' esame che ciascuno si permette di fare delle cose di fede , si apre a tutti la via di abbracciare ogni errore e perdere ogni lume di fede.

Digitized by Google

RINGRAZIAMENTO A DIO

PER AVERE A NOI DATO IL DONO DELLA SANTA FEDE

E PREGHIERA

PER L'AUMENTO DI QUESTA SANTA FEDE.

O Salvator del mondo, io vi ringrazio per me e per tutti i fedeli miei fratelli, di averci chiamati ed ammessi a vivere nella vera fede che insegna la santa chiesa cattolica romana: « Buon Dio (vi dirò con S. Francesco di Sales), molti e grandi sono i beneficj coi quali mi avete infinitamente obbligato e per li quali vi rendo cordialissime grazie; ma come potrò ringraziarvi abbastanza per avermi illuminato voi colla santa fede? Tremo, o Signore, nel mettere a confronto la mia ingratitudine con sì gran beneficio. » Vi ringrazio per tanto, Signor mio, quanto posso io miserabile, e vi prego a far conoscere a tutti gli uomini la bellezza della vostra santa fede. « Oh Dio! esclamava lo stesso Santo, la bellezza della vostra santa fede comparisce sì bella ch' io ne muojo d' amore; e parmi che debbo chiudere il dono prezioso che Dio me ne ha fatto dentro un cuore tutto profumato di divozione. » Ma oimè, Gesù mio redentore, quanto pochi son quelli che vivono in questa vera fede! Oh Dio! la massima parte degli uomini giaciono sepolti nelle tenebre

Digitized by Google

dell' infedeltà o dell' eresia. Voi vi siete umiliato sino alla morte, e morte di croce, per la salute degli uomini; e questi ingrati non vi vogliono nè pure conoscere! Deh vi prego, o Dio onnipotente, o sommo ed infinito bene, fatevi conoscere da tutti e fatevi amare.

O gran madre di Dio, Maria, voi siete la protettrice universale di tutti; mirate la strage d' anime che fa e vie più va facendo l' inferno a' tempi nostri, coll' andare spargendo molti errori contra la fede per mezzo di tanti libri avvelenati che girano per nostra disgrazia anche ne' regni cattolici: deh! per pietà, pregate il vostro Dio, che tanto v' ama, pregate e date riparo a questa gran ruina: pregate, pregate; le vostre preghiere sono onnipotenti appresso Gesù vostro figlio, che gode in esaudirvi in tutto ciò che gli domandate.

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

DELLE SESSIONI DEL CONCILIO DI TRENTO, DE' CAPI E CANONI IVI CONTENUTI.

Seguito della sessione XIV.

Del sacramento dell'Estrema-unzione . . . . . Pag. 5
Istituzione di questo sacramento; e si prova che è vero sacramento contra gli eretici, n. 2–8, e vedi anche n. 29 . . . . . » ivi
Della materia rimota, n. 9 e 10 » 10
Della materia prossima, n. 11 » 11
Della forma di questo sacramento, n. 12 . . . . . » 12
Degli effetti dell' Estrema-unzione, n. 13–17 . . . . . » 13
Del ministro e del tempo in cui dee darsi, n. 18–24 . . . . . » 17
De' soggetti a cui deve darsi, n. 25 e 26 . . . . . » 23
Della disposizione per riceverla e quando possa reiterarsi, n. 27 e 28 . . . . . » 24
Dell' obbligo di prender l' Estrema-unzione, n. 30 . . . . . » 27

Digitized by Google

Sess. XXI. Della comunione sotto l'una e l'altra specie . . . . Pag. 29
Cap. 1. *Basta la comunione d'una specie, n.* 1 *e* 2 . . . . . » ivi
2. *Stabilimento d'una sola, n.* 3 *e* 4» 30
3. *Del frutto d'una sola, n.* 5–10 » 31
4. *Della comunione degl' infanti, n.* 7–8 : *e vedi anche n.* 16. . » 32
Modo come anticamente si dava la comunione sotto ambe le specie, n. 11 . . . . . » 34
Se si riceve maggior grazia prendendo ambe le specie, n. 12–15 : *e vedi anche n.* 19. . . . » 35
Notizie dell' antichità circa la comunione e circa l' uso dell' Eucaristia, n. 27 *e seg.* . . . » 46
Delle agape, n. 31 . . . . . » 49
Della festa del SS. Sacramento, n. 32 . . . . . » 50
Della processione, n. 33 . . » 51
Delle esposizioni, n. 34 . . » ivi
Della conservazione dell' Eucaristia nelle custodie, n. 35 *e* 36 . » 52
Sess. XXII. Del sacrificio della messa » 53
Cap. 1. *Dell' istituzione del sacrificio dell' altare ; e se Gesù Cristo in tal sacrificio offerì sè stesso, n.* 1–9» ivi
Dell' istituzione de' sacerdoti, n. 8–10 . . . . . » 58

Digitized by Google

Cap. 2. *La messa è sacrificio* propiziatorio, *per cui si applica a' fedeli il frutto del sacrificio della croce, n.* 11–16 . . . . . Pag. 62
È sacrificio anche impetratorio, *n.* 14 . . . . . » 64
E ben si applica anche a' defunti, n. 17 . . . . . » 66
Efficacia del sacrificio della messa » 67
La messa si offerisce da Cristo, dalla Chiesa e dal sacerdote, n. 18 . . . . . » ivi
La messa ha valore ex opere operato, *n.* 19 *e* 20 . . . . . » 68
Se il suo valore sia finito, n. 22 » 70
Per quali persone possa offerirsi la messa, n. 23 *e* 24 . . . . » 71
3. *Della messa in onore de' santi, n.* 25 . . . . . » 72
4. *Del canone della messa, n.* 26–28 . . . . . » 73
5. *Delle cerimonie della messa, n.* 29–32 . . . . . » 76
Del digiuno prima di celebrare, n. 33 . . . . . » 80
Delle cerimonie dentro la messa, n. 34 . . . . . » 81
6. *Della messa privata, n.* 35–46 » ivi
7. *Dell' acqua che si mischia nel vino, n.* 47 . . . . . » 88

Digitized by Google

Cap. 8. *Della messa in lingua volgare, n.* 48–55 . . . . . Pag. 88
E del canone con voce bassa, n. 56 *e* 57 . . . . . » 94
Notizie dell' antichità circa la forma delle chiese, celebrazione della messa ed oblazioni, n. 58 *e seg.* . . . . . » 97
Sess. XXIII. Del sacramento dell' Ordine . . . . . » 101
Errori degli eretici, n. 1 *e* 2 . » ivi
Confutazioni del Salmerone, del Soto e del Cornelio, n. 3–6 . » 102
Cap. 1. *Dell' istituzione del sacerdozio della nuova legge, n.* 7–10 » 107
2. *De' sette ordini, n.* 11–13 . » 108
3. *L' Ordine è vero sacramento, n.* 14–17 . . . . . » 111
Qual sia la materia dell' Ordine e quale la forma, n. 18–21 . » 113
Che il vescovado è vero sacramento, n. 22 . . . . . » 117
4. *Della gerarchia ecclesiastica e dell' ordinazione; e che i vescovi sono superiori a' sacerdoti, n.* 23–26 . . . . . » 118
Si risponde al Soave che impugna la parola gerarchia, *n.* 27–29 » 121
Non tutti i cristiani son sacerdoti, n. 30 . . . . . » 124

Digitized by Google

I vescovi son superiori a' sacerdoti nella potestà di ordinare e nella giurisdizione, n. 31 *e* 32 Pag. 125
Se i sacerdoti semplici per dispensa possano ordinare, n. 33–37. » 127
La vocazione de' sacri ministri non dee aversi dal popolo o dal magistrato, n. 38 *e* 39 . . . . » 130
§ I. *Del celibato da osservarsi dagli ordinati negli ordini maggiori.* » 132
Quanto sia giusta questa osservanza, n. 40–42 . . . . . » ivi
Disciplina circa ciò della chiesa greca e della latina. Opposizioni degli eretici, n. 43–48 . . » 135
II. *Del voto di continenza degli ecclesiastici* . . . . . » 145
Quanto sia giusto tal voto, n. 52 *e* 53 . . . . . » ivi
III. *Notizie dell' antichità circa il sacramento dell' Ordine* . . . » 148
Circa il numero degli ordini, n. 55 . . . . . » ivi
Circa il sostentamento e l' età degli ordinandi, n. 56 . . . . » 149
Circa gl' interstizj, n. 57. . . . » 150
Circa la tradizione degli stromenti, n. 58 . . . . . » 151
Sess. XXIV. Del sacramento del Matrimonio . . . . . » ivi

Digitized by Google

Can. 1. *Il Matrimonio è vero sacramento della nuova legge, contra gli eretici che lo negano, n.* 4–10 . . . . . Pag. 153

2. *Della poligamia* successiva *lecita e della* simultanea *illecita, n.* 11 *e* 12 . . . . . » 160

3 *e* 4. *Della potestà della chiesa di costituire gl' impedimenti impedienti e dirimenti, n.* 13–16 » 163

5. *Dell' insolubilità del Matrimonio in quanto al vincolo tra' fedeli, n.* 17 *e* 18 . . . . » 164

Del ripudio de' Giudei, n. 19. » 166

6. *Della professione religiosa che scioglie il Matrimonio rato non consumato, n.* 20 *e* 21 . . . » 168

7. *Per l' adulterio non mai si scioglie il vincolo del matrimonio, n.* 22 *e* 23 . . . . . » 172

8. *Del divorzio permesso per giuste cause, n.* 24 *e* 25 . . . » 174

9. *Della nullità del Matrimonio contratto da' chierici ordinati* in sacris *o da' religiosi professi, n.* 26–28 . . . . . » 175

10. *Della perfezione del celibato, n.* 29 *e* 30 . . . . . » 177

11. *Della proibizione delle solennità delle nozze in certi tempi, n.* 31 . . . . . » ivi

Digitized by Google

Can. 12. *Che le cause matrimoniali spettano a' giudici ecclesiastici, in quanto al valore del Matrimonio; in quanto poi alle doti e successioni de' beni spettano a' giudici civili, n.* 32 . . . . . Pag. 178

Cap. 1. Di riforma: *si dichiara che i matrimonj clandestini prima furono rati e veri, ma d' indi in poi si prescrivono le dinunzie e la presenza del parroco e de' testimonj ec., n.* 33–35 . . . » ivi

Matrimonj de' figli di famiglia senza consenso de' parenti son validi, n. 36 . . . . . » 184

Chi sia il ministro del Matrimonio, n. 38–43 . . . . . » 187

Qual parroco debba assistere, n. 44 . . . . . » 193

2. *Tra chi si contragga la cognazione spirituale, n.* 45 . . » ivi

3. *L' impedimento di pubblica onestà si restringe al solo primo grado negli sponsali validi, n.* 46 . . . . . » 195

4. *L' impedimento di affinità per fornicazione si restringe al secondo grado, n.* 47 . . . » ivi

5. *Come debba dispensarsi nei gradi proibiti, n.* 48 . . . . » ivi

Digitized by Google

Can. 6. *Del ratto, n.* 49 . . Pag. 196
7. *Del Matrimonio de' vaghi, n.* 50 » 197
8. *Delle pene de' concubinarj, n.* 51 . . . . . » ivi
9. *Si proibisce a' signori temporali e magistrati il far cosa contra la libertà del Matrimonio, n.* 52 . . . . . » 198
10. *Si proibisce la solennità delle nozze in certi tempi, n.* 53. » 199
Sess. XXV. Del purgatorio . . . » ivi
Prove dell' esistenza del purgatorio, n. 4–14 . . . . . » 202
Opposizioni de' novatori, n. 15–23 » 211
Questioni circa il luogo, il tempo e le pene del purgatorio, n. 24-27 . . . . . » 216
De' suffragi per li defunti, n. 29 *e seg.* . . . . . » 220
E se le anime purganti possano pregare per noi, n. 32 . . . » 222
Decreto dell' invocazione, reliquie ed immagini de' santi, n. 1 *e* 2 » 223
§ I. *Del culto dovuto a' santi, n.* 4–10 » 228
II. *Dell' invocazione de' santi, n.* 11–17 . . . . . » 234
Dell' invocazione della divina Madre, n. 18 . . . . . » 241
Opposizioni, n. 19–28 . . . » 243
III. *Delle reliquie de' santi, n.* 29–31 » 251

Digitized by Google

Opposizioni, n. 32–34 . . Pag. 254
IV. *Delle sacre immagini, n.* 35–38 » 256
Delle immagini della SS. Trinità, n. 39 . . . . . » 260
Della santa croce, n. 41 *e* 42 » 263
Opposizioni delle sacre immagini, n. 43–48 . . . . . » 265
Decreto delle indulgenze, n. 50–67 » 269
Trattato ultimo, *dell' ubbidienza dovuta alla Chiesa* . . . . . » 286

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

DELLE COSE PIU' NOTABILI CONTENUTE NELLA PRESENTE OPERA.

A

Adulterio. Vedi *Matrimonio.*

Agostiniani. Loro sistema circa la grazia. Vedi *Grazia.*

Antichità. Notizie dell' antichità circa il Battesimo dato coll' immersione, sess. VII, n. 56.

Circa la forma della Cresima, ivi, n. 63.

Circa l' uso dell' Eucaristia, sess. XXI, n. 26 e seg.

Circa la conservazione dell' Eucaristia nelle custodie, ivi, n. 34.

Circa il sacramento della Penitenza, sess. XIV, n. 79-81.

Delle stazioni de' penitenti, cioè *piangenti ec.*, ivi, n. 82-83.

Circa l' assoluzione in modo *deprecativo*, ivi, n. 84.

Circa la forma delle chiese antiche, circa la celebrazione della messa e circa le oblazioni, sess. XXII, n. 58 e seg.

Circa il modo di dare l' Estrema-unzione, sess. XIV, n. 23 e seg.

Attrizione. Vedi *Penitenza.*

Digitized by Google

B

Balsamo nella Cresima, sess. VII, n. 8.
Bambini, del loro stato se muojono senza Battesimo, sess. V, n. 8.
E del lor rimedio, n. 11 e 42, 43.
Battesimo. Necessità dell' acqua, sess. VII, n. 36.
Dato dagli eretici, n. 40-41.
Necessità del Battesimo, n. 43.
De' bambini morti senza, n. 44-45.
Beata Vergine. Vedi *Maria*.
Berti. Vedi *Grazia*.

C

Canone delle Scritture, sess. IV, n. 6.
Canone della messa, sess. XXII, n. 26-28.
Da dirsi a voce bassa, ivi n. 56-57.
Cause matrimoniali a chi spettino, sess. XXIV, n. 32.
Celibato, più perfetto del Matrimonio, ivi n. 29-30.
Cerimonie circa i sacramenti, sess. VII, n. 34.
Cerimonie della messa, sess. XXII, n. 29-34.
Chiesa. Forma delle chiese antiche, sess. XXII, n. 58.
La Chiesa vera non può essere che una, e questa è la romana, tratt. XVI aggiunto, n. 1 e seg.
La Chiesa dee essere visibile, n. 4 e seg.
Chiese diverse de' novatori, n. 26.
Comunione. Obbligo di comunicare nella pasqua, sess. XIII, n. 52-53.
Della comunione sotto l'una e l'altra specie, sess. XXI, n. 1 e seg.
Della comunione degli infanti, sess. XXI, n. 7, 8 e 16.

Digitized by Google

Modo antico di comunicare, ivi n. 27 e seg., e sotto ambe le specie, vedi ivi n. 11.

Concezione. Vedi *Maria.*

Bolla di Alessandro VII circa la Concezione Immacolata di Maria, sess. V, n. 24.

Voto di difender col sangue l' Immacolata Concezione di Maria, sess. V, n. 34.

Concubina e *Concubinarj.* A' Giudei non era permesso avere concubine, sess. XXIV, n. 12.

Pene de' concubinarj, ivi n. 51.

Concilio fiorentino durò anche dopo la partenza de' Greci, sess. IV, n. 3.

Confessione. Ella dee premettersi alla comunione da chi sta in peccato, sess. XIII, n. 41.

Della confessione de' peccati, sess. XIV, n. 48 e seg.

Della confessione auricolare, n. 54-67.

Congruisti. Vedi *Grazia.*

Contrizione. Vedi *Penitenza.*

Cresima, sess. VII.

Ministro ordinario della Cresima, n. 3-4.

Del ministro straordinario, n. 6.

Si prova, che la Cresima è vero sacramento, n. 7.

Del balsamo, n. 8.

Forme antiche, n. 9.

Età de' cresimandi, n. 10.

Quali sieno la materia e forma della Cresima, n. 12-16.

Pecca mortalmente chi trascura di cresimarsi, n. 17.

Croce. Venerazione alla santa croce, sess. XXV, n. 41-42.

Culto. Vedi *Santi, Reliquie, Immagini.*

Digitized by Google

D

Decreto di Eugenio IV per gli Armeni fu conciliare anche dopo la partenza de' Greci, sessione IV, n. 3.
Digiuno prima della comunione, sess. XXII, n. 33.
Dispensa negl' impedimenti. Vedi *Matrimonio*.
Divorzio. Ivi.

E

Esposizioni del SS. Sacramento quando ebbero principio, sess. XXI, n. 32.
Processione quando si usò, n. 33.
Estrema-unzione, sess. XIV.
Si prova ch'è vero sacramento, n. 1-7 e 29.
Della materia rimota, n. 8-9.
Della prossima, n. 11.
Della forma, n. 12.
Degli effetti, n. 13-17.
Del ministro, n. 18-23.
E del tempo da darsi, n. 24.
A quali infermi debba darsi, n. 25-26.
Della disposizione per riceverla; e quando può reiterarsi, n. 27-28.
Dell' obbligo di prender l' Estrema-unzione, n. 30.
Eucaristia, sess. XIII.
Eretici contrarj a questo sacramento, ivi n. 5.
Gesù sta nel sacramento *vere realiter etc.*, n. 6.
Sta in diversi luoghi *per modum substantiæ*, n. 7 a 10, e vedi anche n. 33-36 e n. 40.
Quando si corrompono le specie, cessa Gesù Cristo di starvi, sess. X, n. 11.
Si prova la presenza reale di Gesù ec., n. 12-19 e n. 32.

Digitized by Google

Opposizioni degli eretici, n. 20-21.
Concilj che lo confermano, n. 30.
Effetti dell'Eucaristia, n. 31-32.
Transostanziazione, n. 33-34.
Adorazione di latria, n. 36-37.
Conservazione in diversi luoghi, n. 38 e seg.

F

Fede. L'uomo non si giustifica colla sola fede, sess. VI, cap. 8, n. 47-48.
Niuno può tener di fede di stare in grazia, n. 55.
La fede non si perde col peccato, n. 83-84.
Regola falsa di fede de' novatori, tratt. XVI, n. 17 e seg.
Festa del SS. Sacramento quando cominciò, sess. XXI, n. 32.
Fiducia falsa degli eretici, sess. VI, n. 75.
Forma. Forma del Battesimo, sess. VII, n. 55-56.
Della Cresima. Vedi *Cresima.*
Forma dell'Eucaristia, *Hoc est corpus meum,* mal interpretata da' novatori, sess. XIII, n. 15-17.
Forma dell'Estrema-unzione, pag. 12 del vol. 2.°
Forma dell'Ordine, sess. XXIII, n. 18.
E del Matrimonio, sess. XXIV, n. 38-39.

G

Giustificazione, Vedi *Fede*, *Lutero.*
Giustizia imputata. Vedi *Lutero.*
Grazia. La grazia colla sola fede non si ricupera, sess. VI, n. 47-48.
Nè si conserva, n. 75-80.
Modo come la grazia opera in noi: trattato IV aggiunto n. 100.

Digitized by Google

Sistema de' tomisti, ivi § I.
Di Molina, § II.
De' congruisti, § III.
Del Tomassino, § IV.
Degli agostiniani, § V.
Del P. Berti, § VI.
Della sentenza nostra, § VII.

I

Immagini sacre. Venerazione loro dovuta, sess. XXV, n. 35-48.
Immagini della SS. Trinità, n. 39.
Della santa croce, n. 41-42.
Impedimenti. Vedi *Matrimonio.*
Indulgenze, sess. XXV.
Decreto delle indulgenze, ivi n. 50 e seg.
Chi può concedere le indulgenze, n. 64.
Infermi cui può darsi l' Estrema-unzione, sess. XIV, n. 25-26.
Obbligo di riceverla, n. 30.
Intenzione. Vedi *Sacramenti.*
Interstizj degli ordinandi ne' tempi antichi, sess. XXIII, n. 55.
Invocazione de' santi, sess. XXV, n. 11-17.
Di Maria santissima, n. 18.
Jurieu, suo falso sistema, tratt. XVI, n. 8.

L

Libelli commendatizj, sess. XIV, n. 90.
Libri protocanonici. Vedi *Scrittura.*
Lutero, suo falso sistema circa la grazia della imputazione della giustizia di Gesù Cristo, sess. VI, n. 34.

Digitized by Google

M

Maria santissima fu esente dalle colpe veniali, sess. VI, n. 80.

Fu esente anche dall' originale, sess. V, n. 19 e seg.

Materia della Cresima. Vedi *Cresima.*

Materia della Penitenza. Vedi *Penitenza.*

Materia rimota e prossima dell' Estrema-unzione. Vedi *Estrema-unzione.*

Materia dell' Ordine. Vedi *Ordine.*

Matrimonio. È vero sacramento della nuova legge, sess. XXIV, n. 1-10.

Della poligamia *successiva* e *simultanea*, n. 11.

La *simultanea* era permessa a' Giudei, n. 12.

La Chiesa può mettere impedimenti anche dirimenti, n. 13-17.

Il vincolo delle nozze tra' fedeli è insolubile, n. 17-18.

A' soli Giudei fu permesso il ripudio, n. 19.

Per la professione religiosa sciogliesi il matrimonio rato non consumato, n. 20-21.

Per l' adulterio non si scioglie, n. 22-23. Il divorzio è permesso per quattro cause, n. 24-25.

È nullo il Matrimonio de' chierici *in sacris* e de' religiosi professi, n. 26-28.

Solennità, n. 31.

Cause matrimoniali, n. 32.

Nozze clandestine, n. 33-35.

De' figli di famiglia, n. 36.

Chi sia il ministro, n. 38-43.

Qual parroco dee assistere, n. 44.

Cognazione spirituale, n. 45.

Pubblica onestà, n. 46.

Digitized by Google

Affinità, n. 47.
Dispense, n. 48.
Ratto, n. 49.
Nozze de' vaghi, n. 50.
Merito delle buone opere, sess. VI, n. 86 e seg.
Messa. Del sacrificio della messa, sess. XXII.
Dell' istituzione della messa, ivi n. 4 e seg.
Dell' istituzione del sacerdozio, n. 8-10.
Per la messa si applica il frutto della passione, n. 12-15.
Anche per li defunti, n. 17.
Se il valore della messa sia finito, n. 22.
Per quali persone possa offerirsi, n. 23-24.
Della messa in onore de' santi, n. 25.
Del canone della messa, n. 26-28.
Delle cerimonie della messa, n. 29-34.
Del digiuno prima di celebrare, n. 33.
Della messa privata, n. 35-46.
Dell' acqua da mischiarsi nel vino, n. 47.
Della messa in lingua volgare, n. 48-55.
Del canone della messa e del dirsi con voce bassa, n. 56-57.
Ministro. De' sacramenti, sess. VII, n. 22-23.
Del Battesimo, n. 58-59.
Della Cresima, sess. VII, n. 3-6.
Dell' Estrema-unzione, sess. XIV, n. 18 e seg.
Del Matrimonio, sess. XXIV, n. 38-43.
Moglie. A' Giudei era permesso avere più mogli, sess. XXIV, n. 12.
Molina. Suo sistema circa la grazia. Vedi *Grazia.*

Digitized by Google

N

Nettario. Istoria di Nettario circa la confessione auricolare, sess. XIV, n. 61.
Nozze. Vedi *Matrimonio.*

O

Ordine. Del sacramento dell' Ordine, sess. XXIII.
Errori degli eretici, ivi n. 1 e seg.
Istituzione del sacerdozio, n. 7-10.
Si prova che l' Ordine è vero sacramento, n. 14-17.
Sentenze diverse circa la materia e forma dell' Ordine, n. 18.
Sentenza più probabile, n. 19-21.
Il vescovado è vero sacramento, n. 22.
Della gerarchia ecclesiastica e dell' ordinazione, n. 23-29.
Non tutti i fedeli son sacerdoti, n. 30.
I vescovi sono superiori a' preti, n. 31-33.
Se i preti possono dare gli ordini, n. 33-39.
Del celibato degli ordinati *in sacris*, n. 40 e seg.
Del voto di castità degli ecclesiastici, n. 52 e seg.
Notizie dell' antichità circa il sacramento dell' Ordine, n. 55 e seg.

P

Peccato originale, sess. V.
Decreto distinto in cinque capi, ivi n. 10.
Preservazione di Maria santissima dal peccato originale, n. 14 e seg.
Bolla di Alessandro VII, n. 24.
Voto di dar la vita in difesa della Concezione Immacolata di Maria, n. 34.

Digitized by Google

Penitenza. Del sacramento della Penitenza, sess. XIV.

Eretici che lo negano, ivi n. 3 e seg.

Delle tre parti della Penitenza, n. 17-19.

Opinioni false degli eretici e risposte a quelle, n. 20-29.

Della sentenza di Scoto, n. 30-36.

Della *contrizione ed attrizione*, n. 37-46.

Della *confessione*, n. 48-50.

Della confessione auricolare, n. 53-61.

Del ministro e dell' assoluzione, n. 69-71.

Della riserva de' casi, n. 73-74.

Della soddisfazione, n. 75-77.

Notizie dell'antichità circa la Penitenza. Vedi *Antichità.*

Pene di chi frange il sigillo, n. 85.

Assoluzione da lontano, n. 88.

Penitenza secondo i canoni, n. 89.

Della penitenza pubblica, de' *libelli commendatizj*, n. 90.

Predestinato. È presunzione credersi predestinato senza rivelazione, sess. VI, n. 75.

Preghiera. Sistema della preghiera, cioè che colla grazia della preghiera concessa a tutti si ottiene l' efficace, trattato IV aggiunto, § VII.

Pubblica onestà. Vedi *Matrimonio.*

Purgatorio. Decreto del purgatorio, sess. XXV, n. 1 e seg.

Opposizioni, n. 15-23.

Questioni circa il luogo, il tempo e le pene del purgatorio, n. 24-27.

Se quelle anime possano pregare per noi, n. 32.

Digitized by Google

R

Ratto. Vedi *Matrimonio.*
Reliquie de' santi; venerazione loro dovuta, sess. XXV, n. 29-34.
Ripudio. Vedi *Matrimonio.*
Riserva de' casi. Vedi *Penitenza.*

S

Sacerdoti. Vedi *Ordine.*
Sacramenti in genere, sess. VII.
Sacramenti della legge antica, n. 6-7.
Necessità de' sacramenti, n. 11.
Del carattere, n. 20.
De' ministri, n. 23 e 24.
Dell' intenzione *faciendi quod facit Ecclesia*, n. 25.
De' riti e cerimonie, n. 34.
Sacrificio. Vedi *Messa.*
Scrittura sacra. Approvazione delle Scritture e tradizioni, sess. IV, § I.
Edizione ed uso, § II.
Libri canonici, § III e IV.
Se tutte le parole furono ispirate da Dio, § V.
Senso delle Scritture, § VI.
Versioni diverse, § VII.
Versione de' settanta, n. 58.
Versioni latine del vecchio Testamento, n. 61.
Versione della volgata, n. 10 e seg., e n. 61-65.
Tradizioni, § VIII.
Libri *protocanonici*, n. 19.
Deuterocanonici, n. 20.
Libri della Scrittura rifiutati da Lutero: trattato ultimo aggiunto XVI, n. 20.
Ma non da' calvinisti, n. 21.

Digitized by Google

Sette diverse de' novatori. Vedi *Chiesa.*
Soddisfazione. Vedi *Penitenza.*
Specie eucaristiche. Vedi *Eucaristia.*
Stazioni de' penitenti pubblici. Vedi *Antichità.*
Suffragi per le anime purganti, sess. XXV, n. 28 e seg.

T

Testamento vecchio e nuovo. Vedi *Scrittura.*
Tomassino. Suo sistema circa la grazia. Vedi *Grazia.*
Tomisti. Loro sistema circa la grazia. Vedi *Grazia.*
Tradizioni. Loro approvazione, sess. IV, § I.
Loro essenza, § VIII.
Regole per discernere le divine dalle umane, § IX.
Transostanziazione dell' Eucaristia, sess. XIII, n. 30-34.

U V

Ubbidienza alle definizioni della Chiesa, trattato ultimo XVI, n. 1 e seg.
Vaghi. Vedi *Matrimonio.*
Veniale. Niuno è esente da colpe veniali, fuori di Maria santissima, sess. VI, n. 80.
Versioni diverse del vecchio e nuovo Testamento. Vedi *Scrittura.*
Vescovi. Quali indulgenze possono concedere. Vedi sess. XXV, n. 64.
Se per le indulgenze vi bisogna giusta causa; e se l' opera ingiunta proporzionata, n. 66.
E fatta in grazia, n. 67.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google